

# RESOCONTO STENOGRAFICO

550.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE Oddo BIASINI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	47511, 47547	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	47547
<b>Dichiarazione d'urgenza di una proposta di legge (ex articolo 69 del regolamento)</b> . . . . .	47512	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	47548
<b>Disegni di legge:</b>		<b>Proposte di legge di iniziativa regionale:</b>	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	47547	(Annunzio) . . . . .	47547
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	47547
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	47614	<b>Proposta di legge (Discussione, stralcio degli articoli 2 e 3 e approvazione):</b>	
<b>Proposte di legge:</b>		S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri: Modifiche alla disciplina della cu-	
(Annunzio) . . . . .	47511, 47547		
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	47511		

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

PAG.	PAG.
stodia cautelare ( <i>approvata dal Senato</i> ) (4080).	
PRESIDENTE 47512, 47514, 47518, 47519, 47521, 47523, 47528, 47531, 47534, 47535, 47541, 47543, 47544, 47547, 47549, 47551, 47553, 47558, 47559, 47563, 47567, 47571, 47575, 47579, 47580, 47583, 47584, 47586, 47587, 47588, 47593, 47594, 47596, 47601, 47602, 47603, 47604, 47605, 47607, 47608	
BANDINELLI ANGILO (PR) . . . 47528, 47530, 47583	
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . . . . 47604	
BOZZI ALDO (PLI) . . . . . 47602	
CALAMIDA FRANCO (DP) . . . . . 47594	
CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . 47567, 47568, 47569	
CORLEONE FRANCESCO (PR) . . 47518, 47519, 47571, 47587, 47595, 47608	
DE LUCA STEFANO (PLI) . . . . . 47559, 47575	
GARGANI GIUSEPPE (DC) . . . . 47519, 47534, 47563	
GITTI TARCISIO (DC) . . . . . 47586	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . 47549, 47551	
MACIS FRANCESCO (PCI) . . . . 47575, 47577, 47578, 47607	
MANCINI GIACOMO (PSI) . . . . . 47588	
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . 47544, 47545	
ONORATO PIER LUIGI (Sin. Ind.) . . . . 47531	
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . . 47521	
POLLICE GUIDO (DP) . . 47523, 47563, 47568, 47577, 47580, 47584	
	PRETI LUIGI (PSDI) . . . . . 47595
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI), <i>Relatore</i> 47541, 47579, 47587, 47603
	ROCCELLA FRANCESCO (PSI) . . . . . 47595
	RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . . . . 47605
	ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 47543, 47545, 47551, 47580, 47587, 47601, 47604
	RUSSO FRANCO (DP) . . 47514, 47554, 47559, 47581, 47594, 47604
	TAMINO GIANNI (DP) . . . . . 47587, 47596
	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . . 47603
	<b>Interrogazioni e interpellanza:</b>
	(Annunzio) . . . . . 47615
	<b>Risoluzioni:</b>
	(Annunzio) . . . . . 47615
	<b>Convalida di deputati . . . . . 47548</b>
	<b>Su un lutto del deputato Roberto Mazzotta:</b>
	PRESIDENTE . . . . . 47549
	<b>Votazioni segrete . . . 47535, 47588, 47596</b>
	<b>Votazione segreta di una proposta di legge . . . . . 47609</b>
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . . 47615</b>

**La seduta comincia alle 10,30.**

ERIASE BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amadei, Fracanzani e Massari sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. In data 4 novembre 1986 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

COLUCCI: «Indennità di accompagnamento per i ciechi civili» (4132).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta di legge  
d'iniziativa regionale.**

PRESIDENTE. In data 4 novembre 1986 il consiglio regionale della Basilicata ha presentato, a norma dell'articolo 121

della Costituzione, la seguente proposta di legge:

«Modifica al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 — Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» (4131).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

LEONE: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596, concernente l'estensione di taluni benefici al personale dipendente licenziato da organismi sussidiari civili della Comunità atlantica» (3754) (con parere della V Commissione);

*IV Commissione (Giustizia):*

TESTA: «Istituzione a Padova di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia» (3982) (con parere della I e della V Commissione);

VIOLANTE ed altri: «Introduzione dell'ar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria» (4112);

*VIII Commissione (Istruzione):*

CASATI ed altri: «Congedo ordinario per il personale della scuola» (3772) (con parere della I e della V Commissione);

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

GUNNELLA ed altri: «Intervento straordinario nell'area metropolitana di Palermo» (3842) (con parere della I, della II, della IV, della V e della VIII Commissione);

LUCCHESI: «Norme per il recupero di somme non ancora impegnate per il bacino di carenaggio del porto di Livorno» (3929) (con parere della V e della X Commissione);

*X Commissione (Trasporti):*

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: «Finanziamento delle operazioni per il recupero dell'aereo DC-9 dell'Itavia, inabissatosi nel mare di Ustica» (3987) (con parere della I, della V, della VII e della IX Commissione).

**Dichiarazione di urgenza  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare comunista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

VIOLANTE ed altri: «Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria» (4112).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge: S. 1720. — Senatori Mancino ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (approvata dal Senato) (4080).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Mancino, Vitalone, Coco, Codazzi, De Giuseppe, Di Lembo, Gallo, Lipari e Pinto Michele: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità:

«La Camera,

considerato che:

l'articolo 1 della proposta di legge n. 4080 eleva a un anno e sei mesi i termini della custodia cautelare per la fase del dibattimento per coloro che sono accusati dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dei delitti commessi per finalità di terrorismo, quindi per coloro che sono accusati di reati associativi;

l'articolo 3 consente la proroga dei termini di un terzo per la fase della sentenza di primo grado e quella di appello sempre per chi è accusato di reati associativi;

rilevato che le norme suddette violano:

l'articolo 27, primo comma della Costituzione, che sancisce la responsabilità penale personale, e stabilisce dunque che non si possono varare norme per tipo di esecutore, cioè norme speciali;

l'articolo 27 secondo comma della Costituzione che, stabilendo la presunzione di innocenza, sancisce che non si possano varare norme che trasformano la carcerazione cautelare in anticipazione di pena;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

decide di non procedere alla discussione della proposta di legge».

«RUSSO FRANCO, GORLA, POLLICE, CALAMIDA, CAPANNA, RONCHI, TAMINO».

«La Camera,

rilevato che nel progetto di legge n. 4080 recante modifiche alla disciplina della custodia cautelare, all'articolo 2 è previsto che i termini di custodia cautelare restino sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori;

considerato che con tale norma si ottiene di far ricadere sull'imputato l'effetto del prolungarsi della custodia cautelare in conseguenza di un comportamento di un terzo, quale è il difensore, e ciò persino nel caso che il difensore sia stato allontanato con provvedimento del giudicante;

rilevato che questa norma è in contrasto con gli articoli 3, comma primo, 13, comma quinto, e 27, comma secondo, della Costituzione;

rilevato altresì che all'articolo 3 è previsto che le proroghe di cui al primo comma possano essere disposte quando siano giustificate da "oggettive necessità processuali", sicché la loro determinazione è rimessa ad un discrezionale giudizio che, per essere tale è soggettivo e non oggettivo;

rilevato che ciò contrasta con la norma di cui all'articolo 13, comma quinto della Costituzione, poiché dall'applicazione di questa norma può derivare un surrettizio prolungamento dei termini di custodia cautelare;

delibera

di non discutere la proposta di legge n.

4080 avente per oggetto modifiche alla disciplina della custodia cautelare».

«CORLEONE, BANDINELLI, CALDERISI, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TESSARI».

«La Camera,

ritenuto che la proposta di legge n. 4080 è in contrasto con l'articolo 13, ultimo comma e con l'articolo 3 della Costituzione

delibera

di non prendere in esame il procedimento».

«PAZZAGLIA, MACERATINI, BERSELLI».

Sono state altresì presentate le seguenti questioni pregiudiziali di merito:

«La Camera,

ricordato che,

la Corte costituzionale ha censurato le norme che innalzavano i tetti della custodia cautelare fino a 10 anni e sei mesi, non dichiarandole incostituzionali solo perché legate all'emergenza;

la riconferma della custodia cautelare risponde alle passate sollecitazioni della Corte costituzionale e alle odierne valutazioni del Presidente della Repubblica sulla necessità di "voltar pagina" rispetto all'emergenza;

considerato che la riforma della custodia cautelare è entrata in vigore con ritardo e che la caratteristica di fondo della riforma è l'autonomia dei tetti per singole fasi processuali;

decide

di non passare alla discussione della proposta di legge n. 4080».

«POLLICE, RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, TAMINO, RONCHI».

«La Camera,

rilevato che nel messaggio indirizzato al Parlamento in occasione del quarantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha riproposto all'attenzione di tutte le forze politiche l'esigenza di un rapido "ritorno dall'emergenza" nel settore della giustizia penale, il cui più evidente effetto era stato l'abnorme allungamento dei termini della custodia cautelare;

considerato che i termini attualmente in vigore, e che si vogliono col progetto in esame ulteriormente allungare, già nella misura attuale sono incomparabilmente più lunghi di quelli esistenti in altri paesi di civiltà giuridica pari a quella che si proclama esistere in Italia;

rilevato che il progetto di legge n. 4080, attuando un surrettizio allungamento dei termini di custodia cautelare, lungi dall'accogliere l'invito autorevolmente rivolto dal Presidente della Repubblica, si fa interprete delle spinte più reazionarie di chi non cessa di chiedere provvedimenti illiberali, del genere di quello in esame, per far fronte all'enorme accumulo di arretrato, anziché richiedere l'approvazione rapida di quelle riforme che sole potrebbero far uscire la giustizia italiana dalla crisi in cui essa è sprofondata;

considerata l'inutilità di provvedimenti legislativi del genere di quello in esame ed il discredito che ricadrebbe sulle istituzioni in conseguenza dell'approvazione di siffatte norme;

decide

di non passare alla discussione della proposta di legge n. 4080».

«BANDINELLI, CALDERISI, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI, GHEDINI, TEODORI, TESSARI, CORLEONE».

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudi-

ziali presentate avrà luogo un'unica discussione, nella quale potranno intervenire, oltre ai proponenti, un deputato per ciascuno dei gruppi diversi da quelli di appartenenza dei presentatori. Chiusa la discussione l'Assemblea deciderà con unica votazione, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e successivamente, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali di merito.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità sulla proposta di legge n. 4080, già approvata dal Senato, che modifica i termini intermedi della custodia cautelare, che erano stati stabiliti due anni or sono. Vorrei anzitutto far rilevare agli onorevoli colleghi e al ministro di grazia e giustizia che la Camera, mentre si appresta ad esaminare tre questioni pregiudiziali di costituzionalità e due questioni pregiudiziali di merito, non ha ancora acquisito — e sarei molto grato agli uffici se me ne dessero conferma — il parere della Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge n. 4080 cui si riferiscono le pregiudiziali in questione. So che la Commissione giustizia ha dovuto esaminare la proposta di legge n. 4080 senza aver acquisito...

PRESIDENTE. Mi consenta di interromperla, onorevole Russo, per informarla che il parere sulla proposta di legge n. 4080 è stato espresso dalla Commissione affari costituzionali.

FRANCO RUSSO. La ringrazio, signor Presidente, ma vorrei farle presente — se lei mi consente di proseguire questo dialogo — che io non ho potuto prendere visione di tale parere, che presumibilmente è pervenuto proprio in questo momento. Io, che sono presentatore di una questione pregiudiziale di costituzionalità, non intendo fare una polemica in me-

rito alla organizzazione dei lavori: non è questo il problema. Il fatto, tuttavia, che siamo costretti a discutere il provvedimento in esame senza aver avuto la possibilità di riflettere e neppure di acquisire elementi necessari, quali appunto il parere della Commissione affari costituzionali, testimonia di come sia stata imposta la discussione su questa proposta di legge di «controriforma» dei termini di custodia cautelare. Il gruppo di democrazia proletaria ha sempre sostenuto, fin da quanto la Presidenza propose all'Assemblea di assegnare il provvedimento alla Commissione giustizia in sede legislativa (e l'Assemblea accolse tale proposta), che eravamo contrari, ed ha subito intrapreso la procedura per la raccolta delle firme (cui hanno aderito ben 80 deputati) per la rimessione in Assemblea del provvedimento oggi all'ordine del giorno, affinché fosse l'Assemblea a pronunciarsi su questioni riguardanti la libertà personale. Siamo infatti pienamente consapevoli dell'importanza della materia e della inaccettabilità di una discussione diciamo così «segreta», ristretta cioè nell'aula della Commissione giustizia e priva, quindi, di una adeguata pubblicità su temi di tale rilevanza.

Si è detto che il gruppo di democrazia proletaria avrebbe condotto una manovra ostruzionistica e ciò lo ha riportato anche la stampa. Ma non è di questo che si tratta. Democrazia proletaria ha voluto, con la sua iniziativa, così come ora con la questione pregiudiziale di costituzionalità che ha provveduto a presentare, richiamare l'attenzione sull'importanza del provvedimento in esame ed invitare soprattutto l'Assemblea alla riflessione: con l'obiettivo, questo assai esplicito (ma si tratta di cosa diversa dall'ostruzionismo!), di provocare la reiezione o la modifica della proposta di legge n. 4080. Su questo però torneremo nel corso della discussione di merito. In questa sede spetta a me il compito di illustrare le motivazioni in base alle quali noi riteniamo incostituzionale questo provvedimento. Siamo infatti dell'avviso che nella Costituzione siano contenute norme garantiste a fa-

vore degli imputati che vengono violate dalla proposta di legge in esame.

Nella questione pregiudiziale di costituzionalità da noi presentata, signor Presidente, viene indicato innanzitutto un primo punto che, a nostro avviso, riveste rilevante importanza, il provvedimento in esame, cioè, come i colleghi ben sanno, introduce una modifica ai termini di carcerazione cautelare attinenti alla fase dibattimentale.

La legge di riforma del 1984 prevede, appunto, che la fase dibattimentale abbia una durata massima di un anno e sei mesi per i reati con pena edittale dell'ergastolo o comunque superiore ai venti anni. Con il provvedimento in esame, per coloro che sono accusati dei delitti di cui agli articoli 416-bis codice penale (associazione per spaccio di stupefacenti) nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo, i termini della custodia cautelare sono portati a un anno e sei mesi.

La prima obiezione che, in termini di costituzionalità, formuliamo nei confronti di questa norma fa riferimento all'articolo 27, primo comma della Costituzione, laddove si afferma che «la responsabilità penale è personale».

A questo riguardo, sappiamo bene come, con riferimento ai diritti associativi, il confine tra la responsabilità penale e quella addebitata alla organizzazione e, attraverso essa, ai singoli partecipanti, abbia avuto nel nostro paese una triste utilizzazione nel processo penale.

Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale desidero dichiarare, a nome del gruppo di democrazia proletaria, che noi riteniamo che la cosiddetta legge la Torre-Rognoni, che ha introdotto questa fattispecie penale, abbia costituito uno strumento importante e rilevante nella battaglia penale, vale a dire laddove è stato possibile incastrare, a livello processuale, i boss o gli aderenti alle cosche mafiose.

Sappiamo inoltre che l'articolo 416-bis ha avuto anche effetti deleteri, per come è stato utilizzato, tanto è vero che le stesse forze di maggioranza hanno voluto che si facesse una riflessione su tale articolo per

modificarlo. In questa sede, però, voglio chiarire che, quando nella nostra battaglia ci richiamiamo ai principi garantisti previsti dalla Costituzione, non abbiamo in mente affatto il processo di Palermo. Sappiamo, infatti, che quel processo non è costruito, come quello di Napoli, sulla parola dei pentiti. Nel processo di Palermo la parola dei pentiti viene, diciamo, a ridosso della costruzione delle prove processuali che provengono da altre fonti e da altre origini, vale a dire gli accertamenti bancari e le prove di fatto.

Quando democrazia proletaria conduce la battaglia contro la controriforma dei termini di custodia cautelare, dunque, non intende affatto esprimere una valutazione o un giudizio sul processo di Palermo, anzi intende affermare cheché ne pensi il ministro Rognoni, che il processo di Palermo con questo provvedimento non ha niente a che vedere.

Noi richiamiamo l'attenzione sul principio della responsabilità penale personale e sul fatto che esso debba essere assolutamente rispettato in ogni processo, anche in quelli per associazione mafiosa o camorristica o per finalità di terrorismo. La norma relativa alla specialità di trattamento per chi sia stato accusato di associazione mafiosa o terroristica è contraria a quanto prevede il primo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che afferma, appunto, il carattere personale della responsabilità penale. Cioè, non si può addebitare al singolo individuo quanto è stato commesso eventualmente dall'organizzazione di cui fa parte.

Una seconda considerazione va introdotta e cioè la responsabilità penale personale implica un'altra affermazione che vorrei esplicitare. Non esiste, per altro, nella nostra Costituzione, nei nostri principi penali, al limite anche in quelli del codice Rocco, la previsione di fattispecie penali per tipo di autore. Abbiamo combattuto il contenuto del codice Rocco e per questo diciamo che non possiamo assumerlo come parametro nell'applicazione della legge penale.

Signor Presidente, nel nostro paese non possiamo prevedere delle fattispecie pe-

nali per tipo di autore, peraltro previste nell'Europa occidentale moderna dal codice nazista e dal codice penale stalinista. Con questo non vogliamo fare di tutta un'erba un fascio, però è tipico dei regimi totalitari, quando vogliono combattere dei nemici, prevedere delle fattispecie penali per tipo di autore. In questo modo l'imputato non è più tale ma diventa un nemico da combattere.

La terza considerazione che intendiamo fare è che la cultura dell'emergenza non è morta nel nostro paese; cioè quella cultura che ha fatto sì che i processi penali venissero celebrati in maniera offensiva, scambiando il processo per uno strumento di distribuzione del nemico, vige ancora e, fatto ancor più grave, è lo stesso legislatore a spingere la magistratura ad adottare questo tipo di atteggiamento.

Quindi, non siamo noi di democrazia proletaria che, contestando la proposta di legge in esame, isoliamo e lasciamo sola la magistratura, perché è il potere politico, incapace di combattere le organizzazioni criminali con gli strumenti suoi propri, a lasciare alla magistratura il compito di combattere la criminalità organizzata e la magistratura usa gli strumenti che ha a disposizione. Ad esempio, ha usato i «maxi-processi», ma è la cultura dell'emergenza, che ieri era rappresentata dal terrorismo e che oggi è rappresentata dalla criminalità organizzata, che dobbiamo combattere.

Lo stato di diritto, nella sua lotta, non può mai scendere sullo stesso piano della criminalità comune o politica, perché altrimenti avremmo lo Stato selvaggio.

La quarta considerazione, signor Presidente, è che se, per ipotesi, la proposta di legge in esame avesse a che fare con il processo di Palermo noi ci troveremo a mettere in discussione un altro cardine della nostra Costituzione e della legge penale e cioè che l'astrattezza e la generalità delle norme, soprattutto di quelle penali, deve essere sempre garantita, perché altrimenti ci troveremo di fronte a provvedimenti direttamente finalizzati e a leggifotografie.

Signor Presidente, a nostro avviso, la proposta di legge al nostro esame nel momento in cui prevede l'innalzamento dei tetti intermedi della custodia cautelare, contraddice anche il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione che, appunto, prevede la presunzione di innocenza.

L'onorevole Mannuzzu, in un suo articolo di alcuni giorni fa, sottolineava molto acutamente che l'argomento secondo il quale la proposta di legge in esame è costituzionale in quanto non sposta in avanti il tetto massimo di custodia cautelare contraddice il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione. Come a dire che per coloro che sono imputati di reati di terrorismo, di reati politici, di associazione per spaccio di stupefacenti o della fattispecie prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, è possibile innalzare il tetto intermedio della custodia cautelare (quella, per esempio, della fase dibattimentale) perché, in verità, si presume che gli imputati siano colpevoli, e che quindi verranno condannati. Ecco allora che salta la presunzione di innocenza.

Si viene inoltre a creare una contraddizione con le caratteristiche stesse della custodia cautelare, che ha come unico scopo quello di far sì che l'imputato non possa inquinare le prove e non si sottragga con la fuga alla giustizia. Tale tipo di custodia, dunque, ha dei legami stretti con il processo. Se però si viene a stabilire che, per certi tipi di esecutori di fatto, il tetto intermedio può essere innalzato, non solo la custodia cautelare diventa a sconto di pena anticipato, ma in corso di processo diciamo che questo tipo di esecutori sono sicuramente dei colpevoli, che andranno in galera, per cui aumentare per loro il tetto intermedio non lede assolutamente la Costituzione.

A nostro avviso, invece, signor Presidente, questo provvedimento lede per diversi aspetti i principi costituzionali.

Ma, come abbiamo esposto nella nostra questione pregiudiziale di merito, signor Presidente, io vorrei richiamare l'attenzione su altri due punti. I colleghi sanno

meglio di me (dico «meglio di me» perché noi di democrazia proletaria non c'eravamo) che quando venne votata la legge cosiddetta Cossiga, che appunto prolungava per certi tipi di esecutori i termini di custodia cautelare, trattandosi di una norma di natura processuale, fu necessario stabilire, — all'articolo 11, se non ricordo male — la retroattività dei nuovi termini.

Questo argomento è stato sfiorato in sede di Commissione giustizia; e si tratta di questione di non poco conto. Il ministro Rognoni, che è professore di diritto processuale, se le mie informazioni rispondono a verità, dovrebbe ben sapere che per le norme processuali non vi è divieto di retroattività. Quando però tali norme incidano sullo *status* di libertà divengono norme di natura sostanziale. La Corte di cassazione (prima del 1974, perché dopo siamo entrati nella fase dell'emergenza) ha più volte sottolineato il carattere sostanziale di questo tipo di norme, e ne ha quindi sancito l'irretroattività. Quando infatti fu varata la legge Cossiga, il legislatore, essendo costretto a prevedere una norma *ad hoc*, che ledeva tale principio, sentì il dovere di specificare che quel tipo di norma poteva avere applicazione retroattiva.

Ci troviamo quindi di fronte ad una serie continua di manomissioni di norme costituzionali o di principi basilari del diritto. Per questi motivi ritengo saggia e utile la proposta del gruppo di democrazia proletaria di non passare alla discussione del provvedimento in esame.

L'ultima considerazione, onorevoli colleghi, non rientra strettamente tra le motivazioni della nostra questione pregiudiziale; spero però che il Presidente mi consentirà ugualmente di esporla. Io vorrei informare i colleghi di ciò che politicamente sta avvenendo. Il provvedimento in esame fu presentato dal senatore Mancino nel marzo di quest'anno, quindi molti mesi fa. Improvvisamente il Governo ne ha scoperto l'utilità in relazione al processo di Palermo. Ebbene, come ho già detto prima, una legge deve essere astratta e generale, e non finalizzata al

singolo caso. Ma a parte questo, all'inizio della discussione vorrei informare i colleghi del fatto che la proposta di legge n. 4080 appunto, ha a che fare con il processo di Palermo, perché prolunga i termini di custodia cautelare fino a un anno e sei mesi per coloro che sono accusati di associazione mafiosa; ma il ministro, su mia richiesta specifica, ha chiarito in Commissione giustizia che il numero delle persone coinvolte direttamente dall'approvazione di questo provvedimento è pari a 18 unità, di cui 17 sarebbero scarcerate l'8 novembre e una i primi di dicembre.

Tengo a precisare, però, onorevoli colleghi che di queste 18 persone 14 sono agli arresti domiciliari; il che significa che non sono state ritenute particolarmente pericolose dai giudici di Palermo, perché agli arresti domiciliari è possibile ricevere persone, telefonare, e quindi eventualmente svolgere quell'attività di organizzazione della criminalità che si vorrebbe impedire.

Allora, di quale pericolosità, di quale emergenza stiamo discutendo? Quale danno deriverebbe alla collettività dalla mancata approvazione di questo provvedimento entro l'8 novembre? Il pericolo si riduce al fatto che 18 persone, di cui — lo ripeto — 14 sono agli arresti domiciliari, sarebbero scarcerate per decorrenza dei termini.

Tuttavia, a fronte di questo scotto — e quando la giustizia è in ritardo un certo scotto bisogna pur pagarlo —, noi siamo pronti coscientemente, consapevolmente e coraggiosamente a pagare; vi sono infatti, centinaia e centinaia di imputati, che nulla hanno a che vedere con la criminalità mafiosa organizzata ma che sono detenuti per reati di terrorismo o per piccolo spaccio di stupefacenti, per i quali verrebbero aumentati i termini di custodia cautelare.

Ecco perché la legge penale deve essere astratta e generale, perché altrimenti nel risolvere un caso si rischia di danneggiare la situazione di migliaia di altri imputati. Democrazia proletaria non sta, quindi, facendo dell'ostruzionismo. ma intende ri-

chiamare l'attenzione dei colleghi sul danno che questo provvedimento potrebbe arrecare.

Per altro, onorevoli colleghi, il Governo ha preannunciato altre modifiche del disegno di legge sull'intera disciplina della custodia cautelare, quel tormentato provvedimento che risale al 1984, che subì un primo rinvio di sei mesi e poi un altro rinvio fino al novembre 1985; ebbene, colleghi, ad un anno esatto dall'entrata in vigore di quella legge il Governo ci propone di ritoccarla, e poi ci proporrà di modificarla ancora perché il ministro Rognoni vuole che i tempi delle udienze non siano computati ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma quale credito potrebbe avere un Parlamento che a distanza di pochi mesi modificasse lo stato di libertà potenziale dei suoi cittadini?

Democrazia proletaria ha presentato, certo, alcuni emendamenti di sbarramento, ma altri, onorevoli colleghi della sinistra, onorevoli colleghi garantisti, rappresentano semplicemente una anticipazione di norme del nuovo codice di procedura penale. In sostanza, vogliamo sfidare il pensiero democratico presente in quest'aula nella votazione di emendamenti che abbiamo elaborato anche grazie all'apporto di compagni di Magistratura democratica, cioè di forze impegnate direttamente nella gestione dei processi, ed in particolare di un giudice democratico ed impegnato come Luigi Saraceni; con la votazione di tali emendamenti vi chiameremo a dar conto della vostra volontà di introdurre realmente anticipi di riforma o di continuare con la cultura dell'emergenza e, quindi, con la cultura dell'illibertà (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Corleone ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale di costituzionalità.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, mai come in questa occasione ci coglie un senso di smarrimento nel dover andare alle sor-

genti della libertà, ad esaminare la Carta costituzionale.

Di fronte ad un progresso di legge come questo, il n. 4080, noi ci appelliamo, ma non strumentalmente, alla Costituzione e poniamo una pregiudiziale per dire che così come è, questo provvedimento non è accettabile.

Il nostro è un intervento necessitato, perché ci sono alcuni fatti strani che dobbiamo svelare a questa Camera.

Questo provvedimento è nato al Senato sette, otto mesi fa, su proposta dei colleghi Mancino e Vitalone, per rispondere a quella situazione di allarme sociale creata da giornali e cronisti giudiziari che, per tutti i mesi scorsi, hanno cercato in pratica di dire: attenzione, le nuove leggi civili sulla carcerazione preventiva (che sono ancora inadeguate, aggiungiamo noi) stanno facendo uscire migliaia di pericolosi delinquenti.

I colleghi del Senato hanno allora pensato ad un provvedimento di allungamento della carcerazione preventiva, un provvedimento per la verità molto semplice, sul quale hanno lavorato per sette sedute in Commissione giustizia e poi in Assemblea. Il provvedimento è poi giunto alla Camera ed è noto che qui si deve sempre fare presto, anzi non si deve far altro che approvare un *Diktat*. È stata infatti chiesta la sede legislativa in Commissione, ponendo così i problemi della libertà personale alla stregua delle leggende corporative e di spesa, per far approvare rapidamente il provvedimento in silenzio, in clandestinità. La maggioranza di unità nazionale si è ritrovata su quella richiesta ma ottantotto parlamentari hanno detto di no.

Si è allora cominciato tutto un lavoro teso a far ritirare ai deputati la loro firma. Non si è però riusciti nemmeno in questo e allora in Commissione giustizia siamo stati costretti a volare, a lavorare senza il parere della Commissione affari costituzionali, ad esaminare questa mattina gli emendamenti senza il rappresentante del Governo. Tutto perché il provvedimento bisogna non esaminarlo ma solo approvarlo.

Ieri sera, infine, si è votata una modifica del calendario, senza introdurre una seduta suppletiva ma semplicemente spostandone una ordinaria già prevista. Tutto questo, si dice, perché c'è l'urgenza.

GIUSEPPE GARGANI. Che cosa c'entra questo con la costituzionalità?

FRANCESCO CORLEONE. Il ministro dice che tutto questo lavoro non è legato al processo di Parlamento, però eccoci qui, costretti all'urgenza.

GIUSEPPE GARGANI. E le ragioni di costituzionalità?

FRANCESCO CORLEONE. Ci sono, collega Gargani. Parliamo allora di quelle.

Ragioni di incostituzionalità ce ne sono molte e fondamentali, perché questo semplice provvedimento di tre articoli, questa autentica controriforma, riesce con la massima facilità a vulnerare ben tre articoli fondamentali della Costituzione, l'articolo 3, l'articolo 13 e l'articolo 27.

Vediamo l'articolo 3. Forse sarà bene ricordarlo: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge». In realtà, con questo articolo 3 del provvedimento in esame non si rendono più i cittadini uguali di fronte alla legge. È inutile, infatti, che mettiamo belletti, che usiamo parole meno gravi: «custodia cautelare» si chiama, ma, in realtà, quando si è presenza di controriforme come questa, è bene chiamare le cose con il loro nome, cioè «carcerazione preventiva».

Nell'articolo 3 si prevede qualcosa che non sappiamo a quale cultura appartenga: le proroghe della carcerazione preventiva, possibili per un terzo nella fase istruttoria e fino alla metà nel processo di primo grado e di appello, verrebbero disposte in relazione ad oggettive necessità processuali. Questa determinazione, secondo l'articolo 3 del provvedimento, è completamente discrezionale e, quindi, noi sosteniamo che non si tratta di oggettive necessità processuali, ma di sogget-

tive urgenze, necessità, prerogative, soggettive, arbitrarie e pertanto discrezionali. Ci sarà una sorte diversa per un imputato rispetto ad un altro, per un cittadino rispetto ad un altro e, quindi, l'articolo 3 della Costituzione, nella bellezza della sua formulazione, risulterà violato profondamente.

Ma non c'è solo questo, cari colleghi. Credo che la parola cultura venga usata ormai nei modi peggiori; la si usa per parlare di cultura dell'emergenza, di cultura di non so che. Si tratta in realtà di aberrazioni, ed il vocabolario italiano è così ricco da non doversi attribuire a queste logiche perverse la denominazione di cultura.

Ebbene, in questa logica dell'emergenza si sono ormai insinuate, cari colleghi... E per queste questioni di costituzionalità non ci si rivolge ad una parte della Camera, che in questi casi spesso è parte giacobina e non liberale, ma a tutta l'Assemblea, che ha cognizione del diritto e che vuole difendere le regole e lo Stato di diritto. Da queste logiche, dicevo, derivano effetti, che sono quelli per cui gli avvocati non sono un presidio di libertà nel processo, ma sono complici dei mafiosi, dei terroristi e degli spacciatori di droga. Questa è la logica che viene avanti e che viene presentata dall'articolo 2 di questo provvedimento, per cui si dice: «Se l'avvocato si allontana dal processo, se protesta contro le violazioni di legge con un'azione della propria camera penale, del proprio ordine, se gli avvocati dicono che il processo prosegue in una maniera che è indegna (ed abbiamo conosciuto questi processi a Napoli, ed abbiamo visto i processi d'appello che si sono conclusi smontando quelle impalcature di distorsione profonda delle regole) se gli avvocati fanno questo, sono complici dei mafiosi, degli spacciatori di droga e dei terroristi». Quindi, chi deve pagare è l'imputato, e questo comporta una violazione grave rispetto a tutti gli articoli della Costituzione che ho ricordato e, in particolare, rispetto al quinto comma dell'articolo 13 ed al primo e secondo comma dell'articolo 27.

Con questa norma dell'articolo 2 del provvedimento in esame, infatti, i termini della carcerazione preventiva non corrispondono più ad un massimo di sei anni, ma diventano a discrezione. Non ci sono più i termini, questi decadono per effetto della sospensione. Già l'articolo 272 del codice di procedura penale contiene perle per cui i termini sono sospesi quando vi è la perizia psichiatrica o per legittimo impedimento dell'imputato. Anche nel caso in cui vi è il legittimo impedimento dell'imputato i termini vengono sospesi! Ora si stabilisce che anche quando gli avvocati si allontanano, e quindi non sono presenti al dibattimento, i termini si bloccano. Per quanto tempo? Tutto ciò viola l'ultimo comma dell'articolo 13 della nostra bella Costituzione che recita: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». Con questa legge voi mettete in gioco un articolo così importante della Costituzione!

Queste sono alcune delle ragioni che ci inducono a ritenere il provvedimento al nostro esame inaccettabile. L'articolo 27 della Costituzione recita: «La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Queste cose, dalla cosiddetta cultura dell'emergenza, sono state distrutte. Non esiste più, nei primi due commi di questo articolo, alcuna garanzia. Con la logica dei maxiprocessi, che sono una battaglia, una lotta, un confronto tra la civiltà e la barbarie, voi avete messo in moto un sommovimento per cui gli imputati sono *a priori* tutti colpevoli.

Non si deve acquisire l'accertamento della verità, bensì colpire un insieme di persone, condurre una campagna di guerra, una campagna relativa a fenomeni di criminalità, che nessuno contesta vi siano, ma che in questo modo rischiano di alimentare altri fenomeni e di dare forza proprio a quella criminalità che si vuole combattere nel momento in cui lo Stato, violando le proprie regole, fa sì che non si creda più alla Costituzione ed allo Stato di diritto.

Colleghi, crediamo che queste pregiudiziali di costituzionalità colgano nel segno.

Non vi è alcuna manovra ostruzionistica in atto, vi è solo la consapevolezza che siamo di fronte a problemi gravi che vanno affrontati per quello che sono. Noi eleviamo un grido, e cioè che la legge non si può piegare alle necessità processuali. Se i maxiprocessi falliscono, allora questo è il problema da affrontare; vorrà dire che si è imboccata una via sbagliata e bisogna tornare indietro da quella via. Non si può piegare oggi la legge ad un singolo processo. Noi rifiutiamo la logica della doppia verità.

In Parlamento si dice che oggi dobbiamo approvare questa legge così com'è altrimenti usciranno quattro imputati del processo di Palermo. Alla televisione ieri sera abbiamo ascoltato, non so se da Palotta o da un altro giornalista, che la mancata approvazione di questo provvedimento causerebbe la messa in libertà di centinaia di imputati. Questa è una doppia verità per cui noi induciamo il paese, attraverso quella RAI-TV che fa dire queste menzogne, a chiedere protezione, garanzie, che poi noi dobbiamo coprire di fronte ad un altro fatto molto più limitato e a cui si potrebbe rispondere in maniera diversa.

Allora, colleghi, non sono cose strumentali quelle che noi presentiamo. Noi crediamo alla Costituzione, come il collega Macis e forse il collega Violante, ma diciamo che qui ci dobbiamo confrontare, non forse sui singoli articoli ma sulla aderenza o meno alla Costituzione. Questa, colleghi, non è una leggina. Sui temi di libertà personale, sui temi fondamentali della convivenza non vi possono essere divisioni di parti sociali e non si può accettare la logica di legiferare né *ad personam* né a singolo fatto. Guai se la Camera dei deputati legiferasse non per sua convinzione intima e profonda, ma in relazione ad un fatto esterno. Forse nel testo della questione pregiudiziale di costituzionalità avremmo potuto dire di più, cioè che il legislativo su spinta dell'esecutivo va a turbare fortemente il giudiziario. Se queste pressioni, ma anche pressioni minori, le avessimo fatte noi come parte politica o chiunque altro deputato si sa-

rebbe alzata nel paese, sulla stampa, una protesta, una canea, per dire che si vuole imporre ai magistrati qualcosa, si vuole impedire la libertà di giudizio, si vuole attentare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Ebbene, con questa leggina rischiamo di fare queste cose.

Per quanto siamo capaci vi invitiamo, colleghi, a riflettere pesantemente su queste pregiudiziali che hanno fondamento in alcuni articoli della Costituzione che sono vitali per la nostra convivenza e per la nostra civiltà (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

**ALFREDO PAZZAGLIA.** Signor Presidente, da parte nostra non vi è alcuna iniziativa tendente a ritardare l'iter di questa proposta di legge. Il mio intervento mira soltanto ad evidenziare alcuni aspetti preoccupanti che si riferiscono soprattutto all'articolo 3. Desidero anche rilevare che, per quanto riguarda gli altri articoli, come risulta con chiarezza dal nostro voto in Commissione, il punto di vista del gruppo del Movimento sociale italiano è molto diverso da quello che io esprimo sull'articolo 3. Infatti sull'articolo 1 abbiamo votato in Commissione a favore, e sull'articolo 2 ci siamo astenuti.

Che cosa prevede dunque l'articolo 3? Esso prevede che con decisione giudiziaria possano essere prolungati termini della custodia cautelare, con il punto *a*) per la fase istruttoria, e con il punto *b*) per la fase intercorrente tra la pronuncia di primo grado e quella di appello. Si prevede, in sostanza, che per gli imputati di taluni reati si possa far luogo a questa proroga, in un caso persino su richiesta del pubblico ministero.

Signor Presidente, noi riteniamo che una disposizione di questo contenuto violi l'ultimo comma dell'articolo 13 e l'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione recita

testualmente: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». Cosa significa questo? Che siamo di fronte ad una specifica riserva di legge, cioè che i termini della carcerazione preventiva non possono essere stabiliti né con decisioni di carattere amministrativo né con decisioni giudiziarie. Voler attribuire all'autorità giudiziaria il potere di disporre, seppure per una parte, del termine di carcerazione preventiva, significa superare i limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione.

Mi si potrebbe obiettare che in ogni caso esistono dei termini massimi che non possono essere superati neanche dopo le decisioni dell'autorità giudiziaria. Ma a questa considerazione io ne oppongo un'altra: il legislatore ordinario ha ritenuto di dover specificare i termini massimi della custodia cautelare per ogni fase del processo ed ha stabilito, per quel tipo di reati, che il termine massimo per la fase fra la decisione di primo grado e quella di secondo grado — mi limito a fare questo esempio per non far perdere tempo — sia di un anno. Adesso, invece, si vuole stabilire che essa può essere anche di un anno e sei mesi, con decisione dell'autorità giudiziaria.

Questo mi consente non solo di ribadire che si attribuisce non alla legge, ma all'autorità giudiziaria la fissazione del termine di custodia cautelare (così violando l'articolo 13 della Costituzione) con poteri che sono, a mio avviso, discrezionali (perché è vero che nella legge si parla di importanti ragioni processuali, ma è anche vero che non si elencano tali casi, e quindi l'interpretazione della sussistenza delle condizioni viene lasciata ad un potere discrezionale, che è quello dell'amministrazione, tant'è che nel caso in cui dovesse essere introdotta questa norma il ricorso per Cassazione sarebbe limitato esclusivamente alla violazione di legge e non all'esame di merito sulla sussistenza delle condizioni); ma mi consente anche di affermare che in tal modo si viola l'articolo 3 della Costituzione medesima.

Non interpreto l'articolo 3, relativo all'uguaglianza dei cittadini, in senso rigido o meccanico, perché l'uguaglianza si deve riferire ad una parità di condizioni; certamente trattare un cittadino imputato di reati gravi allo stesso modo di un altro cittadino imputato di reati lievi sarebbe un'assurdità, sarebbe ingiusto. Ma di fronte alla parità di imputazioni, il cittadino deve avere lo stesso trattamento. E ciò non solo perché l'imputato deve essere ritenuto innocente sino al momento della condanna definitiva, ma anche perché il nostro ordinamento costituzionale vuole che a parità di condizioni corrisponda una identità di norme.

Ma allora, onorevoli colleghi, qui l'identità di norme non c'è. Sono convintissimo che nei confronti di imputati di terrorismo, di grandi traffici di droga o di mafia ci debba essere severità, ma questa severità deve essere uguale per tutti e non può esserci una differenza di trattamento a seconda della diligenza — perché si deve arrivare anche a questa ipotesi — o della possibilità di espletamento dell'attività giudiziaria da parte dei giudici. Questo è il risultato al quale si arriva, perché se mi trovo imputato di un certo reato, sottoposto ad un processo più lungo, debbo stare in carcere più a lungo; analogamente, se mi trovo imputato in un processo breve, ma ho incontrato un magistrato che non se ne è occupato, debbo stare in carcere più a lungo; se invece ho la fortuna di trovare un magistrato diligente o di essere imputato in un processo di facile soluzione, sto in carcere più brevemente.

Non dobbiamo, onorevoli colleghi, vedere la carcerazione preventiva in funzione della pena successiva; dobbiamo vederla per la natura giuridica e per gli scopi che essa ha nel nostro ordinamento. Guai se dovessimo dimenticarci di questo! Allora, mi pare che l'articolo 3 della Costituzione sia messo molto da parte nell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

A chiusura di questo mio intervento, voglio precisare che noi siamo convinti (lo ripetiamo: lo abbiamo dimostrato con

nostre iniziative, con nostre proposte) che si debba essere molto duri nei confronti di coloro che hanno responsabilità per delitti di terrorismo, di mafia o di droga. Ma qui si sta cominciando ad introdurre qualcosa di pericoloso.

Ho ascoltato con grande preoccupazione il discorso fatto da un illustre giurista come il senatore Vassalli l'altro giorno a *TG2-Dossier*. Egli ha sostenuto una strana tesi: non sarebbe vero che il nostro legislatore costituzionale abbia ritenuto che i limiti massimi della carcerazione preventiva debbano essere stabiliti per tutte le fasi del giudizio, ma avrebbe ritenuto di stabilire tali termini soltanto per la fase istruttoria. Per cui, tutto il resto non avrebbe importanza e, quando venissero rispettati i termini di custodia cautelare per la fase istruttoria, potremmo anche stabilire che i giorni effettivi di dibattimento non debbano essere considerati come giorni di custodia cautelare che danno luogo alla maturazione dei termini di carcerazione preventiva massima.

Voglio svolgere allora un ragionamento fondandomi su ipotesi estreme, perché soltanto ragionando sulla base di ipotesi estreme si riesce a capire quale sia l'assurdità di una posizione come quella del senatore Vassalli. Se i giorni effettivi del dibattimento dovessero durare all'infinito, secondo la teoria che abbiamo sentito esporre a *TG2-Dossier*, stabiliremmo che i termini di carcerazione preventiva possano di fatto essere pari all'ergastolo, anche se ciò non viene stabilito in alcuna norma.

Soltanto con questo tipo di ragionamento, che io stesso considero un ragionamento limite, si riesce a capire quale sia il contenuto effettivo di una disposizione quale quella che si pensa di poter introdurre nel nostro ordinamento.

Ho detto tutto questo, onorevoli colleghi, non perché da parte nostra non ci siano preoccupazioni identiche a quelle avvertite da altre parti politiche circa la situazione attuale, ma perché noi ci preoccupiamo che, attraverso l'introduzione di una normativa di questo tipo, che

è certamente una normativa illegittima, si possa giungere, ad un certo momento, anche a colpire, come verranno colpiti di fatto, coloro che devono essere invece assistiti dalla presunzione di innocenza. Siamo preoccupati che, insieme ad imputati pericolosi, si colpiscano imputati che pericolosi non sono e che devono essere, invece, assistiti da quei diritti che sono garantiti dalla nostra Costituzione, ma non solo dalla nostra Costituzione, bensì anche dai principi fondamentali dei diritti dell'uomo e dai principi fondamentali ai quali qualunque cittadino si deve ispirare e che ognuno di noi deve riconoscere (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pollice ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di merito.

**GUIDO POLLICE.** Signor Presidente, è con una certa difficoltà di ordine morale, soprattutto per un tentativo di linciaggio morale che è in corso, che mi appresto a svolgere questo intervento per illustrare la mia pregiudiziale di merito.

Ho detto «tentativo di linciaggio morale» perché nessuno più di noi, senza naturalmente voler togliere i meriti agli altri, è stato impegnato in questi anni in prima fila nella battaglia contro la mafia. E proprio la difficoltà di ordine morale, che ci viene posta da chi può utilizzare gli strumenti di informazione, ci pone alcuni problemi. Ma vediamo di non farci prendere dalla rabbia e di argomentare i motivi per i quali abbiamo proposto la pregiudiziale di merito.

Intanto vorremmo ricordare al ministro, che si trova al primo vero scoglio della sua attività, che la Corte costituzionale ha censurato le norme che innalzavano i tetti della carcerazione preventiva fino a dieci anni e sei mesi, non dichiarandole incostituzionali solo perché legate all'emergenza (e sottolineo «legate all'emergenza»). Ha avvertito tuttavia la Corte costituzionale che sarebbe stato impossibile progettare nel tempo tale sistema.

La riforma della carcerazione preventiva risponde proprio, anche se parzialmente, alle sollecitazioni della Corte costituzionale e, guarda caso, anche alle valutazioni del Presidente della Repubblica sulla necessità di voltare pagina rispetto all'emergenza.

Occorre considerare che la riforma della custodia cautelare è entrata in vigore con ritardo e che la sua caratteristica di fondo è data dall'autonomia dei tetti per le singole fasi processuali. Occorre allora aprire un discorso chiaro ed onesto con noi stessi sulle questioni attinenti alla libertà personale e ad un tentativo di politica pendolare che discredita le istituzioni e vanifica le garanzie dei cittadini. Non possiamo assolutamente accettare un atteggiamento del genere. Noi l'abbiamo accettato nei momenti più tragici vissuti dal nostro paese, cioè nei momenti di terrorismo che hanno insanguinato le nostre città; non possiamo accettarlo ora nel momento in cui qualcuno o qualche forza politica, che non ha le carte in regola, parla di emergenza della mafia. C'era il tempo per applicare e per modificare le leggi e per non trovarsi nelle condizioni di dover richiamare l'emergenza.

Vorrei soffermarmi un momento, come ha fatto il segretario di Magistratura democratica Franco Ippolito, che fino a qualche giorno fa era membro del Consiglio superiore della magistratura, sulla questione della continuità della politica del pendolo. Prima si accorciano i tempi della carcerazione preventiva, che pure restano, malgrado alcuni colleghi sembrano essersene dimenticati, i più alti in assoluto in Europa, ha detto Franco Ippolito, e poi si va in direzione opposta a distanza di meno di due anni. Così si rientra nella logica dell'emergenza. Secondo il segretario di Magistratura democratica, un provvedimento-fotografia è inaccettabile.

Quindi non mi limito soltanto a contestare la costituzionalità del provvedimento, come ha fatto poc'anzi il mio collega Franco Russo e come hanno fatto gli altri colleghi, perché è anche necessario valutare, e in fretta, che cosa sia il pro-

cesso penale e che cosa sia opportuno fare in una situazione del genere.

Vorrei dire con molta franchezza che ai giudici impegnati nel processo di Palermo è andata sempre, totalmente e incondizionatamente, la nostra solidarietà, perché in questi anni essi hanno lavorato bene, con serietà, con profondità, partendo da presupposti che certamente non hanno ispirato, ad esempio, i giudici di Napoli. Però i limiti del processo, che essi hanno continuato a porre in evidenza, rivolgendosi al potere politico, pongono grossi interrogativi: e vedremo poi, più specificamente, di che cosa si tratta. Ed allora, nel momento in cui i giudici di Palermo invocano l'emergenza, non si può che osservare: chi più di loro ha titolo per farlo, dato che vedono sgretolarsi la costruzione processuale che hanno realizzato? Domani, tuttavia, potrebbe riproporsi la questione, con riferimento ad un altro giudice o ad un'altra circostanza. Tutto ciò creerebbe quindi precedenti molto pericolosi.

Vorrei peraltro tranquillizzare coloro che pensano che noi oggi facciamo le barricate. Mi dispiace che un giornale amico, fatto da compagni, titoli oggi: «Ostruzionismo di democrazia proletaria». La verità è che noi siamo profondamente contrari al provvedimento e siamo intenzionati a condurre una opposizione decisa, nella giornata di oggi, per mettere in risalto i limiti di questo vergognoso tentativo del Governo. E non vorremmo che il termine ostruzionismo fosse utilizzato in modo tale da dare credibilità al discorso di chi domani sosterrà che democrazia proletaria vuole aiutare la mafia. C'è piuttosto da dire che esiste qui un problema di difesa dello Stato di diritto, di tutela dei diritti dei cittadini: e si tratta di ben altra cosa, onorevoli colleghi!

La proposta di legge formulata dal gruppo della democrazia cristiana è, dunque, un provvedimento-capestro, che non possiamo assolutamente accettare: e questo va gridato ai quattro venti. Non bisogna lanciare anatemi, come in questi giorni si è fatto sui giornali e alla televisione. Bisogna piuttosto spiegare tutto

alla gente: perché se le si spiega con esattezza la situazione (e questa è la ragione di alcune richieste degli avvocati. E come si è visto nel processo di Palermo, la gente capisce tutto: e capisce pure i motivi per cui i giudici di Palermo sono pervenuti alla costruzione di quel processo. In realtà, c'è un tentativo di non far conoscere, ad esempio, alla giuria popolare quale sia l'impostazione giuridica più opportuna di quell'impalcatura processuale: e si danno per scontate cose che non sono conosciute o elementi di cui non è stata data lettura.

In realtà, la democrazia cristiana vuole approfittare di una simile situazione per dare un colpo di maglio ad una legge che, nel momento in cui fu approvata, pur essendo insufficiente, aveva pur sempre rappresentato un significativo passo in avanti. E il carattere di temporaneità, come abbiamo ampiamente verificato nella storia del nostro paese, si trasforma facilmente nella definitività.

Insistiamo su questo punto. Come ha detto in precedenza il compagno Russo, le questioni della libertà personale non possono essere discusse in fretta e sotto il ricatto di singole vicende personali. Ricordo anch'io che al Senato sono state dedicate al provvedimento sette sedute di Commissione, mentre alla Camera la Commissione giustizia ha tenuto una sola seduta; ed ora si vuol liquidare il tema con una sola giornata di dibattito in Assemblea, sotto il ricatto della ristrettezza dei tempi, della necessità di un riesame da parte del Senato e della possibilità che, nel frattempo, qualche imputato possa ottenere la libertà! Ma allora, perché non avete dato retta, in questi anni, alle continue richieste avanzate dai magistrati, anche da quegli stessi magistrati che conducono il processo di Palermo, che sono gli artefici della più imponente battaglia mai condotta nel nostro paese contro la mafia?

Vorrei porre un interrogativo ai colleghi: perché i magistrati sono stati lasciati da soli in questa battaglia? Ciò è tanto vero che da più parti, su riviste ed in saggi degli stessi magistrati impegnati in

prima persona, si è parlato della solitudine del magistrato, di magistrati lasciati, appunto, soli in una battaglia che non poteva esser combattuta solo sul piano giuridico.

Quando, ad esempio, hanno affermato che la legge Rognoni-La Torre era sì un passo avanti nella battaglia contro la mafia, ma che di per sé non era sufficiente ed andava modificata nei suoi contenuti nel tempo, nessuno gli ha dato retta. Le conclusioni della Commissione antimafia, non dico quelle della minoranza, della mia parte politica, di democrazia proletaria, ma per conclusioni della stragrande maggioranza di questo Parlamento sono rimaste addirittura lettera morta. La semplice applicazione del suggerimento dato dalla stessa maggioranza avrebbe, ad esempio, assicurato un grosso contributo alla lotta contro la mafia ed agli stessi giudici impegnati a Palermo.

In questo momento, si dice, vi è l'emergenza. Ai giudici di Palermo sfugge di mano il processo perché andranno a casa noti delinquenti e mafiosi, perché andrà a casa uno dei Salvo e qualcuno degli amici di Greco. Tutto questo, però, si sapeva fin dal primo momento, fin da quando si è impostato il processo. Erano i rischi del processo. Ora, per salvare quel processo, non si può assolutamente calpestare la legge.

Mi dispiace e dispiace a noi tutti che siano rimasti così pochi i superstiti garantisti del 1979. Allora l'emergenza si chiamava terrorismo ed era difficile andare contro corrente. Bisogna dare atto che chi era garantista nel 1979 ha compiuto un grande atto di coraggio, ma occorre essere garantisti anche nella battaglia contro la mafia, se vogliamo vincerla. Bisogna essere garantisti in quella battaglia che deve vedere alleati gli organismi dello Stato ed allertate le sue forze. Non bisogna lasciare i giudici (lo ripeto, anche se è una frase scontata) nella loro solitudine.

Dove sono, invece, le strutture dello Stato? Siamo appena tornati, come Commissione antimafia, da un viaggio in Sicilia: strutture inesistenti, apparati giudi-

ziari inesistenti, strutture processuali vergognose. Abbiamo sentito anche, ricevendo le critiche... Anche qui, certo, gli avvocati sono lì per fare il loro mestiere, male; su questo, senza peli sulla lingua, diciamo tranquillamente: ma è mai possibile che al processo di Messina vi sia una struttura di supporto inadeguata ed inefficiente, ancora con gli amanuensi che scrivono i rapporti! È vergognoso. Sono queste le cose cui bisogna porre mano. Non bisogna calpestare la legge.

Se vi è un ministro di grazia e giustizia attento, come afferma e vuole essere, perché non si comincia a porre mano realmente alla struttura del processo per modificarla, anche con l'adozione di decreti-legge, se ne ha il coraggio, se ha il coraggio di affrontare la discussione nel paese? Di volta in volta, invece, si viene fuori sempre con l'emergenza.

Quando parliamo, non lo facciamo solo come democrazia proletaria. Sarebbe ben poca cosa. Non ci facciamo neppure interpreti di un disagio generalizzato presente nel paese, ma cerchiamo anche di farci interpreti di scienza giuridica, per quello che ognuno di noi riesce ad interpretare e a capire, perché naturalmente nessuno di noi sa tutto e capisce tutto. Qui, però, occorre unire i due momenti, la capacità di affondare l'analisi nelle ragioni giuridiche ed il buon senso. Occorre dimostrare che vi è uno Stato uguale per tutti, che difende le garanzie di tutti ed è intransigente con chi sbaglia; non uno Stato che in questi anni, invece, ha dimostrato vaste collusioni proprio con quella mafia che vuole combattere con leggi liberticide.

È vero che ci sono artefici polemici, è vero che l'effettiva lettura degli atti rappresenta un appesantimento, però ricordiamoci che gli stessi avvocati (in questo bisogna dare atto a chi li ha attaccati) per anni comodamente e strumentalmente hanno dato per letti gli atti. Negli anni passati questa è stata la prassi ed ora è altrettanto grave che si gridi allo scandalo perché tale prassi viene ribaltata. Per questo vorremmo che si ragionasse in quest'aula nel momento in cui si affronta un problema così importante.

Non c'è dubbio che ci sono prassi illegali (non siamo certamente noi a disconoscerlo) invalse nei tribunali, ma le si scopre solo adesso, in un momento così difficile e così scomodo?

Ad esempio, come si possono porre i giudici popolari nella condizione di conoscere tutti gli elementi? Diamo per scontato che i giudici popolari conoscano tutto ed ogni cosa del processo? Diamo per scontato il fatto (l'abbiamo detto durante l'emergenza) che la giuria popolare sia una mera finzione? Quando l'abbiamo detto ci sono saltati tutti addosso, però nei fatti volete che sia così, volete che la giuria popolare sia una mera finzione e non una vera struttura di supporto del processo.

Su questo punto vorrei che si riflettesse a lungo, ed è per questo che abbiamo presentato una questione pregiudiziale di merito; vorremmo che si facessero serie riflessioni magari anche servendosi delle parole di giudici impegnati nei processi e nei maxiprocessi. Spesso questi giudici hanno invocato con accenti forti e giustamente polemici una risposta globale delle istituzioni e delle forze politiche (lo ricordavo prima a proposito di Messina, di Catania, di Palermo, di Reggio Calabria) a partire dai necessari adeguamenti degli organici, delle strutture dei nostri uffici, dei corpi di polizia. Invece tutto è rimasto lettera morta nel nostro paese, dove ogni tanto si evocano problemi gravi, come quello della libertà di alcuni mafiosi, senza tenere conto che la libertà e la legge vengono calpestate tutti i giorni.

Nessuno dice che in questi anni con amarezza si è diffuso nella società un atteggiamento passivo e molto spesso connivente con questo modo di considerare la società. Non facciamo sociologismo, e non ci riferiamo soltanto ai problemi dell'occupazione, della mancanza di lavoro, dei senza speranza, ma anche all'abbandono in cui vengono lasciate le strutture dello Stato e soprattutto le strutture giudiziarie, le più delicate dello snodo istituzionale.

Su questi problemi, signor ministro, visto che è così attento e pieno di buona

volontà, ribadiamo la necessità di conferire effettività all'intervento giudiziario nel senso della correzione reale delle situazioni illecite, lesive di interessi diffusi e di beni fondamentali.

Non dobbiamo dimenticare che è in gioco la credibilità complessiva dell'opera dei magistrati, che rappresenta una delle condizioni necessarie per battere la mafia in Sicilia, in Campania, in Calabria e anche a Milano. Ecco perché non accettiamo palliativi, non accettiamo soluzioni buone per il problema specifico, ma che complicano la questione di ordine generale.

Vorrei ricordare a lei, signor ministro (che, come diceva il mio collega Russo, è anche un insigne maestro) che anche noi abbiamo condiviso appieno un concetto: che l'unico metodo di indagine corretto sotto il profilo giuridico e suscettibile di utili risultati è quello che pone l'accento sulla individuazione dei cosiddetti «reati-fine», per risalire poi al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Tale prospettiva non risulta per nulla ribaltata dall'introduzione del reato di associazione mafiosa.

D'altra parte, proprio le singole condotte delittuose, sia quelle che abbiamo definito necessitate (che contrassegnano, qua e là, le attività, per esempio, imprenditoriali parassitarie), sia quelle direttamente volute sul terreno dell'accumulazione originale violenta di ricchezza, costituiscono la contraddizione su cui le istituzioni possono far leva per colpire la mafia sul piano giudiziario. Siamo profondamente convinti di questa affermazione; e siamo anche convinti che solo dopo che sono state acquisite prove sulla consumazione da parte degli imputati di delitti tipici delle organizzazioni mafiose gli altri indizi assumono ben diversa significazione, e concorrono efficacemente a formare uno spessore ed un complesso probatorio compatto ed omogeneo, come quello a cui sono certamente giunti anche i giudici di Palermo.

Tutto ciò, per altro, in un quadro processuale, lo sottolineo, non fluttuante, saldamente ancorato a precisi fatti delittuosi, o almeno ad un fatto delittuoso, per

esempio quello dal quale l'inchiesta di Palermo ha preso l'avvio. Ma l'esperienza insegna che nel corso del lavoro gli inquirenti si sono imbattuti in altri fatti delittuosi, che finiscono con il costituire ulteriori, altrettanti puntelli cui ancorare il mosaico probatorio in costruzione.

Se questo è il principio di fondo intorno al quale poi si sono mossi i giudici del processo di Palermo, sarebbe stato allora necessario cominciare a metter mano alla modifica della legge Rognoni-La Torre e aiutare i giudici in questa loro costruzione. Si rischia invece, non avendolo fatto, di mettere in difficoltà questo tipo di costruzione complessiva del processo, e di quello di Palermo in particolare, e si permette agli altri di speculare sulla logica del maxiprocesso; anche se, a questo punto, è necessario cominciare ad esaminare alcuni dubbi.

Alcune incertezze interpretative da parte degli organi giudiziari possono dar luogo, se si è verificato, a processi che si concludono con assoluzioni per insufficienza di prove. Ecco perché, signor ministro, avevamo sollecitato lei in quanto titolare del dicastero, ma in realtà il suo predecessore, ad apportare alcune modifiche alla legge. Eventuali eccezioni, che dovrebbero essere fatte in sede processuale, sarebbero certamente più gravi e di portata infinitamente più negativa che non tempestive modifiche in sede legislativa. Ecco il risultato del mancato accoglimento di alcuni suggerimenti: per non aver voluto operare quelle modifiche tempestivamente siete ora arrivati a colpire le libertà individuali.

Sollecitiamo ora lei, signor ministro (e speriamo che sia più recettivo, visto l'incidente in cui è incorso), a chiedere ai giudici quale tipo di difficoltà incontrino nell'ambito dei procedimenti in cui sono impegnati, quali nel collegare l'articolato normativo in questione e casi concreti di reato, proprio per evitare che, al momento opportuno, ci si trovi di fronte a ostruzionismi come quelli che sono stati posti in essere.

Perché non è stato posto l'interrogativo di quale tipo di indagini sono state privi-

legiate in passato, proprio per verificare con i giudizi, cioè con chi è impegnato in prima fila, quale fosse la strada da seguire? Inoltre, quali difficoltà si sono incontrate nel collegare il procedimento penale con quello di prevenzione? E, nel caso di tale collegamento, quali ostacoli si sono dovuti superare nell'approfondimento delle indagini, in particolare di quelle patrimoniali? Quali ostacoli si sono incontrati nell'acquisizione delle prove? Si deve chiarire, insomma, se si ha la volontà di approfondire la storia di questi anni e dotare gli operatori della giustizia di codici certi.

In conclusione, noi vogliamo riaffermare una volta per tutte, a scampo di equivoci e di strumentalizzazioni, il ruolo centrale che intendiamo assegnare al processo penale e vogliamo ribadire l'importanza del suo rafforzamento sul terreno democratico, per un'efficace lotta contro la criminalità mafiosa.

A differenza delle altre forze politiche, il gruppo di democrazia proletaria ritiene che la democrazia ed i diritti del cittadino non possano essere calpestati in nessun momento: non ci sono cause di forza maggiore, non ci sono emergenze, c'è una linearità di comportamento, una serietà di impegno, la necessità di avere punti di riferimento precisi per tutto il paese. Non si possono, in sostanza, usare metodi che gettino ulteriori ombre sulle tante che già ci sono nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bandinelli ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale di merito.

**ANGIOLO BANDINELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nell'intervenire su questo provvedimento con un'opposizione dura, al limite delle nostre forze, non abbiamo la preoccupazione di sentirci accusare qui o fuori di qui, di difendere la mafia, o di impedire che il processo di Palermo vada a buon fine.

D'altronde, la mia parte politica non ha avuto queste preoccupazioni quando, dal 1979 in poi, ha difeso in Parlamento, nelle aule giudiziarie e nelle piazze, i grandi principi garantisti contenuti nella nostra Costituzione, mentre intorno il terrorismo minacciava il paese, dando l'impressione che le preoccupazioni radicali fossero parole vuote e senza significato di fronte alla brutalità dell'attacco alle istituzioni. Credo perciò di poter dire con molta franchezza che il provvedimento in discussione ha i connotati visibili di un intervento politico su questioni che attengono all'ordinamento giudiziario e all'amministrazione della giustizia.

Qualche giorno fa su un noto quotidiano romano è apparso un editoriale nel quale si affermava esplicitamente che per salvare il processo di Palermo (quel processo era al centro dell'attenzione dell'autore di quell'articolo), per impedire che mafiosi e delinquenti di ogni risma potessero uscire, trovarsi liberi avendo gabbato la giustizia e il paese, occorreva un intervento politico. In questo articolo, insomma, si avanzava la richiesta di un intervento politico per incidere sulla procedura e sulle sorti di quel processo.

Bisogna aggiungere che questo appello — del resto non isolato nel paese — a che la politica abbia il sopravvento (la politica «dura», lo Stato forte, non so se lo Stato etico o quello di polizia, forse l'espressione è eccessiva ma è segno di una preoccupazione pure evidente) è stato raccolto, e raccolto ancora una volta da quella maggioranza di unità nazionale cui si deve una lunga storia di prevaricazioni legislative, di deformazioni del diritto, di inquinamento delle garanzie di giustizia; una storia grazie alla quale oggi questo paese si trova in una situazione di emergenza della giustizia non più a causa del terrorismo ma a causa delle leggi e delle istituzioni che si è dato.

Ecco dunque la drammaticità di questo dibattito, una drammaticità che purtroppo però non si riscontra in quest'aula, la quale dovrebbe pur preoccuparsi per le procedure che sono state poco fa illustrate e grazie alle quali

questo disegno di legge ha preso corpo, prima al Senato e poi nella Commissione competente della Camera.

Qui, insomma, non si avverte nessuna preoccupazione ma semmai tanta indifferenza anche per quella che potrà essere la risposta dell'opinione pubblica. Su un giornale di oggi si parla di «giustizia a cronometro», di una giustizia che misura i tempi sul cronometro delle proprie interne contraddizioni e non su quello della realtà, cioè su quello che dovrebbe tener conto in primo luogo della libertà dell'imputato e della giustizia vera. Sembra quasi che parlare di nuova disciplina della custodia cautelare sia una cosa neutra, come se il tempo che l'imputato passa in prigione durante il processo (un tempo che si vorrebbe non calcolare nel periodo che separa l'imputato dalla libertà) fosse un dato indifferente, come se l'imputato che si trova in quella condizione potesse tollerare un tale rallentamento della resa di giustizia. E questo vale sia nel caso che esso sia colpevole sia nel caso che sia innocente, tanto più che non pochi sono gli innocenti coinvolti — e pesantemente — dal vostro disegno di legge.

Dicevo che nessuna preoccupazione si avverte in quest'aula e nelle forze politiche, nonostante che non molto tempo fa (l'episodio è ancora fresco nel nostro ricordo) lo stesso Presidente della Repubblica abbia chiaramente annotato nel calendario del nostro paese il momento in cui la legislazione di emergenza poteva e doveva cadere. Un tale appello al ripristino delle leggi di garanzia veniva dalla massima autorità del paese, era un appello consapevole e responsabile, che però oggi riceve dal Parlamento una risposta come questa!

Si dice che questo disegno di legge non riguarda il processo di Palermo, ma sappiamo tutti che questo non è vero, così come sappiamo che se oggi ci si trova nella condizione di dover proporre un tale provvedimento è perché il processo di Palermo è nato fin dall'inizio con evidenti storture procedurali, nonostante che, nel paese della giustizia lenta, si sia stati capaci in pochi mesi di realizzare

l'aula palermitana, così come quella napoletana (quando si vuole la giustizia funziona, è rapida, sa trovare i meccanismi per organizzarsi, in un periodo in cui anche la giustizia sembra aver assunto l'aspetto di «giustizia-spettacolo»). Ebbene, nonostante questo, il processo di Palermo, pur essendo incardinato dai giudici palermitani con evidente maggiore attenzione, con evidenti segni di maggior rispetto dei dati processuali, molto più di quanto non sia accaduto a Napoli nel processo parallelo, già indicava quale avrebbe potuto essere la sua soluzione

Ciò nonostante sono passati mesi, è passato tempo e nulla è stato fatto. Oggi solo ci si accorge dell'emergenza giustizia, che è in realtà una delle grandi emergenze nazionali, quell'emergenza che avrebbe dovuto richiedere, a Palermo innanzitutto e poi a Napoli, e nelle zone del meridione, una diversa attenzione da parte del ministro della giustizia e del Governo di questo paese.

In questi giorni si discute di una legge finanziaria nella quale, ad esempio, non viene riconosciuto il dato che alle forze di polizia che operano in Sicilia, in Calabria ed in Campania possa e debba essere assicurato quel rafforzamento strutturale che è la prima risposta da dare all'offensiva della mafia, per far sì che essa sia combattuta innanzitutto attraverso il funzionamento delle forze di polizia ed attraverso adeguati servizi di polizia. In sede di discussione della legge finanziaria, questo Governo, che viene qui a chiedere l'emergenza per la situazione di Palermo, rifiuta le richieste avanzate dalle stesse forze di polizia, da forse politiche e ritiene che non vi sia emergenza nel meridione per i problemi della giustizia (quell'emergenza che viene riconosciuta nel meridione quando si tratta di borse di studio, di strade o di autostrade).

Questo contrasto emerge nel dibattito che la Camera tiene oggi, rispetto a quanto accadrà domani ed a quanto è accaduto ieri; questo stridente contrasto tra gli interessi corporativi che si vogliono tenere in piedi nel sud e la disattenzione ed il disinteresse rispetto ai temi

della giustizia. Con il ricorso, poi, a questa che è stata chiamata, ed è, una leggina, attraverso la quale si vuole incidere sui grandi diritti di libertà sanciti dalla nostra Costituzione.

Credo che sarebbero dovute bastare le questioni pregiudiziali di costituzionalità, avanzate dalla mia parte politica, ma anche da altre parti politiche, per dimostrare palesemente quanto questo disegno di legge sia inaccettabile per le forze politiche di un paese democratico, di un paese dalle grandi tradizioni giuridiche, di un paese per il quale sempre si dice che è madre o padre — non so bene — del diritto con la «d» maiuscola, ma che finisce per essere, poi, ridotto a paese che attraverso queste leggi inadeguate, sfuggenti, in realtà legifera su dati concreti, su dati relativi ad una giustizia esercitata giorno per giorno sul corpo degli imputati ed attraverso l'opera della magistratura e degli avvocati.

Certo, quanto accade a Palermo ha caratteri di anomalia, e vi sono elementi che sfuggono, indubbiamente, ad una gestione che voglia essere lineare del processo. Sappiamo quanto sia possibile nella schermaglia procedurale — del resto legittima — di un processo, quanto sia possibile dicevo che vengano messi in atto atteggiamenti, modi di essere, comportamenti che possono provocare fenomeni di ritardo nella conduzione del processo stesso, ma non basta questa legittima preoccupazione per poter accettare che nell'articolo 2 di questa legge venga stabilito che il tempo in cui il dibattito è sospeso o rinviato venga computato anche quando vi sia legittimo impedimento dell'imputato.

Qui siamo veramente di fronte ad una legge (vi prego, colleghi, di riflettere su questi dati, che dimostrano come tale provvedimento obbedisca a esigenze di immediatezza) fatta male, in quanto non è possibile consentire questo tipo di previsione, per cui il legittimo impedimento dell'imputato determina una sospensione dei termini. Sono, questi dati inaccettabili, forse marginali nel contesto della legge, ma che indicano chiaramente

la struttura del provvedimento al nostro esame.

Signor ministro, non può negare il fatto che tale legge sia nata a causa di una precisa preoccupazione. Mi auguro che lei, signor ministro, abbia qualche dubbio nel momento in cui la difende. Basta infatti un dubbio per assolvere l'imputato, e io credo che basti un dubbio perché il Governo ripensi a ciò che ha fatto ed accetti i dati ineliminabili che sarebbero conseguenza della non approvazione di questa legge.

Il problema della mafia non è di emergenza, bensì di storia del nostro paese, ed è un problema che si intreccia anche con la nostra storia politica. Non è pensabile che si possa risolvere una questione del genere attraverso un provvedimento così redatto, il quale, si dice, permetterebbe che un processo giunga a compimento. Il processo di Palermo, unitamente a quello di Napoli, è nato come processo trionfalistico della giustizia che dimostra al paese che la mafia e la camorra si sgominano attraverso queste forme spettacolari. Abbiamo però visto qual è stato il risultato! Mi appello al ministro della giustizia perché ricordi quale è stato il conseguente risultato del processo svoltosi recentemente a Napoli, processo nel quale la gran parte degli imputati è stata rilasciata per non aver commesso il fatto, per non essere responsabile o colpevole dei fatti commessi. A Palermo vi saranno certamente degli innocenti che attendono giustizia, e l'attendono nei tempi nei quali essa è a loro dovuta grazie alle leggi di questo paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ODDO BIASINI

ANGIOLO BANDINELLI. Credo che la Camera debba respingere questa legge, che non è qualcosa che va e viene a seconda delle stagioni: essa resta ed incide nel costume. Nel momento in cui si parla di uscire dal clima dell'emergenza, questo provvedimento, in realtà, pone un altro mattone di piombo su quei tempi e su

quei climi, Voi dovete poi tornare indietro anche da questa legge e non da tutte le altre che a questo paese sono state date durante il periodo dell'emergenza e che oggi pesano non su di noi; e per noi intendendo non la nostra minoranza di garantisti e di irrisi, bensì tutte le maggioranze che, nella storia del paese, hanno determinato questa svolta alla legislazione giudiziaria, alla conduzione dell'amministrazione quotidiana della giustizia.

Non faremo ostruzionismo, ma opposizione secondo le norme regolamentari di questa Camera. Se è consentito a noi, che siamo privilegiati in quanto parlamentari, utilizzare tutte le possibilità che abbiamo per difendere il nostro ed il vostro diritto di legiferare correttamente, perché non dobbiamo dare la possibilità agli avvocati di utilizzare le forme che la procedura prevede durante un processo in cui si condannano per anni colpevoli e innocenti? Infatti per il modo con cui questo maxiprocesso è stato condotto, sicuramente accanto ai colpevoli sono stati coinvolti anche degli innocenti. Non ci si può accorgere solo ora, signor ministro, dell'emergenza della giustizia; non si può dimenticare l'emergenza della giustizia nei giorni feriali per poi ricordarsene le domeniche o i giorni di quaresima, come sono questi.

Noi abbiamo presentato all'Assemblea una pregiudiziale di merito che chiede di non passare alla discussione della proposta di legge, in considerazione del fatto che già in questo paese esistono termini di detenzione preventiva abnormi, al di fuori della norma di qualunque paese occidentale, più che sufficiente ad una amministrazione della giustizia che funzioni per condannare o per assolvere in piena cognizione di causa.

Non vi sono quindi motivi, se non di opportunità politica, se non di opportunità di immagine, per chiedere l'approvazione di questa proposta di legge. Vi chiediamo, colleghi, al di là delle parti in cui siamo divisi, al di là dei nostri partiti (e lo chiediamo alla sinistra e alle parti liberali e socialista di questa Assemblea) di votare

secondo coscienza, davvero come magistrati, come giudici. Vi invitiamo a respingere il provvedimento in esame e a far sì che il corso della giustizia possa a Palermo seguire quelli che sono stati gli indirizzi, le previsioni e i calcoli di chi ha voluto incardinare quel processo, e oggi trova dinanzi a sé una situazione difficile, della quale nessun altro è responsabile se non l'assenza per anni delle forze politiche e del Governo su questi problemi, assenza che ha portato la giustizia italiana in uno stato di emergenza, quale nella storia di questo paese raramente si era conosciuta.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenute alla Presidenza richieste di votazioni segrete mediante procedimento elettronico sulle questioni pregiudiziali presentate, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ricordo che, dopo l'illustrazione delle pregiudiziali da parte dei presentatori, potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti.

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, è difficile fare considerazioni esauritive su una materia così caricata di argomenti a volte inconferenti e tuttavia incidenti sulla nostra decisione. Tenterò però, nel breve tempo possibile, di fare alcune considerazioni complessive sia sulle questioni pregiudiziali di merito che su quelle di costituzionalità.

Anticipo subito schematicamente che le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono di indubbio peso e tuttavia non sono decisive come lo sono le questioni pregiudiziali di merito. Credo che sotto il profilo costituzionale le questioni più rilevanti siano quelle che attengono alla cosiddetta retroattività delle leggi *contra libertatem*, nella misura in cui si ritiene che questa

legge processuale, che è una legge *contra libertatem*, debba essere applicata ai processi in corso. Io contesto questa applicabilità ai processi in corso, tanto è vero che per arrivare a tale risultato era stato necessario introdurre l'articolo 11 nel testo della legge Cossiga. Però so purtroppo che, proprio sull'articolo 11, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 15 del 1982. Credo quindi che la questione rimanga di grosso peso politico più che costituzionale.

L'altro profilo di costituzionalità — lo dico soprattutto al collega Pazzaglia — non è tanto quello della proroga dei termini massimi di carcerazione preventiva in ogni fase, che rimane gravissimo sotto il profilo di merito, quanto piuttosto, a mio avviso, la disciplina della sospensione dei termini. Infatti la proroga giurisdizionale dei termini di carcerazione preventiva, anche se con parametri un po' fumosi, in fondo non intacca almeno il tetto complessivo della carcerazione preventiva. Il rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, ultimo comma, è salvaguardato proprio da questa rigidità della durata massima della carcerazione preventiva, prevista dalla legge.

Ma che dire, invece, della sospensione dei termini, di cui al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale? Essa sì, purtroppo, può consentire il superamento del tetto massimo della carcerazione preventiva, tant'è vero che nel 1984 presentai un emendamento che tendeva ad anticipare quel comma, affinché il tetto massimo della carcerazione preventiva potesse valere anche nei casi in cui vi fosse stata una sospensione. Quando c'è una sospensione dei termini di carcerazione preventiva, la durata massima può diventare indeterminata ed è in tal caso che viene violato l'articolo 13 della Costituzione.

Bisogna però anche considerare che questa violazione, questo *vulnus* — lo avevamo detto durante la discussione della legge approvata nel 1984 — è perpetrato soprattutto dalla propria legge del 1984 (che per quella parte, infatti, non condividevamo), che prevedeva la sospensione in

caso di osservazione psichiatrica, di legittimo impedimento dell'imputato; invece le modifiche che oggi vengono proposte sono, in qualche misura, meno gravi, perché prevedono un'ulteriore sospensione per fatti che, grosso modo, possono ricadere sulla responsabilità dell'imputato.

Sono queste le osservazioni che danno peso, e tuttavia relativo, alle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Rimangono, però, le questioni pregiudiziali di merito, che hanno un carattere molto rilevante. Francamente devo dire che qui nasce il mio disagio, perché ritengo che a questo proposito la maggioranza sbaglia, e non solo la maggioranza, ma anche molti colleghi con i quali abbiamo partecipato a lotte democratiche e garantiste. O sono io eccessivamente presbite, oppure questi colleghi sono eccessivamente miopi!

Ricordo un'osservazione fondamentale che feci due anni fa — scusate se mi cito —, e con cui sostenni la mia posizione rispetto alla legge del 1984. Dissi allora che la motivazione addotta dalla maggioranza per giustificare il provvedimento, cioè che i termini della carcerazione preventiva potevano essere ridotti, perché era finita l'emergenza, non era valida. Sostenni, invece, che la riduzione dei termini della carcerazione preventiva dovesse essere attuata per una scelta di civiltà giuridica, anche se l'emergenza è continua, perché, finita l'emergenza terroristica, sarebbero continuate altre emergenze.

Questa è la scelta che dobbiamo fare, colleghi, perché se di fronte all'emergenza criminale, che è strutturale nelle società industriali complesse (oggi si chiama terrorismo, domani si chiamerà mafia o criminalità economica), di fronte alla criminalità organizzata, diciamo che bisogna salvaguardare un minimo di civiltà giuridica, facciamo un altro ragionamento. Se invece diciamo che la civiltà giuridica può essere piegata e adeguata alle emergenze, allora, colleghi, signor ministro, fra sei mesi — ed allora fui buon profeta — ci ritroveremo a discutere nuovamente delle stesse cose, perché

non so se fra sei mesi sarà stata pronunciata la sentenza di primo grado. Proprio non lo so.

E allora, a quel punto, che cosa faremo? Quale legittimità sociale e culturale può avere un Parlamento che legifera in questo modo, davanti alla mafia che si fa portatrice dei diritti e delle garanzie individuali? Non si può combattere in questo modo contro la mafia! La prima battaglia che dobbiamo fare contro la mafia non è quella processuale, è quella culturale.

Dunque, i casi sono due: o sono presbiteri o sono miopi gli altri. io dico che qui noi perdiamo la battaglia culturale, ammesso che stiamo vincendo quella processuale relativamente al processo di Palermo. Questo è il punto chiave.

Non vorrei che, di emergenza in emergenza, di controriforma in controriforma, di sei mesi in sei mesi, annullassimo, vanificassimo quella conquista, che abbiamo accettato tutti, pur con motivazioni diverse, che è rappresentata dalla legge n. 398 del 1984.

Quindi, è necessario un approccio più razionale, meno emotivo. Se io facessi parte del Governo, se io fossi una forza politica egemone, avrei cercato di sdrammatizzare la contingenza processuale che farà uscire domani, dopodomani, entro il 10 novembre, 18 imputati mafiosi. Non avrei affatto sdrammatizzato tutto questo; avrei, al contrario, cercato di sdrammatizzare la situazione per diffondere, appunto, un approccio più razionale al problema, cercando di spiegare a tutti, in primo luogo a Palermo, che cosa sarebbe accaduto nel far uscire queste 18 persone dal carcere. Soltanto quattro di costoro sono in carcere e quattordici sono agli arresti domiciliari.

Ora, io non so se si sia riflettuto abbastanza sul fatto che, nel momento dell'uscita dei quattordici imputati che si trovano agli arresti domiciliari, sarebbe possibile, secondo il nostro codice vigente, stabilire una cauzione o una malleveria, stabilire degli obblighi di presentazione alla pubblica sicurezza, stabilire il divieto di soggiorno in determinati co-

muni e l'obbligo di soggiorno in altri comuni. Inoltre, se ci fosse un pericolo di fuga oppure si ponessero alcune delle esigenze cautelari tra quelle che consentono il mandato di cattura facoltativo, ovvero se ci fosse un pericolo di inquinamento delle prove, il giudice potrebbe emettere mandato di cattura, facendo nuovamente scattare dall'inizio i termini della carcerazione preventiva.

Questo è l'approccio razionale alla questione! Guardate quante possibilità ha il giudice! Questo era, infatti, il dato positivo della legge che ha modificato la situazione, cioè la possibilità di esercitare un controllo sociale nel territorio al di fuori del processo. Dunque, se la carcerazione cautelare viene a cessare per i quattordici imputati di cui parlavamo, ci sono tanti altri strumenti di controllo sociale sul territorio. Perché non spiegare tutto questo a coloro che si allarmano?

Sotto la spinta dell'urgenza abbiamo varato una legge perché temevamo che dagli arresti domiciliari potesse in alcuni casi verificarsi una situazione di controllo sul territorio, che permetteva anche la riemissione del mandato di cattura, rischiando la rottura di quei principi di civiltà giuridica in cui credevamo ed ai quali tutti abbiamo bruciato incenso. Questo, secondo me, è lo sbaglio che noi facciamo.

Io credo che non si debba mitizzare il fine della difesa sociale della carcerazione cautelare, che è un fine che mi angoscia, ma che riconosco e che anche le convenzioni internazionali ormai hanno riconosciuto come uno dei fini della carcerazione cautelare, rompendo una vecchia tradizione giuridica, secondo cui la carcerazione preventiva aveva una funzione di cautela processuale e non anche sociale. Noi intendiamo accettare la tutela sociale come fine della carcerazione preventiva. Ma allora, vedete quanti strumenti abbiamo! Dunque, non si possono offrire argomenti alla mafia, come accade anche quando si affronta in altro modo (e non è questo oggi il tema in discussione, salvo per quanto riguarda l'ultimo emendamento di cui parleremo)

il problema della cosiddetta lettura degli atti nel dibattito, che rappresenta la rottura di un altro principio che è quello dell'oralità e del contraddittorio. Ma non voglio parlare di questo.

Ritengo che fosse necessario far vedere quale fosse l'attacco reale alle esigenze di difesa sociale che proveniva dall'uscita di alcuni mafiosi. Occorreva rispondere sul piano culturale, dimostrando che lo Stato è forte anche contro la mafia, che gode dei benefici della scarcerazione. Occorreva non dare questi argomenti all'avversario.

Non so se ho ancora tempo a disposizione; in seguito interverranno però altri colleghi del mio gruppo in modo più ampio. L'altro punto culturale e, forse, anche costituzionale (su cui, purtroppo, la Corte di legittimità si è pronunciata) è quello dell'applicazione delle norme al processo in corso. È questa una legge *contra libertatem*? Non sarà una norma penale sostanziale, ma è una norma processuale che limita tuttavia la libertà del cittadino. E noi, andando oltre le preoccupazioni di costituzionalità, vogliamo ritenere che queste norme si possono applicare ai processi in corso. Secondo me si tratta della rottura di un principio basilare di civiltà giuridica.

Caro Franco Russo, in Commissione giustizia tu dicevi che io ritengo che lo Stato sociale in qualche modo legittimi, anzi ritenga necessarie le leggi-provvedimento. Ma io facevo un discorso un tantino diverso e sostenevo che lo Stato sociale magari si deve far carico anche di quelle esigenze di difesa sociale cui accennavo, ma in qualche modo individualizza la norma. Lo Stato liberale produce leggi generali e astratte, mentre lo Stato sociale si fa carico dello spessore materiale della fattispecie e propende ad una individualizzazione della norma. Ma ciò non significa assolutamente — ed ecco il punto che ci unisce — che questo possa fare norme-fotografia per casi retroattivi: ciò significherebbe che la legislazione si sostituisce alla giurisdizione. Questa è la rottura, secondo me, del principio della separazione dei poteri.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI

PIER LUIGI ONORATO. Ecco, voglio concludere qui, senza affrontare il problema, che pure è grave (e bisognerebbe parlarne cercando di mantenere una ottica giusta, non affetta da miopia o da presbiopia), della lettura degli atti del processo di Palermo. Voglio terminare queste brevi considerazioni dicendo che, almeno sulle questioni pregiudiziali di merito, il nostro voto non può che essere positivo. Si richiederebbe altrimenti di legittimare una vittoria processuale che è una sconfitta culturale nei confronti della mafia, che pagheremmo duramente (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, di democrazia proletaria e radicale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gargani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

MARCO PANNELLA. Sii sincero!

GIUSEPPE GARGANI. ...in questa fase di dibattito sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito, credo debbano essere spese pochissime parole. Gli interventi che ho ascoltato con molta attenzione stamattina mi sono parsi, in verità, più attinenti al merito che alla costituzionalità. E l'onorevole Onorato, pur parlando a nome di altra parte politica e sostenendo altre tesi, ha detto il vero quando ha sostenuto che la questione di cui stiamo discutendo, la proposta che stiamo portando avanti, rappresenta un grosso fatto politico più che un problema di costituzionalità. Io sono d'accordo su questo e ritengo quindi di anticipare le conclusioni preannunciando che il gruppo della democrazia cristiana fa proprio il parere positivo espresso dalla Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge in esame.

E, sempre ripetendo quello che ha detto Onorato, voglio sdrammatizzare, come si

conviene alla grande forza politica che in questo momento rappresento. Noi abbiamo sdrammatizzato fin dal primo momento. Si tratta, signor Presidente, di una proposta di legge presentata nel marzo scorso da alcuni senatori (non si tratta perciò di un provvedimento governativo). Quindi il problema della lettura degli atti al processo di Palermo e quello delle possibili scarcerazioni erano fuori della logica di questa proposta di legge e fuori delle questioni contingenti che sono state, appunto, drammatizzate e strumentalizzate. Per ritornare alla riflessione serena, credo allora che si debba sottolineare che noi abbiamo a suo tempo dato vita ad una norma legislativa che, in materia di carcerazione preventiva, ha introdotto il principio della settorializzazione dei termini con riferimento alle singole fasi del dibattito (secondo il collega Casini si tratta di un fatto eccezionale, di grande civiltà e garanzia); che all'interno dei termini fissati da quella legge si è provveduto ora ad una razionalizzazione e ad una ristrutturazione, distribuendo in sostanza quei termini in maniera diversa (sei mesi in più con riferimento al giudizio di primo grado). Se, dunque, a suo tempo abbiamo approvato quella legge, a maggior ragione dobbiamo ritenere oggi perfettamente conforme ai principi costituzionali questo sforzo di razionalizzazione nell'ambito dei punti di riferimento predeterminati.

Il fatto è che, quando discutiamo di questi problemi, siamo spesso tentati di disquisire ampiamente sul piano filosofico e culturale. Il collega Onorato sostiene: noi perdiamo la battaglia culturale e vinciamo quella procedurale. No, noi dobbiamo vincerle entrambe. I problemi della custodia cautelare sono stati posti, come tutti hanno riconosciuto, in termini tali da tutelare la libertà individuale e quella sociale: e del resto è evidente che, su questi delicatissimi problemi, bisogna sempre trovare un punto di equilibrio tra le esigenze individuali e quelle collettive. Questo punto di equilibrio è una garanzia di libertà, responsabile e costruttiva.

Il Governo, di fronte alla proposta di legge in esame, ha ritenuto di prospettare una procedura preferenziale, indicando al Parlamento l'urgenza del tema: non perché siano emersi problemi legati al processo di Palermo, ma perché si tratta di una ristrutturazione dei termini di custodia cautelare che ha una sua logica stringente. Noi possiamo legiferare in termini di equilibrio di quella libertà: garanzie per il cittadino, problemi legati alla criminalità e alla emergenza, possono essere recepiti e gestiti anche nella fase processuale, se il collegio giudicante ha la possibilità concreta di decidere e giudicare. Noi, quindi, non ci sostituiamo ai magistrati, bensì li aiutiamo, diamo loro un binario corretto e possibile, per consentire loro di affrontare il grosso problema di emergenza che tutti riconosciamo.

Credo di poter consapevolmente affermare che il punto di equilibrio necessario sia stato conseguito dal provvedimento al nostro esame; ed è per questa ragione che noi lo consideriamo opportuno e conforme alla Costituzione e respingiamo perciò sia le questioni pregiudiziali di costituzionalità sia quelle di merito.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora procedere alla votazione a scrutinio segreto delle questioni pregiudiziali di costituzionalità e poi delle questioni pregiudiziali di merito.

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Franco Russo, Corleone e Pazzaglia.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	467
Maggioranza .....	234
Voti favorevoli .....	84
Voti contrari .....	383

(La Camera respinge).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di merito presentate dagli onorevoli Pollice e Bandinelli.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	468
Votanti .....	442
Astenuti .....	26
Maggioranza .....	222
Voti favorevoli .....	57
Voti contrari .....	385

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi)*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andreatta Beniamino  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano  
  
 Badesi Polverini Licia  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barca Luciano  
 Barontini Roberto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bogi Giorgio  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonferroni Franco  
 Bonfiglio Angelo  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosco Bruno  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Bottari Angela Maria  
 Bozzi Aldo  
 Breda Roberta  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Bruzzani Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi  
  
Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia

Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
d'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Gregorio Antonio  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
  
Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico  
  
Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Fornasari Giuseppe  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Goria Giovanni  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo

Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lenoci Claudio  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammì Oscar  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Mastella Clemente  
Mattarella Sergio  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Merolli Carlo  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicoira Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Poti Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco

Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Santini Renzo  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Signorile Claudio  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spataro Agostino  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivonne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe  
Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zanone Valerio  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Abbatangelo Massimo  
Agostinacchio Paolo  
Aloi Fortunato  
Alpini Renato  
Baghino Francesco  
Berselli Filippo  
Boetti Villanis Audifredi  
Caradonna Giulio  
Del Donno Olindo  
Fini Gianfranco  
Florino Michele  
Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Manna Angelo  
Martinat Ugo  
Matteoli Altero  
Muscardini Palli Cristiana  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Salatiello Giovanni  
Sospiri Nino  
Tringali Paolo  
Valensise Raffaele

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Cattanei Francesco  
 Codrignani Giancarla  
 Fiandrotti Filippo  
 Fracanzani Carlo  
 Massari Renato  
 Rossi Alberto  
 Scalfaro Oscar Luigi

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Reggiani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**ALESSANDRO REGGIANI, Relatore.** Onorevole Presidente, signor ministro, colleghi, il 13 marzo 1986 veniva presentata al Senato la proposta di legge, di cui è primo firmatario il senatore Mancino, recante il titolo: «Modifica alla disciplina della custodia cautelare».

Non mi soffermerò in questa sede sull'articolato del provvedimento e mi limiterò pertanto a ricordare quanto già osservato dai proponenti nella loro relazione, e cioè che «la circostanza della scarcerazione, per effetto della nuova normativa, di un numero non esiguo di persone già riconosciute colpevoli (talvolta anche in doppio grado di giurisdizione) di delitti efferati ad alto allarme sociale rischia di generare spinte regressive e confuse istanze repressive con atteggiamenti di incomprensione e di sfiducia verso lo Stato e in particolare nei confronti della magistratura».

La presente proposta di legge, dopo una serie di sedute nell'altro ramo del Parlamento, arrivava all'approvazione nel testo che giunge oggi all'esame della Camera. In realtà il provvedimento che il Senato ci ha trasmesso era composto di tre articoli, mentre oggi risulta composto di quattro articoli, in quanto ne è stato

aggiunto uno relativo al momento dell'entrata in vigore della legge, sul quale dopo mi soffermerò.

La proposta di legge all'articolo 1 prevede che siano parificati ai fini del termine di un anno e sei mesi (previsto al n. 5, terzo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale) oltre ai delitti attualmente previsti dallo stesso testo al n. 5 del terzo comma, anche quelli previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, cioè le associazioni di tipo mafioso, dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, riguardante la disciplina degli stupefacenti, nonché i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale.

A questo proposito devo dire che l'innovazione, che pure è tale, non è di particolare portata per quanto riguarda la integrità del sistema, perché si tratta della parificazione ai reati per i quali è prevista nel massimo la pena non inferiore ai venti anni o dell'ergastolo di reati che in pratica sono puniti in misura pressoché analoga, poiché l'articolo 416-bis del codice penale prevede reati punibili nell'ipotesi aggravata con una pena di anni quindici aumentabile da un terzo alla metà, mentre per quanto riguarda l'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975 la pena editale è di quindici anni. Quindi, l'innovazione non è particolarmente rilevante, così come non è particolarmente rilevante l'innovazione che riguarda i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Occorre osservare che la previsione di una modifica del termine per la scarcerazione per questo tipo di reati è anche giustificata dal fatto che tali reati, che sono nella loro stragrande maggioranza reati di natura associativa, comportano una difficoltà nella individuazione degli indizi sufficienti per procedere e quindi della relativa motivazione che di per sé giustifica l'ampliamento del termine.

A questo riguardo è necessario rilevare che il tetto massimo di sei anni, così come è previsto dalla legge 28 luglio 1934, n. 398, rimane integro. Tale aggiustamento (questa osservazione deve essere fatta

anche per le altre modifiche e quindi ad essa mi rimetterò) non è il primo ed è determinato dalla evidente necessità di adeguare le norme del procedimento penale alle modifiche nel frattempo intervenute in direzione di una maggiore liberalizzazione e di un maggior garantismo.

Occorre infatti non dimenticare che dal 1954 al 1984 sono ben cinque le modifiche di carattere generale in ordine al regime della custodia preventiva, e tutte in senso liberalizzante. Io non nego che si tratti di un atteggiamento altamente auspicabile; bisogna però tener presente la considerazione che merita la tutela dell'ordine pubblico e dell'integrità dei cittadini e della collettività, che pure ha diritto di cittadinanza nell'ambito delle norme del codice di procedura penale.

L'articolo 2 prevede un completamento del settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Si prevede che i termini stabiliti nei commi precedenti di quell'articolo vengano sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori.

Deve osservarsi in proposito, senza tema di contestazioni, che questa previsione è indispensabile. Poiché la garanzia dei termini di custodia preventiva opera proprio in funzione della tutela delle ragioni della difesa, quando è la stessa difesa che si comporta in modo da ostacolare questa garanzia che le è riconosciuta, evidentemente deve rispondere delle conseguenze del suo comportamento.

L'articolo 3 prevede una parziale deroga alle norme dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398. L'articolo 3 stabilisce che i termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati fino a un terzo per la fase istruttoria, con ordinanza del tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis (associazione di stampo ma-

fioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione.

Osserva che quello del sequestro di persona è sempre un reato a carattere associativo, per il quale la prova è di difficile acquisizione, e che riveste enorme gravità e desta un enorme allarme sociale, come possiamo constatare anche da notizie di cronaca molto recenti. I giornali hanno infatti riportato, evidentemente con compiacimento, che a distanza di sei o sette mesi è stata rilasciata alla periferia di Milano una giovane donna, per il cui riscatto erano stati ripetutamente chiesti diversi miliardi.

Tutte queste previsioni meritano la più attenta tutela del legislatore, avendo particolare riguardo alle ragioni del sistema giuridico che oggi spesso impunemente si lede.

Dall'articolo 3 è inoltre previsto che possa essere prolungata fino alla metà la fase intercorrente fra la pronuncia della sentenza di primo grado e il grado di appello. Sotto questo profilo va ricordato che, quando c'è stata una sentenza di condanna in primo grado, è già di molto affievolita l'esigenza della tutela garantista per quanto riguarda la custodia cautelare. Capisco benissimo che il precetto costituzionale prevede la presunzione d'innocenza fino a sentenza passata in giudicato, ma è chiaro che nella fase di acquisizione della prova e di accertamento della responsabilità dopo che sia intervenuta una sentenza di primo grado il timore dell'errore e della prolungata carcerazione di persona innocente è estremamente affievolito, fino a potersi ritenere pressoché insussistente.

Le proroghe di cui al primo comma possono essere poi disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali, ed è infine previsto il ricorso per Cassazione. A chi sostenesse che il ricorso per Cassazione è soltanto una tutela apparente sarebbe appena necessario osservare che tale ricorso è prevedibile anche per violazione di norme in ordine alla

valutazione del modo in cui vengono acquisite le prove; quindi, la tutela offerta dal ricorso per Cassazione è sicuramente affidante. Ciò è dimostrato anche dal fatto che recenti decisioni della Corte di cassazione, valutando in modo difforme da quello del giudice di merito circostanze inerenti alla libertà individuale, hanno riconosciuto la sussistenza dei motivi dedotti dai ricorrenti.

Da ultimo, nel testo che è oggi in discussione è previsto che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. È appena il caso di ricordare che non vi è alcun motivo per ritenere anticostituzionale tale previsione, perché l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale prevede, appunto, che le leggi e i regolamenti diventano obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Per altro, su questo primo comma dell'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale si è esercitato il controllo della Corte costituzionale, che l'8 aprile 1976 ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità degli articoli 10 e 11 delle disposizioni sull'inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.

Per questi motivi il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione della proposta di legge n. 4080, di cui all'odierna discussione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero parlare subito dopo il relatore per chiarire brevemente la portata del provvedimento al nostro esame.

Con la legge dell'agosto 1984 si è provveduto, come è stato testè ricordato, ad una diversa disciplina della custodia cautelare. In particolare, si è proceduto ad una drastica riduzione del termine complessivo della custodia, che all'epoca poteva in alcuni casi durare addirittura fino

a dieci anni e più. La nuova disciplina fu congelata in questo modo: per ogni fase del processo si è fissato un termine, un tetto e così, in relazione ai reati più gravi, si è indicato un anno e mezzo per la fase istruttoria, un anno e mezzo per la fase di primo grado, un anno per la fase di appello e un anno per la Cassazione.

Si è inoltre proceduto, sempre con la stessa legge dell'agosto 1984, all'allargamento di alcune ipotesi di sospensione del termine. Per tutti i reati però, e questo è il punto politicamente più rilevante, si è stabilito un tetto massimo che, sempre per i reati più gravi, fu determinato in sei anni. Scaduti i sei anni, quale che sia lo stato di avanzamento del processo, la scarcerazione diventa automatica.

In sede di applicazione, questo sistema ha mostrato non pochi inconvenienti, che il dibattito di questa mattina ci ha ricordato in maniera esemplare. In particolare, il termine così come fissato per le varie fasi è risultato, a fronte della concretezza e della realtà dei processi, troppo stretto per una fase ed eccessivo per un'altra.

Sulla base di questa esperienza, il progetto al nostro esame si limita a modulare diversamente il termine delle varie fasi, lasciando per altro fermo, non toccando in nessun modo il limite massimo complessivo della custodia.

È allora un aggiustamento all'interno di un sistema la cui cornice rimane intatta, non rappresenta affatto una inversione di tendenza, come è stato detto in Commissione e anche qui, non è contraddittorio con la riforma del 1984, vale per tutti i processi, non è ritagliato su misura di un determinato processo, esattamente come il fenomeno della scarcerazione per decorrenza del termine, che non è intervenuto in questi anni in un solo processo ma in molti e svariati processi, con indubbio allarme sociale, fortissimo in alcuni casi, soprattutto in relazione a processi contro la criminalità organizzata, mafiosa e camorristica. Ma non solo di quella: basti ricordare la scarcerazione per decorrenza dei termini di tre giovani imputati di omicidio e violenza carnale,

pur riconosciuti responsabili e puniti con l'ergastolo nei due giudizi di merito.

Da qualche parte, anche in Commissione, si è parlato di una urgenza che sarebbe asserita in astratto ma che in realtà non ci sarebbe, di un *iter* parlamentare (questo che stiamo coltivando) troppo affrettato. Ma se, onorevoli colleghi, il Parlamento ritiene (e il Senato lo ha ritenuto con grande maggioranza di consensi, anzi all'unanimità) che il termine di custodia come fissato nelle varie fasi del processo porta gli inconvenienti che ho ricordato, porta cioè alla anomalia di una sentenza, anche di primo grado, che venga emessa a scarcerazione dell'imputato avvenuta per decorrenza del termine, l'urgenza è nelle cose, l'evento che si vuole evitare capita o può capitare tutti i giorni, in tutti i processi.

Un'ultima osservazione. Nella legge del 1984, il reato di cui all'articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) era collocato, ai fini della custodia cautelare, nella seconda fascia in ordine di graduatoria decrescente dei reati più gravi e pericolosi. La sempre più forte minaccia della criminalità organizzata, della mafia, il suo tessuto ramificato ancora fitto suggeriscono di equiparare questo reato, ai fini della custodia cautelare e della relativa disciplina, ai reati della prima fascia, a quelli più gravi.

Il termine di custodia per gli imputati di questo reato passa così (articolo 1), per quanto riguarda la fase di primo grado, da un anno a un anno e sei mesi.

Questi, in definitiva, onorevoli colleghi, sono l'impianto del progetto, la sua natura, i suoi effetti, i suoi limiti. Non è una misura, torno a ripetere, contraddittoria rispetto alla legge del 1984; si muove all'interno di quella cornice.

Del resto, la Camera, quando ha assegnato questo provvedimento in sede legislativa, aveva ben presente tutto questo. Cioè sapeva, aveva coscienza che il progetto non porta questioni così rilevanti dal punto di vista generale, tali da richiedere, viceversa, l'assegnazione all'Assemblea, in alternativa alla sede legislativa.

Proprio per queste ragioni, confido

nell'approvazione di questo provvedimento; ed a ciascuno la sua responsabilità (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor ministro, agli oppositori di questa legge — e, lo dico subito, io sono fra questi — si rimprovera un eccesso di emotività (se non malafede). Si sostiene che questa legge vorrebbe produrre un mero aggiustamento, soltanto un assestamento di garanzie e di equilibri già stabiliti. Si insiste: «Il tetto massimo dei tempi della custodia cautelare non cambia, resta di sei anni». Lo ha affermato da ultimo anche il ministro.

Bene, mi sembra che così non si presti attenzione completa — ed uso un eufemismo — al principio della presunzione di non colpevolezza. Con questa legge, infatti, la custodia cautelare subisce due aumenti. Un primo aumento: il termine di un anno tra rinvio a giudizio e sentenza di primo grado, viene portato per certi reati ad un anno e sei mesi. Un secondo aumento: il termine di un anno tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, viene portato per quegli stessi reati a un anno e sei mesi. In questa ultima ipotesi, poi, l'aumento è facoltativo, e ancorato — si dice — ad «oggettive necessità processuali». Si configura così una discrezionalità senza parametro, si dà un ulteriore esempio di mandato pesante ed indeterminato ai giudici, un ulteriore esempio di deregolazione.

L'obiezione ripetuta «Ma il tetto della carcerazione cautelare resta di 6 anni» comporta allora la presunzione che l'imputato debba necessariamente toccare quel tetto: cioè venire condannato in primo grado e in appello. Con tanti saluti, appunto, alla presunzione opposta di non colpevolezza. Questa presunzione, invece, deve dare spazio alla scommessa dell'imputato di venire assolto in primo grado (e se viene assolto così, con la legge che

stiamo facendo, sono sei mesi in più di custodia cautelare) o di venire assolto in appello (e se viene assolto, con la legge che stiamo facendo, sono ancora sei mesi in più di custodia cautelare).

Una delle acquisizioni più importanti della legge 28 luglio 1984, n. 398, era il fatto che la durata della custodia cautelare non fosse stabilita soltanto in assoluto (quei sei anni più volte richiamati), ma fosse anche rapportata alle singole fasi processuali. Ebbene, di questa acquisizione con questa legge ne perderemo un po'. I termini della custodia cautelare dovranno aumentare, a distanza di poco più di due anni da quella legge del 1984, di sei mesi più altri sei mesi: totale un anno.

Perché questo aumento? Il ministro lo ha detto chiaramente: a metà novembre vi saranno a Palermo scarcerazioni di diciotto imputati, quattordici dei quali già agli arresti domiciliari. La logica stessa di questo provvedimento, che si vuole approvare qui *ad horas*, comporta il riferimento a scadenze tanto ravvicinate. Non ignoro che queste scadenze suscitano in noi tutti gravi preoccupazioni, pongono a tutti problemi non facili. La pericolosità del fenomeno mafioso è evidente, per la sua potenza e diffusione: nessuno, credo, accetta di farselo insegnare, nemmeno — sommessamente — chi adesso ha l'onore di parlare.

Ricordo il dottore Cesare Terranova, mio compagno di gruppo e di banco nella VII legislatura. Non ho dimenticato il dottore Cesare Terranova, giudice istruttore di Palermo ucciso dalla mafia. Non l'ho dimenticato e so, adesso, che cosa è il processo di Palermo. Però dovremmo astrarci dal merito di singoli casi quando elaboriamo norme procedurali. I discorsi che si fanno in questa sede, a difesa della legge al nostro esame, sono invece sentenze, sottendono convinzioni di colpevolezza. L'invocazione dello stato di necessità che cosa cela, che cosa implica se non una convinzione di colpevolezza? O altrimenti, ogni altra volta che staranno per scadere dei termini di carcerazione preventiva faremo una nuova legge per ampliarli?

La realtà è che questa legge configura un privilegio odioso, è una legge fotografia. Fotografa un piccolo gruppo di famiglia; famiglia che si vuole mafiosa e che senz'altro magari lo sarà. Sono convinto che la legge deve governare la realtà, deve cercare riscontri nella realtà, nel suo svolgersi; ma sono altrettanto convinto che la legge deve essere generale ed astratta, specie quanto riguarda il sistema delle garanzie. Le norme processuali non sono un vestito tagliato su misura: se lo diventano è il concetto stesso di garanzia, intrinseco alle norme processuali, che va in crisi. Così questo nostro ripensamento legislativo diventa l'inseguimento di una vicenda particolare; ed io soggiungo subito: inseguimento vano. A quando, signor ministro, la prossima puntata? È stato detto *hic Rhodus, hic salta*. Quando ci stancheremo di saltare e poi saltare di nuovo all'infinito in questo modo? Se poi riteniamo di risolvere così la grande questione dei poteri criminali nel nostro paese, sbagliamo proprio di misura. È una questione che vive di ben altro...

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi lo ritiene? Nessuno ritiene che sia così!

SALVATORE MANNUZZU ... che vive della contraddizione nord-sud, dell'espulsione dai processi produttivi di regioni e di generazioni, di una crisi di valori e di culture, di una crisi dello Stato. A tutto questo bisogna rispondere con uno spostamento generale della politica. Gli strumenti del ministro di grazia e giustizia, gli strumenti delle Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento sono davvero troppo inadeguati; è ovvio che si devono adoperare anche questi strumenti, ma lo si deve fare per quello che sono, facendone un uso proprio.

Affrontiamo allora la questione dei «maxiprocessi». Garantiscono davvero essi tutte le parti, comprese quelle più deboli? Si possono fare, comunque, questi «maxiprocessi»? Rispondono a criteri minimi di funzionalità? Credo che in questo modo poniamo non solo questioni di ordi-

namento processuale, ma anche questioni di ordinamento sostanziale.

Vi è poi la macchina giudiziaria che non funziona. In questi giorni noi discuteremo il bilancio dello Stato: questo è il suo bilancio della giustizia, signor ministro! Questo disservizio, questo ricatto delle cose, strette come questa di Palermo, questa continua emergenza. La macchina giudiziaria non funziona tutta, e lo scopriamo solo adesso, solo a questo punto. E i rimedi sono l'aumento dei termini della carcerazione cautelare oppure, vedremo tra breve, l'amnistia. Questi sono i rimedi: e non rimediano, anzi consentono al disservizio e alla disfunzione di incancrenirsi, razionalizzandoli.

Ancora il letto di Procuste, ancora la dilatazione dei tempi del carcere preventivo a misura della disfunzione. Ed ancora si ripete che solo così lo Stato non disarmi, che solo così lo Stato non abbassa la guardia. Il vocabolario è noto, e ci riporta indietro. Ma non sono queste le armi dello Stato; il mestiere dello Stato è un altro: accettare le regole del suo gioco, scarcerare quando scadono i termini; termini che scadono non per fatalità ma per effetto di una disfunzione, riguardo alla quale vi sono responsabilità politiche. Quindi, occorre scarcerare con le cautele che l'ordinamento appresta per questi casi.

Questo è il mestiere dello Stato: dare questa immagine grande di sé, e sottolineare grande, compiere questa scelta di valore, pagare questo costo per un vantaggio più alto, dato che questa, solo questa, è la premessa per risalire da una situazione di grave discredito. Ed è per questo che bisogna richiamarsi ai grandi principi (anche se ciò ci è stato rimproverato durante il dibattito in Commissione), richiamarsi ai grandi principi che vengono scomodati non da noi ma da questa legge e dalle ragioni che la difendono, emerse anche in questo dibattito, giacché sono in causa oggettivamente la presunzione di non colpevolezza, la natura generale ed astratta della legge, la risposta strategica all'aggressione dei grandi poteri criminali, la soluzione dei problemi della disfunzione giudiziaria.

Bisogna allora richiamarsi ai grandi principi, persino grati alla scomodità dell'occasione: il processo di Palermo, la mafia. Certo c'è disagio, da parte nostra, per certe cattive compagnie; ma questo disagio ci consente maggiore chiarezza, dato che qui si tratta di principio.

Il sistema delle garanzie processuali deve prescindere dalla gravità di colpe ancora non accertate. Voi dite che così i mafiosi usciranno di galera: ma che sono mafiosi lo sapremo soltanto dopo il processo. Certo, conta anche la gravità degli addebiti: però questa è già presente nelle previsioni dell'ordinamento e nulla inventa il processo di Palermo, per quanto importante esso sia.

Questi sono principi di civiltà, non soltanto giuridica, e mi fa piacere che da più parti siano venuti, rispetto a tali principi, segni di sensibilità: da più parti, anche dalla maggioranza. Adesso non resta che attendere segni di coerenza, nell'augurio che non sia il solito tentativo vano di salvarsi l'anima e che poi non si voti a favore su questa legge, pur turandosi il naso.

Principi di civiltà, dicevo; ed allora ci sia consentita un po' di passione e ci sia consentito anche di emozionarci quando essi vengono messi in discussione. Altra è, credo, signor ministro, l'emotività non consentita. Lei, signor ministro, ci ha detto in Commissione che le scarcerazioni paventate di Palermo disegnerebbero uno scenario di impotenza e produrrebbero la demotivazione dei giudici. Credo che questi suoi argomenti siano capziosi, e le domando se davvero lei ritenga che i giudici si motivino con più manette e con più carcere preventivo.

Voglio fare un'ultima considerazione prima di concludere: per rifiutare un ricatto, che spero solo oggettivo, non vorrei davvero che nessuno lo facesse. Certamente questa legge comporta una scelta di campo, ma non a favore o contro la mafia. Non accettiamo di contarci in questo modo. Sappiamo che in Sicilia, in Calabria, in Campania, in gran parte d'Italia, il diritto è negato, anche nei modi più crudeli e più brutali: si uccidono i bambini. Di questo si discute nel processo

di Palermo e contro questo si impegnano forze dell'ordine, giudici, parti civili e fasce di gente offesa, di giovani. Ad essa va, deve andare, la solidarietà più piena, ma non con questa legge. Non con questa legge, perché la lotta contro la mafia è una lotta per il diritto, per le garanzie del diritto: questa legge tira — ho già cercato di dirlo — in senso opposto. Questa legge, che poi non serve a nulla, propone una razionalizzazione che è solo una goccia d'olio nel mare in tempesta del disservizio giudiziario; peggio: è un alibi per non fare altro, una scappatoia per chi non governa.

Ci vuole ben altro da parte dello Stato, perché la gente, vessata dalla mafia, orbata dei figli dalla mafia, resa orfana e vedova dalla mafia, questa gente che, nonostante tutto, lotta contro la mafia, non si senta o non si trovi abbandonata dallo Stato. Ci vuole ben altro: ci vuole uno Stato diverso: ed allora vediamo un po' se riusciamo ad iniziare a darglielo, anche a questa gente che soffre e combatte la mafia (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente!*)

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 13,30,  
è ripresa alle 15,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ODDO BIASINI

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Galasso e Spini sono in missione per incarico del loro ufficio.

### **Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla

Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PELLICANÒ ed altri: «Nuove norme per la valorizzazione di beni culturali e per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani» (4133).

Sarà stampata e distribuita.

### **Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

*alla IV Commissione (Giustizia):*

S. 887. — Senatori ANGELONI ed altri: «Modificazione alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa» (*approvato dal Senato*) (4088) (*con parere della I e della V Commissione*);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

S. 250. — PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: «Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti» (*approvata dal Senato*) (4105) (*con parere della I e della V Commissione*);

*alla VII Commissione (Difesa):*

S. 1856. — «Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerienze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (*approvato dal Senato*) (4089) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

CIRINO POMICINO ed altri: «Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli e suo potenziamento» (già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dal Senato) (2755-B) (con parere della V Commissione);

*alla X Commissione (Trasporti):*

LA PENNA ed altri: «Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli» (3959) (con parere della III, della IV e della IX Commissione);

S. 1357. — «Norme sulla gestione delle case-albergo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4081) (con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione);

*alla XIII Commissione (Lavoro):*

S. 1825. — «Modifica dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in materia di composizione del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo» (approvato dalla XI Commissione del Senato) (4106);

*alla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico:*

S. 328-569-843. — Senatori PAVAN ed altri: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (proposte di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione del Senato) (4085) (con parere della I e della V Commissione).

**Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la IV Commissione permanente (Giustizia), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

FELISETTI ed altri: «Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione» (2521); MACIS ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni» (2794); CASINI CARLO ed altri: «Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale» (3343) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

**Convalida di deputati.**

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 5 novembre 1986, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

*Collegio III (Genova - Imperia - La Spezia - Savona)*

Angiolo Bandinelli

*Collegio VIII (Trento - Bolzano)*

Alberto Ferrandi

*Collegio IX (Verona - Padova - Vicenza - Rovigo)*

Alessandro Tessari

*Collegio XII (Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì)*

Sergio Stanzani Ghedini.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

#### **Su un lutto del deputato Mazzotta.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che il deputato Mazzotta è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari ho già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevole presidente della Commissione giustizia, onorevole ministro, la proposta di legge in discussione, che il Senato ha trattenuto in esame per un periodo certo più congruo di quello assegnato alla Camera, non mi riempie certo di letizia. Non si è ancora spenta in me l'eco dell'intima soddisfazione che invece provai nell'estate del 1984 (credo condivisa dalla stragrande maggioranza di questa Assemblea), allorché fu varata una legge indicata come un significativo passo avanti verso una sostanziale civiltà giuridica: la legge che ridusse i termini della carcerazione preventiva, approvata quasi a suggello di un'epoca in cui si era posto il problema del cittadino cautelatamente trattenuto in carcere, in attesa del giudizio di altri uomini, un'epoca in cui c'era stato tutto e il contrario di tutto, in un oscillare ondivago di provvedimenti che avevano accorciato ed allungato i termini della carcerazione preventiva.

Ricordiamo il 1984 per l'eco della soddisfazione interiore che ci venne dall'aver contribuito, sia con i lavori preparatori, sia con il voto in Assemblea, a quell'atto legislativo. Tale eco non si è spenta ma oggi, di fronte al provvedimento in

esame, essa viene largamente ridimensionata.

Questa nostra sostanziale amarezza è aggravata dal fatto che, ancora una volta, un ramo del Parlamento, in questo caso la Camera, viene di fatto privato, al di là del formalismo (che, per carità, è sempre rispettato, anzi in circostanze del genere lo è ancor di più), della possibilità di una approfondita lettura del testo licenziato dal Senato.

Non è la prima volta che questo accade, e ciò deve farci riflettere anche sul ruolo del bicameralismo, con riferimento ad emergenze, giuste o sbagliate, fondate o infondate, che ad un certo punto determinano la necessità, per le forze politiche o per alcune di esse, di giungere all'approvazione, sostanzialmente senza discussione e senza modifiche, di un testo legislativo il cui varo è imposto da asseriti o esistenti motivi di urgenza. Questo è uno dei casi che deve farci meditare, anche per il modo approssimativo, senza che ciò voglia suonare censura agli organi istituzionali che hanno consentito l'avanzamento procedurale della proposta di legge ora in discussione, per il modo indubbiamente superficiale e sbrigativo con cui la Camera è stata costretta ad affrontare un tema di tale rilevanza.

A questo punto, poiché sappiamo come vanno le cose della politica, soprattutto quando siffatte urgenze premono, poiché sappiamo che anche le ragioni più fondate non trovano non voglio dire ascolto, perché quello è dovuto, in base al formalismo di cui precedentemente parlavo, ma certo la necessaria attenzione, ci troviamo qui a parlare solo per le cronache, ammesso che le cronache abbiano voglia di occuparsi, oggi o nell'immediato futuro, di questa materia. C'è in noi una speranza, che però si tinge anch'essa di amarezza: che queste parole, cioè, non siano del tutto inutili, se da qui a qualche tempo un altro ministro, magari (non voglio augurare al ministro Rognoni di non rivestire più la carica di guardasigilli, bensì di ottenere incarichi ancora più prestigiosi ed importanti), ci riproporrà richieste analoghe, sotto l'urgenza di fatti definiti

egualmente imprevisi ed imprevedibili: in quella occasione, forse, qualcuno potrà rileggere ciò che era stato detto nella precedente occasione. E forse questo potrà risultare utile anche a me, se continuerò ad avere la fiducia dei miei elettori e la voglia di continuare a far parte di questa Assemblea, considerato che ho le doti e la pazienza di un uomo non certo arrogante, ma che non gradisce continuare a fare le stesse cose, né di fare e disfare: e del resto in ognuno di noi c'è un pezzetto (piccolissimo, per carità) di Ulisse, che tende ad andare avanti, anziché tornare sui fatti del passato. Questo solo, dunque, potrà essere lo spiraglio di una speranza che altrimenti assume le connotazioni dell'amarezza.

Per il resto, abbiamo di fronte a noi un provvedimento rispetto al quale non voglio ora anticipare quale sarà l'atteggiamento politico che il gruppo del Movimento sociale italiano assumerà: perché a nostro avviso vi sono scogli non superabili, ed in particolar modo in sede di esame dell'articolo 3 (su cui abbiamo presentato taluni emendamenti) occorrerà verificare a quale soluzione si approderà. Ma, anche a tale proposito, non mi faccio illusioni: se, infatti, questo Parlamento volesse esercitare, legittimamente, la sua facoltà di emendamento sul testo in esame, si presenterebbe ai nostri occhi, perché negarlo, lo scenario di una legge non in grado di raggiungere gli obiettivi di urgenza in vista dei quali se ne invoca l'approvazione. Temo pertanto che, con brutale fermezza, la maggioranza numerica prevarrà questa sera su quella che voglio definire una ideale maggioranza qualitativa: quella che si è espressa fin qui, unica, sola e non contraddetta in quest'aula, per denunciare alcune macroscopiche, gravissime vulnerazioni ai principi in cui tutti crediamo, che sono quelli dello Stato di diritto, del processo giusto ed impostato su regole predeterminate e che certo non possono essere, almeno dal punto di vista morale e della eticità dello Stato, cambiate quando la partita è ancora in corso. Perché di questo si tratta.

Andremo a dire ai nostri cittadini giudicati o giudicandi che quelle regole che presiedevano al loro *status* di detenuti in attesa di giudizio o degli ulteriori gradi di giudizio, nel quadro della presunzione di non colpevolezza sancita dalla Costituzione, erano regole valide in quel tempo e che, cammin facendo, mentre poi le porte del carcere restavano chiuse per questi cittadini, ci è venuto lo stimolo, la volontà di cambiarle? Abbiamo, quindi, pazienza perché il legislatore fa in un modo e poi disfa qualche tempo dopo! Il legislatore è capriccioso, è schizofrenico, è tutto ciò che è, tranne che in possesso di una seria volontà di predisporre norme valide per un ragionevole arco di tempo fino a quando le norme giuridiche hanno un collegamento con la realtà. Lungi da me il voler affermare che le norme debbano valere in eterno. Sarebbe contraddire il concetto stesso del diritto, che è, almeno nella accezione generalmente riconosciuta come la più attendibile, la ricostruzione razionale di una realtà che, per essere mutevole, comporta essa stessa la necessità di mutare nel tempo la normativa che la regola. Ciò, però, a condizione che le mutazioni, le innovazioni, i cambiamenti della società, cui il diritto si riferisce, abbiano effettivamente a verificarsi.

Che cosa è successo di stravolgente nella società italiana dal 1984 ad oggi? Vi erano emergenze allora (terrorismo, mafia, camorra) e vi sono oggi. Forse ce ne sono di meno perché obiettivamente (lo dimostrano il numero dei processi e le cronache dei giornali) i fatti di terrorismo, almeno di quel terrorismo interno che aveva insanguinato l'Italia nei cosiddetti anni di piombo, sono diminuiti, ma la valutazione sociologica che si può dare della realtà sociale dell'Italia del 1986 non giustifica, a nostro avviso, questo mutamento di rotta che, invece, si profila con il provvedimento di cui stiamo discutendo.

Se, quindi, fuori si continua ad aggettivare le nostre attività legislative con quei termini poco rispettosi che prima ricordavo, non mi pare che si faccia qualcosa

di inesatto o lontano dal vero. Certo, è poco rispettoso, ma il rispetto, signor Presidente, signor ministro e colleghi, bisogna conquistarselo e non mi pare che questo Parlamento repubblicano così se lo stia conquistando.

Ho detto prima che assumeremo la nostra posizione conclusiva, come gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, al termine della discussione e dopo aver verificato la sorte che avranno i nostri emendamenti sull'articolo 3. Si tratta di un atteggiamento molto responsabile. Io che sono un po' capriccioso e qualche volta poco disciplinato, potrei dire che è un atteggiamento addirittura troppo responsabile, ma esso ha tenuto conto di responsabili dichiarazioni dei rappresentanti del Governo sulla drammatica necessità di provvedere in qualche modo alla situazione che si è determinata nelle carceri italiane e rispetto al rischio che pericolosi delinquenti riacquistino la libertà. E quindi non abbiamo imboccato la strada dell'ostruzionismo perché in questa materia credo che l'ostruzionismo ad un certo punto diventi un alibi per chi lo pratica e per chi lo subisce; per chi lo fa perché può dire fuori da questi palazzi di aver portato avanti una battaglia ostruzionistica ma che non gli è andata bene; per chi lo subisce perché se l'ostruzionismo dovesse bloccare certi provvedimenti, può sempre dire di avere la coscienza a posto e addossare le colpe all'irresponsabile ostruzionismo delle opposizioni che gli ha impedito di fare ciò che voleva fare.

No; noi abbiamo scelto in questa occasione la strada dell'ostruzionismo perché volevamo che le posizioni fossero chiare; perché chi è a favore di questo provvedimento lo possa dire apertamente e perché nessuno, ripeto, possa avere alibi oggi o un domani quando su questa materia, Dio non voglia, ci si dovesse rimettere le mani.

Dobbiamo rapidamente concludere, perché credo che il tempo a disposizione sia solo di venti minuti.

PRESIDENTE. Trenta minuti.

GIULIO MACERATINI. Allora vi dovrò infliggere almeno altri quindici minuti delle mie considerazioni.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non necessariamente, non è obbligatorio.

GIULIO MACERATINI. Non è obbligatorio, ma in questo caso è un obbligo che sento e che voi dovete subire; mi dispiace, signor ministro.

L'articolo 1 sostanzialmente modifica, ed in forme, queste sì, costituzionalmente corrette, perché con una espressa indicazione di legge e senza deleghe all'autorità giudiziaria, i termini di carcerazione preventiva nel senso che, per l'ipotesi prevista dal n. 5 del terzo comma, che già comprendeva i reati più gravi e precisamente quelli puniti con la pena dell'ergastolo o con una pena non inferiore nel massimo a venti anni, a questi reati se ne aggiungono altri, cioè quelli previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, quelli previsti dalla legge sugli stupefacenti per i grandi trafficanti e per reati aventi finalità, o commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

Sostanzialmente con l'articolo 1 ampliamo la fascia di quei delitti per i quali nella fase tra l'ordinanza di rinvio a giudizio e la condanna di primo grado è consentito avere il massimo di tempo a disposizione, cioè diciotto mesi.

Torna di nuovo in discussione, signor ministro, la credibilità del dicastero che lei dirige, e mi consenta a questo punto di essere sospettoso, e non perché sono il solito pianatagranne dell'opposizione (il ruolo dell'opposizione mi piace, quello del piantagranne mi piace molto meno). Non lo sono per temperamento, anzi cerco di essere un uomo disponibile, però poi si diventa sospettosi perché la memoria di questi anni non è scomparsa.

Quando il suo predecessore, persona che ricordo con simpatia per l'impegno profuso durante gli anni in cui è stata alla guida del dicastero della giustizia, a nome del Governo dichiarò nel 1984 che quei

termini, alla luce della situazione criminale e criminogena che si registrava in Italia, erano sufficienti, io gli dovetti credere, come gli credette tutto il Parlamento e come gli credette tutta questa Assemblea o la sua gran parte, se è vero che si registrò un voto a stragrande maggioranza, come si dice con brutta espressione.

Il ministro Martinazzoli era un uomo d'onore e altrettanto uomo d'onore è il ministro Rognoni, che oggi ci viene a dire che non un anno ma un anno e sei mesi occorrono per l'istruttoria di questo tipo di reati.

E allora io mi baso sulla sua parola d'onore ideale, che ci viene affidata attraverso questo testo di legge, per dire: «Questo è il Piave; non si va al di là». Non ci si venga a chiedere, tra qualche mese, un tempo più lungo, perché allora il problema non si potrebbe risolvere mai, a meno che non si faccia quello che noi andiamo chiedendo da sempre, e che si può sintetizzare in poche parole: facciamo finalmente funzionare, questa macchina della giustizia; perché altrimenti, con questi meccanismi legislativi, ad ogni stagione di terrorismo, di emergenza, camorristica o mafiosa che sia, dovremo rimettere le mani in questa materia, dovremo praticamente azzerare il nostro lavoro, dichiarare che è stato fatto senza un minimo di senso di responsabilità. Si tratta di un tipo di censure che, escludendo ovviamente le persone, raggiungono nel complesso la continuità del dicastero della giustizia, che ha fatto promesse che nel tempo non ha potuto mantenere. Lascio a lei, signor ministro, giudicare, alla stregua del comune buon senso e della comune morale, chi è che non mantiene i propri impegni e se sia uomo d'onore.

L'articolo 2 introduce una novità, perché rende obiettivamente più difficile il ruolo della difesa, in quanto praticamente inserisce una norma che dal punto di vista pratico, a mio sommesso avviso, non cambierà la situazione, ma che dal punto di vista morale costituisce per la classe forense uno schiaffo del quale essa certa-

mente si ricorderà. Collegare la sospensione dei termini di custodia preventiva alla mancata presentazione, all'allontanamento, alla mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori, quando questi eventi possono avere le cause più svariate e le giustificazioni più svariate, significa dire a tutta la classe forense: «Siete solo i concorrenti morali della criminalità che gira per l'Italia; di voi non abbiamo alcun apprezzamento, e vi teniamo lì solo perché non possiamo farne a meno». Grazie al cielo, la nostra Costituzione, e prima ancora principi che sono validi in tutto il mondo, dicono infatti che quello alla difesa è un diritto inviolabile (inviolabile, signor ministro) dell'imputato.

E veniamo all'articolo 3, brevemente, perché anche il più lungo tempo che mi era stato concesso... in sede di interpretazione autentica del regolamento credo che stia scorrendo velocemente.

Con l'articolo 3, veramente, raggiungiamo il culmine in fatto di cose che non si possono fare, e che invece si fanno in questa strana Italia, culla del diritto, ma sarebbe più esatto dire matrigna del diritto. Si badi, onestà vuole che si dica che già nell'articolo 7 della legge del 1984 era previsto questo congegno, cioè la proroga del termine, per particolari delitti, nella fase dell'istruttoria, se non ricordo male, si trattava di proroga decisa dal presidente del tribunale. In questo caso, invece, il potere di proroga viene affidato, quanto all'istruttoria, al giudice istruttore, cioè a quello che nell'attuale fase del processo penale è parte.

Possiamo infatti raccontarci tutto quello che vogliamo, ma fino a quando non si arriverà al processo accusatorio (del quale noi siamo convinti sostenitori) l'attuale giudice istruttore è una figura parziale, non imparziale; è colui il quale ha sposato quel processo, e vuole portarlo a termine secondo l'ipotesi accusatoria che quell'uomo si è fatto. Ebbene, egli può prendere altro tempo per il suo processo, con il cittadino che continua a restare detenuto. Dopo questa fase, per quanto riguarda l'ulteriore segmento pro-

cessuale tra il primo ed il secondo grado, affidiamo la richiesta di proroga al pubblico ministero, cioè alla parte che dichiaratamente sostiene l'accusa. Egli avrà facoltà di chiederla alla sezione istruttoria, estranea al processo, e quindi non in condizione, anche per ragioni pratiche, di conoscere le vere necessità di quell'attività processuale. È evidente che la sezione istruttoria potrà soltanto dire di sì, perché questa è la realtà dei tribunali italiani. E vi risparmio, perché le condivido in pieno, tutte le considerazioni esattissime che questa mattina il presidente Pazzaglia ha fatto circa la costituzionalità di queste norme.

Passo, pertanto, al merito per dirvi che in questo modo non solo abbiamo consentito con l'articolo 1 di allungare per legge i termini di carcerazione preventiva, ma adesso facciamo di più perché affidiamo alla discrezionalità (sì, userei propri il termine «discrezionalità»), sia pure della funzione giudiziaria, la facoltà di allungare o meno il termine. Bisogna fare attenzione perché la disparità di trattamento non investirà soltanto l'imputato, ma anche le parti lese. Penso a due di esse che si raccontano le loro vicende; una dirà: l'assassino del mio congiunto è ancora in carcere, mentre l'altra dirà: l'assassino del mio congiunto invece è uscito. Infatti, in un caso sarà stata concessa la proroga e nell'altro no. Trionfo della parità di trattamento tra i cittadini che l'articolo 3 della Costituzione sancisce solennemente e che tutti quotidianamente ricordiamo o dovremmo ricordare!

Si è voluto anche inserire il «contentino» della ricorribilità per Cassazione di queste ordinanze. La legge n. 398 del 1984 non la prevedeva ma i principi generali sì, per cui tali ordinanze erano già ricorribili per Cassazione. Noi, però, abbiamo fatto un passo in più: infatti, data la particolare caratteristica di tali ordinanze, chiediamo, con un emendamento a firma del presidente Pazzaglia, che il riesame, se vogliamo davvero rendere serio il ricorso per Cassazione, sia esteso anche al merito del provvedimento, alla sussistenza effettiva di quelle oggettive necessità proces-

suali, sussistenza che deve avere almeno un doppio grado di verifica.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, questa mattina, con un pregevole intervento, il collega Onorato ha dimostrato che ci sono già nel nostro ordinamento giuridico, nei vigenti codici penale e di procedura penale, le norme per quella prevenzione generale che, in questo caso, secondo la tesi di chi sostiene questa proposta di legge, sarebbero prevaricate dalla prevenzione speciale a favore degli imputati. La prevenzione generale, cioè la scienza che si preoccupa di difendere la società rispetto a quella frangia che le regole della società spezza e non rispetta, ha già norme che possano garantire che l'individuo eventualmente scarcerato per decorrenza dei termini (non certo quindi, per suo merito, ma per demerito dell'amministrazione giudiziaria) può essere seriamente controllato e messo in condizione di non attentare alla sicurezza sociale che certamente sta a cuore a tutti.

Non si è voluto battere questa strada e si è voluto, invece, riesumare questo progetto di legge, che era abbandonato nei cassetti del Senato, per fare questo colpo di scena. Bene, mentre il gruppo del Movimento sociale italiano farà come sempre, come è suo costume e suo dovere, la battaglia degli emendamenti, al termine della quale esprimerà compiutamente ed apertamente il suo punto di vista sulla legge, vorrei chiedere al signor ministro che, voltata in qualche modo questa brutta pagina, l'amministrazione giudiziaria, con la sua guida (ed è un augurio che le faccio, perché questa è la prima importante occasione che l'Assemblea ha di averla nel suo ruolo e nella sua responsabilità di ministro guardasigilli), conosca pagine migliori, dalle quali tutti quanti, come accadde nel 1984, possiamo uscire con intima soddisfazione, invece che con l'amarezza che questo provvedimento produce in noi (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, signori funzionari, l'interrogativo che ci siamo ripetutamente posti in questi anni, più che incentrarsi su provvedimenti come quello del 1984 relativo alla custodia cautelare o quello relativo alla riforma penitenziaria, è stato il seguente: gli uomini che detengono il potere, che quindi hanno la capacità di influenzare l'andamento dell'organizzazione statale, sono usciti dall'ideologia dell'emergenza?

Siamo riusciti realmente a vincere la battaglia di orientamento culturale sulla necessità di superare la legislazione speciale? Siamo usciti, in sostanza, dalla fase strumentale in cui è stata ridotta la giustizia, ed in particolare quella penale?

È su tali problemi che abbiamo costantemente richiamato l'attenzione e concentrato il nostro lavoro nell'ambito delle questioni attinenti alla giustizia.

Abbiamo letto, sempre con piacere, come frutto della battaglia condotta dai settori garanti della magistratura e degli operatori del diritto, le dichiarazioni di rappresentanti della maggioranza o di esponenti di primo piano delle istituzioni, dichiarazioni queste volte a manifestare l'esigenza di uscire dall'emergenza. Abbiamo inoltre apprezzato le parole del Presidente Cossiga, quando recentemente ha ribadito la necessità di voltare pagina, rispetto non solo alla legislazione speciale, ma anche all'andamento e alla gestione della giustizia.

Accanto alle dichiarazioni di singoli esponenti della maggioranza o alle sollecitazioni del Presidente Cossiga, non sono tuttavia stati compiuti concreti passi avanti per uscire dall'emergenza mediante il varo di appositi provvedimenti legislativi.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sugli articoli della riforma del regime penitenziario che abbiamo votato a settembre, e mi riferisco a quei punti dove si introduceva il regime di sorveglianza particolare per determinati individui, che sono poi coloro che sono accusati dei reati di traffico di stupefacenti o di terrorismo. Abbiamo sempre colto, insomma, un limite

formidabile nella produzione legislativa, che si individua nella riproduzione di previsioni penali particolari per determinate categorie di imputati.

Abbiamo considerato questo come il cuore, l'essenza dell'emergenza, della legislazione speciale: su di esso ci siamo permessi di rivolgere una domanda al ministro Rognoni in sede di Commissione giustizia, ma l'unica risposta che abbiamo ricevuto è stata l'accelerazione dell'*iter* di questo provvedimento.

Una risposta questa non incoraggiante, con la quale in pratica si dice: la legislazione di emergenza deve diventare normalità. Ma questo è proprio ciò che abbiamo temuto in tutti questi anni, tutte le volte che abbiamo sostenuto che le norme sperimentate nella lotta contro il terrorismo, contro coloro che hanno condotto la lotta armata, avrebbero sicuramente infettato gli altri settori del sistema penale. E puntualmente ciò si è purtroppo verificato.

Contro tutti i provvedimenti di questo genere noi abbiamo fatto, anche quando non eravamo presenti in Parlamento, una battaglia frontale e aperta. E anche oggi non stiamo qui facendo dell'ostruzionismo contro questo provvedimento e i colleghi che avranno la pazienza di leggere i nostri emendamenti modificativi del testo in discussione potranno rendersi conto che abbiamo fatto uno sforzo per cercare di anticipare l'entrata in vigore di alcune delle norme che vengono previste nel progetto di legge delega per l'elaborazione del nuovo codice di procedura penale. Infatti, a nostro avviso, per uscire dall'ambito legislativo dell'emergenza, per superare la legislazione speciale occorre non solo accelerare il varo del nuovo codice di procedura penale ma anticipare l'entrata in vigore di alcune sue norme.

Tanto per fare un esempio, per quanto riguarda la carcerazione preventiva il progettato nuovo codice di procedura penale dovrebbe prevedere la sospensione dei termini non per fatti riferibili all'imputato ma per fatti imputabili per colpa all'imputato.

Questo introdurrebbe una concezione completamente diversa rispetto a quella che si profila con la proposta di legge in esame ed è per questo che invitiamo il Governo e le altre forze politiche a voler anticipare l'introduzione delle norme del nuovo codice di procedura penale anche per quanto riguarda, ad esempio, la cattura: al di là dei provvedimenti spettacolari sull'uso o meno delle manette, provvedimenti di cui si fanno in questo Parlamento portatrici alcune parti politiche (come ad esempio quella socialista), si dovrebbe limitare o addirittura sopprimere il potere di cattura del pubblico ministero. Altre norme da far subito entrare in vigore dovrebbero essere quelle dirette a garantire la pubblicità nella produzione delle prove.

È a questi principi, a queste linee politiche operative che democrazia proletaria si è sempre attenuta ed è anche per questo che posso tranquillizzare l'onorevole Maceratini: noi non stiamo facendo ostruzionismo, stiamo conducendo la nostra opposizione contro la proposta di legge n. 4080, per cercare di modificarla radicalmente o di evitarne l'approvazione. E abbiamo infatti presentato emendamenti che vanno sia nell'una che nell'altra direzione.

D'altra parte, onorevoli colleghi, non è costume del gruppo di democrazia proletaria spendere parole inutili o adottare in questa Camera tattiche di differimento: penso proprio che di questo tutte le parti politiche debbano darci atto.

Qui però si parla di carcerazione preventiva, anzi di carcerazione cautelare, come giustamente si dice per ricondurre l'istituto alla sua natura strettamente processuale e cioè per individuare il periodo di carcerazione subito dall'imputato prima e in attesa del processo. E ricordiamo che l'articolo 272 del codice di procedura penale ha avuto negli ultimi decenni una storia molto travagliata, è stato oggetto di continue novelle fino a che, nel 1984, ha subito una riforma radicale, sulla base anche delle indicazioni più volte venute dalla Corte costituzionale. E ricordiamo ancora che negli anni '70 ad-

dirittura non erano indicati i «tetti» relativi alle singole fasi procedurali ma solo un limite per la fase istruttoria. Fu solo nel 1984 che si introdussero i «tetti» per ciascuna fase processuale raccogliendo — lo ripeto — l'indicazione chiara della Corte costituzionale.

Il provvedimento in esame modifica ora proprio i tetti intermedi previsti per la custodia cautelare. Non si tratta, quindi, di un provvedimento secondario, di un provvedimento parziale. Certo, abbiamo assistito ad un balletto — mi si consenta questa espressione — in Commissione giustizia fra chi diceva che, per carità, questo è semplicemente un intervento di razionalizzazione, che non tocca per niente i processi in atto (ad esempio, l'onorevole Gargani) e chi, come il ministro diceva che, per carità, questo provvedimento ha bisogno di essere approvato perché tocca processi in atto, compreso quello di Palermo. Si tratta di un balletto molto strano, spiegabile a mio avviso solo così: il Governo ricorre sempre alle scappatoie, alle pezze d'appoggio — come si dice — per tentare di arginare situazioni sfuggite di mano.

Questa mattina, come deputati di democrazia proletaria, abbiamo voluto presentare anche una questione pregiudiziale di merito, affidandone lo svolgimento al collega Pollice, in quanto abbiamo voluto manifestare con chiarezza il nostro pensiero su quello che i giudici di Palermo hanno fatto, sul processo di Palermo, nonché per esprimere la nostra chiara denuncia per quanto attiene alla gestione di questo processo, perché noi riteniamo che fundamentalmente i giudici di Palermo siano stati lasciati soli.

Mi si consenta, non per atteggiamento retorico, di dire che, per un certo verso, democrazia proletaria continua la battaglia indicata dal generale Dalla Chiesa o, per lo meno, l'indicazione data dal generale Dalla Chiesa, quando — stando alla lettura dei giornali — il generale Dalla Chiesa, incontrando l'onorevole Andreotti, disse: «Caro onorevole, io non guarderò in faccia nessuno, neppure alla sua corrente politica». Noi non sappiamo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

se il contenuto di questo colloquio corrisponda a verità, ma è certo che noi di democrazia proletaria nella lotta contro la mafia abbiamo compiuto atti molto concreti, non solo in Sicilia, ma anche in sede di Parlamento europeo, coinvolgendo, appunto, gli amici dell'onorevole Andreotti.

Non abbiamo, quindi, alcun problema nel dare le nostre credenziali nella lotta contro la mafia. Probabilmente sono altre le parti politiche che dovrebbero dimostrare il loro impegno nella lotta contro la mafia. La nostra condotta ci rende addirittura cristallini — come dice il collega Pollice — nell'affrontare questa battaglia, e lo facciamo con un senso di estrema responsabilità. Perché, onorevoli colleghi, è vero che noi siamo intervenuti in sede di discussione del provvedimento sulla custodia cautelare nel 1984, ma vorrei ricordare che l'articolo 30 della legge del 1984 dispone che l'applicazione del contenuto sostanziale del provvedimento — non voglio annoiare in merito i colleghi qui presenti, perché lo conoscono benissimo — sarebbe stata posticipata di sei mesi rispetto al luglio del 1984. E successivamente tornammo ad intervenire su quel provvedimento con una legge del gennaio 1985, che prorogava i termini al 30 novembre 1985 per quanto riguardava l'entrata in vigore della legge del 1984. Ha avuto veramente un *iter* tormentato questa legge sulla custodia cautelare, un *iter* tanto tormentato che l'entrata in vigore è avvenuta con un anno e mezzo di ritardo.

Ora, poi, ad un anno dall'entrata in vigore della legge, dal novembre 1985, il Governo ci propone di intervenire nuovamente. E questo perché, onorevoli colleghi? Perché la custodia cautelare è la grande valvola di sfogo per la lentezza dei processi, per il ritardo della giustizia, per la giustizia denegata nei confronti dei cittadini. E non crediate che i tetti massimi di custodia cautelare in Italia siano irragionevoli, perché oggi, per i reati con mandato di cattura obbligatorio, con pena massima di 20 anni o dell'ergastolo, arriviamo a 6 anni,

con l'aggiunta di 6 mesi in fase istruttoria, così come viene anche ribadito da questo disegno di legge. Certo, abbiamo dato un colpo in termini quantitativi al tetto massimo della carcerazione cautelare, ma non abbiamo però smontato — ecco le ragioni della nostra astensione nel 1984 — la logica che stava dietro la necessità dell'esistenza di tempi di carcerazione cautelare così ampi.

Onorevoli colleghi, non è vero che ci allineiamo a quanto avviene negli altri paesi dell'occidente europeo, non è vero che noi rispondiamo alle sollecitazioni degli organi internazionali, che più volte hanno richiamato il nostro paese e il Parlamento sulla necessità di intervenire sui termini della custodia cautelare. Ecco perché abbiamo ritenuto doveroso presentare anche una questione pregiudiziale di costituzionalità che questa mattina abbiamo illustrato. Noi non riteniamo che vi siano vincoli di tempo nell'approvazione di questo disegno di legge.

Signor ministro, onorevoli colleghi, parliamoci chiaramente: se c'è un tempo utile esso è evidentemente legato a fatti contingenti. Nell'intervento del ministro mi sembra di aver ravvisata la volontà di stornare questo dubbio dalla nostra discussione. Deve essere chiaro che non vi è alcuno stato di necessità. A maggior ragione dobbiamo approvare questo provvedimento con la dovuta attenzione e riflessione.

Questa mattina il collega Pollice ha detto una cosa sacrosanta che vorrei ribadire: democrazia proletaria, sia nella lotta contro la criminalità organizzata, sia contro il partito armato, sostiene che non bisogna assolutamente superare le regole ed i principi del garantismo. Ledere o manomettere i principi del garantismo significa che lo Stato ha perso: questo è il punto culturale (per citare il collega Onorato) sul quale dobbiamo discutere all'interno del Parlamento. Nel momento in cui lo Stato, rispetto a certi fatti, a certi imputati, travalica le regole che valgono nei rapporti con gli altri cittadini, perde ogni credibilità. Uno Stato è di diritto se

rimane tale anche nei confronti di chi è accusato dei peggiori delitti. Qui evidentemente è la sfida e la difficoltà della pratica della democrazia che non deve essere solo omaggiata o incensata. Scopriamo come la democrazia sia il regime più difficile da attuare, proprio perché lo Stato fuoriesce dall'arbitrio, dallo stato di natura dove prevale solo la forza, il finalismo, la vittoria o la sconfitta, dove ciò che conta è la distruzione dei nemici. Questa sfida dobbiamo saperla condurre giorno per giorno. Ritengo che i giudici di Palermo abbiano accolto tale sfida ed abbiano trovato le vie per poter superare le posizioni che gli avvocati di Palermo stanno portando avanti.

È nel rispetto delle regole processuali che dobbiamo saperci ritrovare. Vogliamo quindi superare una concezione della pratica statale che sia semplicemente ispirata a norme repressive.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Reggiani in Commissione giustizia ha voluto superare, con un sol colpo, l'articolo 11 della legge Cossiga, il quale prevede espressamente l'applicazione delle norme processuali e quindi l'ampliamento della custodia cautelare per i reati legati al terrorismo, affermando che tutto questo è stato un errore del legislatore di allora. L'onorevole Reggiani sa perfettamente che quando entrò in vigore il codice Rocco vennero previste norme transitorie e che la Corte costituzionale, anche se nella sentenza del 1982 ha ritenuto norma di carattere processuale e non di diritto penale sostanziale, e quindi applicabile immediatamente ai processi in atto, l'articolo 11 della legge Cossiga, ha addotto poi a sostegno di ciò tormentate motivazioni, che si sono tutte richiamate all'emergenza allora in atto, e cioè ad uno stato di cose particolari.

È indubbio che la Corte costituzionale ha voluto riconoscere la retroattività di norme processuali anche intaccanti lo stato della libertà personale, però vorrei ricordare che ci trovavamo nel 1982, e che si trattava di sanzionare l'emergenza stessa. Ma non possiamo liquidare questo discorso e non possiamo accettare che su

una questione di tale portata si chiuda la partita, si chiuda la discussione. Riteniamo invece che le norme processuali che intaccano lo stato di libertà sono norme sostanziali, e per questo non possono essere retroattive, e il provvedimento di legge in esame non dovrebbe neppure applicarsi ai procedimenti in corso.

Le questioni di principio, che noi continuamente richiamiamo non certo per sfuggire al merito del provvedimento, a nostro parere sono fondamentali, perché costituiscono l'unica bussola che il legislatore ha nel varare queste norme. Onorevoli colleghi, credo che dovremo fare uno sforzo per superare un modo di legiferare nel campo della giustizia che per ogni passo in avanti fa sette passi indietro, a distanza di tempi neppure lontani, e non questa volta in stato di necessità. Non abbiamo infatti da combattere nessun nemico; anzi, credo che, se il legislatore agisce continuamente in un'atmosfera di stato di necessità, questa stessa atmosfera viene immessa all'interno dei processi. Ancora una volta allora il giudice assurgerà a difensore della pace sociale, a difensore della società: il che non è assolutamente compito del giudice.

Questo è l'altro limite che scontiamo all'interno dei processi, sia contro la criminalità politica sia contro la criminalità organizzata. Il giudice non deve essere il difensore della tranquillità, della pace e della sicurezza dei cittadini; al giudice compete semplicemente conoscere e valutare le prove, mentre continuamente ci troviamo con un giudice esposto a fare altro.

Mi sembra, quindi, che le questioni sollevate siano rilevanti ed attengano al modo di legiferare. La proposta di legge eleva ad un anno e sei mesi il tetto della custodia cautelare per la fase dibattimentale, sospende i termini in determinate condizioni (e questo lo fa in ogni stato e grado del procedimento), consente al giudice istruttore, com'era già previsto nella legge dell'84, di chiedere una proposta per la fase istruttoria e, questa è una novità, anche per l'appello. Il tutto avviene

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

sempre per categorie di persone, per tipi di esecutori del reato. Onorevole ministro, è questo che significa secondo lei uscire fuori dall'emergenza? È questo che significa elaborare un diritto ispirato alla normalità, un diritto che abbia le caratteristiche dell'astrattezza e della generalità? Mi pare che non sia così. Lo si rileva da questo articolato, ma anche da una lettura della legge di riforma penitenziaria negli articoli che prima menzionavo, senza ricordare che già nel 1984 si prevedeva una differenziazione, in relazione ai tetti nella fase istruttoria, per determinate categorie.

Vorremmo una risposta da lei, signor ministro. Ritiene che occorra superare questo modo di legiferare per categorie di cittadini o no?

Se non chiariamo questo, vi confesso, onorevoli colleghi, che non credo non solo che non usciremo dall'emergenza (ed infatti il Governo non si è mai impegnato a cancellare neppure una norma prodotta durante il periodo dell'emergenza) ma anche che andremo al varo del nuovo codice di procedura penale, che dovrebbe essere ispirato ai principi accusatori, che dovrebbe togliere al pubblico ministero il potere di cattura e che dovrebbe prevedere la produzione delle prove nella fase dibattimentale, nonché, addirittura, la cancellazione della fase istruttoria; dovrebbe, cioè, modificare radicalmente quelle che sono le architravi dell'attuale processo penale.

Onorevole ministro, abbiamo presentato — e voglio dirglielo chiaramente — un emendamento all'articolo 1 che accetta l'esigenza posta dal Governo in relazione al computo dei giorni di dibattimento. È un problema di cui si discute anche in sede di elaborazione del nuovo progetto di legge di delega. Abbiamo proposto una norma tecnica e le dico, signor ministro, per onestà intellettuale, che tale norma è stata da noi discussa approfonditamente con alcuni magistrati di Magistratura democratica, che voglio qui ringraziare per il contributo che danno, anche attraverso democrazia proletaria, alla discussione in corso, pur se Magistra-

tura democratica (con il suo segretario Franco Ippollito o con Luigi Saraceni) si è pronunciata contro questa proposta di legge.

Essi, però, hanno avvertito l'esigenza di dare un loro contributo, e noi di democrazia proletaria siamo stati lieti di presentare una serie di emendamenti — e quello più significativo riguarda, appunto, l'articolo 1 — che sono stati elaborati da questi magistrati, e che si fanno carico di un'esigenza posta dal Governo, che voleva prevedere tale problema in questa proposta di legge, ma che ha ritenuto poi di non presentare ora norme di tale natura, per giungere, fra breve, alla presentazione di un disegno di legge autonomo. Dico questo per tranquillizzare gli onorevoli colleghi, sottolineando che in noi non vi è alcun intendimento ostruzionistico. Vogliamo, però, ragionare e riflettere e, come noi ci facciamo carico delle esigenze poste dal Governo, così chiediamo che il Governo e le altre forze politiche si rendano conto delle nostre indicazioni e dei nostri ragionamenti e ci dicano se a loro giudizio la nostra linea di condotta è massimalista o se invece tende ad un rinnovamento del processo penale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che sospende i termini del dibattimento per cause attribuibili all'imputato, noi, signor ministro, abbiamo fatto un'operazione molto semplice, perché abbiamo preso una norma contenuta nel disegno di legge di delega in discussione al Senato e la abbiamo riprodotta con un nostro emendamento, per vedere se effettivamente questa Camera ed il Governo siano d'accordo per superare questo tipo di processo penale.

Dopo aver proposto la soppressione dell'articolo 3, abbiamo riformulato in termini garantisti la previsione contenuta nello stesso articolo 3, in cui si dice che il pubblico ministero può richiedere di aumentare fino a sei mesi...

**PRESIDENTE.** Onorevole Franco Russo, l'avverto che ha a sua disposizione ancora un minuto.

FRANCO RUSSO. Noi abbiamo dunque proposto norme garantiste, prevedendo che il ricorso in Cassazione abbia risposta entro trenta giorni, in maniera da rendere vincolanti i termini di pronuncia della Corte di cassazione, per non lasciare nelle mani del pubblico ministero la richiesta di proroga.

Signor Presidente, per questi motivi, attinenti ai principi e al merito della proposta di legge in discussione, il gruppo di democrazia proletaria è contrario al testo proposto. Siamo lieti di non essere soli in questa battaglia, non soltanto perché in questo Parlamento i liberali, una parte consistente del gruppo della sinistra indipendente ed i radicali sono con noi, ma anche perché all'interno della magistratura si sono mobilitate delle forze che hanno saputo mantenere ferma, anche in questa occasione, così come negli «anni di piombo», la loro posizione.

Questi magistrati, secondo me, devono essere apprezzati per quello che hanno fatto. Io credo che, se dalla magistratura ci viene un segnale di questo tipo, probabilmente anche la Camera potrebbe rispondere a quella sollecitazione, non facendo passare in quattro ore un provvedimento che cancella anni di dibattiti (quei dibattiti che hanno portato, appunto, alla riforma del 1984), ma facendo un passo avanti in una direzione più positiva. Noi speriamo che in questo ramo del Parlamento si faccia sentire la voce della ragione e che le nostre proposte vengano accolte (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non nascondo un certo imbarazzo nell'affrontare un tema così delicato, che sottende gravi e forti rischi di impopolarità.

Infatti, è facile agitare l'argomento dell'emotività per trasformare quella che, a nostro avviso, deve essere una questione ancorata saldamente ai principi sui quali si fonda non soltanto la nostra Costitu-

zione, ma più genericamente tutta la civiltà giuridica, in un discorso di profilo molto più basso, che riguarda soltanto fatti particolari e situazioni particolari, per quanto gravi.

Voglio dire subito che indiscutibilmente esiste il problema di un eventuale uso distorto di norme garantiste, che sostanzialmente ed effettivamente potrebbe favorire alcuni pericolosi delinquenti, facendo sì che, attraverso gli strumenti procedurali più idonei, tali soggetti pericolosi possano uscire di galera. Ma, se questo problema è reale, io ho l'impressione, anzi la certezza che la soluzione prospettata con la proposta di legge che oggi affrontiamo così frettolosamente (mi si consenta di dirlo, perché la fretta, oltre che cattiva consigliera, è anche segnale che, tutto sommato, non si vuole e non si può approfondire la questione nei suoi termini reali, ma ci si vuole mantenere sugli aspetti più superficiali) sia insufficiente e pericolosa.

Mi dispiace che in questo momento si sia allontanato il ministro, ma il punto che io sto affrontando è stato sottolineato anche da altri colleghi e sono certo, quindi, che il ministro vorrà darci una risposta. Del resto, anche in un'altra occasione è accaduta la stessa cosa. Mi riferisco al problema nato a proposito della legge approvata due anni fa, quando si pose il problema di farla entrare in vigore con oltre un anno di ritardo. Il ministro guardasigilli di allora, di fronte ad una situazione di particolare emergenza di ordine pubblico, cioè di fronte al rischio che molti detenuti anche per fatti gravi potessero trovare la libertà per decorrenza dei termini, di custodia cautelare, si impegnò (e, per la verità, mantenne la promessa) a non chiedere altre proroghe. Vorrei sapere che cosa accadrà se il prolungamento di sei mesi oggi previsti dalla proposta in esame non dovesse essere sufficiente. Il ministro di grazia e giustizia verrà a chiederci una proroga, oppure si atterrà a quell'impegno che io credo assumerà qui oggi? Oppure quel principio del pericolo per l'ordine pubblico, che egli ritiene di difendere, sarà affievolito ri-

spetto al modo cogente in cui lo ha prospettato?

Probabilmente, è l'impianto della normativa che è sbagliato. Ecco perché ho detto che è insufficiente. Ma ho detto anche che tale normativa è pericolosa, perché ritengo pericoloso tutto ciò che, anche con una finalità buona (e, in questo caso, certamente il problema sussiste, come abbiamo sottolineato), stravolge un principio importante. E il principio cui mi riferisco è quello della non retroattività della legge. Mi riservo di soffermarmi ancora su questo aspetto della questione.

Comunque, se questa proposta di legge verrà approvata, le norme in essa contenute saranno di fatto norme retroattive, che contraddicono i principi del nostro ordinamento. Ma si dice che la sfida lanciata dalle organizzazioni criminali, principalmente dalle organizzazioni mafiose, è così alta che la risposta dello Stato deve essere forte. E su questo concordo, anche se credo che occorra intendersi su un aspetto che non è soltanto metodologico, ma è anche di principio. Quando e in quale sede si deve svolgere la lotta alla criminalità organizzata? E quando finisce questa lotta dello Stato? A nostro avviso la lotta alla criminalità organizzata da parte dello Stato deve finire davanti all'aula di giustizia, ove inizia un procedimento diverso che deve svolgersi nel massimo della serenità di giudizio, che in ogni caso deve essere garantita a tutti. Ed allora, mi pare che lo strumento sia ancora una volta sbagliato.

Debbo dire che la proposta di legge in esame rivela una volontà trapelata non solo in questa occasione: quella di alcuni settori, anche importanti, vorrei dire principali in termini numerici, dal Parlamento di tornare indietro sulla riforma fatta appena due anni fa ed entrata in vigore meno di un anno fa, forse perché tale riforma fu approvata sotto la spinta di una pressione molto forte dell'opinione pubblica. Ma alcuni (tra i più consistenti dal punto di vista numerico, lo ripeto) manifestarono grosse riserve fin da allora, e riserve che anche oggi si vanno evidenziando.

Oggi, onorevoli colleghi, (non mi rivolgo al ministro che, per quanto sostituito validamente, ha ritenuto di assentarsi), si compie un errore concettuale: quello di tendere ad agire non sulle ragioni del difetto ma sugli effetti di un sistema che non funziona. Sostanzialmente, si tende a far pagare l'inefficienza dello Stato (che dovrebbe rendere certi servizi e, nello stesso tempo, assicurare tutte le garanzie, come in tutte le democrazie avanzate del mondo) anziché intervenendo sulle cause, intervenendo sugli effetti, e ancora una volta scaricandone il peso sui cittadini (così come accade in altri settori e, per tutti, faccio l'esempio degli sprechi nelle unità sanitarie locali).

Vorrei ripetere una considerazione già formulata da altri colleghi, che tuttavia merita di essere nuovamente sottoposta all'attenzione della Camera. Se è vero che, probabilmente, la soglia di disagio o di dispiacere per norme restrittive che si indirizzano a chi, poi, sarà giudicato colpevole è più bassa, possiamo forse dimenticare che tra coloro che saranno penalizzati da tali norme ci sono certamente anche — lo dicono le statistiche giudiziarie, puntualmente verificate — molti innocenti? E chi pagherà questo ulteriore strappo nei confronti di costoro, a cui abbiamo chiesto già un prezzo altissimo, e cioè una carcerazione preventiva che è certamente più alta, molto più alta in Italia, anche con la recente riforma del 1984, di quella dei paesi più civili del mondo?

Ed allora il difetto non sta nel ruolo dei difensori, che esercitano il loro sacrosanto diritto-dovere, garantito dalla Costituzione, della difesa, quando utilizzano correttamente gli strumenti processuali per svolgere il loro patrocinio. A mio avviso occorre ricordare che l'unico limite che incontra il difensore è quello della deontologia professionale, cioè quello delle norme processuali, non del modo in cui egli sceglie di usarle. Il problema è che il difetto consiste in un sistema processuale incapace di dare risposte adeguate nei tempi opportuni. Non è casuale che, mentre noi affrontiamo questo pro-

blema, il Senato — questa Camera alta, cui va tutto il nostro rispetto e che però, in questi ultimi anni, nelle materie di giustizia ha dimostrato prontezza su tutti gli aspetti di retroguardia ed una minore attenzione per gli aspetti più rilevanti — si sia reso conto, dopo due anni, della necessità di accelerare i tempi per il varo della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

Il difetto sta dunque nello Stato, che deve farsi carico del funzionamento della giustizia, di questo servizio che è richiesto dal paese. Ma il difetto sta anche nella filosofia dei «maxiprocessi», che proprio per il protagonismo di chi li istruisce risultano talmente dilatati (dato che solo così obbediscono alla funzione che taluni magistrati vogliono loro assegnare) da finire persino col forzare le situazioni processuali, coinvolgendo un numero enorme di imputati e creando migliaia di pagine di carte processuali, ciò che rende necessariamente molto lunghi i tempi del dibattimento.

Quello che dobbiamo domandarci è se, attraverso strumenti di tal genere, non abbiamo in qualche modo avviato una riforma del nostro impianto costituzionale: se, cioè, siamo passati dallo Stato laico, che esercita con dolore la necessaria funzione di giustizia, ad uno Stato etico, in cui il processo diventa spettacolo e manifestazione di potenza, in cui si ristabilisce la pratica del tribunale dell'inquisizione, che esponeva al pubblico giudizio i condannati. Aggiungo, anzi, che abbiamo addirittura fatto un passo ulteriore, rispetto al tribunale dell'inquisizione, perché questo tipo di processo espone al pubblico ludibrio addirittura l'imputato, già condannato prima della sentenza!

Tutto questo diventa coerente con quanto prima osservavo sul processo considerato come momento della lotta alla criminalità organizzata, là dove dovrebbe trattarsi della fase del sereno giudizio, sulla scorta di prove acquisite ed allegate, ferme restando le garanzie processuali nei confronti di chiunque.

Il processo, in questa sorta di Stato etico, viene visto come «processo poli-

tico», o sociopolitico, anziché essere visto sotto un profilo esclusivamente e tassativamente giuridico, come dovrebbe avvenire nello Stato laico di liberale memoria. Quello che ci preoccupa è dunque l'affiorare di questo Stato vendicatore, che si sostituisce allo Stato liberale, il quale invece vuole solo il trionfo del diritto.

Tutto questo è potuto avvenire sulla scorta della cultura dell'emergenza. Noi, che invece siamo inguaribili garantisti — forse anche con un pizzico di ingenuità —, continuiamo a stare dalla parte di chi difende i principi! Secondo noi, la legge è e deve rimanere, come ci hanno insegnato il primo giorno che abbiamo varcato le soglie della facoltà di giurisprudenza, «generale ed astratta», e non aprire le porte, come in questo caso, «a norme particolari e concrete». Qui siamo addirittura passati dalla produzione in piccola serie alla produzione artigianale, riferita ad uno, due, quattro o dieci pericolosi detenuti. E questo è contrario ai principi su cui si fa la nostra Costituzione repubblicana.

Io mi domando allora se questa non finisca per diventare una normativa obiettivamente a favore di quegli imputati colpevoli, che hanno bisogno di far ricorso a tutti gli espedienti processuali per rallentare il processo; mi domando cioè se una norma obiettivamente retroattiva e, a mio avviso, inapplicabile non susciterà un numero enorme di incidenti che poi, di fatto, allungheranno la caduta dei processi ed appesantiranno la nostra struttura processuale.

Che ne è del principio enunciato più volte in quest'aula, signor ministro, che è meglio avere dieci colpevoli liberi piuttosto che un innocente in galera? Che cos'è questa tendenza a far rientrare nella previsione più grave della carcerazione preventiva i reati associativi, se non la riedizione della cultura secondo la quale non sono gli elementi previsti tassativamente dal nostro codice che possono e debbono indurre ad emettere un provvedimento cautelare restrittivo, bensì la gravità del reato? In altre parole, si invertono i termini della questione. Non vengono

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

più presi in considerazione il pericolo di fuga, o di inquinamento delle prove, o la pericolosità sociale dell'accusato, ma la gravità del reato. L'esperienza ci insegna che tante volte non è vero che la gravità del reato comporti processi più lunghi e neppure quei pericoli oggettivi, la cui considerazione è implicata nel principio che autorizza il provvedimento restrittivo cautelare.

Si tratta, allora, di modificare la filosofia della custodia cautelare, che non deve essere, così come, invece, è diventata nella mentalità di alcuni magistrati (per fortuna pochi), una forma di spiazione preventiva della pena, senza processo, ignorando così, di fatto, il principio della presunzione di non colpevolezza.

Eravamo convinti che, dopo la legge del 1984, almeno questi elementi che erano figli della cultura dell'emergenza e del terrorismo, ce li fossimo messi alle spalle. Invece ci ritroviamo a parlare delle stesse cose.

Come si coniugano le norme che ci accingiamo a votare con la recente riforma dell'ordinamento penitenziario? Sconti di pena, licenze, permessi, forme alternative di pena: signor ministro, onorevoli colleghi, se fra qualche giorno o fra qualche mese ci accorgeremo che quella che tutti abbiamo definito una legge di civiltà, che ha innovato moltissimo nel nostro ordinamento carcerario, metterà in libertà pericolosi delinquenti o comunque persone che si sono macchiate di reati gravissimi, il Parlamento sarà chiamato a discutere, tra qualche mese o tra qualche giorno, la riforma della riforma?

Forse, allora, è meglio una maggiore ponderazione quando si fanno le leggi, piuttosto che ritenere conquiste della civiltà quelle che poi, di lì a qualche mese, a pezzo a pezzo, andiamo scomponendo.

Passando all'esame del merito della proposta di legge n. 4080, abbiamo forti perplessità in particolare sull'articolo 3, che comporta di fatto l'affidamento alla mera discrezionalità del giudice della proroga dei termini di custodia cautelare. Ci domandiamo quali sono le oggettive necessità processuali, che questa norma

non si preoccupa di definire. Come farà l'inteprete a stabilirle? Come osservava, mi sembra, questa mattina il collega Onorato, dimentichiamo che il giudice ha a disposizione altri strumenti, altrettanto efficaci ed idonei, come la cauzione, i controlli di pubblica sicurezza, il soggiorno obbligato o un nuovo mandato di cattura in base alla legge del 1985, qualora ravvisi il pericolo di fuga. Questo prolungamento, questo strappo alle regole, a nostro avviso, non è assolutamente necessario!

Abbiamo, inoltre, perplessità fortissime sulla previsione di sospendere i termini in conseguenza degli impedimenti del difensore, non solo quelli di natura soggettiva, come l'astensione dalle udienze o la richiesta di rinvio, ma anche nel caso di impedimenti che possono venire da una decisione del magistrato di sospendere o di allontanare il difensore. A nostro avviso non si può in nessun caso far ricadere sull'imputato questioni che riguardano soltanto ed esclusivamente il comportamento di un terzo, sia pure di un terzo come il difensore che ne tutela, o ne dovrebbe tutelare, al meglio gli interessi.

Ci domandiamo inoltre se la sospensione, sia pure per causa dell'imputato, non finisce con lo sfondare il tetto complessivo di sei anni che avevamo previsto nella legge del 1984. Tutto ciò senza tenere conto che quel tetto era stato immaginato proprio con il meccanismo che fu allora definito della segmentazione per stati e gradi del giudizio. Si disse allora che i sei anni non sarebbero mai stati raggiunti, perché nessun grado di giudizio avrebbe sfruttato tutto il tempo a disposizione e pertanto tale termine sarebbe stato soltanto teorico. In questo caso, introducendo il principio della sospensione, questo massimo può essere certamente superato, e di molto.

Un atteggiamento diverso l'abbiamo sulla questione che riguarda la fase intercorrente tra il processo di primo grado e quello d'appello, perché ci rendiamo conto che la questione relativa ai tempi per la scrittura della sentenza è un pro-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

blema reale e forse sotto questo profilo un qualche ragionamento, sia pure in un provvedimento diverso, più meditato e complessivo, potrebbe essere fatto. Ancora una volta, tuttavia, non possiamo sottrarci dal sottolineare che anche questo problema reale discende dalla logica e dalla cultura dei «maxiprocessi», che va superata.

Forse sarebbe opportuno (si tratta di una provocazione, a mio avviso, affascinante, sulla quale dovremo e potremo meditare in sede di riforma del nostro codice di procedura penale), ad esempio, dopo i due gradi di giudizio di merito, rendere esecutive le sentenze come nel procedimento civile. Anche noi liberali, garantisti, saremo disponibili a valutare diversamente l'ipotesi di rendere definitiva la pena dopo i due gradi di giudizio di merito e prima del giudizio di legittimità, quando i due gradi di merito, coerentemente per due volte, avranno condannato l'imputato.

Lo Stato deve dare, onorevoli colleghi, risposte rapide alla grande richiesta di giustizia che c'è nel paese, e non può ribaltare sui cittadini le sue carenze. Ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad uno strappo ai principi e ad un allontanamento da quella scelta di civiltà giuridica che avevamo compiuto ritenendo due anni fa di aver abbandonato la cultura dell'emergenza. Riteniamo che potrà avere grande rilievo nell'opinione pubblica la preoccupazione circa la liberazione di alcuni pericolosi soggetti, (lo Stato ha gli strumenti per evitarlo), ma noi siamo ad un tempo convinti che uno Stato è forte se è in condizione sempre di rispondere con le leggi ordinarie a qualsiasi emergenza, anche la più grave.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale, sia pure con la preoccupazione del rischio della impopolarità e di non essere compreso, in un paese in cui anche la stampa (lo leggiamo nei giornali di oggi) affronta questo argomento con troppo semplicismo e superficialità, voterà con serenità contro il provvedimento, convinto che questi strappi non si possono fare! (Ap-

*plausi dei deputati del gruppo liberale, del gruppo radicale e di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gargani.

L'onorevole Gargani era qui fino a pochi minuti fa.

MARCO PANNELLA. È sincero, preferisce non dire niente!

GIUSEPPE GARGANI. Eccomi, signor Presidente.

MARCO PANNELLA. Peppi, ti comprendiamo!

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, ha facoltà di parlare.

GIUSEPPE GARGANI. Signor Presidente, chiedo scusa, ma non pensavo che il mio turno sarebbe venuto così presto.

Intervengo molto brevemente in questa discussione sulle linee generali per rifarmi a quanto sommariamente avevo enunciato stamattina...

GUIDO POLLICE. Molto sommariamente!

GIUSEPPE GARGANI. ... in occasione della discussione sulla questione pregiudiziale di costituzionalità, e per precisare ulteriormente la problematica a mio modo di vedere connessa con questo provvedimento. Ripetiamo ancora una volta che l'iniziativa del provvedimento, approvato dal Senato, è stata di alcuni senatori, e non del Governo. Il testo in esame prevede una ristrutturazione, una razionalizzazione, come è stato detto e come ripeto, della custodia cautelare, in ordine ad alcune scadenze che riguardano la prima fase del giudizio, quella dinanzi al tribunale.

Probabilmente a causa del momento in cui avviene questa discussione, e cioè del fatto che siamo giunti ad alcune scadenze che riguardano il processo di Palermo, elemento dal quale sono originate alcune

strumentalizzazioni, il problema è stato enfatizzato e drammatizzato in maniera da andare assai al di là della sostanza dello stesso provvedimento.

Dopo aver ascoltato il dibattito di questa mattina e quello di oggi pomeriggio, viene spontaneo dire subito che le critiche rivolte al provvedimento in esame riguardano più che altro talune possibili modifiche, o una eventuale decretazione d'urgenza, che per altro non mi risulta il ministro abbia mai anticipato, in riferimento alla richiesta di lettura degli atti che al processo di Palermo è stata fatta da parte degli avvocati, e quindi alla situazione di stallo che si determinerebbe in quel processo.

Se si leggono invece le norme così come sono contenute nella proposta di legge, credo che si possa ridimensionarne la portata. Si può inoltre individuare l'intento dei presentatori: un intento razionalizzatore, di buon senso, che probabilmente influirà positivamente sullo svolgimento dei processi.

Ma se rispetto a queste problematiche si scomodano i principi della democrazia liberale, quelli del garantismo, o quelli, molto più generali, del rapporto tra individui e società, si rischia a mio modo di vedere di fare discussioni un po' a vanvera, dicendo cose fuori luogo.

Sempre in tema di custodia cautelare abbiamo avuto modo di leggere il dibattito svoltosi in seno alla Costituente. È assai difficile, signor Presidente, ricercare un equilibrio che garantisca le libertà nel loro complesso. Credo di poter anch'io scomodare questi principi per dire che la storia civile, o la storia della democrazia, è proprio questo rapporto tra la libertà dell'individuo e le garanzie sociali. Quando coincidono questi due termini, la democrazia vince, la cultura liberale vince, e quindi vince la certezza del diritto. Quando questo punto di equilibrio non è ricercato o lo è con difficoltà, non vince la democrazia né la cultura liberale. Rispetto a questo provvedimento in quale situazione ci troviamo? Anche a voler scomodare quei principi, ritengo che, facendo il cammino a ritroso e, sia pure a

volò d'aquila, giustificando le cose che in questi ultimi anni sono state fatte — può darsi contraddittorio — una democrazia ed un Governo che vuol governare in nome di essa debbano farsi carico, alcune volte nella storia, anche delle contraddizioni. Ed io che difendo questo provvedimento credo di non essere in contraddizione nel dire che negli anni passati abbiamo inevitabilmente legiferato in maniera schizofrenica.

Abbiamo vissuto una situazione di grande difficoltà — non è retorica né luogo comune ricordarlo, signor Presidente — e di tensione che ha portato alla crisi della giustizia. La parola crisi è abusata nel nostro linguaggio, ma se c'è una crisi reale nel paese, proprio per la crescita della società con le sue connotate violenze, è quella della giustizia e della certezza del diritto. Nel momento in cui noi, rispetto alla procedura o legiferando su problemi procedurali, vogliamo intaccare la sostanza, vogliamo discutere del merito, cioè del diritto sostanziale, commettiamo un errore. Forse il vizio di origine di questa discussione è tutto qui.

C'è una crisi del diritto sostanziale e la procedura ne paga le conseguenze, se posso esprimermi con uno *slogan*. La crisi del diritto è quella che abbiamo attraversato negli anni scorsi: il rapporto tra il giudice e la società, il ruolo del magistrato, la difficoltà di fare i processi. Ciò è accaduto perché alcune regole, che con le novelle degli anni '60 e '70 avevano rivisto una parte del diritto sostanziale e soprattutto le procedure, sono venute in crisi in quanto tutti — ricordate il decreto-legge Cossiga? — le abbiamo considerate inadeguate a gestire quel fenomeno terroristico, mafioso, di delinquenza organizzata che era sconosciuto alla nostra tradizione giuridica. Si trattava di fattispecie di reato estranee anche alla nostra dottrina sostanziale e procedurale.

Abbiamo approvato alcune leggi come la legge Reale e la legge Reale *bis*, abbiamo modificato alcuni termini, ci siamo resi conto che il processo non poteva es-

sere svolto se non avessimo allungato anche i termini della carcerazione preventiva che, dobbiamo ricordarlo, erano cumulativi e per i quali non c'era certezza. Alle opposizioni o a chi critica tanto questo provvedimento vorrei ricordare — ed entro nel merito — che, rispetto a questo periodo complessivo indistinto fra i tre gradi di giudizio, che forse determinavano davvero un lassismo da parte della magistratura ed una incertezza per l'individuo, l'imputato, il condannato, hanno fatto seguito periodi e legislazioni in cui abbiamo rivisto questi principi, secondo me in termini garantisti.

Rispetto a quanto disciplinato dal decreto legge Cossiga, due anni fa abbiamo razionalizzato la materia ed abbiamo fatto, lo ripeto, una cosa che non esiste nelle altre legislazioni europee: abbiamo stabilito termini per ciascun grado di giudizio; cosa, questa, che rappresenta un fatto di garanzia per l'individuo, per l'imputato, cioè di garanzia di libertà. Abbiamo garantito la difesa, abbiamo fatto tutte queste cose, cercando di venir fuori da quella che chiamiamo legislazione di emergenza, cercando di legiferare per aggiustare il tiro rispetto ad alcune anomalie che non erano straordinarie ma che certamente erano eccezionali rispetto ai vecchi canoni, alle novelle del 1970.

Con il provvedimento del ministro Martinazzoli abbiamo rivisto tutta questa materia. Non ho avuto il tempo di riesaminare gli atti di quel dibattito, onorevoli colleghi, ma credo che vi siano stati consensi espressi da parte di tutti i gruppi politici nei confronti delle innovazioni che sono state introdotte proprio per riprendere la strada maestra delle garanzie di libertà, e quindi raggiungere quel punto di equilibrio tra libertà individuale e libertà della società.

Il provvedimento in esame modifica solo alcune norme contenute nel disegno di legge presentato dal ministro Martinazzoli. L'articolo 1 aumenta di sei mesi un termine che era previsto per i reati puniti con l'ergastolo o con una pena superiore a venti anni ed estende questo termine ai

reati previsti dall'articolo 416-bis cioè di associazione mafiosa.

Non si può certo gridare allo scandalo per questo, né lo si può fare perché tale estensione viene a tutti i costi posta in relazione con un processo che è in corso, inventando così la possibilità di far entrare in vigore retroattivamente queste norme e facendo riferimento a una serie di principi che credo sia il caso di non prendere in considerazione.

L'articolo 2 ripete quasi pedissequamente il testo del vecchio articolo, concedendo semplicemente la possibilità dell'interruzione dei termini quando ci fosse un ostruzionismo dell'avvocato dell'imputato, cioè quando ci fosse un comportamento negativo di chi rinuncia a queste garanzie, a questi diritti di libertà. In sostanza, quando l'avvocato, che è parte attiva ed importante del processo, non vuol vincere nel merito le sue limpide battaglie procedurali, ma attraverso l'ostruzionismo pensa di far decorrere i termini, credo che non possiamo avere grandi parole di entusiasmo, perché non si persegue la via diritta per il raggiungimento di quel punto di equilibrio, ripeto questo concetto, tra la libertà dell'individuo e le garanzie sociali. Vuol dire allora che una parte importante, qual è la difesa, non fa fino in fondo il suo dovere o cerca di raggiungere surrettiziamente risultati che viceversa l'ordinamento non gli consente di perseguire.

L'articolo 3, che può essere considerato più azzardato, dà la possibilità al giudice di sospendere per tre mesi o per sei mesi il processo. Ma il tetto è pur sempre quello di sei mesi, quello cioè che è stato stabilito con la legge dell'inizio del 1985.

In tutti gli interventi mi è sembrato di riscontrare il timore che ci possa essere un ulteriore provvedimento che allunghi i termini della carcerazione preventiva. Ogni parte politica può far conoscere la sua opinione rispetto ad un possibile provvedimento di tal natura, ma oggi discutiamo di questa proposta di legge, che è stata presentata al Senato nel marzo 1986 e che non è finalizzata a risolvere

alcun problema contingente, alcun processo, ma è stata vista nella migliore razionalità possibile rispetto ai processi che si celebrano ogni giorno, che non sono solo quelli che vengono sulla stampa, ed è stata approvata nei giorni scorsi prima ancora che sulla stampa venisse fuori il grosso problema di Palermo.

Anch'io auspico che vengano risolti i seri problemi che il processo di Palermo ha posto in evidenza; lo auspico perché credo che sia dovere di ognuno di noi pensare che, se le parti possono pervenire ad una situazione di equilibrio, nel senso che è necessario evitare che vengano lette tante migliaia di pagine che forse sono inutili rispetto alla conoscenza del procedimento; se si trovasse un accordo tra il tribunale nel suo complesso e la difesa, forse sarebbe possibile evitare una norma che nessuno, e tanto meno il ministro, emanerebbe a cuor leggero, come ha già dichiarato.

Qui si ragiona sempre come se fare norme che possano essere sia pure minimamente peggiorative o repressive possa essere un piacere per la maggioranza del Governo. Si dimentica però sempre la sofferenza che ci deve essere, e forse sarebbe bene rileggere i manuali di diritto penale o di procedura penale, quelli che abbiamo studiato all'università e nelle cui prime pagine si parlava della sofferenza della pena e della condanna. Non sarebbe fuor di luogo che le rilegessero, quelle pagine, alcuni parlamentari e sicuramente alcuni magistrati, per i quali sembra che questo dato di fondo che ha caratterizzato tutta la nostra legislazione penale sia stato superato da una sorta di piacere nell'aumentare le pene edittali o i termini di carcerazione preventiva, nel far comunque entrare in vigore una serie di norme «peggiorative» (come si dice) rispetto ad altre più garantiste. E questo per il solo piacere di fare qualcosa di negativo.

Io credo che nessuno provi un piacere del genere, e quindi penso che la nostra sia una contrapposizione fittizia, perché in realtà tutti diciamo (e credo tutti vogliamo dimostrare nei fatti) che esistono

problemi di violenza, di mafia, di delinquenza organizzata che devono essere in qualche modo fino in fondo perseguiti, e che dobbiamo avere gli strumenti per far ciò. E tutti vogliamo sempre il capolavoro, quello che forse siamo riusciti ad ottenere fino ad oggi: non a fare mai leggi contrarie all'ordinamento costituzionale, andare avanti mantenendo un difficilissimo punto di equilibrio, che forse qualche volta non è stato raggiunto ma che mai è stato turbato fino a passare a forme confuse, surrettizie o parautoritarie. Sempre nell'ambito dell'ordinamento e del complessivo rispetto delle norme della Costituzione noi abbiamo legiferato in questi anni, ma oggi dobbiamo correggere — se riusciremo a correggere — una grave situazione di difficoltà per il paese, perché oggi la norma di per sé non riesce più a risolvere, né sul piano sostanziale né su quello processuale, i problemi che abbiamo di fronte. Questa è la difficoltà della situazione e la vera incertezza del diritto.

Torniamo un attimo al divario che oggi esiste e sul quale ognuno di noi deve riflettere (invece di fare propaganda in Parlamento); riflettere drammaticamente in se stesso, cercare di essere illuminati per legiferare nel migliore dei modi. Parlo del divario tra la difficoltà di disciplinare certe tipologie di reato e la procedura che a volte è — ahimè! — inerte a inerme, non ha la possibilità di gestire e portare a conclusione processi che sono oggi molto più difficili del passato. Dobbiamo allora non prendere di mira la norma procedurale che modifichiamo, e attribuire alla modifica comunque una valenza negativa fino in fondo. Dobbiamo semmai riflettere molto più attentamente e cercare di dare le risposte precise sul piano del diritto sostanziale, perché è lì che si ritrova la certezza del diritto, che viene poi garantita dalla procedura.

Queste sono le difficoltà, ma se lo sforzo viene fatto seriamente e si evitano strumentalizzazioni e propaganda, una norma come quella che ci apprestiamo a votare non diventa distorta di procedure decise nel passato. No, completa-

mente no! Anzi, semmai si tratta di una norma razionalizzatrice, che attribuisce al giudizio di primo grado un termine più ampio solo per alcuni reati, quelli per i quali riteniamo che sia necessario e inevitabile un intervento del genere;

Questa è la sostanza vera del problema di fronte al quale ci troviamo. Voglio ripetere qui, dopo averlo già detto stamattina in Commissione, che a me è molto piaciuto l'intervento del collega Onorato, con il quale mi confronto, da posizioni diverse, praticamente ogni giorno in Commissione. Onorato ha riconosciuto che problemi di costituzionalità oggettivamente non esistono, ma che c'è comunque un grande problema. E chi può negarlo? Voglio ripetere fino alla noia che problemi di questo tipo sono sempre molto grossi, perché sono i grandi problemi della libertà. Se però non strumentalizziamo questo fatto e ci avviciniamo con molta umiltà a certe norme, conoscendone la sofferenza, io credo che in ognuno di noi debba prevalere questo anelito di giustizia e che dobbiamo fare quanto più possiamo per dar fiducia ai cittadini e anche ai magistrati, quando i magistrati vogliono applicare la legge e vogliono far giustizia fino in fondo.

Allora, questa norma non è distorcente rispetto a questi fini ed a questo equilibrio complessivo. Una grossa questione politica: problemi di costituzionalità non ce ne sono, ci sono problemi di grande opportunità politica. Allora, i problemi di grande opportunità politica ci sono, lo abbiamo riconosciuto tutti, non per il processo di Palermo, ma per la difficoltà dei processi che sono in corso complessivamente nel paese, quelli che vengono sulle prime pagine dei giornali, quelli che non conosciamo (e, forse, rispetto a quelli che non conosciamo, questa problematica è ancora più complessa e più difficile). Evitiamo, pertanto, ostruzionismi, se ostruzionismo ci può essere; ognuno ha dichiarato che non lo fa. evitiamo che vi siano anche lentezza, perché questo provvedimento deve essere assolutamente riferito al processo di Palermo; evitiamo di dare anche segnali al paese in questo senso;

evitiamo tutto ciò fino in fondo, perché questo non aiuta, non aiuta l'opinione pubblica ad aver fiducia, ad aver fiducia nelle istruzioni, ad aver fiducia in quello che noi facciamo.

Se abbiamo la consapevolezza che la norma, ridimensionata nel suo vero valore, sia un piccolo aggiustamento e non una grande questione, ma una cosa necessaria, opportuna — e date pure tutta la valenza che volete a questi due aggettivi: se l'opportunità sia grande o piccola, se si riferisca ad una grande questione o ad una piccola questione — allora, serenamente e pacificamente, arriviamo ad una conclusione, una conclusione positiva che serva, che aiuti la magistratura ad affrontare i grossi problemi rappresentati da processi difficilissimi in questa materia, che aiuti ad individuare anche i reati relativi a fattispecie difficili, come quella dell'articolo 416-bis, che aiuti, in conclusione, a trovare una soluzione, che certo è in contraddizione con quella di due anni fa, ma necessaria per raggiungere alcuni risultati, e complessivamente evolutiva rispetto all'ordinamento che noi negli anni passati abbiamo determinato rispetto a questa materia.

C'è un'evoluzione, dalla legge Reale, al decreto-legge Cossiga, alla legge Martinazzoli, c'è un processo. Concludo, dicendo che, se tutti lo abbiamo riconosciuto due anni fa, non dobbiamo dimenticare, ciascuno di noi, queste cose, ma dare un significato, una valutazione reale, perché solo così credo che il Parlamento si possa unificare, e si possa unificare in un momento ed in una decisione di grande buon senso e di grande lealtà rispetto alle istituzioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non vi nascondo che per me è una particolare sofferenza prendere la parola, perché so che chi in discussione generale, appartenendo alla maggioranza, contribuisce ad una larga utilizzazione

del tempo che noi facciamo in quest'aula già viene ritenuto un nemico dei colleghi ed un traditore nel funzionamento del Parlamento. Pur tuttavia, non è accettabile che dagli atti — se ci sarà qualche folle che in avvenire andrà a leggere gli atti delle nostre discussioni — emergano semplicemente le enumerazioni dei crimini che noi commettiamo proponendo e votando queste norme, o le violazioni sfacciate che facciamo della Costituzione, dei principi, della cultura italiana, del garantismo, di Beccaria, di non so chi, e non ci siano le voci di coloro che pacatamente cercano di ragionare nel senso di giustificare il proprio voto positivo.

Io non drammatizzo, ma vi è un certo terrorismo della costituzionalità; c'è un certo terrorismo della cultura del garantismo; vi è un certo fantasma che si aggira fra noi, per chi non è d'accordo con noi è contro di noi. Andiamoci piano! Io sono molto grato al collega Gargani per il suo splendido discorso, ricco di cose, particolarmente pregevole ed anche rilevante, perché si riferisce ad una grande parte politica. Io, italianissimo, non sono di cultura anglosassone, però invidio gli anglosassoni su un punto fondamentale, e cioè sulla capacità di esprimersi in tre parole: un sì, un no, di fissare il ragionamento e dire «punto primo, punto secondo, punto terzo, punto quarto». Mi sforzo comunque di parlare così.

Mi spiace che in questo momento non sia presente l'onorevole Martinazzoli, il precedente ministro guardasigilli, con il quale abbiamo vissuto questa vicenda. Devo dire che ebbi molte esitazioni quando approvammo nel modo noto la riforma della carcerazione preventiva, che venne chiamata custodia cautelare. Se le cose cambiassero con le parole, come diventerebbe bello il mondo, tanto più vista la facoltà oratoria che noi italiani abbiamo. Ebbi molte preoccupazioni, ed ebbi ragione quando fu necessaria una certa proroga e quando ci riempimmo la bocca nel dire: finalmente l'Italia non merita più i rimproveri di coloro che difendono nel mondo i diritti

dell'uomo, l'Italia non è più il paese dove si può rimanere in detenzione preventiva per oltre 10 anni. Cose sacrosante, giuste, ci vergogneremmo di essere uomini, democratici e cittadini di questa repubblica se non fossimo convinti di questo, ma sapendo che la realtà non si modifica con le parole, manifestai allora molte preoccupazioni.

I colleghi della Commissione giustizia, che ho il piacere di vedere in questo momento qui, potranno dare testimonianza di ciò. Perché dico questo? Non perché voglia farmi bello di non aver sbagliato — questa è la soddisfazione degli stupidi — bensì perché anche questa volta non dobbiamo illuderci a autoingannarci con le parole. Dobbiamo invece renderci conto della realtà delle cose.

Cultura del garantismo. Chi viene da sorgenti democratiche, liberali, antifasciste, dalla volontà di creare un'Italia migliore, su questo terreno non può accettare alcun richiamo. Vi è però anche la cultura della società che si difende. Noi guardiamo colui che potrebbe uscire dal carcere, ma dobbiamo anche considerare i delitti che sono stati commessi, le parti civili che chiedono giustizia, l'allarme sociale.

Ero a Palermo il giorno dell'assassinio del prefetto Dalla Chiesa. Nessuno dice che lo Stato quando amministra giustizia deve fare vendetta, ma lo Stato, quando si amministra la giustizia, deve fare giustizia soprattutto nei riguardi dei cittadini colpiti. Ma io dico di più: verso l'allarme sociale. A Napoli il pubblico ministero ha detto: ha vinto la camorra. Temo che egli abbia perfettamente ragione. Ma a Palermo, in relazione al *filibustering* che si sta svolgendo, o comunque in relazione a quello...

GUIDO POLLICE. Ma quale *filibustering*!

MICHELE CIFARELLI. Non ho mai interrotto, quindi vorrei pregare i colleghi di farmi parlare, tanto i giornalisti ricevono ugualmente ciò che voi dichiarate.

Quando, in relazione al processo di Palermo, saranno scarcerati coloro che la televisione ci mostra, nel corso di inchieste, con il sigaro in bocca rispondere tricotanti quasi come unti del Signore, come se avessero la certezza di sfuggire alle meritate sanzioni, quale sarà la ripercussione?

Dobbiamo ricordarci che contro la criminalità organizzata la battaglia è una sola: vincere l'omertà attraverso le strade più diverse. Chi può approvare il ricorso ai pentiti? Abbiamo tutti esitato quando si è parlato dei pentiti, ma occorre vincere l'omertà nello stato d'animo, nella prassi, negli interessi consolidati, nelle situazioni angosciose. Ebbene, il giorno in cui il signor «X», ritenuto responsabile di tanti delitti ed accusato, fosse dichiarato dal magistrato non colpevole, sicuramente ciò rappresenterebbe la vittoria del diritto. Quando invece il signor «X» torna dai suoi fedeli, rientra nella collettività amorfa, nell'anonimato e dimostra che è inattuabile, intoccabile, e questo utilizzando in maniera distorta le nostre leggi, allora è sconfitta la giustizia, è sconfitta la Repubblica, è sconfitta l'opinione pubblica che chiede giustizia. Esiste, signor ministro, la giustizia verso coloro che devono rispondere di reati, ma esiste altresì la giustizia per coloro che sono colpiti dal crimine, per la società tutta intera che viene da questo danneggiata.

Occorre che queste cose siano dette. Occorre che le diciamo noi repubblicani, che ci battiamo richiamando tutti, e senza nessuna tracotanza, al senso dello Stato, alla lotta per il diritto, alla consequenzialità delle leggi. Questo è lo stato d'animo, questo è il ragionamento di fondo che noi teniamo a far presente come sfondo al nostro «sì» a questa proposta.

Secondo punto: siamo nel sistema stabilito dalla legge del luglio 1984 o siamo fuori da quel sistema? Innanzitutto siamo nel rispetto di quel sistema perché la norma di chiusura, quella che stabilisce il massimo della custodia cautelare non può andare oltre i due terzi del massimo della pena stabilita.

LUIGI DINO FELISETTI. Sono 14 anni!

MICHELE CIFARELLI. Però è la legge, non c'è niente di nuovo. Quando abbiamo detto che con ciò soddisfacevamo a esigenze di cultura garantistica, della civiltà del nostro paese di cui tutti siamo orgogliosi, la situazione era quella, e nulla è stato innovato. Vorrei aggiungere che il sistema della segmentazione, cioè il calcolo della custodia cautelare in relazione alla fase dell'istruttoria, alla fase del giudizio di primo grado, alla fase di appello e alla fase di Cassazione, rimane. Il sistema per il quale potevano introdursi ampliamenti, sospensioni o proroghe esiste. Debbo richiamare a me stesso che nell'articolo 1 non vi è che un estendimento ai reati della criminalità organizzata di ciò che era già previsto come massimo della detenzione preventiva per la prima fase del giudizio.

Per quanto riguarda l'articolo 2, tutto quanto in esso è previsto non è che una parte di ciò che è già stabilito nella legge. L'aggiunta consiste nella previsione che le possibilità che i termini rimangano sospesi vengano estese alle situazioni create degli avvocati. Ci siamo scordati lo sciopero degli avvocati di Palermo? Ci siamo scordati le sentenze della Cassazione? Io sono un avvocato, figlio di avvocati, nipote di avvocati, e ritengo che la toga sia un grande usbergo (non c'è tiranno al mondo che non debba fermarsi davanti alla toga, almeno per un istante); però è altresì vero che noi sappiamo quante volte sotto quella toga si fa passare ben altro, e sappiamo anche come alle volte l'abuso del diritto porta a determinate conseguenze.

Nessuno vuole fingere sulla possibilità che il difensore eserciti in pieno i diritti e le facoltà che la legge gli consente. Ecco il discorso delle letture, che va fatto ma non è attinente all'articolo 2, perché quando il difensore non si presenta e viene ad essere bloccata la sua funzione nello svolgimento giurisdizionale del processo penale, mi pare che la previsione sia perfettamente ragionevole.

Nel sistema della legge rientra l'articolo 3. Per quanto riguarda la lettera *a*), non vi è dubbio che è riprodotto l'articolo 7 della legge n. 398 del 28 luglio 1984. La innovazione, che è di limitata entità, e riguarda il termine prorogabile fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia di sentenza di primo grado e quella di appello.

Ora vengono in taglio i discorsi sui «maxiprocessi». Si dice che sono state mal calcolate le esigenze di tempo per il loro svolgimento, perché ci si è riferiti a processi normali, a quelli dell'antica esplicazione della nostra attività giudiziaria. Nella situazione moderna invece (il collega Gargani ha molto argomentato su questo punto) tali processi sono in numero limitato, e in realtà vi è questa irrompente situazione dei «maxiprocessi».

Vorrei ricordare che quando si discusse di quella legge io espressi dubbi, perché essa interveniva in una situazione che, tradizionalmente, era caratterizzata da lunghi termini di carcerazione preventiva, non distinti per fasce, che avevano determinato certe impostazioni e, quindi, anche conseguenti mentalità nella prassi dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, nei magistrati. Ed i magistrati hanno ritenuto, per la connessione, perché si tratta di reati associativi, di inglobare tutti i procedimenti in un unico processo.

Noi ci dobbiamo battere, e l'opinione pubblica occorre che sia in tal senso sensibile, per criticare questi «maxiprocessi», che sono dei non processi. Sono stato tante volte con la toga del giudice sulle spalle e so che quando gli imputati sono tanti, o tantissimi come in questo caso, si rischia di perdere il filo conduttore. Però, in relazione a tale situazione, non è certamente la legge che può intervenire. Noi non possiamo stabilire che un processo possa avere un certo numero di imputati, né possiamo negare il fondamento associativo esistente: nei reati della criminalità organizzata c'è un vincolo associativo che li rende più pericolosi, più penetranti nella società e di più difficile acquisizione delle prove. Ecco, quindi, che da ciò discende

l'omertà, discendono i vari rapporti che vengono ad instaurarsi da un capo all'altro dell'Italia e del mondo (pensiamo ai reati del traffico della droga, o alle interconnessioni fra il terrorismo e la criminalità organizzata; pensiamo a tutto quello che abbiamo appreso in vari modi nelle carceri e, fuori delle carceri, in alcuni processi).

Indubbiamente a questo proposito molto può essere fatto dalla cultura giuridica, dalle associazioni dei magistrati, dal Consiglio superiore della magistratura, da noi parlamentari, nel corso dei nostri dibattiti: noi dobbiamo cercare di scoraggiare i processi giganteschi.

Non è la prima volta che abbiamo negato il protagonismo dei giudici, ma quando si parla e si critica il protagonismo dei giudici, dobbiamo ricordarci che in questo «maxiprocesso» di Palermo si sono impegnati, nella fase istruttoria, magistrati che vivono nei *bunker*, che hanno in vario modo rischiato la vita: basti pensare al magistrato che doveva essere il destinatario della bomba di Pizzolungo di Trapani, dove, purtroppo, perdettero la vita una signora e due suoi bambini, ridotti in poltiglia, perché investiti dallo scoppio furono loro e non la macchina del giudice istruttore.

I «maxiprocessi» meritano tutte le critiche possibili, ma non è con la legge che li possiamo evitare, neppure con il nuovo codice di procedura penale, che sembra essere diventato una prospettiva valida per tutti, un'evasione nel sogno, l'aspettativa dell'«isola felice», la «terra promessa» del processo penale! La connessione esiste ed i reati associativi esistono. Che fare? Forse potrebbe aiutarci la cultura anglosassone. Io non sono un ammiratore di altri paesi, non ho la bocca aperta (fra l'altro sarebbe cafonesco) davanti a quello che si fa altrove, ma osservo che nei paesi anglosassoni in genere vi è una tendenza a raggruppare l'essenziale, a non perseguire tutto e tutti in una sola volta, ma a definire prima certe situazioni e a colpirle. Ma questa è cultura giuridica ed aspettativa che speriamo possano concretizzarsi in realtà.

E questo è il contenuto della seconda parte dell'articolo 3, sulla quale si sono levate tante voci di allarme e di preoccupazione. Noi repubblicani non le condividiamo, soprattutto per il modo in cui è formulato questo articolo. Infatti la proroga (che deve essere chiesta dal giudice istruttore e sottoposta al tribunale, o chiesta dal pubblico ministero alla sezione istruttoria presso la corte d'appello, cioè con tutte le garanzie previste dal funzionamento del sistema) può essere concessa soltanto per oggettive necessità processuali.

È stato chiesto quali siano le oggettive necessità processuali. Nella lingua italiana una cosa è oggettiva o soggettiva. Soggettivo significa riferito alla persona (riferito alla persona che giudica o alla persona che è oggetto del provvedimento); oggettivo significa che non devono esservi elementi soggettivi, cioè che la necessità deve emergere dallo stato di fatto, che deve essere giustificata dalle cose, da quello che accade. Questo significa, in lingua italiana, oggettivo, ed io che non cedo ai facili sociologismi e alle mode del linguaggio, dico che dobbiamo attenerci alla lingua italiana: oggettivo significa collegato alla realtà, fondato nella realtà. Inoltre è previsto il ricorso alla Cassazione.

Senza voler abusare della cortesia dei colleghi e della benevolenza del ministro, mi pare che questo sia da dire in proposito: si tratta di argomentazioni connesse con le norme esistenti, con il fondamento di quel che si vuole e, soprattutto, con l'obiettivo, che io ho perseguito, non di fare artificiose riduzioni di un provvedimento importante, ma di rompere la cerchia degli allarmismi garantisti, di contrastare quello che talvolta, con frasi ad effetto, significa sostituire alla valutazione dei dati sottoposti al nostro esame le prevenzioni, le recriminazioni o altri stati d'animo diversi. Ecco perché con animo razionale e pacato noi esprimiamo un orientamento favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, noi troviamo in una strana condizione. Non dico che ci troviamo in una condizione insostenibile, ma certamente in una strana condizione, perché il collega Gargani ci ha invitati non solo a non fare ostruzionismo, ma a non manifestare neppure il nostro pensiero di opposizione. E mi pare che si tratti di una richiesta eccessiva.

La riflessione del collega Gargani era intelligente. Egli ha detto: se voi sottolineate troppo la situazione, ciò implica in collegamento troppo stretto con il processo di Palermo, e questo collegamento non si deve fare, dato che ci troviamo a discutere di un provvedimento che costituisce un aggiustamento della legge n. 398 del 1984 e niente più.

Io invito il collega Gargani a rivolgere questo suo appello, che pure ha una ragionevolezza, ad altre forze politiche, la cui posizione appare nei titoli dei giornali di oggi. *L'Unità* titola: «Una legge per i boss: carcere più lungo». *L'Avvenire* titola: «Ostruzionismo pro mafia». Di fronte a questi titoli di giornali, che rappresentano parti politiche significative, al di sopra di ogni sospetto, noi diciamo che l'invito del collega Gargani va rivolto ad altri. Infatti, noi abbiamo posto questioni fondate su elementi difficilmente contestuabili, su elementi, checché se ne dica, di costituzionalità e di merito.

Devo dire che esiste un'altra condizione, se non insostenibile almeno strana. Mi riferisco al fatto che in questa situazione sono uniti i radicali, i deputati di democrazia proletaria, i liberali, gli esponenti del Movimento sociale italiano (forse con qualche problema), i colleghi della sinistra indipendente. Credo che in questo raggruppamento ci siano anche i compagni socialisti, stando almeno a quanto abbiamo sentito affermare in Commissione giustizia dall'onorevole Testa. Allora, noi ci chiediamo in quale conto il Parlamento, il Governo, la maggioranza tengano il fatto che esista uno

schieramento così ampio, così significativo, che pone problemi.

Non sono infatti le forze estremiste a porre tale questione, non sono pericolosi sovversivi o difensori delle manovre dilatorie al processo di Palermo: queste tesi, cari colleghi, le sostengono deputati come Mannuzzu ed Onorato, e le pongono certamente nei modi che piacciono di più ad alcune parti politiche, cioè con garbo, correttezza e toni misurati. Come vengono accolte in questo Parlamento le obiezioni poste con misura e con il tono giusto? C'è la disponibilità a ragionare? O c'è soltanto l'ordine di votare oggi, perché domani sarebbe tardi? Come dice il collega Gargani, dobbiamo votare oggi un aggiustamento alla legge, perché c'è un'urgenza che viene da una parte nascosta e che rappresenta in realtà l'unico motivo per cui la Camera deve affrontare il problema con questa urgenza, con questi tempi, senza la possibilità di cambiare alcunché.

Ecco allora la strana condizione in cui viviamo, rappresentata anche dal fatto che abbiamo tanti consensi che tuttavia hanno una qualche debolezza. C'è il timore che a sostenere con rigore queste posizioni ci siano i plotoni di esecuzione fuori di qua: i *mass media* ed i giornali diranno che queste posizioni non sono in nome del diritto, dello Stato di diritto, delle regole del gioco, ma sono a sostegno della mafia.

Se così non fosse, non saremmo nelle condizioni di non avere il numero di deputati sufficiente a chiedere la votazione per scrutinio segreto sugli emendamenti.

Dunque è una condizione strana. Noi ci rivolgiamo ai colleghi affinché si raccolgano le firme necessarie a chiedere la votazione per scrutinio segreto sugli emendamenti. Certo, non su tutti, perché ci rendiamo conto che solo alcuni esprimono una forza concettuale e di contenuto.

Gli emendamenti che migliorano di più il testo sono quelli soppressivi. Debbo dire, in verità, che quando abbiamo affrontato l'esame di questa proposta di

legge ho incontrato qualche difficoltà a trovare giuristi disponibili a dare una mano a stilare gli emendamenti. Mi è stato detto infatti che tale provvedimento va semplicemente cancellato, non c'è niente da emendare.

Devo dire che con un qualche sforzo di convinzione siamo riusciti a farli lavorare su qualche emendamento soppressivo o parzialmente soppressivo, ovvero modificativo, che comunque avesse un senso. Ebbene, devo dire che è strana una condizione in cui, pur in presenza di un ampio arco di forze, non si riesce ad esercitare un diritto regolamentare. Noi pensiamo che, prima che si dia inizio alle operazioni di voto, ciò possa accadere; o altrimenti, accada qualcosa di diverso. Ci dica, comunque, il Governo, ci dica la maggioranza se intende far passare il provvedimento così com'è, o addirittura se vuol accogliere l'emendamento presentato dal gruppo comunista, che consente al ministro Rognoni di risparmiare la fatica di presentare un ulteriore disegno di legge, tendente a rispondere in modo specifico alle esigenze emerse dalla vicenda di Palermo. Del resto, questa mattina in Commissione il relatore ha detto di essere favorevole a quell'emendamento. Vogliamo insomma sapere, dalla maggioranza e dal Governo, se hanno qualcosa da dirci o se dobbiamo andare avanti così. Per parte nostra, riteniamo che vi siano margini per migliorare, almeno parzialmente, il testo al nostro esame. È certo, però, che se non ci verranno date le risposte che chiediamo, non potremmo che andare avanti in questa nostra battaglia a sostegno della civiltà del diritto.

Rischiamo di essere ripetitivi e quasi banali. Potremmo ripetere, ed anzi ripetere, i concetti già espressi stamane nel dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito. E voglio sottolineare che proprio il dibattito ha fatto emergere altre obiezioni, altri spunti di approfondimento. E prima di entrare nel merito, mi preme ricordare che, come i colleghi che fanno parte della Commissione giustizia hanno potuto ascoltare, l'onorevole Biondi, avvocato di parte civile al pro-

cesso di Palermo, ha detto di non essere d'accordo sul cambiamento delle regole del gioco mentre la partita è in corso, né sulla retroattività delle norme in esame, né sul provvedimento nel suo complesso. Ciò vuol dire, allora, che c'è spazio per ragionare, magari senza giungere alle vette evocate dal collega Gargani, che ci chiedeva di riflettere drammaticamente. Noi ci accontenteremmo che si riflettesse, e basta!

Cerchiamo di capirci. Ricostruiamo anzitutto la storia di questo provvedimento. Esso nasce al Senato, come provvedimento secco e preciso, accompagnato da una relazione che spiega i motivi per i quali è stato presentato: sono poste sotto accusa le lacerazioni degli anni 1979-1980, conseguenti alla legislazione dell'emergenza; osservano i colleghi senatori Mancino e Vitalone che si era trasformata la custodia cautelare in una sorta di espiazione anticipata della pena, consentendosi la detenzione dell'imputato per oltre dodici anni, in attesa della condanna definitiva; si aggiunge però che l'applicazione della legge che ha riformato i termini della custodia cautelare ha dato luogo ad allarme sociale e che pertanto, anche qui con un meccanismo analogo a quello messo in piedi in questi giorni, bisogna intervenire, aumentando i termini della carcerazione preventiva, da un anno a un anno e sei mesi. L'articolo 2 della proposta di legge dei senatori democristiani affermava poi un concetto che io non comprendo, tenuto anche conto che il gruppo democristiano non lo ha qui riproposto come emendamento.

Si prevedeva, infatti, che al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale fosse aggiunto il seguente periodo: «I termini predetti rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio quando il difensore, per qualsiasi causa, non si presenta al dibattimento o se ne assenta, fino al momento in cui è assicurata la presenza del difensore d'ufficio che deve essere immediatamente nominato dal presidente o dal pretore».

Si tratta di una previsione diversa da quella della proposta di legge n. 4080. Nel

primo caso, infatti, la sospensiva veniva collegata alla non presenza del difensore e estesa fino alla nomina del difensore d'ufficio, cui si doveva procedere immediatamente. La sospensiva prevista nel disegno di legge n. 1720 presentato al Senato avrebbe destato meno preoccupazione perché, lo ripeto, collegata alla nomina del difensore d'ufficio. Poteva trattarsi di uno, due o tre giorni, ma poi si riprendeva. Vivecersa i termini sospensivi oggi previsti con l'articolo 2 del provvedimento in discussione sono gravi. Sono quelli per i quali il collega Onorato ha affermato che questa sospensione dei termini va ad incidere sull'articolo 13 della Costituzione perché si rischia addirittura di allungare il tetto previsto.

Il Presidente Biasini mi consentirà di osservare che la pratica dello sfondamento dei tetti è costante. Si sono sfondati quelli del periodo in cui era Presidente del Consiglio il senatore Spadolini ed ora si sfondano quelli della carcerazione preventiva, in modo surrettizio, senza che si sappia come e perché.

Si tratta di questioni, secondo noi, certamente gravi. Il collega Cifarelli ha affermato che le oggettive necessità processuali sono un dato certo. Beato lui che ci crede, perché per essere oggettive, nel senso che noi diamo a questo termine, in relazione alla gravità dei fenomeni che si mettono in atto, occorre che siano riconosciute da tutti. Già nel caso che abbiamo davanti agli occhi, invece, vediamo opinioni diverse. Il collega Onorato ci ha detto che per quei quattro imputati che uscirebbero l'8 novembre si possono trovare altre soluzioni. Ecco, allora, che le oggettive necessità processuali vengono valutate diversamente. Ciò significa, colleghi, che non sono oggettive, bensì necessità processuali a discrezione del magistrato e del collegio giudicante. In una realtà si farà in un modo, in un altro processo si procederà in modo diverso, e l'uguaglianza dei cittadini andrà a farsi benedire.

Noi ci richiamiamo ai principi che ci vengono da lontano, dalla Costituzione, colleghi. Questa mattina abbiamo ricor-

dato gli articoli della Costituzione, così belli, così lindi, comprensibili, laici, così non possibili di interpretazioni contraddittorie. In questa sede mi permetto ricordare ai colleghi il dibattito all'Assemblea costituente fra l'onorevole Paolo Rossi e il deputato Gesumino Mastino.

L'onorevole Mastino propendeva per un'altra formulazione e diceva: «Entro otto mesi dalla data in cui venne arrestato deve essere disposto il rinvio a giudizio dell'imputato detenuto o ne deve essere ordinata la scarcerazione». L'onorevole Paolo Rossi rispondeva: «No, non sono d'accordo. Onorevole Mastino, perché questo termine di otto mesi? Noi siamo più solleciti della libertà dei detenuti quando devono essere scarcerati e il termine di otto mesi può presentarsi soverchiamente lungo. Credo che il principio secondo cui la legge deve determinare i limiti della scarcerazione preventiva, già incluso nel testo costituzionale, costituisca una maggiore garanzia di quella rappresentata dal suo emendamento perché, colleghi, che cosa farà il legislatore?». Così sperava l'onorevole Paolo Rossi nel 1947.

Diceva: «Si riferirà ai precedenti. Ora, i termini stabiliti dal codice del 1913 per la carcerazione preventiva erano molto più brevi degli otto mesi arrivando fino ad un anno solo in alcuni casi. Credo che se stabiliamo il termine di otto mesi invece di stimolare l'attività del futuro legislatore per creare un sistema ben organizzato che distingua tra imputazione di una certa gravità e altre di minor gravità, i reati di competenza del pretore, del tribunale, indulgiamo al suo ozio e alla sua inerzia perché il legislatore si limiterà semplicemente ad accettare il termine di otto mesi con danno degli interessi di libertà che l'onorevole Mastino intenderebbe proteggere».

Quarant'anni, Presidente Biasini, per rileggere queste cose e dire che il legislatore, come si prevedeva, ha oziato, è restato inerte perché oggi è già pentito di essersi mosso e già dice che quel che ha fatto due anni fa è troppo e bisogna tornare indietro.

Noi diciamo che ci rifacciamo ai principi chiari, quelli per cui la legge deve essere, come è stato ricordato oggi, generale ed astratta; diciamo che la legge deve essere legge-fotografia e che non si deve piegare al ricatto dell'emergenza.

Il profumo dell'emergenza deve essere un profumo che per alcuni olfatti è di straordinaria bellezza perché appena aleggia e si diffonde l'unità nazionale si ricompone. È questo il problema del presente dibattito politico ed il senso politico è che nel momento in cui si levano questi venticelli degli anni che abbiamo conosciuto immediatamente si ritrova il ricompattamento della maggioranza di unità nazionale. È questo il senso che oggi ritroviamo; noi invece ci richiamiamo ad altro, allo Stato laico, allo Stato di diritto, alle regole, ai principi della Costituzione. Non possiamo accettare che la voce del Presidente della Repubblica diventi una voce che chiama nel deserto, nel deserto delle volontà politiche, nel deserto delle coscienze.

Consapevoli di ciò che è stato e ha significato il tempo dell'emergenza dobbiamo ascoltare quella voce che dice «usciamo». Il Parlamento, allora, non deve dimenticare questi messaggi neanche in occasione della discussione di una normativa che viene presentata come piccola e parziale, una legge *ad hoc*, una legge limitata.

Il Parlamento ha altro da fare. Il Parlamento ha ritardi da colmare sul funzionamento della giustizia: La questione giustizia l'abbiamo posta con i referendum, con il processo di Napoli, a proposito del quale devo dire che noi non consentiamo che si ripeta quella vergogna delle parole del pubblico ministero di Napoli, il quale ha detto che ha vinto la camorra. Noi non consentiamo che si facciano di queste affermazioni: lì ha vinto la giustizia.

Noi abbiamo posto la questione giustizia al centro dell'agenda politica. La aggiornata ed il Governo colgano questa opportunità, a cominciare dalla legge finanziaria, per stanziare risorse economiche perché la giustizia non sia giustizia negata, perché la macchina giu-

diziaria possa funzionare. Prendano atto, la maggioranza ed il Governo, che il «maxiprocesso» segna oggi il suo fallimento. Tale fallimento, però, non può ricadere su una legge civile, quella relativa alla carcerazione preventiva; una legge che, ancorché limitata, come quella approvata due anni fa, ci ha però consentito di non essere sul banco d'accusa del Consiglio d'Europa e di tutte le istanze di giustizia europee.

Questo è ciò che riteniamo, ciò che vogliamo dire, non con arroganza, ma con umiltà. Il collega Onorato ha detto: «Non pensiate che vincere il processo come se fosse una battaglia possa servire nella lotta alla mafia». Se pensiamo infatti di vincere il processo in questa maniera, noi perdiamo culturalmente, e diamo in realtà forza a chi dice che il nostro è uno Stato che stravolge per primo le regole; forniamo alibi a chi vuole sconfiggere lo Stato. Ma se la mafia è quel che conosciamo, la nostra lotta non può che essere per le garanzie e per il diritto, perché è solo su questo piano che si può vincere, non processualmente, ma per cambiare la situazione di intere regioni, che certamente vogliono condizioni di vita diverse (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già espresso in Commissione, e intendiamo ribadire in Assemblea, tutta la preoccupazione dei comunisti per il pericolo che si torni ad una legislazione «pendolare» cioè che si sposta secondo le situazioni particolari, sull'onda delle spinte emotive della pubblica opinione.

Questo pericolo è reale, e nasce innanzitutto dalla debolezza dell'azione del Governo nella lotta contro la criminalità organizzata. Occorre una strategia complessiva, che deve essere basata sugli apparati, e che non vi è (cosa fa l'alto commissario?) e che non può, però, limitarsi all'intervento degli apparati, ma deve

poter contare su una vasta azione nel campo economico e sociale.

Tutto questo manca e non si può nascondere l'inerzia del Governo con i rimbrotti ieri distribuiti dal ministro dell'interno agli avvocati palermitani che svolgono il loro lavoro in condizioni di estrema difficoltà ed ai quali ci si deve rivolgere, innanzitutto, per discutere. Credo che questo atteggiamento debba aversi anche con i colleghi deputati impegnati in prima persona nel processo di Palermo. Anch'io apprezzo — per un motivo diverso da quello del collega Corleone che mi pare ne abbia un po' travisato il pensiero — il comportamento del collega Biondi che è intervenuto soltanto per dichiarare di astenersi dal prendere posizione su questo provvedimento, perché difensore in quel processo.

**STEFANO DE LUCA.** Non è proprio così.

**FRANCESCO MACIS.** Occorre operare affinché gli avvocati di Palermo, come gli altri che operano nelle aree della grande criminalità, siano messi nelle condizioni di lavorare liberamente e con serenità. Dubito che questo avvenga e cioè che i professionisti siano liberi nei confronti della committenza, liberi anche di scegliere la linea di difesa.

Non c'è una strategia complessiva né, signori del Governo, un'azione specifica sul versante dell'amministrazione della giustizia. Continuando a citare Palermo, chiedo: che cosa fa, che cosa ha fatto non il precedente ministro, ma quello attuale, il ministro Rognoni, perché tutti i processi in lista di attesa alla Corte di Assise di Palermo si svolgano regolarmente? Che cosa fa affinché si possa svolgere il «maxiprocesso-bis» la cui ordinanza sentenza è stata depositata non ieri, ma il 16 agosto e per il quale non vi è stata alcuna iniziativa da parte del Governo?

Se dovessimo estendere il discorso a tutto il resto d'Italia, le carenze del Governo nel campo della giustizia, per quel che riguarda l'organizzazione dei servizi

che compete al ministro di grazia e giustizia, emergerebbe in maniera molto più netta. Dalla lettura dei giornali della mia regione ho appreso questa mattina che dal tribunale di Nuoro — lo cito perché tutti i colleghi sanno come quel capoluogo sia al centro di una zona nevralgica della criminalità sarda — sono stati trasferiti ieri due magistrati per cui su un'organico di 13 sono rimasti 5 magistrati.

Questa è la situazione ed alle esigenze ad essa sottese si risponde in termini completamente sbagliati. Il Governo si affida soltanto agli annunci che vengono dati agli organi di informazione — e su questo argomento mi soffermerò più avanti —, si affida cioè alle regole della politica-spettacolo. Se all'esigenza di una strategia complessiva per la lotta alla criminalità, di un intervento serio e continuato nell'organizzazione dei servizi per fare in modo che gli apparati e l'amministrazione della giustizia possano svolgere pienamente i loro compiti si risponde soltanto in termini di custodia cautelare, si dà una risposta debole e sbagliata. Una risposta, soggetta a critiche, a quelle che abbiamo ascoltato nel corso di questo dibattito in Assemblea e prima ancora in Commissione; esposta a reazioni emotive, come quelle che vi sono state quando è stato ritirato l'assenso alla sede legislativa e in alcune argomentazioni svolte durante il dibattito sul provvedimento in esame.

Ecco da dove nasce il pericolo che noi avvertiamo, e per il quale siamo preoccupati di tornare ad una legislazione «pendolare», che allarga o riduce i termini della custodia cautelare secondo le esigenze contingenti. Questo pericolo nasce anche dai segnali che vengono dalla maggioranza, che nel campo della giustizia non ha una linea politica, non ha nemmeno una linea di compromesso.

Nel campo della giustizia la maggioranza è dilaniata dai contrasti: mi riferisco naturalmente tanto alla maggioranza ufficiale quanto a quella ausiliaria. Ma la stessa maggioranza ufficiale non trova una linea di condotta: basta leggere il programma del Governo e ricordare gli accordi nel campo della giustizia, e so-

prattutto verificare l'azione quotidiana su questo terreno.

È da settori della maggioranza, quella ufficiale e quella ausiliaria, che si è sviluppata un'opera di delegittimazione nei confronti della magistratura. Quando parlo di «opera di delegittimazione» non mi riferisco ai referendum, sui quali abbiamo espresso il nostro giudizio con molta chiarezza, ma piuttosto a tutta quella campagna che si è sviluppata negli ultimi anni e che ha finito per colpire i magistrati più esposti nella lotta contro la criminalità organizzata.

Le affermazioni sulla magistratura non ricadono sul magistrato che svolge tranquillamente il suo lavoro gestendo le esecuzioni immobiliari: è il magistrato concretamente impegnato nella lotta contro la criminalità, che viene messo in discussione. Ciò è avvenuto ad opera di settori della maggioranza che sostiene il Governo pentapartito che guida il nostro paese.

Ecco, noi siamo preoccupati di tutto ciò, e soprattutto siamo preoccupati perché aumentano i segnali di rassegnazione. Vi sono casi di abbandono, innanzi tutto all'interno degli stessi apparati e degli organi dello Stato: si ricercano altre collocazioni. Non è una fuga dalle responsabilità, ma la conseguenza di una situazione di disagio, di malessere, che colpisce la magistratura, gli apparati che si sentono investiti dalla campagna cui facevo riferimento. Siamo infine preoccupati perché intere aree del paese, intere regioni, subiscono le prevaricazioni, i taglieggiamenti, il dominio dei poteri criminali.

È allora difficile in un momento come questo trovare quel giusto equilibrio che invece vi deve essere tra esigenza dei diritti dei singoli cittadini e le esigenze di difesa della collettività.

In una situazione come quella che ho indicato e in un momento in cui il pendolo si sposta — e giustamente — non più verso le esigenze di difesa della collettività ma verso le esigenze di difesa dei diritti individuali, vi è il pericolo di nuove sbandate, il pericolo di perdere di vista quella posizione di equilibrio, quella linea

di condotta che invece deve guidarci sempre, in una materia così difficile come quella della giustizia e della libertà dei cittadini.

Il pendolo, dico, si sposta verso i diritti individuali. È un bene, perché può portare ad un riequilibrio rispetto al passato. Teniamo però presente tutto questo e mi pare che non sempre lo abbiamo fatto nelle vicende relative a questa «leggina». Altrimenti può accadere che si arrivi a tonalità certamente sproporzionate e ad obiezioni che — mi scusino i colleghi che sono già intervenuti — a me non sembrano molto motivate. Nonostante molti si siano dilungati nei loro interventi, non mi sembra che abbiano portato argomentazioni molto apprezzabili circa i pericoli per i diritti dei cittadini che deriverebbero dalla approvazione di questo provvedimento.

Voglio spendere pochissime parole sul merito della proposta di legge. Intendiamoci, in materia giuridica tutte le critiche sono possibili, tutto può essere sostenuto. Due dati tuttavia non sono superabili, due argomentazioni non possono essere scalfite, nonostante l'abilità dialettica di molti dei colleghi intervenuti.

Il primo dato (che già noi abbiamo messo in luce con molta forza in Commissione e che è stato oggi ripreso qui dal ministro) è che i tempi totali della custodia cautelare non vengono modificati, perché si prevede solo, all'interno di essi, un aggiustamento della ripartizione tra le varie fasi.

Questo è proprio il punto fondamentale: il tempo ragionevole entro cui il cittadino ha diritto al giudizio non viene modificato cioè non si tocca il termine entro il quale il cittadino deve attendere il giudizio definitivo e fino allo scadere del quale vale pienamente la presunzione di innocenza. Non è il caso che io mi dilunghi su questo punto, anche perché su di esso, nonostante i molti discorsi fatti, non ho ascoltato alcuna seria obiezione.

Vi è poi anche un altro argomento. La proposta di legge prevede all'articolo 3 (che è proprio il punto nodale dell'intero provvedimento) che il giudice istruttore e

il pubblico ministero si possano rivolgere al tribunale della libertà per chiedere che, nel caso di imputati dei più gravi delitti, venga consentita la proroga di un terzo del termine per l'istruttoria. La norma è già prevista dall'articolo 7 della legge del 1984 attualmente vigente. Ora si aggiunge la possibilità di prorogare fino alla metà il termine entro cui deve essere pronunciata la sentenza di appello. Questa norma è stata molto criticata.

Qual è l'altro argomento? Cari colleghi, io apprezzo molto le argomentazioni in una materia come questa, che tocca la sensibilità di tutti e sulla quale non è facile assumere posizioni a cuor leggero, ma l'altro argomento è che il meccanismo è già presente nella legge vigente.

Ho sentito qui le espressioni fortissime. Si è detto: «Ma come? Qui si arriva ad una individualizzazione dei termini a seconda degli imputati. Ciò era consentito soltanto nei codici dei regimi totalitari», per sottolineare che l'articolo 3, conculca i diritti di libertà fondamentali del cittadino.

Io credo — mi rivolgo soprattutto ai colleghi di democrazia proletaria — che questa argomentazione essi avrebbero dovuta averla presente ben prima.

GUIDO POLLICE. Guarda che non devi rivolgerti a noi, ma alla sinistra indipendente.

FRANCESCO MACIS. Non voglio qui leggere l'articolo 7 della legge n. 398 del 1984. Tuttavia, l'articolo 7 — vedo che me ne danno atto il collega Russo e, soprattutto, il collega Pollice, che è uno dei più fieri avversari di questa legge — prevede esattamente questo meccanismo.

Allora, tutti coloro che sono venuti a farci la lezione oggi — naturalmente, non indico il collega Franco Russo — questa lezione avrebbero dovuto farcela un po' prima. Noi, cioè, avremmo votato nel 1984 una norma che violava i diritti costituzionali, secondo quanto ho sentito dire in discorsi di questa mattina. Nel 1984, quando noi abbiamo ridotto i termini di carcerazione preventiva e li abbiamo ridotti, insisto, con questi meccanismi, ri-

servandoci — lo si disse molto esplicitamente — di reintervenire sulla legge per metterla esattamente a regime, abbiamo sbagliato a dire che si usciva dall'emergenza. Noi abbiamo sbagliato a dire che quella legge era finalmente un segno di civiltà, era finalmente l'ingresso nell'Europa, dopo tutte le condanne che l'Italia aveva subito. Abbiamo sbagliato, perché in realtà avevamo adottato meccanismi e termini che conculcavano i diritti dei cittadini e violavano la Costituzione. È così?

Ma avanti, siamo seri! Credo che non abbia titolo per quest'affermazione, chi è stato tra quelli che dicevamo che finalmente si era in uscita dall'emergenza. Il meccanismo quindi vi era già. Non solo, si aggiunge una disposizione che obbliga il tribunale che concede la proroga del termine della custodia cautelare ad ancorarla ad «oggettive necessità processuali».

Si è detto, durante la discussione: «Ma quali sono queste necessità oggettive processuali, quali potranno essere?». Credo che questa critica sia seria, ma essa è seria se si parte dal riconoscimento che l'inserimento di questa norma rappresenta un passo avanti rispetto alle attuali disposizioni dell'articolo 7.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO MACIS. L'articolo 7 attuale prevede un meccanismo identico di proroga per gli imputati di quegli stessi reati (associazioni di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, reati aggravati dal terrorismo), senza nemmeno ancorarlo alle oggettive necessità processuali.

La proposta al nostro esame, prevede la proroga ulteriore fino al limite della metà — quindi una proroga molto seria, molto incisiva, non è che io voglia minimizzare la portata del testo — ma con identico meccanismo. Il magistrato si rivolge al tribunale della libertà, che valuta la possibilità di concedere la proroga. Ma gli si dice: «attento, tu puoi concedere questa

proroga, soltanto quando vi sono oggettive necessità processuali».

Questa è la natura del provvedimento: uno spostamento all'interno delle fasi che muove da due esigenze, una di carattere oggettivo e l'altra di carattere contingente. Dobbiamo dircelo con assoluta franchezza. L'esigenza di carattere oggettivo è questa: i tempi più lunghi per i processi non sono quelli riferiti alla fase istruttoria, come si potrebbe credere, ma sono quelli che vanno dal deposito dell'ordinanza di rinvio al giudizio, alla pronuncia della sentenza di primo grado. L'altra fase va fino alla sentenza di secondo grado. Ciò che incide sulla durata del processo non è il periodo necessario per l'istruttoria, per le indagini, ma i tempi morti del processo, cioè i tempi necessari perché il fascicolo si sposti da un ufficio all'altro, perché gli ufficiali giudiziari compiano tutte le notifiche previste dalla legge, perché le cancellerie provvedano ad inoltrare tutte le comunicazioni. La proposta al nostro esame cerca di intervenire aggiustando e prevenendo la possibilità, non l'obbligatorietà si badi, che il tribunale della libertà, l'organo giudiziario deputato a meglio garantire i diritti del cittadino, su istanza motivata del pubblico ministero o del giudice istruttore, allunghi i termini per queste fasi che sono quelle che oggettivamente pesano di più, in termini temporali, sul processo.

Questa è la necessità oggettiva. Ve ne è una di carattere contingente che è legata allo svolgimento del processo di Palermo. Credo che anche questo debba essere detto con molta chiarezza e sarebbe un errore tacerlo. Vi è il pericolo che imputati di reati estremamente gravi possano essere rimessi in libertà, prima della conclusione del dibattimento, anche se tutti ci auguriamo che il giudizio si svolga nei tempi più brevi e si superino le posizioni ostruzionistiche oggi presenti nell'ambito del processo palermitano.

Ci troviamo dunque dinanzi all'esigenza oggettiva, legata alle fasi del processo, ai suoi tempi reali, e di fronte all'esigenza contingente legata ad un pro-

cesso contro la grande criminalità. Un processo che rappresenta un punto di discriminazione nella lotta contro la criminalità. La celebrazione del processo di Palermo equivale a mio parere, nella lotta alla mafia, al processo di Torino del 1978 contro le Brigate rosse. Ovviamente dico questo indipendentemente dal verdetto che potrebbe essere assolutorio per gran parte o per tutti gli imputati. Il problema è che lo Stato riesca a celebrare a Palermo questo processo. Di fronte a tali esigenze il partito comunista, così come ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, non si tira indietro, assume le proprie responsabilità anche quando vi sono, da parte del Governo, atteggiamenti che noi criticiamo molto aspramente, come credo di aver fatto all'inizio del mio intervento. Anzi, se le condizioni dell'Assemblea ce lo consentiranno (e non credo che gli emendamenti presentati siano tutti utili, caro Corleone), noi ci batteremo per introdurre nel provvedimento un emendamento diretto a superare le conseguenze derivanti dalla richiesta di lettura degli atti nel processo di Palermo. Pensiamo che sia possibile evitare una soluzione come quella che è stata prospettata e non formalizzata dal ministro Rognoni; perché, lo dicevo all'inizio, questo Ministero si affida più all'efficacia della politica spettacolo che non agli interventi e alle misure concrete.

Anche in questo caso ci si è limitati ad annunciare che non dovrebbero essere conteggiati i tempi necessari per la lettura degli atti del processo ai fini del computo della custodia cautelare. Anzi, su un quotidiano del mattino abbiamo letto che secondo il ministro tutto il tempo del dibattito non deve essere conteggiato ai fini della custodia cautelare.

Voglio dire con estrema chiarezza e concisione che siamo nettamente contrari a questa impostazione. Non si può fare ricadere sugli imputati la lunghezza dei procedimenti. Non si può fare ricadere sugli imputati del «maxiprocesso» la loro durata che è certamente superiore a quella ordinaria. Per quanto riguarda la

lettura degli atti, pensiamo che sia possibile ottenere lo stesso risultato mettendo a disposizione delle parti gli atti, dando ai difensori un termine per il loro esame; senza creare quindi un oggettivo collegamento tra i grandi imputati, che hanno l'interesse ad allungare i tempi, e i piccoli imputati, accusati di reati minori, di reati spesso insignificanti.

Questo è il nostro intendimento, questa è la nostra posizione. Ci pare ragionevole, ci pare una risposta corretta, che tiene conto dei diritti dell'imputato e allo stesso tempo delle esigenze di difesa sociale. Sarebbe un errore, di fronte ad un atteggiamento ostruzionistico nel processo di Palermo, chiudere gli occhi. Noi intendiamo dare risposte, ma queste devono essere rispettose dei diritti dell'imputato, dei diritti dei cittadini.

Questa è la linea di equilibrio alla quale ci siamo attenuti. Ci auguriamo che questa sera vi siano le condizioni per poter discutere, per poter approvare questo provvedimento che non sconvolge le norme sulla custodia cautelare ma si muove su quella linea. Ci auguriamo di poter introdurre le modifiche che tendono a migliorarlo (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Reggiani ha facoltà di replicare.

**ALESSANDRO REGGIANI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutte le osservazioni fatte hanno sostanzialmente investito rilievi di carattere costituzionale. Si è sostenuto, di volta in volta, che sarebbero state violate le norme costituzionali riguardanti l'uguaglianza dei cittadini e la presunzione di innocenza. Sotto questo profilo credo che sia inutile insistere nelle eventuali controdeduzioni, le quali, per altro, sono state già abbondantemente esposte nel corso degli interventi precedenti e penso che sia consentito al relatore solo di confermare che le modifiche proposte non alterano il limite

di tempo stabilito in assoluto per la custodia cautelare e, anche nel merito, possono essere agevolmente sostenute. Infatti, in relazione all'articolo 1 (chiedo scusa se sono costretto a ripetermi, ma, sostanzialmente, queste questioni sono tanto importanti quanto abbondantemente percorse da una ripetitività necessitata), si tratta di introdurre nella previsione, di cui al numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale, accanto ai reati punibili con una pena non inferiore ai vent'anni o con l'ergastolo, anche i reati che hanno previsioni largamente simili ai limiti già previsti, perché anche per tali tre categorie di reati i limiti raggiungono e superano, nella loro configurazione normale, i venti anni di pena.

Non vi è quindi alcun motivo per affermare che siano violati i principi costituzionali e non vi è neanche motivo di ritenere che non sia possibile modificare norme processuali nel corso di un determinato procedimento, perché sappiamo tutti che, secondo il diritto processuale, la norma vigente è quella che regge la procedura riguardante i singoli atti giudiziari.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si tratta di introdurre il principio, che a me pare ovvio, che tutti i differimenti determinati dal volontario e non necessitato comportamento della difesa contano per la sospensione della decorrenza dei termini.

La stessa cosa può dirsi per l'articolo 3, che, a sommosso avviso del relatore, non viola affatto l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto il termine massimo è pur sempre previsto dalla legge.

Per queste considerazioni, senza dilatare la discussione oltre misura, confermo le conclusioni che ho avuto l'onore di illustrare precedentemente e credo che si possa passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 4080 (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia.** Mi richiamo all'intervento che ho svolto questa mattina, non avendo nulla da aggiungere.

**GUIDO POLLICE.** Il ministro non replica!

**PRESIDENTE.** No, onorevole collega, il ministro ha già replicato molto chiaramente!

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

1. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 1.

**RUSSO FRANCO, RONCHI, GORLA.**

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 7.

**CORLEONE, TEODORI.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Nei termini di cui al numero 4 del comma precedente, per i reati di cui all'articolo 461-*bis* e 75 della legge 22 di-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

cembre 1975, n. 685, non si computano i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento, ma i termini di cui al predetto numero 4 ridotti alla metà; in ogni caso i termini predetti non possono superare la durata di 18 mesi».

1. 11.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,  
CALAMIDA.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole da: ovvero se si tratta fino alla fine del comma.*

1. 2.

RONCHI, GORLA, RUSSO FRANCO.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole da: ovvero se si tratta fino alla fine del comma.*

1. 8.

CORLEONE, BANDINELLI.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché.*

1. 3.

POLLICE, TAMINO.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché.*

1. 9.

CORLEONE, RUTELLI.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole: 416-bis del codice penale.*

1. 4.

GORLA, RONCHI, RUSSO FRANCO.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le*

*parole: 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.*

1. 5.

RONCHI, GORLA.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole da: nonché dei delitti commessi fino alla fine del comma.*

1. 6.

POLLICE, RUSSO FRANCO.

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le parole da: nonché dei delitti commessi fino alla fine del comma.*

1. 10.

CORLEONE, TESSARI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Al secondo comma, ultima parte, dell'articolo 272 del codice di procedura penale è soppressa la virgola dopo la parola «proscioglimento» e le parole da «gli atti» fino a «formale», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non abbia richiesto al giudice istruttore l'istruzione formale, l'imputato deve essere scarcerato».

1. 01.

RUSSO FRANCO, RONCHI, POLLICE,  
CALAMIDA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti e articolo aggiuntivo ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, prendo la parola sull'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame, non per approfittare dell'occasione per fare un

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

intervento di natura generale, come è prassi fare in questi casi, ma per motivare una serie di emendamenti presentati dal mio gruppo, sui quali vorrei richiamare l'attenzione del Governo e di tutta l'Assemblea.

Naturalmente, noi siamo contrari all'articolo 1. Infatti, abbiamo presentato emendamenti soppressivi sia dell'intero articolo sia di alcune sue parti. I motivi della nostra contrarietà sono sia di natura generale sia di natura particolare.

Signor Presidente, nell'articolo 1, con riferimento alla fase dibattimentale, viene equiparato il tetto massimo per chi sia accusato dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché dei delitti commessi per finalità di terrorismo.

Vorrei dare una precisazione all'onorevole Macis, riprendendo un'osservazione che gli ho già fatto informalmente. Noi di democrazia proletaria sappiamo molto bene che anche nella legge del 1984 e nella legge penitenziaria sono state introdotte norme particolari per alcune categorie di rei. Ho anche richiamato all'attenzione del Governo e delle varie parti politiche presenti alle Camere sul fatto che ormai in Italia si legifera continuamente per la generalità dei cittadini, ma escludendo determinate categorie, che sono sempre le stesse.

Voglio ricordare al collega Macis che proprio questo modo di legiferare, che comporta l'esclusione di certe categorie dai contenuti delle leggi di natura penale, ci fa dire che non siamo usciti dalla fase dell'emergenza e che, anzi, perpetuiamo un modo di legiferare che è proprio dei periodi di emergenza. Ma, signor Presidente, ho già parlato di questo nella discussione sulle linee generali e non desidero tornare ancora sullo stesso argomento, anche se sicuramente si tratta di uno dei motivi che ci ha indotti a proporre gli emendamenti soppressivi.

Ciò che mi preme fare in questa sede è richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi su altri emendamenti da noi presentati. Tali emendamenti (l'ho già detto durante il mio intervento nella discus-

sione generale) sono il risultato di una discussione fatta con Luigi Saraceni, il quale si è impegnato con noi in questa battaglia politica, naturalmente rispettando l'orientamento di fondo di Magistratura democratica, che è di opposizione alla legge in discussione.

Il primo emendamento di cui vorrei parlare, signor Presidente, è l'emendamento 3.52. Ho già comunicato agli uffici che c'è un errore materiale, e ne ho avuto assicurazione che sarebbe stato corretto, ma desidero ripeterlo anche in questa sede. In realtà, si tratta di un emendamento riferito all'articolo 1 della proposta di legge e non all'articolo 3. Inoltre, c'è anche un errore materiale alla prima riga dell'emendamento stesso. Dove si dice «dopo il secondo comma», deve in realtà leggersi «dopo il terzo comma»,

Oltre che sulla necessità di correzioni formali da apportare all'emendamento in questione, che credo sia stato annunciato col n. 1.11, vorrei richiamare l'attenzione sul suo contenuto. Per quanto riguarda dibattimenti complessi come quelli che si svolgono per reati di mafia o per reati associativi, pur essendo contrari ai «maxi-processi» (potremmo tornare successivamente sui motivi di questa nostra contrarietà), vogliamo riprendere una posizione espressa dal Governo, secondo cui i tempi in cui effettivamente si svolge il dibattimento per questo tipo di processi non devono essere computati ai fini della custodia cautelare. Noi ci siamo permessi di tradurre questa istanza del Governo in un emendamento, che propone di aggiungere un comma dopo il terzo dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Con tale emendamento proponiamo di ridurre alla metà i termini per giungere al dibattimento (previsti in dodici mesi dall'articolo 272) e di modificare il numero 4, perché non vogliamo accedere ad una legislazione speciale. Riteniamo infatti che chi è accusato ai sensi dell'articolo 416-bis rientri nella fascia per la quale è previsto un tetto di un anno. Al tempo stesso proponiamo anche che non siano computati i giorni destinati allo svolgimento del dibattimento, stabilendo altresì un tetto di

garanzia. Il dibattimento cioè non deve superare la durata di diciotto mesi, compresi naturalmente i tempi per giungere allo stesso.

Signor ministro, come ho cercato di dire, con questo emendamento il Governo potrebbe vedere accolta una sua esigenza. Vedremo allora se il relatore ed il Governo esprimeranno parere favorevole su un emendamento che si fa carico delle esigenze dell'esecutivo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su un secondo punto. Con il nostro articolo aggiuntivo 1.01 proponiamo di sostituire, al secondo comma, ultima parte, dell'articolo 272 del codice di procedura penale, le parole da «gli atti» fino a «formale» con le seguenti: «ovvero non abbia richiesto al giudice istruttore l'istruzione formale, l'imputato deve essere scarcerato». Perché proponiamo questa modifica? Attualmente la giurisprudenza sostiene che la scadenza del termine di quaranta giorni, di cui al comma in questione, non comporta la scarcerazione dell'imputato, ma soltanto l'obbligo per il pubblico ministero di formalizzare il processo. Ma questo obbligo molto spesso viene violato perché è del tutto privo di sanzione. Accade quindi che l'imputato è trattenuto in custodia cautelare oltre il termine previsto dalla legge. Il nostro emendamento corregge dunque una prassi invalsa, e si propone semplicemente di evitare un abuso.

Con questi nostri due emendamenti riteniamo, signor Presidente, per un verso di correggere un abuso in cui si cade molto spesso quando non si giunge alla formulazione dell'istruttoria, per l'altro di andare incontro ad una esigenza portata avanti dal Governo. Vedremo poi se il Governo esprimerà parere favorevole. Se lo farà, il testo di legge dovrà tornare al Senato e si romperà il vincolo della scadenza dell'8 novembre. Non legiferemo quindi più sotto la mannaia del processo di Palermo e restituiremo serenità alla discussione.

Analogo emendamento abbiamo presentato all'articolo 3, ma su di esso interverrò successivamente.

Onorevoli colleghi, questo emendamento e quelli soppressivi (e lo voglio dire ancora una volta all'onorevole Maceratini ma anche al collega Cifarelli) testimoniano il nostro intento costruttivo nei confronti del testo di legge, un intento costruttivo che non significa accettazione passiva e supina, ma capacità, speriamo, di offrire un terreno di dibattito a tutta l'Assemblea. Il nostro emendamento, se accolto, potrebbe migliorare la gestione dei maxiprocessi, nonostante la nostra contrarietà a questo tipo di processi.

Concludo, signor Presidente, raccomandando ancora una volta l'accoglimento dei nostri emendamenti. Spero che in tal modo l'Assemblea sia posta nelle condizioni migliori per legiferare. Ripeto che, in questa nostra battaglia, siamo stati assistiti da alcuni magistrati, con i quali abbiamo discusso: di qui la finezza tecnica delle nostre proposte, che spero possano essere adeguatamente valutate dai colleghi, specialmente quelli che fanno parte della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. L'articolo 1 della proposta di legge in esame non è probabilmente il più grave, in termini oggettivi, rispetto alle preoccupazioni che il mio gruppo — ma non solo il mio gruppo — ha manifestato circa la tenuta delle garanzie processuali e dello stesso Stato di diritto. L'articolo 2 e l'articolo 3, probabilmente, sono i più insidiosi, come è già stato rilevato; e tuttavia è sull'articolo 1 che dobbiamo, a mio avviso, soffermarci con attenzione, perché è quello che meglio evidenzia il significato del provvedimento.

L'articolo 1, infatti, aumenta ad un anno e sei mesi i termini della custodia preventiva, là dove si tratti di reati per cui la legge prevede la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o l'ergastolo, ovvero di reati di associazione di stampo mafioso o camorristico, di reati di droga o di delitti di terrorismo ed eversione. L'aver configurato insieme queste

tre fattispecie delittuose, l'averle disciplinate unitariamente in questo articolo 1, è il segno di un imbarazzo, e se si vuole di una cattiva fede (e non uso parole più gravi), da parte di chi ha proposto questa normativa: perché i tre fenomeni delittuosi considerati da questo articolo, pur se rilevanti e tali da originare allarme sociale e preoccupazione nell'opinione pubblica (quella preoccupazione che tutti viviamo e sicuramente deprechiamo), hanno radici e configurazioni diverse, trattandosi di reati con una propria specificità. Sorge dunque il sospetto che avere congiunto queste fattispecie sia un modo per mascherare i veri intenti della legge, che sono apparsi tali anche in questo dibattito.

È certo, infatti, che proprio questo dibattito ha messo in evidenza che non vi è chiarezza cartesiana, o comunque chiarezza di impostazioni, e che anzi, nei proponenti di questa normativa, vi è sostanzialmente inquietudine e imbarazzo. Un imbarazzo che viene coperto proprio per mascherare questa realtà che emerge dalla lettura dell'articolato, attraverso un dibattito che ha investito i massimi problemi; e forse anche con qualche responsabilità nostra, perché si è parlato, appunto, di garantismo e non garantismo, si è contrapposto il garantismo al buon senso e si è fatta di quella in discussione una legge del buon senso contro ciò che è stato chiamato dall'onorevole Cifarelli il terrorismo del garantismo.

Non credo siano questi i termini del problema, perché siamo tutti — quanti qui siamo — partecipi di una stessa civiltà giuridica. Il problema, allora, è di correttezza della impostazione della legge e questo articolo, in particolare, dà il senso di una confusione di impostazione che si riverbera su tutto il provvedimento, determinandone la inaccettabilità. Siamo tutti uomini che fanno politica nel loro tempo e sappiamo, dunque, come le leggi obbediscano al loro tempo, ma qui siamo di fronte ad uno stravolgimento.

Il ministro Rognoni, infatti, nel suo intervento questa mattina — di cui ci saremmo aspettati ora un approfondimento

— ha affermato che l'esperienza suggerisce di equiparare il reato di mafia a quelli della prima fascia. Nessuna dimostrazione egli ha però portato su questa tesi e, quindi, dobbiamo accettare il suo proclama come dato certo su cui fondare il provvedimento.

Il mio gruppo ha presentato una serie di emendamenti. Il primo è un emendamento soppressivo. È, quindi, quello più chiaro, che intende tagliare alla radice il difetto di impostazione del provvedimento. Abbiamo poi presentato altri emendamenti tendenti a sopprimere singole parti dannose del provvedimento stesso. Si tratta di eliminare il riferimento ai delitti di mafia, droga ed associazione terroristica, con una serie di formulazioni che tentano di assicurare al dibattito in Assemblea quel minimo di ragionevolezza che ci auguriamo possa venire anche da parte della maggioranza nel seguito della discussione e nelle deliberazioni che l'Assemblea vorrà assumere.

Mi sembra che la nostra posizione sia estremamente chiara. Essa, d'altronde, ha trovato rilievi in tutti gli interventi svolti in quest'aula da qualunque parte politica, e ci auguriamo, quindi, che intervenga un ripensamento da parte della maggioranza o di suoi settori. Abbiamo ascoltato da parte liberale, oltre che da parte di democrazia proletaria e di altri settori, perplessità ed inquietudini. Ci auguriamo che ciò possa portare a decisioni consone a questo Parlamento ed alle sue tradizioni storiche di libertà (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

**GUIDO POLLICE.** Signor Presidente, nella valutazione complessiva espressa dal nostro gruppo nel dibattito odierno, l'articolo 1 è stato indicato come quello scritto in funzione del processo di Palermo e proprio per questo su di esso si sono appuntate la nostra attenzione e le nostre critiche, e da esso sono originate le considerazioni che ci hanno indotto questa mattina a presentare questioni

pregiudiziali di costituzionalità e di merito.

Noi vorremmo ricordare ai colleghi, disattenti perché purtroppo non hanno potuto seguire il dibattito e molto probabilmente si apprestano a votare alla cieca, che l'articolo 1 del provvedimento nel suo complesso viola l'articolo 27, primo e secondo comma, della Costituzione.

Infatti, signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi, nel momento in cui si apprestano o vorrebbero apprestarsi a votare, che la responsabilità penale è personale e che non si possono approvare norme di tipo speciale. Di qui la ragione della nostra intransigente opposizione.

Il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione sancisce poi la presunzione di innocenza e la incostituzionalità di norme che trasformano la carcerazione cautelare in anticipazione di pena. Questa è la seconda aberrazione che vogliamo richiamare alla riflessione dei colleghi.

Il Governo ha imposto ritmi accelerati, attraverso la procedura seguita dal Senato e attraverso una procedura insolitamente accelerata alla Camera (una seduta in Commissione e una seduta in Assemblea), modificando in peggio la custodia cautelare. Noi, quindi, siamo contrari al metodo e al merito della proposta di legge. Le questioni inerenti la libertà personale non possono essere discusse in fretta (mi dispiace per il collega Gitti, ma dal momento che non mi ha ascoltato questa mattina, vorrei che mi seguisse questa sera perché i problemi sono importanti e lui come giurista non può sottovalutarli), sotto il ricatto di singole vicende processuali quali quelle di Palermo, come ho detto poco fa.

La legge riguarda tutti i cittadini, ed il Governo e la maggioranza (onestamente devo riconoscere che la maggioranza non è così compatta come sembra) non possono manomettere in maniera così plateale i caratteri di generalità e astrattezza delle norme.

Nell'illustrare l'articolo 1 e i successivi articoli ci rivolgiamo alle forze democratiche, agli avvocati, ai magistrati affinché facciano sentire la loro voce per richia-

mare il rispetto dei principi del garantismo. Mi dispiace che il collega Macis non abbia raccolto questo appello, perché in fondo il collega Macis è in sintonia con i provvedimenti antigarantisti di allora e quindi è anche in sintonia con questa linea; ma visto che siamo in periodo di grandi pentiti, dispiace che non si sia pentito anche lui, considerando i danni che questa legge ha prodotto.

Siamo fiduciosi, e in questo senso ci rivolgiamo ai colleghi perché facciano sentire la loro voce per richiamare il rispetto dei principi del garantismo, affinché non si cambino le regole del gioco per condizionare gli esiti di un processo. Tutto ciò costituisce un duro pregiudizio agli elementi di costituzionalità ed ecco perché stiamo portando avanti questa nostra battaglia.

A chi afferma che il gruppo di democrazia proletaria sta facendo ostruzionismo vorrei far notare che gli interventi dei deputati della maggioranza, unitamente a quelli del partito comunista, hanno occupato di gran lunga più tempo degli interventi svolti questa mattina dal compagno Franco Russo e dai compagni radicali.

Non potete lamentarvi della lunghezza del presente dibattito (avete rinunciato addirittura a parlare sulla legge finanziaria) perché in realtà su questo problema avete la coscienza sporca e quindi avete dovuto svolgere degli interventi per giustificarvi ed ora non potete parlare di ostruzionismo da parte del gruppo di democrazia proletaria.

Noi abbiamo inteso sottolineare la nostra ferma opposizione al peggioramento del regime di custodia cautelare; un regime votato solo un anno fa. Mi rivolgo a lei, signor Presidente, perché è molto attenta a questi fatti politici e legislativi. Quella legge votata un anno fa viene ora messa in discussione a causa di fatti che certamente sono gravi, che certamente preoccupano tutti, che certamente angoscia il paese, ma che non possono indurre il legislatore a prendere decisioni sotto la spinta dell'emotività.

Durante quest'anno avremmo potuto

fare molte cose, accogliendo i suggerimenti che venivano non da noi della minoranza, ma dalla maggioranza, dai membri della Commissione antimafia.

Noi sosteniamo che un atteggiamento di questo tipo produce nuove emergenze e lascia aperta la strada a un diritto speciale. Noi diciamo che non si esce così dall'emergenza mafia, così come non si è usciti dall'emergenza terrorismo. L'innalzamento dei tetti intermedi della custodia cautelare è stabilito per determinate categorie di reati (reati contemplati dall'articolo 416-bis, spaccio di stupefacenti, finalità di terrorismo). Come ha detto stamattina il mio collega e compagno Franco Russo, che in Commissione ha condotto questa battaglia di civiltà, proseguendo la logica dell'amico-nemico, sottolineiamo che noi ci siamo battuti contro questo provvedimento; e non appena ci siamo posti contro di esso, abbiamo visto che si sono allargati i fronti, le solidarietà e le alleanze; e non parlo soltanto dei magistrati, e non soltanto di alcuni spiriti liberi che si trovano in quest'aula, ma anche di forze politiche: la sinistra indipendente, il partito liberale; e certamente hanno aderito anche, in cuor loro, molti compagni comunisti, che non hanno potuto parlare.

Ecco perché diciamo che ci opponiamo a questa legge che, lungi dal favorire la conduzione dei processi, affossa il sistema penale, riducendolo ad uno strumento di governo.

Chiudo qui il mio intervento, a dimostrazione ulteriore che non vogliamo abusare della pazienza della Camera, ma soprattutto vogliamo dimostrare la serietà della nostra battaglia. Diciamo allora che l'articolo 1 innalza a 18 mesi il termine della fase dibattimentale di primo grado per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e 75 della legge n. 685 del 1975. Questo prolungamento, ammesso che possa trovare giustificazione per i procedimenti molto complessi, e salvo il problema dell'applicabilità ai procedimenti in corso, non può in alcun modo giustificarsi per i procedimenti di normale complessità. Per questi ultimi,

quindi, il prolungamento si risolve in un incentivo alla pigrizia dell'attività giudiziaria, come sempre accade quando il termine è misurato sulla gravità del reato, ma alla gravità non corrisponde la complessità del procedimento.

Le contrapposte esigenze potrebbero conciliarsi adottando anche per il primo grado il sistema di proroga previsto dall'articolo 3, lettera b), per la fase di appello, con vantaggio anche della simmetria della disciplina, e con rispetto dello spirito del sistema scelto dalla legge delega. Tra i reati di eversione ormai non ha più senso, per fortuna, una norma di emergenza, a meno che non si voglia tenere artificialmente in vita per il tramite dell'emergenza mafiosa, anche l'emergenza terroristica. E questa è una considerazione che rivolgiamo proprio, in modo particolare, soprattutto ai compagni comunisti (*Applausi dei deputati di democrazia proletaria — Congratulazioni*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Mi dispiace per i colleghi che non hanno ancora preso la parola, ma, a nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo ai sensi degli articoli 44 e 85, quarto comma, del regolamento, la chiusura della discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati. Mi sembra che le molte parole dette in questa Assemblea, tutte rispettabili anche se non tutte condivisibili, mi esimano dal motivare la richiesta.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 44 del regolamento, sulla proposta Gitti di chiusura della discussione sull'articolo 1 darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di chiusura della discussione sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ed articolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

aggiuntivo ad esso presentati, avanzata dall'onorevole Gitti.

(È approvato).

Ai sensi dell'articolo 85, quarto comma, del regolamento, deliberata la chiusura della discussione sull'articolo, hanno ora facoltà di intervenire una sola volta, per non più di 10 minuti ciascuno, i firmatari degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

CARLO TASSI. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, dopo la chiusura della discussione, possono parlare soltanto i presentatori di emendamenti che non siano intervenuti nella discussione generale sull'articolo, ai sensi — lo ripeto — del quarto comma dell'articolo 85.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corleone.

FRANCESCO CORLEONE. Signora Presidente, non utilizzerò tutti i dieci minuti a mia disposizione e mi limiterò a ricordare che le ragioni da noi indicate in questo dibattito contro questo provvedimento sono già state sufficientemente illustrate.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 1, abbiamo già avuto modo di dire, come crediamo, che mettere insieme oggi tre fattispecie di reato di questo tipo (l'articolo 416-bis, la legge sulla droga e i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale) costituisca il ripescaggio di un passato che non vorremmo veder tornare alla luce. Riteniamo che la logica dell'emergenza, mettendo insieme mafia, droga e terrorismo, riemerge con chiara evidenza. Vogliamo, invece, che l'articolo in discussione, che prevede l'allungamento dei termini di custodia cautelare venga soppresso per mantenere la previsione di cui alla legge n. 498. Se però questo deve essere approvato, un allungamento dei

termini di carcerazione preventiva deve avere una logica diversa da quella dell'emergenza; non deve essere cioè un ritornello che sa di vecchio se non di antico, quale è quello di mettere assieme mafia, droga e terrorismo. Riteniamo che mettere assieme queste tre fattispecie ci faccia immediatamente tornare indietro.

Noi riteniamo che le ragioni dello Stato siano sufficientemente garantite quando si operi per rendere lo Stato efficace ed efficiente nell'esercizio della giustizia, e non, al contrario, quando si pensa di avere uno Stato debole sostanzialmente e che solo cambiando la propria legge cerca di imporsi.

Queste sono le ragioni per le quali invitiamo a votare a favore dell'emendamento soppressivo da noi presentato.

PRESIDENTE. Onorevoli Ronchi, se non erro, lei ha rinunciato ai suoi emendamenti..

EDOARDO RONCHI. Solo alla loro illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 1?

ALESSANDRO REGGIANI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Russo Franco 1.1 e Corleone 1.7.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, intendo ribadire la totale contrarietà del gruppo di democrazia proletaria all'articolo 1 della normativa in esame, che di fatto reitera nella legislazione un pericoloso *vulnus* che era già stato arrecato più volte negli ultimi venti anni. Infatti, dal 1970 ad oggi questa disposizione ha subito una decina di modifiche in un senso o nell'altro a seconda del condizionamento esterno a quest'aula, mentre non si è mai deciso in maniera compiuta ed approfondita di risalire alle cause che hanno determinato questa situazione, cioè alla struttura stessa del sistema processuale, e si è di volta in volta ricorsi a mere modifiche dei termini della cosiddetta carcerazione preventiva.

Si sperava che con la modifica apportata nell'attuale legislatura fosse stata ultimata, tale operazione ma di fatto con questo provvedimento viene riaperta una situazione che ci pone ancora una volta tra coloro che nei paesi occidentali di fronte ad una situazione di emergenza che ha cause ben precise non vanno ad affrontare ciò che sta a monte, ma cercano di tamponare la situazione esclusivamente a valle.

Da parte nostra non c'è, lo ripeto, alcuna volontà ostruzionistica sul provvedimento in esame; non possiamo, tuttavia, consentire che una discussione così affrettata si sia svolta su un argomento di tanta importanza, che avrà conseguenze non solo per un numero limitato di persone coinvolte in un processo per mafia a Palermo, ma anche per un numero rilevante di persone che, secondo quanto prescrive la Costituzione, risultano innocenti finché non è dimostrata la loro colpevolezza.

Non possiamo, in una maniera così affrettata e con una logica così altalenante, decidere per l'ennesima volta di modificare questa parte del codice.

Ribadisco per queste ragioni la piena opposizione del gruppo di democrazia proletaria all'articolo 1 e invito tutti i colleghi a votare in favore del nostro emendamento soppresivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 1 e il mio voto favorevole sugli emendamenti soppresivi Corleone 1.7 e Russo Franco 1.1, nonché su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Russo Franco 1.1 e Corleone 1.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Sull'emendamento Franco Russo 1.11 (ex 3.52) è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Franco Russo 1.11 (ex 3.52), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	476
Votanti .....	475
Astenuto .....	1
Maggioranza .....	238
Voti favorevoli .....	68
Voti contrari .....	407

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti)*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Amadei Ferretti Margari  
Amalfitano Domenico  
Ambrogio Franco  
Amodeo Natale  
Andò Salvatore  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann

Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Borselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi  
  
Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucinelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
d'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio

Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fusti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Fontana Giovanni  
Forner Giovanni  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lenoci Claudio  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna

Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredini Viller  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicoira Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigg  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio

Quieti Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti federico  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Ageeo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Santini Renzo  
 Santuz Giorgio  
 Sapia Francesco  
 Saretta Giuseppe  
 Sarti Adolfo  
 Sarti Armando  
 Sastro Edmondo  
 Satanassi Angelo  
 Savio Gastone  
 Scaiola Alessandro  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Scarlato Guglielmo  
 Scovacricchi Martino  
 Segni Mariotto  
 Senaldi Carlo  
 Seppia Mauro  
 Serafini Massimo  
 Serrentino Pietro  
 Serri Rino  
 Silvestri Giuliano  
 Sinesio Giuseppe  
 Soave Sergio  
 Sodano Giampaolo  
 Soddu Pietro  
 Sorice Vincenzo  
 Sospiri Nino  
 Spataro Agostino  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
  
 Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tatarella Giuseppe  
 Tedeschi Nadir  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trantino Vincenzo  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes  
  
 Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore  
 Usellini Mario  
  
 Vacca Giuseppe  
 Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto:*

Salatiello Giovanni

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Cattanei Francesco  
 Codrignani Giancarla  
 Fiandrotti Filippo  
 Galasso Giuseppe  
 Massari Renato  
 Rossi Alberto  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Spini Valdo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ronchi 1.2 e Corleone 1.8.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Intervengo per sostenere l'emendamento Ronchi 1.2, che tocca il cuore vero della questione e con la cui approvazione o meno si decide se si intende considerare la questione emergenza ormai alle nostre spalle o se si vuole invece riportare in piena attualità quei problemi.

Attualmente per i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale è previsto il termine di un anno, che si vuole portare a un anno e sei mesi. Con il nostro emendamento, noi chiediamo invece che si mantenga l'attuale situazione, per rispetto a quanto finora è stato deciso in termini garantisti e che ora si vorrebbe rimettere in discussione. Questa è la ragione per cui chiedo a tutti i colleghi di votare in favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ronchi 1.2 e Corleone 1.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pollice 1.3 e Corleone 1.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Con questo nostro emendamento vogliamo contrastare l'introduzione di norme speciali in danno di chi è accusato di delitti associativi e che, pur essendo accusato di reati che non superano la pena edittale dell'ergastolo o di venti anni, si vedrebbero ugualmente aumentare fino ad un anno e sei mesi il termine della carcerazione cautelare per la fase dibattimentale.

Insistiamo su questi emendamenti all'articolo 1, perché riteniamo che questo sia un provvedimento particolare,

perché con le disposizioni dell'articolo 1 si è veramente davanti ad un processo particolare, con questo articolo effettivamente si produce la legge fotografia, si degrada la legge a provvedimento *ad hoc*. Soprattutto, però, vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in questo modo sanzioniamo all'interno del nostro sistema penale circuiti, leggi, tribunali particolari, specializzati per determinati tipi di reati.

Voglio approfittare di questa mia dichiarazione di voto per ribadire una valutazione che noi di democrazia proletaria abbiamo dato sin dall'inizio di questa discussione. Noi eravamo certi che i garantisti, coloro che in tutti questi anni si sono battuti contro leggi speciali, si sarebbero trovati al nostro fianco in questa posizione. Il partito liberale, coerentemente, ha preannunciato il suo voto contrario ed abbiamo sentito poco fa l'onorevole Giacomo Mancini dire apertamente, nonostante il partito socialista, che pure ha avuto atteggiamenti critici nei confronti delle leggi dell'emergenza, oggi però accetta questo provvedimento, che si dissociava dall'atteggiamento del suo gruppo. Io voglio qui ringraziarlo pubblicamente per il sostegno che ancora una volta ci dà in questa nostra battaglia garantista.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Pollice 1.3 e Corleone 1.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Gorla 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Mi scusi, onorevole Corleone, prima non l'avevo vista chiedere la parola.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pollice 1.6 e Corleone 1.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signora Presidente, chiedo prima in anticipo la parola, ma volevo farlo per questo emendamento. Gli emendamenti non si equivalgono, non pratichiamo nessuna forma ostruzionistica, per cui ho chiesto la parola su questo emendamento, con piena volontà e coscienza.

Noi poniamo all'attenzione dei colleghi questo problema: non ci dobbiamo nascondere una cosa che è chiara, avendo tutti letto i giornali di oggi, cioè che questo è un provvedimento che comporterà un riferimento generale nell'allungamento dei termini di carcerazione preventiva, ma che nasce sull'onda di una richiesta montante da parte dei giornali e di pressioni che vengono da ogni parte, sulla base di un fatto specifico. Questo fatto specifico ha un nome: il «maxiprocesso» di Palermo; ed ha un reato: 416-bis.

Noi diciamo che non ha senso la ciliegina della aggiunta che si fa con riferimento ai delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

È tempo, colleghi, che sul problema della lotta armata, del terrorismo, si volti pagina; è tempo che si volti pagina e si consideri quello che è nato oggi nelle carceri italiane, nelle aree omogenee, nei processi di dissociazione, di abbandono della lotta armata... Ma che risposta diamo noi oggi, se rispondiamo con un aumento della carcerazione preventiva, a tutto questo?

Si vuole coprire un'altra cosa. Noi abbiamo detto che abbiamo obiezioni di principio su tutto il complesso del provvedimento, ma su questo noi vi invitiamo a riflettere: perché dovete continuare, con l'articolo che vi accingete a votare, a mettere insieme i reati di terrorismo che rappresentano una fase da chiudere con

coraggio? Dal carcere nascono voci e ci sono silenzi che sono più eloquenti delle voci. Ma su questo dovremo dire qualcosa; non possiamo oggi, mentre parliamo del «maxiprocesso» di Palermo, dell'articolo 416-bis, della mafia, evocare questo fantasma che vogliamo che non ritorni ad essere corpo e morte. Non capiamo perché si vogliano comprendere questi reati nell'articolo 1. Per tale motivo chiediamo ai colleghi un attimo di meditazione ed un voto conseguente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Signor Presidente, ritengo che il Governo sia stato troppo buono nel prevedere un lasso di tempo di un anno e mezzo. Si sarebbe potuto benissimo arrivare fino a due anni e mezzo, in quanto si tratta di reati particolarmente gravi che mettono in pericolo i cittadini e l'intera nazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signor Presidente, voterò a favore di questi emendamenti, così come ho fatto per i precedenti, in quanto lo ritengo un mio preciso dovere riferendomi all'esperienza vissuta alla Camera nel momento in cui la vicenda della legge speciale antiterrorismo ci ha occupato per tanto tempo.

Questo articolo allunga artificiosamente l'emergenza, il che significa che è un modo di introdurre nel nostro ordinamento una misura ed un parametro di giudizio che, per convincimento comune, tutti riteniamo dovrebbero essere banditi in quanto strettamente legati ad un tempo di emergenza. Se tale emergenza la allunghiamo al di là dei termini storici, degli avvenimenti e degli accadimenti storici, allora molto più onesto è chiamare le cose con il loro nome, come dice la *Genesis*: dare a ciascuna cosa il proprio nome, e dire chiaramente che si vuole stabilizzare

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

l'emergenza; perché questa è l'operazione che, a mio giudizio, si configura, e cambiare il tono del nostro ordinamento giuridico, la sostanza, il tessuto, introducendovi parametri di giudizio e di riferimenti critici che, secondo me, hanno un valore eversivo rispetto alla logica del nostro ordinamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Pollice 1.6 e Corleone 1.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Russo Franco 1.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

**GIANNI TAMINO.** Intendo dichiarare il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria su un articolo aggiuntivo che tende ad evitare un abuso che spesso si verifica in riferimento al secondo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale. Secondo la giurisprudenza prevalente, il termine di quaranta giorni non comporta la scarcerazione dell'imputato ma soltanto l'obbligo per il pubblico ministero di formalizzare il processo. Purtroppo l'obbligo viene molto spesso violato perché è del tutto privo di sanzione, per cui accade frequentemente che l'imputato sia trattenuto indebitamente in custodia cautelare ben oltre il termine previsto dalla legge.

Con l'articolo aggiuntivo 1.01 proponiamo di evitare l'abuso che normalmente viene perpetrato ai danni dell'imputato. Proprio perché si tratta di compiere un atto di riparazione rispetto ad un abuso frequente, chiediamo il voto di questa Assemblea. Non c'è niente di ostruzionistico da parte nostra. Con la presentazione di un articolo aggiuntivo sensato

crediamo che questo ragionamento possa essere fatto proprio dall'Assemblea, e ci auguriamo che esso venga approvato (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Russo Franco 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	475
Votanti .....	473
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	237
Voti favorevoli .....	80
Voti contrari .....	393

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloï Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Angelini Vito	Boncompagni Livio
Aniasi Aldo	Bonetti Andrea
Anselmi Tina	Bonetti Mattinzoli Piera
Antonellis Silvio	Bonferroni Franco
Antoni Varese	Borgoglio Felice
Arisio Luigi	Borri Andrea
Armato Baldassare	Bortolani Franco
Armellin Lino	Bosco Bruno
Artese Vitale	Boselli Anna detta Milvia
Artioli Rossella	Bosi Maramotti Giovanna
Astone Giuseppe	Botta Giuseppe
Astori Gianfranco	Bottari Angela Maria
Augello Giacomo	Bozzi Aldo
Auleta Francesco	Breda Roberta
Azzaro Giuseppe	Briccola Italo
Azzolini Luciano	Brina Alfio
	Brocca Beniamino
Badesi Polverini Licia	Bruni Francesco
Baghino Francesco	Bruzzani Riccardo
Balbo Ceccarelli Laura	Bulleri Luigi
Balestracci Nello	
Balzardi Piero Angelo	Cabras Paolo
Baracetti Arnaldo	Caccia Paolo
Barbalace Francesco	Cafarelli Francesco
Barbato Andrea	Cafiero Luca
Barbera Augusto	Calamida Franco
Barontini Roberto	Calonaci Vasco
Barzanti Nedo	Calvanese Flora
Baslini Antonio	Campagnoli Mario
Bassanini Franco	Cannelonga Severino
Battaglia Adolfo	Canullo Leo
Becchetti Italo	Capecchi Pallini Maria Teresa
Belardi Merlo Eriase	Caprili Milziade Silvio
Bellini Giulio	Caradonna Giulio
Bellocchio Antonio	Cardinale Emanuele
Belluscio Costantino	Carelli Rodolfo
Benedikter Johann	Carlotto Natale
Benevelli Luigi	Caroli Giuseppe
Bernardi Guido	Carpino Antonio
Berselli Filippo	Carrus Nino
Bianchi Fortunato	Casalinuovo Mario
Bianchi Beretta Romana	Casati Francesco
Bianchi di Lavagna Vincenzo	Casini Carlo
Bianchini Giovanni	Casini Pier Ferdinando
Bianco Gerardo	Castagnetti Guglielmo
Biasini Oddo	Cavagna Mario
Binelli Gian Carlo	Cavigliasso Paola
Bisagno Tommaso	Ceci Bonifazi Adriana
Bochicchio Schelotto Giovanna	Cerquetti Enea
Bodrato Guido	Cerrina Feroni Gian Luca
Boetti Villanis Audifredi	Chella Mario
Bonalumi Gilberto	Cherchi Salvatore

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Ciafardini Michele  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Costa Silvia  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
d'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ebner Michl

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Bruno  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Fontana Giovanni  
Forner Giovanni  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippa Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lenoci Claudio  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto

Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Mazzone Antonio  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi

Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salatiello Giovanni  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Seppia Mauro  
 Serafini Massimo  
 Serrentino Pietro  
 Serri Rino  
 Silvestri Giuliano  
 Sinesio Giuseppe  
 Soave Sergio  
 Sodano Giampaolo  
 Soddu Pietro  
 Sorice Vincenzo  
 Sospiri Nino  
 Spataro Agostino  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tatarella Giuseppe  
 Tedeschi Nadir  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Biondi Alfredo Paolo  
 Ferrara Giovanni

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Cattanei Francesco  
 Codrignani Giancarla  
 Fiandrotti Filippo  
 Galasso Giuseppe  
 Massari Renato  
 Rossi Alberto  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Spini Valdo

**Si riprende la discussione.**

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sull'articolo 2 e sull'articolo 3 sono stati presentati da varie parti politiche emendamenti che il Governo giudica seri, importanti, almeno molti di essi. Tali emendamenti riguardano la correzione della disciplina della custodia cautelare qual è oggi prevista in base alla riforma dell'agosto 1984; e questa correzione prevedono in relazione a fatti emergenti dalla realtà processuale, non diversamente dagli stessi articoli 2 e 3.

L'articolo 1, viceversa, che abbiamo te-

sté votato, prevede una correzione di tipo diverso. Esso si limita a ricondurre, ai fini della custodia cautelare, il reato di cui all'articolo 416-bis e il reato di cui all'articolo 75 della legge n. 685, nonché i reati con finalità di terrorismo, alla prima fascia prevista dall'articolo 272, secondo comma, n. 5, cioè allinea questi reati ai reati più gravi.

Molti, ripeto, sono gli emendamenti presentati che hanno particolare importanza. Ricordo tra gli altri l'emendamento Russo Franco 3.52 presentato dai colleghi di democrazia proletaria, con cui si prevede di scomputare dal termine per la custodia preventiva i giorni effettivi del dibattimento per gli imputati del reato di cui all'articolo 416-bis. Ricordo l'emendamento presentato da alcuni colleghi del gruppo comunista, con il quale si dà una diversa disciplina della lettura degli atti istruttori nella fase dibattimentale. E ancora voglio ricordare l'emendamento presentato all'articolo 3 da alcuni colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, con il quale si vuole imputare, anziché al pubblico ministero, al presidente della corte giudicante, di primo grado o di secondo grado, la ricognizione delle cause oggettive che possono suggerire, in un certo termine, un'ulteriore proroga. Sono tutti emendamenti che si collocano sul versante di fenomeni e di fatti processuali che emergono nella fase dibattimentale o nella fase che va dalla sentenza di primo grado a quella di secondo grado.

Detto questo, devo anche aggiungere come sia noto che il Governo intende affrontare le questioni toccate, ad esempio, dai due emendamenti che ho ricordato per primi; ma il Governo esprime già fin d'ora l'avviso che tali emendamenti, in relazione alle questioni che richiamano, non sembrano del tutto persuasivi; inseriti in un circuito più ampio e più coerente, essi possono, certamente, divenire più produttori.

Se così stanno le cose, ed anche in considerazione del fatto, che non ho ragione di tacere, che per la limitatezza del tempo che i lavori dell'Assemblea ci concedono,

stante la fase in corso alla Camera della sessione di bilancio, credo che l'articolo 2 e l'articolo 3 possano essere correttamente stralciati e la relativa materia riveduta e sistemata in un quadro più ampio e coerente: in quel quadro a cui mi sono richiamato e nel quale si collocano egregiamente anche gli emendamenti che a tali articoli sono stati presentati.

Pur con lo stralcio che propongo, la proposta di legge in esame avrebbe una sua utilità, anche se richiede necessariamente altri e diversi provvedimenti. L'utilità consiste, in ogni caso, nell'allineamento, come ho detto, ai fini della custodia cautelare, in primo grado, dei reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 75 della legge n. 685, nonché di quelli con finalità di terrorismo, sulla stessa fascia dei reati per i quali è prevista una custodia cautelare, sempre di primo grado, di un anno e mezzo. Questo allineamento, in relazione alla minaccia dell'offensiva mafiosa, che è forte, che ha una fitta trama di collegamenti, è avvertito un po' da tutti, anche dall'emendamento Russo Franco 3.52., che prevede un tetto massimo della custodia cautelare, per questi reati, di un anno e mezzo.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, richiamandomi all'articolo 41 del regolamento, chiedo lo stralcio degli articoli 2 e 3 del progetto di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Su questa proposta, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare a favore l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

**ALDO BOZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, il gruppo liberale, attraverso l'intervento di questa mattina dell'onorevole De Luca, ha espresso la sua contrarietà a questo provvedimento. È seguito un dibattito assai interessante e noi riteniamo che la pro-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

posta del Governo sia ragionevole: è un omaggio al dibattito del Parlamento.

Vorrei anche dire che non ci sono né vincitori, né vinti; c'è soltanto l'esigenza di un approfondimento, come ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, in una materia che forse richiede altri provvedimenti in connessione con quello oggi in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare contro l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, noi siamo contrari alla proposta del ministro. Sugli articoli stralciati ciascuno, evidentemente, può esprimere il suo giudizio. Si può essere favorevoli e si può essere contrari. Ma ci sembra veramente assai singolare che il ministro, dopo avere sollecitato la massima urgenza nell'esame di questo provvedimento, ci chieda ora la separazione di due articoli importanti e l'approvazione soltanto di un articolo, oltre che di un altro articolo aggiunto in Commissione, relativo all'immediata entrata in vigore del provvedimento, che era stato dimenticato dal Senato.

Tutto questo vuol dire, onorevoli colleghi, che tra qualche settimana la Camera si troverà di nuovo a dover legiferare in materia di carcerazione preventiva, si troverà di nuovo ad essere pressata da emergenze e da urgenze. La nostra opinione è che abbiamo davanti un provvedimento: lo si esamini, si decida su di esso! Chi è contrario voti contro e chi è favorevole voti a favore: punto e basta! La Camera non può essere costretta e vincolata ogni volta dalle urgenze e dalle emergenze del momento.

Voglio anche dire, colleghi, che l'articolo 2 non riguarda strettamente la custodia cautelare, ma una questione assai delicata, che è la tutela della professione forense. Assai frequentemente (è capitato, per esempio, a Palmi, ma è stato sul punto di capitare anche in altri posti) i difensori di imputati di grande peso criminale sono stati minacciati e ricattati per farli allontanare dall'aula. Alcune

astensioni dal dibattito sono state, a volte, ottenute in questo modo. E ci sono stati difensori che hanno perduto la vita. In questo contesto, la norma dell'articolo 2 serve a salvaguardare queste situazioni, stabilendo che in questi casi non decorrono i termini di carcerazione. Si tratta di una norma di tutela della legalità del processo.

Credo che situazioni di questo genere, signor Presidente — e concludo — meritino la più attenta considerazione da parte di quest'Assemblea. E non voglio pensare che esigenze diverse da quelle enunciate dal ministro — voglio dire esigenze di carattere sportivo — impongano scelte diverse. Abbiamo ragionato e discusso pacatamente, possiamo farlo ancora con completezza e con cognizione di causa (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del ministro di grazia e giustizia di stralciare gli articoli 2 e 3 della proposta di legge in discussione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 4 nel testo della Commissione. Ne do lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

CORLEONE, PANNELLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sull'emendamento ad esso riferito, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 4.

**ALESSANDRO REGGIANI, Relatore.** Il parere della Commissione è contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'unico emendamento presentato all'articolo 4 è un emendamento interamente soppressivo dell'articolo stesso, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta di legge sul suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in Commissione avevamo anticipato di non essere favorevoli all'articolo 2 e di essere totalmente contrari all'articolo 3. Ci eravamo invece espressi a favore dell'articolo 1, nonostante avessimo censurato il comportamento del Governo che aveva colto l'occasione del «maxiprocesso» di Palermo per intervenire con questa proposta di legge, per la quale vi è stata di fatto una corsia preferenziale. Riteniamo che i ritardi del rito penale debbano essere affrontati e risolti con altri interventi, e pensiamo che i diritti di libertà non possano in alcun modo venire conculcati e che le regole del gioco debbano essere rispettate.

Avevamo formulato un emendamento estremamente importante all'articolo 3. Con esso intendevamo sottrarre all'iniziativa del pubblico ministero la possibilità di far sì che la sezione istruttoria aumentasse fino alla metà i termini massimi di custodia cautelare. Ritenevamo che l'iniziativa spettasse al collegio. E che la decisione non dovesse essere affidata alla sezione istruttoria, ma alla corte d'appello. Abbiamo preso atto volentieri che il Governo ha deciso di rinunciare a questo articolo e speriamo che prossimamente si possa operare un intervento legislativo di più ampia portata, senza la fretta di questi giorni; con la fretta, infatti, non si realizzano provvedimenti di legge accettabili.

Per quanto riguarda l'articolo 1, il solo rimasto, noi non possiamo assolutamente essere dalla parte dei mafiosi, dei camorristi, dei terroristi, dei grandi spacciatori di droga, e riteniamo quindi che la normativa in esso contenuta (quella di parificare, per quanto riguarda il termine massimo di custodia preventiva, ai reati più gravi, che prevedono una pena di oltre vent'anni, altri determinati reati, particolarmente gravi per l'allarme sociale che suscitano) possa trovare il nostro consenso.

Per questi motivi, limitandosi il documento al nostro esame ormai al solo articolo 1, a favore del quale avevamo votato in Commissione e per il quale il presidente del nostro gruppo onorevole Pazzaglia aveva annunciato questa mattina il nostro voto positivo, coerente a tale linea di condotta e rilevato nei fatti di aver bene operato nel momento in cui abbiamo scelto un libero confronto in quest'aula anziché in Commissione, voteremo a favore della proposta di legge (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, prima di ribadire la nostra contrarietà anche a questo articolo 1, vorrei esprimere due notazioni di natura procedurale.

Vorrei far osservare all'onorevole Gitti, che ha chiesto la chiusura della discussione sull'articolo 1, che i gruppi che stavano facendo opposizione (noi e i colleghi radicali) avevano già deciso di non fare altri interventi. Se questo è il modo di discutere, noi di democrazia proletaria non manterremo quell'atteggiamento ragionevole che consiste nel cancellare i nostri iscritti a parlare nella discussione sugli articoli.

La seconda considerazione è rivolta agli uffici ed alla Presidenza. Signor Presidente. Ci siamo trovati a discutere del provvedimento che riguarda, come lei sa meglio di noi, la libertà personale ed i

termini di custodia cautelare. La Commissione giustizia ha discusso senza disporre del parere della Commissione affari costituzionali. È vero che il nostro regolamento prevede che tale Commissione possa riferire direttamente all'Assemblea, ma lei si rende ben conto, signor Presidente, che su questioni così delicate, che toccano profili di costituzionalità (ed infatti anche colleghi di altri gruppi, tra cui voglio citare Onorato e Mannuzzu, sono intervenuti in ordine a tali profili, così come ha fatto l'onorevole Pazzaglia), su questioni così rilevanti, la valutazione della I Commissione diventa un necessario elemento da considerare, anche nel dibattito in sede referente. Mi rivolgo, su tale piano, anche al Governo, invitandolo a considerare che sarebbe opportuno dare all'Assemblea il tempo per procedere ad una riflessione adeguata e ad un effettivo confronto.

Venendo al merito, debbo dire che il gruppo di democrazia proletaria ha votato contro la proposta di stralcio. Apprezziamo, naturalmente, quello che il ministro ha detto in ordine ai nostri emendamenti sull'articolo 3, ma dobbiamo mantenere le nostre obiezioni di fondo. In particolare, constatiamo che la norma contenuta nell'articolo 1 è una norma-fotografia, ritagliata sul processo di Palermo. Sul tema della lotta alla mafia noi siamo disposti — l'ho già detto — a fare, abbiamo fatto e continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. Riteniamo però che elaborare provvedimenti *ad hoc* che incidano sul regime di custodia cautelare, e quindi sulla libertà personale, rappresenti un modo di procedere sbagliato, ancorato tuttora alla cultura dell'emergenza.

Quando, signor ministro, ho modificato il riferimento di un nostro emendamento, portandolo dall'articolo 3 all'articolo 1, che rappresentava del resto la sua collocazione naturale, intendevo offrire una scappatoia al Governo: quella di rompere la logica dell'emergenza e nel contempo a fare in modo che i termini di custodia preventiva non venissero computati in relazione ai giorni di dibattimento. Nel no-

stro emendamento erano per altro contenute norme di sbarramento, che riducevano a sei mesi il periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di rinvio a giudizio e l'inizio del dibattimento, imponevano al dibattimento stesso ritmi molto accelerati (in quanto soltanto i giorni effettivi di dibattimento avrebbero dovuto essere scomputati dai termini della custodia preventiva) ed infine stabilivano un tetto di diciotto mesi.

Signor Presidente, signor ministro, colleghi, debbo ribadire che la nostra battaglia ha avuto sicuramente il merito di bloccare le norme più gravi, contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3. Debbo però nel contempo ribadire che lo stesso articolo 1 contiene un germe gravissimo, perché allinea sui termini massimi di custodia cautelare anche reati semplicemente associativi. Per questo manifestiamo nuovamente la nostra contrarietà, disposti sempre, sulla base di principi qui enunciati, a cooperare per correggere in meglio il nostro processo penale (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Ci troviamo purtroppo di fronte al ripetersi di una vicenda che speravamo appartenesse ormai al passato del Parlamento italiano: quella, cioè, che vede fronteggiare difficoltà dell'amministrazione della giustizia con un allungamento dei termini della carcerazione preventiva. Ne abbiamo troppe volte discusso in passato, e gli argomenti sono stati ripetuti nel dibattito odierno, perché io debba insistere sul significato di questo ritorno a tecniche e motivazioni che, ripeto, speravamo appartenessero al passato. Non si tratta soltanto di una forzatura di principio, a giudizio di alcuni di noi, quella rappresentata dal ritorno a tale tipo di tecniche: è, signor ministro, una ennesima confessione di impotenza quella di tornare ancora una volta all'impiego dello strumento della carcerazione

preventiva per cercare di tappare buchi che altri interventi legislativi avrebbero dovuto chiudere. È purtroppo ciò che ci preoccupa in questo momento e che la carcerazione preventiva finisce per essere, per il Governo, lo strumento attraverso il quale vengono coperte inerzie, divisioni, ritardi; non vorrei dire disattenzioni procurate e coltivate. Questo è un punto essenziale.

Sappiamo benissimo che la disattenzione per le strutture, i ritardi relativi agli interventi amministrativi, l'incapacità di intervenire sulla stessa ripartizione dei magistrati sul territorio, i ritardi accumulati nell'esame dei provvedimenti relativi al codice di procedura penale e l'incapacità di affrontare la nuova realtà determinata dai «maxiprocessi» sono le vere ragioni della situazione che abbiamo di fronte.

Se non affronteremo tali dati, quante altre volte nel corso del medesimo processo di Palermo ci troveremo di fronte alla necessità di gestire un processo in via legislativa? Questa è, infatti, la novità rispetto al passato; una novità che ci preoccupa tutti, soprattutto perché ciò che ci sta a cuore non è soltanto la difesa di alcuni principi, ma ciò che poi rappresenta la motivazione di questo provvedimento, dichiarata o implicita, comunque quella che è stata sostenuta davanti all'opinione pubblica, cioè la necessità di condurre efficacemente la lotta alla mafia.

Il punto essenziale è rappresentato dalla congruità degli strumenti che dobbiamo adoperare. Nessuno più di noi è convinto della gravità delle situazioni determinate dalla criminalità organizzata non soltanto in Sicilia, non soltanto intorno al processo di Palermo, ma in intere aree del nostro paese. Basta leggere gli atti della Commissione antimafia.

Quanti inviti ed indicazioni senza eco né risposte da parte del Governo sono venute dalla Commissione antimafia? Non vogliamo aprire un processo, senza elementi, al Governo ed alla maggioranza, ma quando si affermano volontà di combattere la criminalità, bisogna poi andare

a vedere nel concreto quali sono gli atti che vengono compiuti. Quante risposte sono state date alle sollecitazioni che sono venute a questo riguardo? Pensiamo alla stessa richiesta, avanzata da tanto tempo, di una discussione in questa sede della prima relazione della Commissione antimafia, che dovesse servire a sostegno della lotta che viene effettivamente condotta. A queste richieste elementari, che avrebbero costituito un segnale ben più consistente di volontà di combattere la mafia, non sono venute risposte.

Ecco perché siamo preoccupati dalla continua messa in discussione del quadro di principi, ed in secondo luogo della assoluta inadeguatezza di questi strumenti, rispetto al fine che si afferma di voler perseguire. Essi sono, infatti, un palliativo. Torniamo sempre al vecchio discorso che, ahimé, facemmo negli anni durissimi della vecchia ma purtroppo non tramontata emergenza. Questo tipo di strumenti è al tempo stesso pericoloso perché infrange il quadro di principi ed inutile rispetto agli obiettivi di breve periodo che si vogliono perseguire.

Certo, è una misura di saggezza o di realismo la richiesta di stralcio di alcuni articoli, come l'articolo 3, avanzata dal ministro, ma su questo chiedo un momento di riflessione da parte di una maggioranza o di alcuni partiti della maggioranza che si comportano con una straordinaria schizofrenia. Da una parte, infatti, affermano la volontà di ridurre i poteri dei magistrati, attaccano con incredibile violenza comportamenti ritenuti eccessivamente arbitrari nei confronti della libertà personale dei cittadini, e poi ci troviamo di fronte ad un articolo 3 in cui altro non c'era che, di nuovo, lo scaricare, attraverso una delega ai giudici, una serie di poteri sui magistrati; poteri che evidentemente ne ampliavano l'area discrezionale fino all'arbitrio. Poi probabilmente gli stessi che erano pronti a votare quegli articoli avrebbero una settimana dopo aggredito quei magistrati che usando di quegli strumenti che noi legislatori abbiamo loro dato tenessero comportamenti da loro ritenuti criticabili.

All'interno di tutta questa vicenda ci sono troppi elementi di contraddizione e di arretratezza perché non si debba pensare che lo strumento è, ripeto, di bassissimo profilo sia per ciò che riguarda l'efficacia, sia per ciò che riguarda il rispetto dei principi.

Torniamo purtroppo a discorsi vecchi. Non è con la manipolazione degli strumenti processuali, non è limitando la libertà personale che si combattono fenomeni di questa portata. Il ministro Rognoni sa bene che non il fermo di polizia (parlano le relazioni a sua firma) ma la riorganizzazione degli apparati di polizia consentì successi nei confronti del terrorismo. Perché torniamo a battere una strada che molti di noi ritengono inadeguata alla lotta nei confronti della mafia?

Questa è una preoccupazione grande che abbiamo e che riteniamo dover ribadire in quest'aula per chiedere coerenza di comportamenti al Governo e alla maggioranza in primo luogo. Su questo punto voglio aggiungere con franchezza che le valutazioni dei deputati della sinistra indipendente rispetto al provvedimento così come risulta alla fine di questa discussione sono diversamente orientate. C'è chi, come chi vi parla, rispetto al provvedimento ritiene che le ragioni di principio sostenute dalle considerazioni che ho appena svolto rendano impossibile un voto favorevole e che debba essere mandato un segnale di questo genere anche per perseguire con maggiore coerenza quegli obiettivi di lotta alla criminalità. Altri invece, con altrettanta attenzione per i problemi sul tappeto, ritengono che comunque la salvezza di alcuni immediati obiettivi sia prevalente.

Dunque, non c'è assolutamente da meravigliarsi che nel voto finale noi terremo comportanti di voto diversi. È un segno dell'attenzione molto più marcata che non il disinteresse che è circolato in quest'aula che portiamo a questi problemi, e una pubblica dichiarazione a non ritenere chiuso il tema che ci preoccupa perché questa nostra divisione è un problema che nasce da una valutazione più

attenta ed approfondita dei problemi che abbiamo di fronte, certamente più approfondita di quella del provvedimento al nostro esame.

Dunque, richiameremo nelle forme proprie il Governo e la maggioranza a discussioni sul tema della lotta alla mafia che non siano di pura copertura come alcuni di noi ritengono che siano i provvedimenti che stiamo per approvare (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge. Noi manteniamo questa posizione nonostante il provvedimento risulti monco, gravemente carente di parti (il collega Violante citava tra le altre quella importantissima dell'articolo 2) che privano di significato questa legge. L'atteggiamento del gruppo comunista nell'esame della proposta di legge è stato ispirato a senso di responsabilità e, se mi è consentito di dirlo in questo clima, a senso dello Stato. Noi non abbiamo avuto l'impressione — voglio dirlo con molta franchezza, signor ministro, ed anche con rammarico sul piano personale, mi consenta — che ciò possa dirsi per il suo comportamento.

Ogni provvedimento in tema di custodia cautelare — questo dobbiamo saperlo tutti — sarà tra due settimane estremamente più difficile e più complesso; non sarà più facile, signor ministro, non si illuda.

Non si tratta di un avvertimento da parte nostra: è una constatazione, perché sappiamo che oggettivamente aumenteranno le difficoltà. L'opinione pubblica non capirà il perché di un nuovo provvedimento sulla custodia cautelare. Usciamo dal Palazzo, come si suol dire, guardiamo con gli occhi di chi sta fuori dal Parlamento. Nessuno capirà perché si rinuncia ad una legge che — lei, signor

ministro, lo sa bene, lo sa benissimo, lo sapeva anche quando ha formulato la richiesta di stralcio — avrebbe potuto essere approvata nel giro di poche ore, con un sacrificio da parte di questa Camera, se mi consente, molto lieve, col sacrificio di quello che si chiama effimero.

Ecco: perché si rinuncia? Se erano vere le motivazioni che lei, signor ministro, ha addotto per richiedere la sede legislativa, per richiedere l'urgenza, per sollecitare l'approvazione ancora questa mattina nel suo intervento, non si capisce questa rinuncia. Se non erano vere, lei si sarebbe comportato nel modo più scorretto nei confronti del Parlamento. In ogni caso — mi consenta, signor ministro di grazia e giustizia — penso che la sua credibilità nei confronti del Parlamento sarà d'ora in avanti molto minore di quella di cui godeva fino a quando si è levato per proporre lo stralcio.

Ma noi non ci preoccupiamo di questo. Siamo preoccupati, e per questo eleviamo la nostra protesta, la nostra denuncia, che investe il suo comportamento e quello del Governo, perché la richiesta di stralcio e l'approvazione da parte della maggioranza rappresentano un cedimento gravissimo nella lotta contro la mafia, contro la criminalità organizzata. Non si fa la lotta alla mafia, la lotta contro la criminalità con le interviste sui giornali. No, ci vuole ben altro, ci vuole un'azione continua, ci vuole serietà, ci vogliono fatti per acquisire credibilità nei confronti di tutti, nei confronti innanzitutto del Parlamento. Quanto è accaduto questa sera nel giro di pochi minuti è la dimostrazione di quello che abbiamo detto fin dall'inizio della discussione di questo provvedimento, e che forse allora sembrava fuor di luogo e sproporzionato. Parlo del fatto che questo Governo non ha una sua linea politica contro la criminalità organizzata, non è un punto di riferimento dei cittadini, non fa una politica della giustizia. Una politica, ripeto, che non si può condurre attraverso gli organi di informazione, che non può essere solo politica-spettacolo. Certo, si possono avere preferenze, si possono avere vantaggi; ma ad

un certo punto i conti si saldano. Lei oggi già comincia a pagarne uno, e lo pagherà in maniera molto più severa, nei prossimi giorni, dinanzi al Parlamento.

Ci preoccupiamo infine perché vi è il rischio concreto che apparati dello Stato e la magistratura — dopo questa ennesima prova di cedimento, di leggerezza da parte del Governo — si sentano allo sbando. Si sentano allo sbando dinanzi all'assenza del Governo, allo sbando dinanzi all'assenza e alle divisioni della maggioranza. Il senso di responsabilità del Parlamento, anche di chi è contrario al provvedimento pur non avendo fatto l'ostruzionismo; il senso di responsabilità di quei colleghi della maggioranza — e non si illuda, signor ministro, sono molti — che non hanno accettato e non accettano il suo comportamento, ed hanno votato soltanto per disciplina, dimostrano che ci sono energie per riempire il vuoto gravissimo che oggi si è aperto. Vi è oggi in realtà un solo ostacolo, costituito dal Governo che lei non a caso rappresenta (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, credo che non siano accettabili le accuse, che significano discredito per il Parlamento, secondo cui la decisione del ministro Rognoni di richiedere lo stralcio sia stata determinata dal fatto che si vuole vedere una partita di calcio (*Commenti*).

**MARIAPIA GARAVAGLIA.** Non è vero!

**FRANCO CORLEONE.** Credo che facciamo male ad attribuire, per spirito di polemica, una decisione come quella che ci ha portato in aula il ministro ad un motivo così futile e banale. La verità è che c'è una ragione politica, che costa certamente qualcosa a chi l'ha dovuta portare in quest'aula.

Dobbiamo dire che, nel momento in cui nella maggioranza si sono aperte gravi

contraddizioni (ci sono state istanze liberali, istanze di garanzia, istanze contro un procedimento che era quello antico delle leggi di emergenza), è importante che ci sia stata questa presa d'atto. Non dobbiamo nascondere che questa è stata una risposta ad una opinione largamente diffusa tra le forze politiche di questa Camera: di questo vogliamo dare atto.

Ci auguriamo che quanto proposto dal ministro Rognoni sia una promessa di rivedere il problema della carcerazione preventiva e non una minaccia di venire a riproporci cose inaccettabili, perché quelle che qui si era disposti a fare questa sera erano cose che gridavano vendetta al cielo (*Proteste*).

Ci aspettavamo dal ministro Rognoni una parola su quell'inserimento rispetto all'aumento della carcerazione preventiva per i delitti di terrorismo e di attentato all'ordinamento costituzionale. Ci rendiamo conto che per ragioni di fatto l'articolo doveva passare così; però, signor ministro, una parola ce l'aspettavamo, per riconoscere che qualcosa deve cambiare, perché questo provvedimento è retroattivo per certi ed è veramente retrospettivo per questo problema, che deve essere affrontato e risolto in altro modo che rilanciando aumenti di carcerazione preventiva per un fenomeno che va risolto politicamente, culturalmente, giudiziariamente, guardando avanti a quello che c'è oggi nel carcere.

Ecco, colleghi, poche parole per dire che quando ci rivedremo su questi provvedimenti ciò dovrà accadere non sotto l'urgenza e la spinta emozionale esterna, o sotto l'urgenza di votare e non di approfondire, perché di carcerazione preventiva, così come nell'articolo 13 della Costituzione è definita (l'espressione «custodia cautelare» è nelle leggi, ma la Costituzione ancora parla di carcerazione preventiva), si parli in maniera civile e con tutte le garanzie necessarie (*Applausi dei deputati dei gruppi radicale e di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. La proposta di legge,

che assume, a seguito dello stralcio degli articoli 2 e 3 il n. 4080-ter, mantenendo lo stesso titolo, sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta di una proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4080-ter di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

**S. 1720.** — Senatori MANCINO ed altri: Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (*approvato dal Senato*) (4080-ter).

Presenti .....	482
Votanti .....	478
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	240
Voti favorevoli .....	392
Voti contrari .....	86

(La Camera approva).

Avverto che la parte stralciata dalla proposta di legge assume il n. 4080-bis e viene rinviata alla Commissione.

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
Abostinacchio Paolo  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Aloi Fortunato  
Amadei Ferretti Margari  
Amalfitano Domenico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Amodeo Natale  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonfiglio Angelo  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi

Cabras Paolo  
Caccia Paolo  
Cafarelli Francesco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
d'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro  
  
Ebner Michl  
  
Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Florino Michele  
Fontana Giovanni  
Fornier Giovanni  
Forte Francesco  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco  
Franchi Roberto  
  
Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno  
Lagorio Lelio  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Leone Giuseppe  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lombardo Antonino  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malfatti Franco Maria  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Giacomo  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredino  
Manfredini Viller

Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Mensorio Carmine  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salatiello Giovanni  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivonne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vacca Giuseppe  
Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio

Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Barbato Andrea  
Biondi Alfredo Paolo

*Sono in missione:*

Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Cattanei Francesco  
Codrignani Giancarla  
Fiandrotti Filippo  
Galasso Giuseppe  
Massari Renato  
Rossi Alberto  
Scalfaro Oscar Luigi  
Spini Valdo

**Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La XII Commissione permanente (Industria) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1979. — «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1986, n. 628, re-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

cante misure urgenti per il sostegno dell'esportazione» (approvato dal Senato) (4104).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di risoluzioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 6 novembre, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (4016-bis).

*Relatori: Carrus, per la maggioranza; Parlato, Calamida, Crivellini, Minucci, di minoranza.*

**La seduta termina alle 20,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. MARIO CORSO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,40.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZiate*

---

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

---

La XII Commissione,

considerato imminente il pronunciamento del Parlamento in materia di revisione del PEN;

considerato il lungo elenco di incidenti di diversa entità che si sono verificati nella centrale di Caorso tra i quali anche quello relativo alla « inclinazione » del reattore per effetto dell'assestamento del terreno;

ritenendo necessaria una verifica generale dello stato dell'impianto e dei relativi sistemi di sicurezza compreso il deposito delle scorie;

verificata l'inadempienza degli organi responsabili e del Governo anche solo sotto il profilo informativo nei confronti del Parlamento, degli enti locali e delle popolazioni

impegna il Governo

e per esso il ministro dell'industria, commercio e artigianato

a prolungare la fermata tecnica per la ricarica del combustibile fino al 31 gennaio 1987, data prevista per la ridefinizione del PEN da parte del Parlamento.

(7-00315) « TESSARI, RUTELLI, PANNELLA, CORLEONE, BANDINELLI, CALDERISI, STANZANI GHEDINI ».

La X Commissione,

condivide le scelte del piano regionale per gli aeroporti in Toscana che determinano la classificazione della struttura aeroportuale « Galilei » di Pisa di II livello-scalo internazionale e quella di Peretola-Firenze di III livello,

impegna il Governo

a riferire sulla coerenza rispetto a tali scelte dei provvedimenti adottati; relativamente alle strutture citate, ai collegamenti ferroviari, viari ed internazionali, nonché sulla destinazione delle risorse pubbliche.

(7-00316) « RIDI, LUCCHESI, BULLERI, BALESTRACCI, LABRIOLA, MOSCHINI, RICCARDI, DA MOMMIO ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FRANCHI ROBERTO, PONTELLO E STEGAGNINI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sarà istituito il comitato destinato alla organizzazione delle manifestazioni per Firenze città europea della cultura nel 1986 di cui all'articolo 1 comma I della legge di finanziamento delle stesse;

se è stato emanato il decreto, che, secondo il comma III articolo 1 della medesima legge, « adotta e definisce il programma e le iniziative » per Firenze città europea della cultura. (5-02868)

**BRUNI, RABINO, ZARRO, MORA, CAMPAGNOLI, MICOLINI, PEDRONI, RICCIUTI, ZEUCH, PELLIZZARI E ZAMBON.** — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere, in riferimento al decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 445, concernente le misure per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo, conseguente all'incidente di Chernobyl, quante domande sono state trasmesse dalle regioni, all'AIMA per il pagamento dei prodotti ortofrutticoli ritirati dai centri all'uopo autorizzati e quante per il rimborso dei prodotti lattiero-caseari distrutti.

Si vuole conoscere altresì dal ministro se vi è certezza che le regioni rispettino il termine di 60 giorni stabilito dal comma 5 dell'articolo 4 della citata legge n. 445/86; quali sono le cause del ritardo che eventualmente dovesse intervenire e quali provvedimenti intende assumere perché, superati i sessanta giorni, le domande stesse siano comunque inviate all'AIMA, con riserva di effettuare successivamente i controlli per campione.

Poiché sussistono in varie parti resi-

del latte ed industriali, per il pagamento del latte ritirato, si chiede al ministro se non ritenga utile un suo intervento per rimuovere queste situazioni.

Si chiede di sapere infine quali iniziative ha assunto l'AIMA per provvedere ai pagamenti, quanto meno entro il corrente anno, che poi corrisponderebbe a sei-sette mesi dal momento della crisi e della cessione dei prodotti da parte dei produttori agricoli, che, si sottolinea, hanno subito i danni non certo per propria colpa e che ora hanno tutto il diritto di vedersi pagati i propri prodotti. (5-02869)

**MINOZZI, FAGNI, GABBUGGIANI, FABBRI, PALLANTI, MANCA NICOLA E CERRINA FERONI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

è stata negata l'autorizzazione al Progetto di sperimentazione ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 di ridefinizione dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi delle 150 ore, presentato dal distretto 17 Scandicci, con le seguenti motivazioni: troppo ambizioso, fuori dalle competenze della scuola media, decurtatore del periodo di scolarizzazione;

i dati ISTAT del censimento 1981 riportano i seguenti dati: 16.024 cittadini privi di qualsiasi titolo di studio e 53.281 cittadini privi di licenza media;

nel distretto 17 Scandicci, su 15 classi di terza media (su un totale di 60 classi) il 25,70 per cento dei ragazzi risultavano già in condizioni di semi-analfabetismo di partenza;

il fenomeno dell'analfabetismo non è un fatto semplice e gli strumenti per affrontarlo devono essere collocati in un progetto che ambisce a intervenire sul fenomeno per risolverlo;

la proposta di progetto in oggetto ha inteso di misurarsi con la complessità del fenomeno ed ha avuto l'ambizione di

mettere all'opera tutte le energie, istituzionali e non, presenti nel distretto;

il progetto propone l'esatto raddoppio del periodo di scolarizzazione (1 anno nell'attuale ordinamento, 2 anni nel progetto presentato);

la legge n. 477 del 1973 ed il decreto delegato n. 416 del 1974 assegnavano al distretto scolastico, tra gli altri, il ruolo di raccordo sul territorio tra le istituzioni scolastiche, quelle territoriali e la realtà sociale organizzata al fine di realizzare « ...lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative... con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale »;

il progetto aveva ricevuto l'assenso pieno del provveditore, dell'IRRSAE e dello stesso ufficio studi del Ministero -:

se non ritiene che la scuola, per rinnovarsi e migliorare, non debba anche porsi obiettivi ambiziosi di qualificazione del suo ruolo e delle sue prestazioni;

se non ritiene quindi di ritornare sulla decisione negativa e dare l'autorizzazione al progetto già ripresentato per il prossimo anno scolastico. (5-02870)

PROIETTI, RONZANI E RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che: nonostante risulti in riflusso l'onda degli attentati terroristici nei nostri scali e sui nostri aerei, sarebbe un grave errore considerare superato questo pericolo permanendo lo stato di tensione nell'area mediterranea; quant'anche le misure sin qui adottate si siano rivelate efficaci, stanti i risultati, permangono carenze e manchevolezze nell'opera di prevenzione soprattutto nel controllo dei bagagli accettati al *check in* — quali iniziative intende prendere perché i sistemi di imbarco bagagli dei nostri scali eliminino errori e disguidi, oggi purtroppo numerosi, e perché assicurino controlli tecnicamente moderni sui bagagli prima dell'imbarco e agili e sistematici riscontri passeggero-bagagli. (5-02871)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Lualdi Luigi nato a Busto Arsizio il 6 aprile 1937 ed ivi residente in via Ortigara 28. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 11 luglio 1981, il Lualdi è in attesa del relativo decreto. (4-18121)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Calderoni Tullia nata a Busto Arsizio il 12 febbraio 1935 ed ivi residente in viale Pirandello 26. L'interessata è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 2 marzo 1982; la Calderoni è in attesa del relativo decreto. (4-18122)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Pincioli Mario nato a Magnago (Milano) il 30 dicembre 1934 e residente a Vanzaghello (Milano) in via Ugo Foscolo 3. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Milano, la richiesta è stata effettuata in data 17 novembre 1979; da allora, il Pincioli, prossimo al pensionamento, non ha più avuto notizie in merito. (4-18123)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a De Luca Giuseppe, nato a Castellana Grotte (Bari) il 4 giugno 1938 e residente ad Arona (Novara) in viale Baracca 49/A. L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Novara, la richiesta è stata effettuata in data 12 marzo 1981, posizione 7019891; il De Luca, è in attesa del relativo decreto. (4-18124)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Negri Maria Gabriella, nata a Busto Arsizio il 13 marzo 1940 ed ivi residente in via T. Grossi 13. L'interessata è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dello INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 22 aprile 1981; la Negri è in attesa del relativo decreto. (4-18125)

SULLO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

se, anche a seguito dell'istanza diretta dall'interessato al Presidente della Repubblica e delle ragioni in essa addotte, non ritenga opportuno disporre una sollecita inchiesta sulle circostanze che hanno indotto la direzione generale INPS a decretare il 16 maggio 1986 la reiezione della domanda di pensione di invalidità inoltrata dal pastore della Chiesa avventista Stragapede Vincenzo, residente in Castelbellino (Ancona), provvedendo naturalmente, sulla base dei risultati dell'inchiesta, all'annullamento del decreto, se risulterà viziato nella forma.

A quanto risulta all'interrogante, che dello Stragapede si onorò di essere collega nel corso allievi ufficiali nel lontano 1941, questo emerito esponente di un cul-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

to rispettabile, quantunque minoritario, del nostro paese, ha sofferto per la patria combattendo sul Don nelle fila dell'Armir, prigioniero sopravvissuto tra poche migliaia, tornato in Italia solo nell'estate del 1946.

Orbene, Stragapede, ricoverato quattro volte - dal marzo 1985 al marzo 1986 - in cliniche ed ospedali per infarti e loro postumi, riconosciuto a Iesi il 28 gennaio 1986 invalido al 70 per cento per vizi cardiaci vari, è stato sommariamente giubilato nelle sue richieste nella sede dell'INPS di Ancona da una dottoressa - sembra - non cardiologa, senza alcun accertamento specialistico, la quale avrebbe anticipato l'esame clinico con l'impertinente osservazione che l'interessato avrebbe ben potuto attendere qualche mese per beneficiare della pensione di vecchiaia, a 65 anni!

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sulla personalità del cittadino di cui trattasi: uno dei pochi reduci dai campi di prigionia russi che sia insieme pastore di culto non cattolico, il quale dopo più di un infarto, non chiede altro che il riconoscimento di una pensione di invalidità mentre è quasi in grado di ottenere quella di anzianità a carico del Fondo speciale per il Culto cui ha diritto.

(4-18126)

ARMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che l'ISIA (Istituto Superiore Industria Artistica di Urbino) a tutt'oggi senza direttore, non ha iniziato il corso di lezioni per l'agitazione del personale docente in attesa del decreto di aumento dei compensi - quando intenda procedere alla nomina del direttore e all'emanazione del decreto di aumento delle spettanze del corpo docente al fine di far cessare il grave stato di disagio degli studenti.

(4-18127)

BANDINELLI, CALDERISI, CORLEONE, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TESSARI E TEODORI. — *Al*

*Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che

alcuni mesi fa un noto settimanale riferiva che il « Centro Umbro per la documentazione storico-psichiatrica » aveva effettuato una ricerca « riservata » sui manicomi criminali italiani condotta per conto del Ministero di grazia e giustizia, ricerca dalla quale sarebbero risultate situazioni di gravissima disfunzione in ordine all'esistenza di un preciso controllo diagnostico, di una capacità terapeutica adeguata e di una assistenza mirata alle particolari condizioni dei detenuti;

in data 21 ottobre 1986 il ministro di grazia e giustizia, rispondendo ad una interrogazione del senatore Franco De Cataldo su questi specifici fatti, forniva una risposta assolutamente contraddittoria rispetto all'informazione giornalistica riportata, sul cui merito non forniva alcun elemento né di conferma né di smentita -:

se non abbia nulla da dire per rassicurare circa la contraddittorietà delle informazioni fornite dalle due fonti, e per stabilire dati certi su cui gli interessati e l'opinione pubblica possano fare sicuro affidamento;

se non ritenga che, pur nella competenza primaria del ministro di grazia e giustizia, il ministro della sanità, o le strutture sanitarie, non debbano avere capacità di indirizzo e di controllo per quanto riguarda gli aspetti diagnostici, terapeutici e in generale sanitari su queste istituzioni che pure sono denominate « ospedali psichiatrici », sia pure di tipo giudiziario.

(4-18128)

PIERMARTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - atteso che

1) la legge n. 64 del 2 febbraio 1974 enuncia tre principi salienti in ordine alle costruzioni in zona sismica:

a) la norma non fa distinzione tra edilizia pubblica ed edilizia privata (articolo 1, primo comma);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

b) i metodi costruttivi non tradizionali od a pannelli portanti debbono essere sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici al fine di ottenere una dichiarazione di idoneità tecnica da parte del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 1, ultimo comma; articolo 7, ultimo comma);

c) il controllo del rispetto della normativa esige che chiunque intenda costruire deve dare « denuncia dei lavori » agli Uffici tecnici regionali o del Genio civile al fine di ottenere l'autorizzazione all'inizio dei lavori (articolo 17, articolo 18);

2) l'interpretazione corrente e, comunque, corretta della normativa vigente prevede che la certificazione di « idoneità tecnica » deve essere considerata « condizione necessaria » al rilascio dell'autorizzazione a costruire di cui all'articolo 18 ove si verifichi quanto previsto dagli articoli 1 e 7;

3) la mancata richiesta del certificato di « idoneità tecnica » per quei casi in cui la norma la prescrive potrebbe inescare due fattori di danno così definibili:

a) notevole incertezza nella valutazione delle garanzie di staticità e del grado di sicurezza del patrimonio edilizio, con immaginabili deprecabili conseguenze in ordine alla pubblica incolumità specialmente in concomitanza con eventi sismici già di per sé portatori di notevoli disagi e stati di pericolo;

b) penalizzazione sul mercato di quelle aziende che si attengono scrupolosamente a tale normativa. (Infatti queste, al fine di conseguire la certificazione, si sottopongono a scrupolosi controlli di produzione e ad ammodernamenti continui degli impianti in grado di garantire continui miglioramenti tecnologici, tenuto conto che la idoneità non ha carattere definitivo per un metodo costruttivo ma va rinnovata ogni tre anni);

4) risulta evidente che ove il controllo operato dagli enti preposti non sia

puntuale e costante le leggi del mercato tendenti al massimo profitto avrebbero il sopravvento e ciò, come spesso accade, andrebbe a svantaggio della qualità;

5) a seguito di quanto sopra esposto appare palese che non possono essere concesse autorizzazioni a iniziare lavori (quando, ad esempio, s'intenda costruire con tecnologie di prefabbricazione, con tecnologie di cassaforma a perdere e, comunque, con tecnologie differenti dalle tradizionali) senza che la particolare tecnologia abbia conseguito l'idoneità tecnica da parte del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

6) in moltissimi casi, nonostante la norma non dia adito ad incertezze interpretative, tale « idoneità tecnica » non viene richiesta a corredo della pratica di progetto da inoltrare (articolo 17) per l'ottenimento dell'autorizzazione all'inizio lavori (articolo 18) —:

se, al fine di ottenere la massima sicurezza possibile in ordine alle costruzioni in zona sismica e di garantire quanti operano con il massimo scrupolo e nel totale rispetto delle leggi vigenti, il ministro interrogato non ritenga di dover richiamare, con ogni mezzo a sua disposizione, l'attenzione degli organismi e degli uffici interessati sulla necessità che il rilascio dell'autorizzazione a costruire in zona sismica sia tassativamente subordinato alla presentazione, immediata e contestuale alla richiesta da parte dell'interessato, della certificazione di « idoneità tecnica » rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(4-18129)

SERRENTINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso

che di recente al largo di capo Colonna di Crotone sono stati rinvenuti una nave, probabilmente di epoca romana, in buone condizioni e solo in parte insabbiata, nonché grandi blocchi di marmo, di cui alcuni finemente lavorati, proba-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

bilmente provenienti dall'Asia minore e destinati ad adornare edifici monumentali;

che si tratta di un relitto e di reperti simili ad altri di notevole valore artistico recuperati alcuni anni or sono nella stessa zona -:

se non si ritenga opportuno provvedere al recupero della nave e del suo carico avviando, nel contempo, nell'intera zona una campagna di ricerca che, considerati gli importanti rinvenimenti del passato, probabilmente darebbe risultati di grande interesse. (4-18130)

SERRENTINO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso

che il notevole sviluppo dell'area urbana di Gioia Tauro verificatosi in questi ultimi anni ed il conseguente aumento della popolazione residente hanno reso insufficienti i due uffici postali ivi esistenti;

che tale insufficienza arreca notevole disagio agli utenti costretti, anche nei giorni di normale carico di lavoro, a lunghe attese;

che, al fine di normalizzare la predetta situazione, già da molti anni è stata avanzata alla Direzione provinciale di Reggio Calabria richiesta di istituire un terzo ufficio postale a Gioia Tauro con ubicazione nella zona del quadrivio Sbaglia, dove si è registrato il maggior incremento demografico -:

se non si ritenga opportuno, al fine di garantire agli abitanti di Gioia Tauro un servizio postale efficiente, autorizzare in tempi brevi l'apertura di un terzo ufficio postale nel comune predetto. (4-18131)

SERRENTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che la pretura di Oppido Mamertina, grosso centro della provincia reggina, è da molto tempo priva del cancelliere e di

altro personale ausiliario, con le ovvie conseguenze sulla attività della stessa -

se non ritenga opportuno predisporre che, in tempi brevi, vengano coperti i posti vacanti, al fine di consentire un rapido ritorno alla normale funzionalità degli uffici della pretura predetta. (4-18132)

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

il giovane Antonio Speranza, nato a Taurianova il 19 luglio 1961, residente a Lentini in via Redipuglia 2, veniva ammesso nel giugno 1985 nel corpo degli agenti di custodia e avviato alla scuola di Cassino;

a distanza di diversi mesi gli veniva notificata la esclusione dalla scuola in quanto dal rapporto informativo dei carabinieri, era stato accertato che propri parenti avevano precedenti penali -:

se non ritiene ciò una aperta violazione dei principi costituzionali che sanciscono la responsabilità personale, in quanto non possono farsi carico ad un giovane - che vuole costruirsi onestamente il proprio avvenire - le colpe personali dei propri parenti;

se pertanto non intende avocare a sé il caso e disporre d'autorità la riammissione del giovane al corpo degli agenti di custodia. (4-18133)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso

che con lettera protocollo 014833 del 28 novembre 1984, diretta al presidente della Giunta della regione Campania, al presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, ai sindaci della provincia di Napoli, ai presidenti delle USL nn. 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 41, 42 ed ai presidenti dell'AMAN, della Centrale del latte, della camera di commercio, del Consorzio del porto, della Fondazione Pascuale, della Azienda di cura, soggiorno e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

turismo, dell'ATAN, del Consorzio trasporti pubblici, dell'Ente sviluppo agricolo, dell'EPT, ai Direttori della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e del nosocomio dentale, il prefetto di Napoli denunciava il comportamento illegittimo degli enti destinatari che, come rilevato dall'ufficio provinciale del lavoro, avevano pesantemente violato l'articolo 12 della legge n. 482 del 2 aprile 1968, relativa alle assunzioni obbligatorie, tra gli altri, degli invalidi per servizio e dei sordomuti non chiamandoli al lavoro in quanto « codesti enti malgrado siano stati più volte invitati ad ottemperare, hanno assorbito interamente solo alcune delle figure delle categorie protette (invalidi civili) mentre tuttora risultano scoperte quelle relative agli invalidi per servizio ed ai sordomuti »;

che il prefetto di Napoli, allegando il prospetto delle vacanze delle dette categorie ed invitando gli enti destinatari ad assumere le categorie indicate nell'articolo 1 della predetta legge, secondo le relative puntualizzazioni, restava « in attesa di conoscere con ogni urgenza le iniziative assunte in merito »; che risultava dai prospetti che molti enti avevano disatteso anche l'obbligo della denuncia semestrale delle vacanze di organico;

che il comune di Torre Annunziata risultava aver presentato l'ultima denuncia semestrale addirittura il 31 dicembre 1981 e che da tale denuncia risultava che: 1) le vacanze in organico raggiungevano le 104 unità; 2) il totale delle persone da assumere tra gli appartenenti a varie categorie protette era di ben 21 unità (14 invalidi militari di guerra, 2 invalidi civili di guerra, 1 invalido per servizio, 4 tra vedove ed orfani e sordomuti -;

se alla prefettura di Napoli sia mai pervenuta risposta del comune di Torre Annunziata in ordine alla suddetta nota;

se almeno in via sostanziale detto comune abbia fatto fronte ai propri obblighi;

in particolare, a quando risalga l'ultima denuncia semestrale pervenuta, quali siano state le variazioni di organico veri-

ficatesi dal 31 dicembre 1981 al 30 giugno 1986;

se siano state chiamate in servizio le 21 unità appartenenti alle varie categorie protette che ne erano in credito al 31 dicembre 1981 e quale sia alla data del 30 giugno 1986 la misura del residuo diritto tuttora insoddisfatto da ciascuna delle dette categorie;

se il prefetto di Napoli, ove mai tali vacanze risultino tuttora, abbia sporto denuncia amministrativa e penale nei confronti dei sindaci susseguitisi al comune di Torre Annunziata risultando tuttora disatteso il diritto delle « categorie protette » solo a parole, contro ogni obbligo, morale prima ancora che giuridico, di solidarietà sociale. (4-18134)

**PARLATO, MANNA, BAGHINO E MATEOLI.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso quanto ha formato oggetto della interrogazione a risposta scritta n. 4-15677 del 3 giugno 1986 relativamente all'accreditamento in conto corrente e bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi al personale statale che non ne usufruisce ancora (tra cui i dipendenti della ASST), se risulti vero che, mentre manchi tuttora una risposta a predetto atto parlamentare, sia in corso di elaborazione una circolare che finalmente (si ricordi che è dal gennaio 1986, fissato quale termine per l'inizio degli accreditamenti, che si attende nella ASST l'attuazione del decreto ministeriale) darebbe risposta a quanto i dipendenti e gli interroganti hanno richiesto;

se tale circolare ancora non sia stata elaborata che cosa si attenda ancora per emanarla, essendo divenuto intollerabile ogni ulteriore ritardo. (4-18135)

**PARLATO.** — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

come si giustifichi l'enorme ritardo con il quale l'INPS provvede ad esple-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

tare le pratiche di costituzione di rendita vitalizia;

quali siano, ad esempio, i motivi che ritardino la conclusione della pratica di costituzione di rendita vitalizia in favore del ragioniere Argo Trifoni, nato a Giulianova (Teramo) il 1° maggio 1952 e di cui alla domanda da questi avanzata il 20 marzo 1984 a seguito di sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 ottobre 1981 al suo ex datore di lavoro, la Federazione italiana dei consorzi agrari; la predetta Federazione asseriva di aver avviato la pratica sin dal 1983 presso l'INPS di Napoli il quale, in data 28 maggio 1984 (ufficio GPA settore primo n. 10/98) richiedeva documenti alla Federazione ai sensi della legge n. 153/69; tali documenti sarebbero stati prontamente rimessi dalla Federazione dei consorzi agrari all'INPS il quale, tuttavia, dopo due anni, non ha ancora portato a compimento la pratica con grave danno per il lavoratore e sembra per lo stesso istituto nei cui confronti la somma da versarsi dal datore di lavoro sarebbe quella dell'epoca della domanda, e minore cioè di quella che l'INPS dovrà corrispondere alla data dell'effettivo pagamento al lavoratore;

come si intenda intervenire per rimuovere le cause che producono sia in generale che nel caso particolare gli ingiustificati ed ingiustificabili ritardi denunciati. (4-18136)

CRIPPA, SANLORENZO E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che dal mese di agosto il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri ha interrotto la pubblicazione delle sue riviste (il bimensile *Cooperazione* e l'agenzia settimanale *Dipco Notizie*):

1) se la sospensione è stata determinata, così come riferito dalla stampa nazionale, dalla richiesta di sostituzione del direttore delle pubblicazioni Pietro Petrucci formulata dal Governo somalo a seguito di un suo articolo sull'*Europeo*;

2) quali sono i motivi per i quali da tre mesi il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo non ha ancora ripreso la regolare pubblicazione delle sue due testate;

3) come intende regularsi il Dipartimento nei confronti degli abbonati che hanno regolarmente pagato per ricevere le due pubblicazioni e che rappresentano settori della società italiana interessati ad avere completa ed esauriente informazione sulle crescenti attività della cooperazione italiana;

4) se non intende affrontare, insieme all'esigenza indifferibile della ripresa delle pubblicazioni in questione, i problemi legati alla definizione di una linea e di un programma di rafforzamento dell'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, anche per venire incontro alle sempre maggiori esigenze di trasparenza. (4-18137)

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che al concorso a n. 11 posti di allievo operaio presso l'arsenale di Napoli hanno partecipato oltre 300 giovani disoccupati dai 16 ai 18 anni e che soltanto 66 di essi sono risultati idonei -:

se non ritenga di disporre l'assunzione di un congruo numero dei predetti candidati idonei, anche al fine di dare concreta attuazione alle prospettive di ristrutturazione e potenziamento dell'arsenale, delineate nel recente accordo RATID 3 che tra l'altro dovrebbe comportare l'allargamento della dotazione organica. Tale provvedimento giungerebbe quanto mai opportuno, non solo in considerazione della lacerante situazione socio-economica ed occupazionale dei giovani nel Mezzogiorno ed in particolare nell'area metropolitana di Napoli, ma anche nell'interesse dell'amministrazione in quanto eviterebbe le costose lungaggini dell'espletamento di un ulteriore concorso.

(4-18138)

QUATTRONE. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere premesso che

il giorno 29 ottobre 1986 numerosi colpi di pistola sono stati esplosi contro l'autovettura di un valente funzionario della Sovrintendenza archeologica di Reggio Calabria, dottor Claudio Sabbione;

detto gesto rientra tra le tipiche intimidazioni mafiose;

per la situazione di grave allarme sociale dovuta alla recrudescenza del fenomeno mafioso in provincia di Reggio Calabria l'accaduto riveste particolare significato ed importanza per le possibili connessioni relativamente a vincoli di aree o a lavori da eseguire;

il vivo allarme suscitato dal gesto merita risposte concrete e non generiche ai fini della necessità di stroncare l'invadenza della mafia anche in questo settore in cui prodigano la loro attività giovani e valenti funzionari tutti dediti alla salvaguardia di un patrimonio tra i più ricchi dell'intero paese —:

1) quali misure di sicurezza sono state predisposte per tutelare la integrità fisica dei funzionari tecnici ed amministrativi esposti a tali possibili gravi ritorsioni;

2) quali siano le ditte fiduciarie dell'ente e quante gare sono state espletate negli ultimi tre anni e a chi siano state aggiudicate;

3) quanti cottimi fiduciarie siano stati affidati dall'amministrazione, per quali importi, a quali ditte e con quali criteri;

4) quali garanzie abbia assunto l'amministrazione in merito alla competenza, professionalità, iscrizioni ed importo nelle varie categorie, quanti dipendenti stabili abbiano tali ditte, quanti subappalti siano stati affidati dalle stesse;

5) quali garanzie intende adottare l'amministrazione per garantire la trasparenza delle gare, la massima partecipazione e la maggiore abolizione dei subappalti o dei cottimi. (4-18139)

CIAFARDINI, CIANCIO, SANDIROCCO, DI GIOVANNI, JOVANNITTI E PETROCELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

l'aeroporto di Pescara è di vitale importanza per lo sviluppo dell'Abruzzo e di alcune zone di altre regioni limitrofe;

da anni esso rischia periodicamente la chiusura per alcune carenze nelle strutture e per la mancanza del servizio antincendio, effettuato con periodici decreti governativi di proroga dai vigili del fuoco di Pescara, che pure lamentano gravi carenze nell'organico e, quindi, difficoltà nell'effettuare il servizio stesso;

il ministro dei trasporti, rispondendo a interrogazione precedente, garantì lo sviluppo dell'aeroporto pescarese, legato soprattutto all'entrata in funzione degli aerei ATR 42 per i voli di terzo livello;

il piano di riordino annunciato dal ministro a marzo, liberalizzando i voli regionali, non risolve i problemi dell'aeroporto di Pescara, già penalizzato da anni di immobilismo del governo regionale e della società di gestione SAGA;

sono in appalto lavori per 10 miliardi per costruire la torre di controllo con le apparecchiature ILS e la caserma per i vigili del fuoco;

queste strutture prevedono ovviamente un più ampio, articolato e continuo impegno dell'aeroscalo abruzzese che è il solo della regione, indicato peraltro dal consiglio regionale come essenziale per l'economia e lo sviluppo della regione —:

se, al di là delle continue proroghe che, giungendo all'ultimo momento, non consentono una reale programmazione dell'attività economica e turistica, ma solo la pura sopravvivenza della ridotta attività dell'aeroscalo, intenda risolvere definitivamente i gravi problemi dell'aeroporto di Pescara con la sua inclusione nella tabella A, come richiesto in un ordine del giorno presentato dagli interroganti ed accolto come raccomandazione dal Governo il 20 febbraio 1985;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

se, comunque, ritenga urgente garantire nell'immediato la continuità e le prospettive di esercizio dell'aeroscalo in attesa della definitiva sua collocazione nel piano di riordino degli aeroporti, rispondendo così alle attese degli operatori economici dell'intero Abruzzo. (4-18140)

MUNDO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

da oltre 15 anni i terreni siti nella località Marcellina di Santa Maria del Cedro sono interessati da scavi archeologici tesi a portare alla luce le vestigia dell'antica città Laos;

detti scavi procedono molto lentamente e ad intermittenza e al momento senza alcun risultato di rilievo;

i contadini, proprietari di detti terreni, non hanno la possibilità di operare sugli stessi, perché non sanno quando gli scavi ricominciano e, quindi, non possono correre il rischio di vedere devastato il frutto del lavoro;

detta situazione di incertezza è divenuta insostenibile —:

se ritenga di promuovere in tempi ragionevoli precise determinazioni circa o la espropriazione della vasta zona per continuare ed intensificare gli scavi e le ricerche o la possibilità di consentire l'utilizzazione agricola dei terreni, senza nulla compromettere. (4-18141)

BENEDIKTER. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che:

il 4 novembre 1986 il MSI ha organizzato una dimostrazione nella piazza della Vittoria a Bolzano, durante la quale il segretario del partito, onorevole Almirante ha pronunciato un discorso;

la SVP e altri partiti democratici sudtirolesi, sindacati e il Comitato antifascista hanno condannato duramente tale iniziativa:

per i sudtirolesi questa rappresenta una provocazione politica in aperta contraddizione non solo allo spirito europeistico ripetutamente proclamato dal Governo ma anche agli sforzi rivolti alla pacifica convivenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano nel pieno rispetto della loro identità e delle loro tradizioni, giusto quanto previsto nell'accordo di Parigi, di cui ricorreva proprio recentemente il quarantesimo anniversario —:

i motivi per i quali il Governo non abbia ritenuto opportuno vietare tale manifestazione per ragioni di ordine pubblico. (4-18142)

MANCHINU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che non consentono a quaranta dipendenti dell'Ufficio del genio civile opere marittime servizio escavazione porti di Cagliari la corresponsione:

a) della indennità di missione relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1985;

b) del compenso straordinario a tutto ottobre 1986 e delle indennità di missione relativa ai mesi di agosto e settembre 1986. (4-18143)

BENEDIKTER. — *Al Governo.* — Per sapere:

se è informato che il cosiddetto Monumento alla Vittoria di Bolzano, il quale rappresenta notoriamente una continua offesa per tutti i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, ma anche per tutti i cittadini italiani democratici ed antifascisti, alla fine di ottobre 1986 è stato restaurato e ripulito a cura di una ditta di Verona;

chi è l'autore di tale iniziativa;

quali e quante spese hanno comportato questi lavori e chi è il destinatario delle stesse.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

L'interrogante chiede di conoscere il giudizio del Governo nei confronti della iniziativa predetta che è stata presa da una amministrazione pubblica. (4-18144)

**MATTEOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

il 24 maggio 1986, il ministro della pubblica istruzione, senatrice Falcucci dichiarò pubblicamente che se non vi fosse stata la necessaria attenzione e collegialità in tutto il Governo sulle istanze della scuola, si sarebbe trovata costretta a rassegnare le dimissioni;

da tale data le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro del personale della scuola sono proseguite stancamente: interrotte durante la crisi di Governo, sono riprese a settembre senza tenere fede agli impegni assunti a giugno, fino a provocare dure reazioni da parte dei sindacati della scuola;

i sindacati hanno proclamato una giornata di sciopero generale come prima forma di protesta -:

quali motivi impediscono al ministro Falcucci di ottemperare a quanto solennemente proclamato nel maggio 1986. (4-18145)

**MATTEOLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare la definizione della pratica di pensione INPS - settore navigazione estero, del signor Giulio Epoque nato il 24 settembre 1931, posizione n. 736906/S. (4-18146)

**MATTEOLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare la definizione della pratica di pensione della signora Bartali Trapanesi Ecla nata a Piombino il 29 maggio 1909, posizione n. 1002357. (4-18147)

**GRIPPO, SANGUINETI E RIDI.** — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso che

in data 19 ottobre 1986 è stato pubblicato bando di asta per la cessione del giornale *Roma*;

la pubblicazione stessa risulta successiva alle conclusioni, votate dalla X Commissione trasporti, della indagine conoscitiva sulla cessione della Flotta Lauro con le quali si indicavano al Governo le condizioni per l'indizione dell'asta e che così recitavano: « Per questi motivi, in relazione agli immobili, la Commissione, preoccupata per i risultati insoddisfacenti delle procedure di cessione messe in atto, raccomanda di rimettere sul mercato il complesso degli immobili da cedere globalmente o in modo frazionato, da cui comunque insieme ai beni strumentali della flotta, è opportuno scorporare anche gli immobili utilizzati dal giornale *Roma* per rendere più concreta la possibilità della ripresa delle pubblicazioni di un organo di informazione molto significativo per Napoli ed il Mezzogiorno »;

il ministro dell'industria aveva espressamente garantito l'accettazione di tali indicazioni -:

quali iniziative il ministro intenda assumere per garantire il rispetto delle indicazioni, condivise dal Governo, e come intenda agire nei confronti del commissario, tenuto conto dell'ulteriore disattenzione delle indicazioni governative parlamentari come è emerso dall'indagine conoscitiva. (4-18148)

**FIORI.** — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

i motivi per i quali i ministri competenti non hanno provveduto dalla data di applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a sistemare le posizioni assicurative previdenziali dei propri dipendenti, con grave pregiudizio ai fini del collocamento a riposo degli interessati;

se non ritengano, in attesa dell'inquadramento giuridico ed economico e del conseguente aggiornamento dello stato matricolare del personale, di autorizzare le Direzioni provinciali del tesoro a concedere ai dipendenti pubblici pensioni provvisorie sulla base del maturato economico, anche al fine di prevenire eventuali azioni contenziose da parte del personale interessato. (4-18149)

**FORNER.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nell'accordo intervenuto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana il 19 febbraio 1984 si afferma che lo Stato italiano ha seguito nell'attuazione di tale accordo « i principi sanciti dalla sua Costituzione »;

tra tali principi all'articolo 5 si dichiara di riconoscere e promuovere le autonomie locali, adeguando « i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

in Italia le regioni si dividono tra regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario;

è evidente la differenza in campo amministrativo, economico e finanziario tra i due tipi di regione, tenuto conto della situazione di privilegio di cui godono le regioni a Statuto speciale;

negli ultimi quarant'anni il principio seguito è stato quello di far coincidere i confini delle diocesi coi confini delle provincie;

la diocesi di Concordia un tempo, oggi di Concordia-Pordenone, si trova a cavallo tra la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 47, 48 e 49, attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti i beni culturali: musei, biblioteche, archivi, beni artistici, circa la loro tutela, valorizzazione e fruibilità;

il vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone con decisione autonoma, pur suscitando contrasti e polemiche tra le popolazioni venete, ha trasferito gli archivi diocesani dalla città di Portogruaro, sita in Veneto, alla città di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia;

la legislazione in materia di enti religiosi, di ordini di culto della regione Friuli-Venezia Giulia, può contare su strumenti legislativi e su disponibilità finanziarie neppure comparabili rispetto alla regione Veneto e che di fatto tale legislazione offre condizioni di significativo vantaggio sia per il clero che per le comunità cattoliche, creando ulteriori fattori di sperequazione fra Friuli e Veneto;

secondo l'interrogante l'articolo 3 comma primo, del nuovo accordo in cui si dichiara « Le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie sono determinate liberamente dall'autorità ecclesiastica » deve essere interpretato secondo lo spirito concordatario, nel quale trova considerazione, anche da parte della Chiesa, il principio sopra richiamato delle autonomie locali nell'organizzazione territoriale dello Stato con tutte le implicazioni che tale ordinamento comporta nelle relazioni fra Stato e Chiesa negli ambiti territoriali: regioni, province, comprensori e comuni —:

se intendano far presente alla Santa Sede l'opportunità che sia applicato per la diocesi di Concordia-Pordenone il criterio nell'adeguamento dei confini delle circoscrizioni diocesane a quello delle province e regioni e nella fattispecie l'opportunità di riunire il territorio di Portogruaro al Patriarcato di Venezia, che già la giurisdizione su parte rilevante del mandamento di Portogruaro. (4-18150)

**ALOI.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di completo abbandono e di precarietà in

cui si trova il rione di Archi di Reggio Calabria dove un clima di continua ed estrema tensione a livello di ordine pubblico ha portato al diffondersi di atti di violenza che stanno mietendo numerose vite umane al punto che - di fronte a questo inconcepibile stato di cose - il parroco di S. Stefano di Nicea del quartiere CEP, don Giovanni Laganà, si è rifiutato, nello scorso mese di settembre, unitamente ad altri due parroci del rione, di assecondare l'iniziativa dell'amministrazione comunale di celebrare, in occasione delle feste patronali della città di Reggio Calabria, i festeggiamenti civili nel Rione, evidenziandosi giustamente, da parte dei detti sacerdoti, l'assurdità di una decisione che ignorava il clima di costante e diffusa violenza esistente nel rione;

se sono, in particolare, a conoscenza che, malgrado le continue assicurazioni date dai ministri competenti all'interrogante, non si è ad oggi provveduto ad ampliare il locale cimitero, per cui le salme devono essere inumate in altri lontani cimiteri della città di Reggio;

se sono al corrente della carenza nel rione Archi di opere di urbanizzazione (viabilità, illuminazione, rete fognaria ed idrica), soprattutto nella frazione CEP, dove la situazione si presenta drammatica, in quella di S. Francesco e del Carmine;

se sono a conoscenza che ad Archi si registra la mancanza di adeguati servizi sociali (solo qualche asilo-nido in prossimità di piccoli allevamenti di suini e di polli) e di strutture sanitarie efficienti e funzionali (solo un consultorio gestito da un pediatra, senza l'apporto della richiesta *équipe*), nonché di impianti sportivi e strutture culturali;

in base a quanto suesposto, se non ritengano di dovere tempestivamente e concretamente intervenire per dare soluzione ai suddetti problemi, facendo sì che si possa riportare il rione di Archi ad una situazione di normalità che consenta allo stesso di potere avere un serio e reale decollo socio-economico. (4-18151)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della situazione di estrema difficoltà e precarietà in cui versa la scuola elementare (1° Circolo) di Laureana di Borrello (provincia di Reggio Calabria) dove, a causa della fatiscenza e della precarietà delle strutture pericolanti, si è proceduto, da parte dell'Amministrazione comunale e delle autorità scolastiche competenti su segnalazione della direttrice della scuola medesima, a chiudere, con un mese di anticipo, esattamente nell'aprile del 1986 la detta scuola;

se è al corrente che, per quanto riguarda l'anno scolastico 1986-1987, essendosi disabilitato l'edificio della scuola elementare, i bambini sono ospitati nei locali della scuola media di Laureana venendo sottoposti a turni pomeridiani con la conseguenza di dovere andare a scuola dalle ore 14 alle 17,30 con evidente riduzione di orario rispetto a tutti gli altri scolari e con problemi che l'approssimarsi della stagione invernale verrà ad aggravare, senza ovviamente prescindere dalla incidenza negativa che siffatto orario viene ad avere sui ragazzi sotto il profilo della resa scolastica;

se non ritenga altresì che siffatta situazione vada affrontata, in maniera tempestiva e decisa, sollecitando le competenti autorità locali a rendersi parte diligente al fine di approntare, in sede immediata, locali idonei utilizzando eventualmente anche strutture - come nel caso del locale INAPLI - che sono attualmente disponibili;

infine se non ritenga di dovere accertare se certe indicazioni - circolanti con insistenza a Laureana - di aree dove dovrebbe essere edificato il nuovo istituto siano legate a logiche clientelari e non ubbidiscano, per ciò stesso, a scelte che dovrebbero invece essere confacenti con la esigenza di costruire un istituto rispondente alle legittime attese degli studenti, delle famiglie e di tutta la popolazione della città di Laureana di Borrello.

(4-18152)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

FORNER, FRANCHI FRANCO, PARI GI, RUBINACCI, MUSCARDINI PALLI E BERSELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 30 ottobre 1986 alcuni pescherecci italiani di Chioggia si trovavano a 14 miglia e mezzo a ponente di Orsera in acque internazionali, quando sono stati intercettati da motolance di miliziani jugoslavi che contestavano inesistenti contravvenzioni e pretendevano il pagamento di somme rilevanti;

i comandanti delle unità intercettate, in particolare Aldo Scarpa capobarca della *Balena bianca* e Luciano Veronese del *Davide V* chiedevano tramite la radio soccorso alla capitaneria di porto di Chioggia che informava il comando militare per l'alto Adriatico di Ancona;

nonostante ogni richiesta di soccorso da Ancona nessuna unità navale italiana usciva verso Pola;

verso le ore 16 del pomeriggio una motobarca della milizia jugoslava saliva a bordo delle due unità e sequestrava due marinai, esattamente il cuoco ed il motorista trasportandoli a Pola;

indubbiamente si deve raffigurare in quanto è avvenuto un fatto di pirateria internazionale —:

quali provvedimenti intendano prendere il Ministro della difesa nei confronti del Comando militare per l'alto Adriatico di Ancona per il mancato intervento e il Ministro degli affari esteri per una energica protesta nei confronti del Governo della Repubblica federale jugoslava per l'immediato rilascio degli uomini « sequestrati »;

altresì quali provvedimenti intendano prendere i due Ministri competenti per la tutela dei nostri lavoratori del mare esposti alla sopraffazione ed al sopruso della vicina Repubblica. (4-18153)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa l'auspicato ammodernamento

della tecnologia nel porto di Porto Empedocle, in particolare delle gru e dei sistemi di caricazione e scarica onde rendere più rapide tali operazioni. (4-18154)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che da almeno dodici anni non vengono effettuati interventi di manutenzione dei parabordi lungo le banchine del porto di Porto Empedocle che risultano mancanti in altissima percentuale, mentre i rimanenti necessitano di consistenti opere di ripristino giacché divenuti pericolosi per le navi a causa delle lame di supporto che lasciano sporgere — se si ritenga necessaria ed urgente la totale sostituzione dei parabordi stessi con quelli in gomma del tipo « Pirelli », peraltro di più economico e facile montaggio. (4-18155)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se si ritenga necessario ed urgente disporre un intervento per ripristinare i fondali nelle aree di pilotaggio del porto di Porto Empedocle, in particolare lungo le banchine, al fine di riportarli ai livelli antecedenti l'ultima escavazione che risale a moltissimi anni addietro.

Ritiene l'interrogante che l'escavazione lungo le banchine si potrebbe effettuare da terra con gru opportunamente attrezzate. (4-18156)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere quale fondamento abbiano le affermazioni del sindaco e della giunta di Sirmione circa l'impegno che avrebbe assunto la Autostrada Serenissima spa circa l'intero accollo delle spese di progettazione e di realizzazione delle importantissime e onerosissime opere di costruzione di un preteso svincolo, cosiddetto autostradale, derivato dal casello autostradale di Sirmione (in realtà sito in agro di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

San Martino della Battaglia) sino all'abitato di Sirmione-Colombare. Detto «svincolo» dovrebbe comprendere anche un sottopasso della strada statale 11, e la completa eliminazione di ogni passaggio per l'arrivo al centro storico nella precedente direttrice del traffico, eliminando così ogni possibilità di flusso turistico nell'abitato di Sirmione-Colombare, il che costituisce gravissimo danno per quella cittadinanza.

Considerato che:

l'annunciato progetto di massima, che avrebbe già ottenuto voto favorevole della giunta e del consiglio comunale, danneggerebbe completamente l'insediamento residenziale già costituito secondo il piano regolatore vigente e vanificherebbe tutto lo sviluppo del paese, in relazione appunto alle destinazioni sino ad ora date dal piano regolatore e dai piani commerciali e in genere di ogni iniziativa sino ad oggi indirizzata secondo le direttive delle norme e scelte vigenti e costituite;

l'eventuale realizzazione dell'opera così stranamente appoggiata dal sindaco e dalla giunta e, conseguentemente, dalla maggioranza consiliare (il paese è retto con consiglio comunale eletto con sistema maggioritario, stante il numero complessivo degli abitanti) danneggerebbe in modo radicale sia gli abitanti del centro residenziale come tutti gli operatori economici dell'insediato centro commerciale;

si dice che l'ingegner Gorlani - già progettista del fantomatico «Fantasiland» centro di divertimenti, che dovrebbe far da contraltare secondo i suoi fautori a quello di Gardaland di già esistente e funzionante a Castelnuovo del Garda avrebbe solo da funzione di favorire eventualmente il territorio del comune di Desenzano, ma senza beneficio e anzi con danni rilevantissimi per le attività sirmionesi anzidette. Ciò, almeno, secondo notizie ampiamente diffuse dalla stampa. Tra l'altro detto ingegner Gorlani sarebbe anche il progettista indicato dalla spa

Autostrada della Serenissima per gli studi e la realizzazione dello svincolo sirmionese;

detto svincolo comporterebbe un allungamento di percorso, innaturale e fatto solo allo scopo di imporre a chi intende recarsi alle Nuove terme di Sirmione, al solo scopo di fargli costeggiare e quindi di costringerlo a vedere il nuovo Fantasiland, con evidente scopo e finalità esclusive di pubblicità imposta e gratuita di detto Fantasiland -:

se detta spa Autostrada Serenissima ha versato regolarmente i rendiconti e i bilanci secondo legge e non fruisce invece ancora delle proroghe e moratorie concessegli dal Ministro dei lavori pubblici;

se detta spa Autostrada Serenissima ha previsto in bilancio la rilevante spesa dell'ordine di circa cinque miliardi di lire, minimo indispensabile per la realizzazione delle opere di cui trattasi;

se la società che dovrebbe costruire Fantasiland abbia richiesto ovvero addirittura ottenuto contributi statali, regionali o comunque derivati da pubblico denaro e se la sua attività svolta sino ad oggi abbia avuto i controlli dovuti in merito alla sua regolarità fiscale;

se in merito a iniziative di Italia nostra o di altri gruppi ambientalisti o ecologici o comunque di cittadini, siano stati promossi procedimenti, cui abbiano fatto seguito istruttorie giudiziarie, avanti le procure della Repubblica di Brescia o di Verona, o altrove. (4-18157)

BELLUSCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) quali e quanti provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione siano stati avviati su richiesta di organi giudiziari e segnatamente per iniziativa di procuratori della Repubblica, negli ultimi cinque anni e fino alla data del 1° novembre 1986, nelle tre province calabresi e nell'ambito dei singoli tribunali dipendenti dalla Corte di appello di Catanzaro;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

b) per ciascuna di tali proposte, se siano state avviate di iniziativa o su rapporto di organi diversi e quali. (4-18158)

NICOTRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di disagio venutosi a creare all'interno dell'ufficio del registro di Vittoria (provincia di Ragusa) tra il personale dipendente e la direzione dell'ufficio;

se, in relazione anche alle sollecitazioni fatte dalla CISL al direttore generale delle tasse e imposte indirette per addivenire ad una soluzione pacifica della conflittualità, non intenda assumere idonee iniziative per ripristinare ordine e convivenza all'interno dell'ufficio predetto. (4-18159)

NICOTRA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle ispezioni operate da parte dei funzionari dell'Ispettorato provinciale di Siracusa presso i vari laboratori di analisi della provincia con la formulazione di contestazioni nei confronti dei titolari per la mancata regolarizzazione come dipendenti dei medici prelevatori;

se ritengano che tali contestazioni esulano dal vigente *status* del medico il quale nella sua prestazione professionale non è vincolato da alcuna subordinazione e viene pagato in base alla tariffa professionale in lire 845 per ogni prelievo e ai sensi dell'articolo 8 del decreto presidenziale 10 febbraio 1984 assume la qualifica di collaboratore professionale.

Tutto ciò anche in considerazione che il medico provinciale nel prendere atto della nomina del medico prelevatore chiede una dichiarazione da cui risulti l'assunzione di responsabilità sui prelievi da parte del professionista, il che conferma la non subordinazione del medico al biologo direttore del laboratorio, senza dire poi che il medico essendo iscritto all'albo

professionale non può avere un rapporto di dipendenza;

se ritengono di dare direttive univoche per evitare un assurdo e dispendioso contenzioso. (4-18160)

SANNELLA, GELLI, BIANCHI BERETTA, FAGNI E ANGELINI VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nelle scuole della provincia di Taranto i presidi, con il tacito consenso del provveditore agli studi, hanno programmato, anche per quest'anno, l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, per tutti gli alunni, con celebrazioni religiose nelle chiese cattoliche e nelle scuole;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per bloccare simili iniziative che sono in palese contrasto con lo spirito concordatario, in quanto discriminatorie dei valori laici e delle altre credenze religiose. (4-18161)

CALVANESE E VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che

la Deltasider, gruppo IRI Finsider, ha avviato un processo di ristrutturazione e riconversione dello stabilimento di Scafati, sostituendo la produzione di acciai speciali con la produzione di acciai comuni;

tale ristrutturazione ha un costo di circa 7 miliardi;

le organizzazioni sindacali avevano nel corso delle trattative con la direzione aziendale manifestato pesanti riserve sulla sostituzione della produzione di acciai speciali con quella di acciai comuni, in considerazione del fatto che questa non offriva sufficienti garanzie sul futuro produttivo dello stabilimento;

la produzione di acciai comuni si rivolge ad un mercato già saturo; infatti a sei mesi dall'inizio del processo di ricon-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

versione, la quasi totalità della produzione è rimasta invenduta nei magazzini;

la direzione aziendale ha recentemente inviato a singoli lavoratori offerte tendenti ad incentivare il prepensionamento -:

se tali programmi per la Deltasider di Scafati sono stati portati a conoscenza del ministro e da questi ritenuti idonei;

se di fronte al prevedibile fallimento di tali programmi si intende procedere a rapide e sostanziali modifiche;

se i responsabili di tale fallimento siano tuttora ritenuti idonei a permanere nel *management* del sistema delle partecipazioni statali. (4-18162)

BELARDI MERLO, FILIPPINI, CAPECCHI PALLINI, COLOMBINI, BOSI MARA-MOTTI, FAGNI, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, CALVANESE, PALLANTI E LODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che

in data 21 giugno 1986 il Dipartimento della funzione pubblica dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato una circolare indirizzata a tutti i Ministeri e alle amministrazioni centrali dello Stato, nella quale si dettano disposizioni concernenti gli accertamenti medico-legali sullo stato di salute del bambino di età inferiore ai tre anni, allorché il genitore si avvale della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri e dall'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

le motivazioni addotte dalla circolare di cui sopra non traggono ispirazione dalle norme di legge e che il controllo sullo stato di salute di una persona è norma di carattere personale e non può essere estesa in via analogica -:

le misure che il Presidente del Consiglio intende assumere per il rispetto delle leggi vigenti. (4-18163)

FORNER, FRANCHI FRANCO, PARIGI, RUBINACCI, BERSELLI E MUSCARDINI PALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso

che nelle ultime settimane si è scatenata in provincia di Bolzano una scandalosa aggressione da parte della stampa locale, riportata dalla stampa nazionale, e a mezzo di manifesti e comunicazioni radio-televisive locali contro l'Italia e la Comunità di lingua italiana residente in detta provincia;

che particolarmente in questa campagna razzista e sciovinista si è distinta la Heimatbud, organizzazione formata da residenti di lingua tedesca;

che tale organizzazione ha tentato di vilipendere il giorno 4 novembre 1986 il monumento ai Caduti con la apposizione di una corona floreale recante lo scritto: « il Tirolo è in lutto dal 1818 ad oggi »;

che alla testa di detta organizzazione è Eva Kloz, figlia di un terrorista defunto della val Passiria e Hans Stieler, ex tipografo di *Dolomiten* già condannato dalla magistratura italiana per tentati dinamitardi alla ferrovia Bolzano-Merano e attualmente rifugiato in Austria;

che solo per la prudenza del questore di Bolzano si è evitato che il 4 novembre 1986 esplodessero in Bolzano gravissimi incidenti causati dalle provocazioni delle suddette organizzazioni di lingua tedesca;

che nel territorio della repubblica austriaca trovano ospitalità terroristi già condannati per gravi reati dalla magistratura italiana;

che tra gli altri agenti provocatori sopra citati esistono elementi ben identificati della S.V.P. di Bolzano e della organizzazione degli Schuetzen;

che tale ultima organizzazione, di fatto para-militare conta in provincia di Bolzano 170 gruppi organizzati secondo le dichiarazioni del dottor Silvio Magnago cittadino italiano nato a Rovereto, « sud tirolese per vocazione »;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

che nei fatti su esposti si devono ravvisare, ad avviso degli interroganti, atti di attentato alle istituzioni della Repubblica italiana, reati di terrorismo ed eversione, associazione per delinquere e di vilipendio alle istituzioni -:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri non intendano intervenire presso la Repubblica austriaca per richiamarla al dovere di rispetto delle regole di buona confidenza;

se il ministro della giustizia non intenda promuovere azione per la richiesta di estradizione dei criminali italiani, già giudicati e ospiti della Repubblica austriaca;

se i ministri dell'interno e della giustizia intendano prendere concrete iniziative per verificare se sussistano gli estremi per una denuncia nei confronti degli appartenenti alla S.V.P. della provincia di Bolzano, del corpo degli Schuetzen e degli Heimatbmdes, posto che ad avviso degli interroganti si configura il reato previsto e punito dall'articolo 1 e seguenti della legge 20 giugno 1952, n. 645. (4-18164)

BELLUSCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso

che il 14 novembre 1986 sarà celebrato dinanzi al tribunale di Palmi un procedimento penale contro tale Guglielmo Laquaniti, imputato di falso e peculato;

che tale imputazione è scaturita dall'acquisto fatto dal Laquaniti, quale sindaco di Anogia, di un certo numero di quadri del pittore Giuseppe Naccari, attraverso l'agente di quest'ultimo, signora Rosa Colloca;

che stranamente non risultano citati neppure quali testimoni i predetti Naccari e Colloca per tale udienza, né sono stati mai sentiti nel corso del procedimento -:

1) se il pittore Giuseppe Naccari sia per caso il presidente del tribunale

di Palmi dal quale il Laquaniti sta per essere giudicato;

2) se per caso la signora Rosa Colloca sia la consorte del presidente del tribunale di Palmi;

3) se risulti che il prezzo dei quadri in parola sia stato saldato dal comune di Anogia alla signora Colloca per conto del pittore Naccari soltanto sei giorni dopo che il sindaco di Anogia è stato rinviato a giudizio per altro reato dal giudice istruttore sempre presso il tribunale di Palmi;

4) se risulti rispondente al vero che il pittore Naccari sia stato già censurato in diversa occasione dal Consiglio superiore della magistratura per « vendita di alcuni suoi quadri a persone aventi precedenti penali »;

5) quali iniziative di sua competenza, accertati i fatti attraverso atti già peraltro pubblici, intenda adottare per allontanare ogni possibile discredito da uffici giudiziari particolarmente impegnati in difesa della società contro fenomeni di delinquenza organizzata. (4-18165)

MATTEOLI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

il sindaco Paolo de Magistris afferma che poteri oscuri nella città di Cagliari si incrociano e sovrastano quelli costituzionali;

la massoneria, secondo quanto scrive *l'Espresso* (2 novembre 1986): « è penetrata in ogni settore politico, bancario, assicurativo, turistico e del pubblico impiego »;

che le tre banche sarde sono guidate da personaggi massonici, e così il più importante gruppo turistico della Costa Smeralda e le società collegate come l'Alisarda;

che Armando Corona, gran maestro della Massoneria già nella direzione del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

PRI con incarico speciale voluto da Spadolini è divenuto nell'isola un punto di riferimento, tanto da dar vita ad un superpartito capace di fare e disfare nell'ombra le più imprevedibili ragnatele di interessi; interessi che, particolarmente trionfano nel settore delle case di cura private che a loro volta controllano tutto il settore pubblico della sanità;

che all'ospedale oncologico non si entra se non si è massoni;

che la professionalità ed il merito nello stesso ospedale vengono misurati secondo criteri di vicinanza o non alle logge;

che indagini giudiziarie sui gravi fatti a carico di Giorgio Corona, figlio di Armando sono stati sepolti dalla locale procura;

che coordinatore generale delle USL è stato nominato Giorgio Pisano, il cui nome figura nell'elenco della P-2;

che le 14 "logge" della regione controllano tutta l'isola » -:

quali provvedimenti siano stati presi al riguardo, in particolare verso coloro che in Sardegna, appartenendo alla massoneria, secondo le affermazioni del sindaco vanificano la legge dello Stato italiano a vantaggio di quello massonico, in un perverso intreccio tra affarismo e politica;

se ritenga che da quanto sopraesposto risulti provato che massoneria e P-2 sono state e sono una cosa sola. (4-18166)

**GARAVAGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso

che si profila ancora una situazione di grave tensione fra la Gran Bretagna e l'Argentina;

che il ruolo dell'Italia nella CEE come *partner* della Gran Bretagna consente un'azione di coinvolgimento dell'Europa per favorire la trattativa tra le parti;

che la rilevante presenza di cittadini italiani in Argentina sollecita una peculiare iniziativa dell'Italia in ogni sede più opportuna a sostegno della rinnovata democrazia argentina -:

quali iniziative intende prendere per favorire soluzioni diplomatiche della crisi che contrappone la Gran Bretagna all'Argentina, avendo il Governo britannico delimitato le acque con diritto di pesca a 150 miglia dalle coste delle isole Malvinas. (4-18167)

**MATTEOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che sulla facciata del comune di San Miniato (Pisa) è affissa la seguente lapide:

« Questa lapide ricorda nei secoli il gelido eccidio perpetrato dai tedeschi il 22 luglio 1944, di sessanta vittime, inermi, vecchi, innocenti perfidamente sollecitati a riparare nella Cattedrale per rendere più rapido e più superbo il misfatto. Non necessità di guerra, ma pura ferocia attilesca propria di un esercito impotente alla vittoria perché nemico della libertà, spinse gli assassini a lanciare micidiale granata nel tempio maggiore. Italiani che leggete perdonate ma non dimenticate! »;

che l'episodio dell'eccidio riportato nella epigrafe ha dato vita, fra l'altro, ad un *film* dei fratelli Taviani « La notte di San Lorenzo »;

che quanto raccontato nella lapide è categorico: la strage del 22 luglio 1944 è stata opera preordinata dei tedeschi;

che ciò è un volgare falso storico, in quanto non si trattò di eccidio preordinato o di rappresaglia, ma solamente e semplicemente di esplosione di un proiettile di cannonata americana, e quindi di puro e semplice quanto deprecabile fatto di guerra;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

che lo scoprimento della lapide (agosto 1954), per le affermazioni in essa contenute smentite documentalmente dalla Curia di San Miniato, in particolare dal canonico Enrico Giannoni che sul quotidiano democristiano di Firenze *Giornale del Mattino* (edizioni del 21 luglio e 8 agosto) raccontò dettagliatamente come erano andati i fatti, venne contestato, e a più riprese, dalla stessa prefettura di Pisa;

che lo stesso oratore ufficiale della manifestazione che vide affissa la lapide, il senatore Ferruccio Parri, nella sua orazione ebbe modo di dire che non entrava nella questione della responsabilità tedesca in quanto conosceva l'altra versione per cui il micidiale obice che provocò la strage sarebbe provenuto da parte alleata -;

per quanto sopra esposto, essendo la città di San Miniato meta di numerosi turisti stranieri, in gran parte tedeschi, quali provvedimenti si intendano prendere, non tanto per cancellare ciò che di luttuoso porta con sé la guerra e che non va dimenticato, quanto per ristabilire una verità storica che non può essere così grossolanamente manomessa da una lapide affermate faziosamente il falso. (4-18168)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere -

appreso che Sander Riga, cittadino lettone, residente a Mosca, rinchiuso da due anni in un manicomio criminale per la sua fede e il suo apostolato cristiani, versa in condizioni di salute tali che le dure condizioni di vita impostegli potrebbero irrimediabilmente compromettere;

rilevato che il ricorso prodotto dalla madre in Cassazione risulta essere stato completamente ignorato -;

se il ministro, nel quadro dei buoni rapporti con l'Unione Sovietica, ritenga di intervenire per via diplomatica in favore di un cittadino (sostenuto da *Amnesty*

*International* e da diversi comitati del mondo libero) posto nelle condizioni di non poter esercitare e godere fondamentali diritti sanciti dell'Atto finale di Helsinki. (4-18169)

ALOI, RALLO, POLI BORTONE, RAUTI, BAGHINO, MACERATINI, AGOSTINACCHIO, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, TASSI, BERSELLI, MACALUSO E FINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che ancor oggi, dopo circa 10 anni, non si sa quale possa essere il futuro dell'ENAM, individuato con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, fra gli enti inutili, per la sopravvivenza del quale sono pendenti ricorsi giurisdizionali;

l'attuale consiglio di amministrazione « governa » l'ente in un regime di *prorogatio* che dovrebbe consentire esclusivamente lo svolgimento della normale amministrazione;

se risponde a verità che

pur in regime di *prorogatio* l'ente ha speso 500 milioni per un centro meccanografico, il cui contratto è stato stipulato con la INCOTEL di Roma, società con capitale sociale di soli 50 milioni;

per l'anno in corso non è stato appaltato il contratto perché la INCOTEL ha diminuito le proprie pretese, ricevendo però ad integrazione l'incarico per l'attuazione di corsi di aggiornamento per il personale, il cui costo è di 500.000 lire a persona;

pur in regime di *prorogatio* è stato bandito un concorso interno a tre posti di dirigente, mentre la legge 72/85 ne esclude la possibilità e sia il Ministero della pubblica istruzione che il Ministero del tesoro e il Dipartimento per la Funzione Pubblica lo ritengono illegittimo;

sono state presentate denunce alla magistratura in cui si fa presente:

che dalle fatture delle spese delle case di soggiorno dell'ente risulta che i

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

fornitori sono quasi tutti di Perugia, città d'origine del presidente dell'ente;

che per la casa di soggiorno di Ostia, in cui c'è una sola pensionante, è stata nominata una direttrice che usufruisce di vitto, alloggio e 2.000.000 di lire al mese;

che la casa di soggiorno di Ostia serve soprattutto - se non esclusivamente - per riunioni conviviali dei componenti il consiglio di amministrazione e personali del presidente;

che per una colonia per bambini sono state acquistate casse di whisky, e risultano fatture per mezzo milione per acquisto di basilico;

che si acquistano in continuazione mobili per gli uffici della sede dell'ENAM e non si sa dove finiscano quelli cosiddetti vecchi;

che ultimamente si è verificato un ammanco di un miliardo, per cui è in corso una ispezione interna per accertare le responsabilità;

che sul conto corrente bancario della Cassa mutua di piccolo credito dell'ENAM, da cui normalmente si traggono assegni pari al doppio dello stipendio degli insegnanti, è stato emesso un assegno di 340.000.000 di lire a favore della ditta PROCAST, che costruisce carrelli elevatori;

che per la nomina del Direttore generale si è proceduto con sistemi di basso clientelismo, dando l'incarico ad un'impiegata di concetto da pochi mesi divenuta dirigente, e a seguito di ricorso giurisdizionale del funzionario più anziano nella qualifica, l'ente ha provveduto ad assumere senza alcun concorso un nuovo direttore generale estraneo ai ruoli stessi dell'ente;

se reputano legittimo procrastinare « a vita » il mandato all'attuale consiglio di amministrazione, eletto nel lontano 1975;

se non ritengano i ministri vigilanti di dover intervenire perché vengano tute-

lati i diritti degli associati, che, pur pagando alla fonte con trattenuta non certo esigua, vedono allungarsi sempre più i tempi di erogazione dei benefici per una serie di disfunzioni interne e relative all'attuazione della normativa in vigore, e inoltre constatato che sempre più va a diminuire la percentuale del bilancio dell'ente destinata ai compiti istituzionali di assistenza degli associati. (4-18170)

FORNER, PARIGI, RUBINACCI, BERSELLI E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso

che esiste in Pordenone la ditta « EL-MAS snc di Manfrè Giordano & C. » sita in Via Montereale, 8;

che tale ditta si occupa di problemi di informatica;

che tale ditta stipula col suo personale contratti definiti: « Contratto di collaborazione non retribuita ai fini di formazione e completamento didattico-professionale »;

che personale così assunto viene addestrato, ma altresì utilizzato, per un numero imprecisato di mesi, e al momento opportuno riciclato e allontanato dalla azienda;

che tali contratti costituiscono soltanto una forma surrettizia di assunzione di personale senza retribuzione e senza provvedere alle assicurazioni obbligatorie;

che tutto questo potrebbe anche configurare, ad avviso degli interroganti, la ipotesi di un qualche reato -:

quali iniziative, previa opportuna indagine, il ministro interrogato intenda prendere onde reprimere tale forma di sfruttamento di giovani disoccupati, tenuto conto che sembra che anche altre aziende usino gli stessi sistemi e se esistono allo stato indagini da parte della Procura della Repubblica competente.

(4-18171)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

CORSI. — *Al Ministro dell'ambiente.*  
— Per sapere - premesso che

la scorsa estate si è registrata nella laguna di Orbetello l'ennesima moria di pesce che ha provocato rilevanti danni economici non solo per la perdita di notevoli quantità di specie ittiche pregiate, ma soprattutto perché la fuoruscita in mare aperto delle acque interessate al fenomeno ha determinato vivissimo allarme tra i villeggianti di Ansedonia e i turisti che affollavano le spiagge della Feniglia e della Giannella;

la conseguente ordinanza di sospensione della balneazione emessa, se pur per pochissimi giorni, dal sindaco di Orbetello sottolineò con drammaticità una situazione critica che non era più limitata, come era stato in passato, alla superficie della laguna, ma andava compromettendo l'intera area dell'Argentario il cui alto prestigio turistico, anche internazionale, è stato da sempre affidato alla bellezza dello ambiente e allo splendore di un mare ancora straordinariamente pulito, nonostante i noti processi di degrado in atto nelle acque del mare Tirreno;

il fenomeno, come prevedibile, considerata la notorietà delle località interessate, ebbe larga eco nei giornali nazionali ed alcuni operatori turistici sparsero addirittura denuncia all'autorità giudiziaria contro gli amministratori del comune di Orbetello ritenendosi danneggiati dalle inadempienze e dai comportamenti dell'ente locale;

a seguito della vicenda la Giunta regionale toscana ha richiesto al FIO il finanziamento del « progetto di disinquinamento e miglioramento produttivo delle lagune di Orbetello » assegnando, tuttavia, contrariamente alle aspettative, l'indicazione di priorità, richiesta dalla delibera CIPE dell'8 maggio 1986, ad iniziative riguardanti altre località toscane -:

se non ritenga:

a) di assumere le opportune iniziative perché il progetto di disinquinamen-

to e miglioramento produttivo delle lagune di Orbetello venga valutato dal nucleo di valutazione del FIO con la massima attenzione per un suo possibile finanziamento;

b) di proporre l'inserimento, negli strumenti normativi di prossima emanazione in difesa dell'ambiente, di norme dirette a favorire la protezione della laguna di Orbetello e dell'area circostante dell'Argentario che rappresentano un bacino ambientale di grande valore, assoluta tipicità e di interesse tale da meritare, per la sua salvaguardia, una specificità di interventi statali e regionali da aggiungere alle risorse, sicuramente insufficienti, che ad un problema così rilevante sono e saranno in grado di destinare gli enti locali interessati. (4-18172)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere - premesso che

il signor Patanè Sebastiano, quale orfano di Patanè Salvatore ha presentato documentata istanza intesa ad ottenere la voltura della pensione di guerra, della quale ultimo titolare fu la madre Contarino Rosaria, deceduta in Acireale; la pensione della quale si chiede la voltura porta il n. 619315;

la Direzione provinciale del tesoro di Milano, alla quale la istanza venne correttamente inviata perché il richiedente risiede, dal 28 marzo 1985, in via Volturmo n. 80 (*residence Fontana*), Brugherio (Milano), ha ritenuto di dovere interessare la Direzione provinciale del tesoro di Catania, in data 24 marzo 1986 -:

quali ragioni ostino ad un celere iter della pratica di voltura della pensione di guerra n. 619315 in favore del signor Patanè Sebastiano. (4-18173)

CONTU. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per sapere - premesso che

l'assessore regionale alla sanità per la Sardegna ha impartito disposizioni affinché i medici ex condotti decidano per la opzione;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

diventa oltre modo difficile la scelta richiesta per la mancata emanazione di una circolare in merito preannunciata dal ministro Gaspari -:

se non ritenga opportuno, da una parte, l'emanazione della circolare suddetta e dall'altra intervenire presso l'assessorato regionale competente per una sospensione del provvedimento, consentendo una ulteriore proroga per l'opzione stessa, data la situazione terribilmente complessa e irrisolta in tutta l'Italia.

(4-18174)

MANNA E PARLATO. — *Al Governo.*  
— Per sapere - premesso che

1) l'attuale soprintendente archeologico di Pompei, tale Conticello Baldassarre, è una comprovata nullità dallo specifico punto di vista scientifico (la sua carriera di funzionario ha saputo svilupparsi soltanto tra le sorde fidate mura della pubblica amministrazione: un solo concorso esterno egli avrebbe potuto vantare al suo attivo: l'esito, però, fu, manco a dirlo, disastroso);

2) che la sua nomina avvenne con sospetta tempestività (in occasione dell'approdo, agli scavi di Pompei, dei 109 miliardi FIO di cui si va spendendo la prima *tranche* in perfetta disarmonia con il progetto approvato dal ministro dei lavori pubblici) laddove per le soprintendenze napoletane si preferì perpetuare situazioni di vacanza - perduranti - attraverso il ricorso al solito machiavello delle reggenze senza fine;

3) che dal tempo dell'insediamento del suddetto Conticello Baldassarre si è ingenerato nell'ambito della soprintendenza un clima di sospetti, intimidazioni, lettere anonime e non: clima reso ancor più mefitico da una ridda di proteste e di denunce individuali e collettive da parte di funzionari e impiegati minacciati e perseguitati;

4) che il sullodato soprintendente è, tra l'altro, anche dal punto di vista amministrativo un tipo poco raccomandabile,

tant'è che si compiace di affidare gli appalti dei fondi ordinari di scavo e di restauro quasi sempre alla stessa impresa e sempre a prezzi di gran lunga superiori rispetto a quelli approvati e congelati nel 1984 dal ministro dei lavori pubblici;

5) che il fatto di essere il classico « pacco raccomandato » spedito a Pompei alla « ragion di bottone » lo induce a ritenersi legittimato ad ispirare, orientare, dirigere, correggere, condizionare la gestione politico-amministrativa del comune di Pompei: comune che poi egli esclude puntualmente dalle manifestazioni culturali (una per tutte: le Panatenee) aventi sede nel comprensorio archeologico che non è di sua proprietà;

6) che proprio nel corso delle citate Panatenee pompeiane egli ha monopolizzato la distribuzione dei biglietti-omaggio e si è spudoratamente esposto scegliendo e spalleggiando certi « ras » locali ai quali ha affidato la realizzazione e la gestione dei servizi logistici;

7) che nella recentissima vicenda dello scavo della villa dei Papiri di Ercolano egli ha tenuto un atteggiamento ambiguo circa i possibili interlocutori ed esecutori che ha ricercato finanche tra le multinazionali d'oltreatlantico;

8) che, essendo rimasto giustamente estraneo alla fase di ideazione del progetto « Fiat-Engineering-IBM », ora - in vista di una più che probabile realizzazione - presume di avere il diritto, in esclusiva!, di azionare e dirigere i meccanismi delle assunzioni, tant'è che tenta di imporre *staff* dirigenziali, uomini chiave e persino umili esecutori;

9) infine l'ufficio economato-ragioneria dell'intero comprensorio archeologico (Pompei, Stabia, Ercolano, Oplonti, Boscoreale) è stato affidato (da lui) ad un ragioniere di sua fiducia: tal Micheletti ragioniere Primo, il quale si reca nel suo ufficio soltanto due volte la settimana « in missione da Roma », e che la nomina di tal missionario Micheletti ha provocato lo scadimento della funzionalità e della professionalità dell'ufficio e dei funzionari, i

quali - costretti a far largo ad un *factotum* che non serve (nel senso che è superfluo del tutto) - sono stati trasferiti, esautorati, in altri uffici e con mansioni non corrispondenti alle qualifiche; e constatato che nei quattro giorni di assenza del Micheletti l'ufficio economato-ragioneria resta in balla di un custode - guardiano notturno - sindacalista della CISL che fa da responsabile nonché di commessi e di operai che fanno da suoi « stretti collaboratori » (e le denunce dei sindacati autonomi sporte finanche nelle opportune sedi governative non hanno mai sortito effetti) -:

quali siano i motivi per cui l'illustrata figura del Conticello Baldassarre, abbastanza discutibile, per la verità, e comunque indegna (non degna) di veder scritto il proprio nome e cognome accanto a quelli di certi predecessori che si chiamarono Amedeo Maiuri e Matteo della Corte, debba continuare a dirigere la soprintendenza di un comprensorio archeologico che è senz'altro il più prestigioso del mondo, e non la si ricacci nell'ombra ministeriale dalla quale è stata assai incautamente evocata certamente non per fare gli interessi del monumento pompeiano ma quelli di una cosca non esclusivamente politica.

Tanto più che la città di Pompei e la cultura napoletana hanno mostrato e mostrano, per chiari segni, di gradire, di siffatto personaggio, la dipartita. (4-18175)

ZOPPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intende prendere per rinfoltire i quadri degli uffici delle opere marittime in tutta Italia ed in particolare in Liguria, che si trovano in condizioni di non poter predisporre i progetti necessari alla difesa degli abitati e dei litorali sabbiosi.

Altrettanto dicasi per i Provveditorati regionali alle opere pubbliche che sono ormai ridotti al lumicino, mentre osserviamo stupiti che i dipendenti degli ex uffici del genio civile, passati per disgra-

zia all'istituto regionale, sono completamente inattivi mortificando le capacità e l'intelligenza di quanti li compongono.

(4-18176)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali non sono stati effettuati interventi in favore dei coltivatori di Cerignola per le gelate del 1985; se i ritardi siano imputabili ad omissioni regionali ovvero ad inadempienze del comune di Cerignola, che, peraltro, ha conferito incarico, da tempo, a liberi professionisti per le indagini dirette ad accertare l'entità dei danni. (4-18177)

CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga, in merito alla circolare ministeriale n. 4461 del 24 giugno 1986, di esaminare con particolare attenzione la situazione dei circoli didattici di Loiano (distretto n. 32) e Castiglione dei Pepoli (distretto n. 30) in provincia di Bologna.

I circoli didattici suddetti operano su un vasto territorio di montagna, in area depressa e comprendente i capoluoghi di comune più alti della provincia di Bologna già al confine con la Toscana. I numerosi plessi scolastici sono dislocati nelle frazioni, già notevolmente distanti l'una dall'altra, e distanti dai capoluoghi di comune e delle Direzioni didattiche. Si fa notare che le strade di montagna, spesso scarsamente collegate in quanto prive di autoservizi pubblici, diventano impraticabili nei mesi invernali.

Ai sensi della circolare ministeriale n. 89 del 5 aprile 1978 il numero minimo degli insegnanti previsti per il mantenimento dei circoli è stabilito in via generale « pertanto particolari situazioni possono rendere indispensabile od almeno opportuno il mantenimento di circoli con meno di 40 insegnanti per ragioni ambientali o, soprattutto per ragioni geografiche (orografia, viabilità) ».

Si chiede se non ritenga di emanare disposizioni affinché le autorità compe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

tenti non operino la chiusura considerando solamente il numero degli insegnanti senza tener conto delle condizioni particolari della montagna bolognese.

(4-18178)

ARMELLIN E ZAMBON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la circolare ministeriale n. 100 del 23 marzo 1984 consente l'esonero dall'obbligo della frequenza presso l'istituto legalmente riconosciuto in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità per gli studenti lavoratori che possano comprovare il versamento dei contributi sociali per almeno sei mesi;

alcuni presidi e provveditori agli studi non consentono l'esonero e non concedono il nulla osta per l'iscrizione alla scuola del comune di residenza, o comunque più vicina allo stesso, ai lavoratori autonomi quali i coltivatori diretti —:

se non intenda, al fine di sanare una ingiusta discriminazione, chiarire in modo definitivo che lo *status* di studente lavoratore non si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti, bensì anche ai lavoratori autonomi che nel caso dei coltivatori diretti possono dimostrare lo *status* di lavoratore esibendo la dichiarazione di iscrizione al servizio contributi agricoli unificati.

(4-18179)

PROIETTI, RONZANI E RIDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'ATI, compagnia di navigazione aerea, ha comunicato ai lavoratori l'intenzione di sopprimere, entro il 1992, la figura di assistente tecnico di bordo, dai suoi aerei e che tale decisione, qualora venisse messa in atto, metterebbe in discussione il futuro di 220 lavoratori oggi impiegati in questo servizio, utile alla prevenzione di incidenti aeronautici —: quali misure alternative verranno prese dall'ATI perché la soppressione della figura di cui sopra non si traduca in un

abbassamento dei livelli di prevenzione per la sicurezza e quali iniziative intende prendere la stessa ATI, prima del 1992, per riqualificare il personale impiegato in questo ruolo onde garantirgli, in futuro, non un contributo assistenziale bensì un vero salario che risulti quale equo compenso per prestazioni utili alla produttività e allo sviluppo della azienda.

(4-18180)

MAZZONE. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ecologia.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Caivano in provincia di Napoli in data 24 ottobre 1986 richiedeva al presidente del tribunale di Napoli e per conoscenza al prefetto di Napoli con nota 19479 l'autorizzazione all'immissione della rete fognante del comune di Caivano nel collettore CASMEZ Caivano-Acerca;

in pari data lo stesso sindaco di Caivano approntava uno schema di ordinanza per la requisizione temporanea del collettore CASMEZ emissario di Caivano PS 3/144 per gravi, urgenti e indifferibili motivi di pericolo per persone, cose, sanità ed ordine pubblico, con comunicazione alla SNAM progetti, quale custode sequestrario giudiziario del collettore CASMEZ Caivano-Acerca;

con nota 19477 il sindaco di Caivano richiedeva al prefetto di Napoli il nulla osta per l'emissione della suddetta ordinanza —:

se il prefetto di Napoli ha concesso la richiesta autorizzazione al comune di Caivano per la requisizione temporanea del collettore;

se il presidente del tribunale di Napoli ha autorizzato l'immissione della rete fognante del comune di Caivano nel collettore CASMEZ Caivano-Acerca;

se il commissario di Governo della Cassa per il Mezzogiorno ha ritenuto di dover esprimere il suo parere in ordine alle preoccupazioni avanzate dal sindaco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

di Caivano e quali consequenziali provvedimenti ha adottato;

se non ritengano i Ministri di intervenire per sbloccare la situazione di ristagno nella quale trovasi il collettore CA-SMEZ Caivano-Acerra, data la sua quasi completezza e la possibilità in tempi brevissimi d'essere allacciato alla rete fognante di Caivano;

se non ritengano di accertare, infine, i motivi del perdurare del sequestro giudiziario del collettore, le responsabilità amministrative, le possibilità e i tempi del dissequestro per consentire il completamento dell'opera. (4-18181)

CARADONNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che dal 1983 è in corso il restauro di dieci grandi arazzi medicei che ornavano le pareti del Salone dei Dugento in Palazzo Vecchio a Firenze, restauro che richiederà parecchi anni di lavoro —:

se non venga avvertita l'esigenza di avviare il restauro degli altri dieci arazzi medicei che vennero trasferiti da tempo dal Palazzo Vecchio al Quirinale.

L'intera serie di venti arazzi è tra le più importanti del mondo per l'epoca, i cartonisti e gli esecutori: rappresenta quindi un bene culturale meritevole delle maggiori cure. (4-18182)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

nell'ambito della USL 17 (regione Toscana), sono stati portati avanti lavori definiti di riordino e di ristrutturazione degli ospedali di San Miniato (Pisa) e di Fucecchio (Firenze);

mentre si procedeva a trasferire nell'ospedale di Fucecchio la chirurgia generale di San Miniato, nell'ospedale di San Miniato venivano costruite due sale operatorie;

per quanto riguarda il reparto ostetrico, da Fucecchio è stato trasferito a San Miniato, lo stesso si trova costretto, essendo a Fucecchio il reparto trasfusionale, ad utilizzare, per il trasporto del sangue, le autoambulanze; spesso più di una per lo stesso incarico in quanto, se c'è da aspettare, l'autoambulanza va via e si deve ricorrere ad un'altra, con uno spreco di denaro pubblico che è facile immaginare;

la mobilità del personale paramedico fra i due ospedali è tutt'altro che assicurata e allora si dà il caso che, entrando in sala operatoria a San Miniato, ed essendo in quel momento in servizio personale proveniente da Fucecchio e là normalmente impiegato, mentre si opera, si devono affannosamente cercare gli aghi, i ferri, i medicinali, locati in posti del tutto sconosciuti al viaggiante personale paramedico;

il servizio di anestesia e il servizio laboratorio, essendo dislocati a Fucecchio, rendono l'ospedale di San Miniato non del tutto agibile, con quali ripercussioni sul malato è facile immaginare;

gli episodi sopra riferiti sembrano non essere in regola con il codice penale —:

l'ammontare della spesa sopportata nei lavori cosiddetti di riordino degli ospedali di Fucecchio e San Miniato;

quali provvedimenti siano stati presi dalle autorità amministrative e dalla autorità giudiziaria. (4-18183)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il consigliere comunale MSI-destra nazionale di Comacchio (Ferrara) Iginio Ferroni il 16 ottobre scorso inoltrò un esposto al sindaco ed al pretore di Comacchio nonché al prefetto ed al procuratore della Repubblica di Ferrara lamentando che l'amministrazione comunale di Comacchio sperperasse il pubblico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

denaro a favore di propri « amici » e « clienti »;

in particolare, si lamentava che la sede del locale comando dei vigili urbani fosse stata a suo tempo trasferita in Corso Mazzini 198-200 in un edificio di proprietà della sas Molino di Comacchio non avente i requisiti minimi di sicurezza e di idoneità previsti dalla legge, come inequivocabilmente risulta dalla relazione tecnica 11 febbraio 1985 dell'ingegner Roberto Bonafede, capo sezione progetti del comune di Comacchio secondo cui « ...considerando l'assenza di collaudo riguardante l'aspetto statico ed impiantistico, la necessità di prove di carico e di indagini strutturali e l'attuale destinazione a pubblici uffici dell'immobile, si ritiene che l'edificio non fornisca le sufficienti garanzie di sicurezza all'uso cui è destinato, soprattutto nell'ottica delle normative vigenti a cui non è assolutamente adeguato »;

di significativo rilievo appariva la circostanza che legale rappresentante della suddetta sas Milano di Comacchio fosse certo Cinti Gino, padre del geometra Cinti Alberto, capo sezione tecnica del comune di Comacchio, che non poteva di certo ignorare la inidoneità dei detti locali e che in proposito, proprio in funzione dell'ufficio che ricopriva, aveva peraltro specifica competenza e responsabilità al riguardo;

si esponeva poi che in data 13 luglio 1985 la giunta municipale di Comacchio con delibera n. 820 aveva aumentato il canone annuo di affitto a lire 10.128.403 ed addirittura con decorrenza retroattiva per il periodo 1 dicembre 1983-30 novembre 1984;

da quanto sopra emerge in tutta evidenza che l'amministrazione comunale di Comacchio ha voluto nella specie favorire una società di cui è legale rappresentante il padre di un proprio funzionario sperperando pubblico denaro per l'utilizzo di locali di cui non aveva neppure necessità, disponendone infatti di altri, e che addirittura non presentano i

requisiti minimi di sicurezza e di idoneità previsti dalla legge -:

presso quale autorità giudiziaria ed in quale fase sia pendente un procedimento penale in relazione ai fatti di cui sopra. (4-18184)

MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

in questi giorni si sono svolte nell'ateneo pisano le elezioni per la nomina del rettore;

tali elezioni hanno visto la priminenza di una coalizione che vedeva insieme la sinistra politica e forze del conservatorismo accademico;

ora viene annunciata la affissione della lapide ricordante i caduti dell'ateneo pisano di tutte le guerre, lapide dalla quale venne depennato il nome di Giovanni Gentile; e che tale episodio suscitò a suo tempo aspre polemiche tanto che la manifestazione dello scoprimento venne sospesa -:

se in nome, non tanto della cultura che il filosofo Giovanni Gentile, comunque lo si voglia giudicare, interpreta come uno dei più grandi filosofi dell'era moderna e che per questo mai potrà essere depennato per i meschini interessi dei vivi, quanto in nome delle virtù civili che escludono, nei comportamenti della vita, compensazioni intrise di viltà soprattutto in chi si è dedicato allo insegnamento, si intenda intervenire presso il neo Rettore perché tale atto diseducativo nei riguardi soprattutto delle giovani generazioni non venga commesso. (4-18185)

VALENSISE. — *Al Governo.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali ai cittadini di Roghudi (Reggio Calabria), sfollati a seguito di eventi alluvionali del 1971-72,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

non vengono assegnati i 270 alloggi nel nuovo abitato di Roghudi, mentre si propongono per gli stessi cittadini condizioni intollerabili di vita;

altresì, se siano accertate le responsabilità per gli inauditi ritardi che hanno affievolito l'efficacia delle risorse pubbliche destinate ai cittadini di Roghudi e comportano il più severo giudizio in ordine alla efficienza dell'azione amministrativa di gestione delle dette risorse. (4-18186)

CARLOTTO, MARTINO, PAGANELLI, SOAVE E SARTI ADOLFO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che

nelle zone più disagiate sono stati installati ripetitori televisivi col contributo della RAI, previsto dalle varie leggi regionali;

la manutenzione di tali impianti, rimane però a completo carico degli enti locali, che hanno provveduto a tali installazioni (comuni, comunità montane, etc.), dissanguando i già deficitari loro bilanci;

tali ripetitori, sono del resto indispensabili, per assicurare la ricezione televisiva, a vantaggio di popolazioni che vivono in località montane isolate e disagiate;

tuttavia, l'utile degli impianti di ricezione televisiva (canoni di abbonamento) appartiene ed è interamente attribuito alla RAI;

ciò appare ingiusto e provoca proteste continue da parte delle amministrazioni degli enti locali, le quali chiedono - per fronteggiare le spese di manutenzione di tali impianti ripetitori - il riparto del canone percepito dagli utenti o, in alternativa, un contributo annuo per la manutenzione dei ripetitori stessi;

tale richiesta appare indiscutibilmente legittima;

la concessione di tale riparto o di contributo, incentiverà l'installazione di

altri ripetitori, con benefici evidenti in campo sociale a favore di popolazioni già per tanti lati penalizzate -:

quali provvedimenti intende adottare per risolvere il problema sopra evidenziato. (4-18187)

SANNELLA, GELLI, ANGELINI VITO E CIAFARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

il provveditore agli studi di Taranto, il 9 ottobre 1986, ha inviato a tutte le scuole elementari e medie di primo grado del capoluogo una circolare avente per oggetto: « Prima estemporanea grafico-pittorica abbinata al primo trofeo delle Circoscrizioni » con la quale si invita ad aderire;

l'iniziativa è stata organizzata da un cosiddetto comitato per la qualità della vita ed ha come tema: « Io, la mia circoscrizione e l'ippodromo » -:

quali contenuti pedagogici e quali valori formativi, legano il mondo delle corse e delle scommesse, proprie delle attività di un ippodromo con i problemi legati al rapporto scuola territorio;

quali alti interessi culturali e didattici hanno motivato il provveditore agli studi di Taranto a « sponsorizzare » simile iniziativa;

se intenda richiamare il provveditore a una maggiore accortezza rispetto a iniziative di questo genere, e a privilegiare, al contrario, un più qualificato impegno culturale rivolto a costruire un rapporto positivo con i problemi del mondo del lavoro, dell'emarginazione, della diffusione della droga, dell'ambiente, della pace e della lotta contro le organizzazioni e le attività mafiose. (4-18188)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

dal 21 ottobre scorso è vacante il posto di presidente della II sezione ci-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

vile. In effetti tale posto è vuoto a decorrere dal 9 giugno 1985 (16 mesi), ed il relativo ruolo di circa ottocento cause civili è congelato da allora. Infatti il dottor Piero Casadei Monti destinato a coprirlo, prese possesso solo il 30 luglio 1986 e, dopo il periodo delle ferie, in data 14 ottobre lo ha nuovamente lasciato perché destinato al Ministero di grazia e giustizia, come Capo di Gabinetto. La sua presenza si è ridotta in effetti a solo una ventina di giorni lavorativi;

dal 16 settembre 1985 è libero il posto del consigliere istruttore aggiunto (13 mesi). Il Consiglio Superiore della Magistratura vi ha destinato il dottor Giorgio Floridia, per cui quando lo stesso prenderà possesso (il 15 novembre prossimo), il vuoto nell'organico si protrarrà ulteriormente fino alla copertura effettiva con altro magistrato;

dal 26 febbraio 1986 è vacante il posto lasciato libero nella I sezione penale dalla dottoressa Nunzia D'Elia, trasferita altrove. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha destinato in sostituzione il dottor Guglielmo Avolio. A tutt'oggi però, ad otto mesi di distanza, il posto non è stato ancora coperto benché abbia al riguardo richiesto l'anticipato possesso;

dal 3 luglio 1986 è vacante il posto lasciato libero nella V sezione civile dalla dottoressa Anna Del Boccio, trasferita altrove. Non sembra che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia provveduto alla copertura. Il relativo ruolo civile di circa ottocento cause è congelato;

dal 31 ottobre prossimo il dottor Mazzacuva ha cessato dalle funzioni giudiziarie per l'insegnamento universitario, quale vincitore di concorso (cattedra di diritto penale);

in data 16 ottobre 1986 è giunta comunicazione che il Consiglio Superiore della Magistratura ha trasferito il dottor Alberto De Palma, giudice della III sezione civile, al Tribunale di Pisa;

in data 28 ottobre 1986 è giunta comunicazione che il Consiglio Superiore

della Magistratura ha deliberato il trasferimento del dottor Serafino Mancuso, giudice della IV sezione commerciale fallimentare, alla locale Corte di appello;

il dottor Giovanni Abis, presidente della I sezione penale, ha presentato domanda di pensionamento a decorrere dal 1° febbraio 1987;

alla gravissima situazione più sopra esposta si è lodevolmente cercato di far fronte con spostamenti operati all'interno del Tribunale di Bologna senza però logicamente ottenere risultati apprezzabili -:

quali urgenti iniziative intenda porre in essere per risolvere la gravissima situazione venutasi a creare presso il Tribunale di Bologna e quali cause abbiano fino ad ora impedito un sollecito intervento in tal senso. (4-18189)

**SOSPURI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che:

l'intero territorio abruzzese è stato nelle ultime ore al centro di avversità atmosferiche di incredibile portata;

tali fenomeni hanno, purtroppo, tra l'altro determinato frane e straripamenti di vari corsi d'acqua, quali, ad esempio, il fiume Saline e il fiume Vomano, oltre che causato ingenti danni all'intera fascia costiera e alle colture agricole -:

se non ritenga dover svolgere ogni opportuno intervento tendente alla individuazione delle aree particolarmente interessate agli eventi descritti per dichiararle colpite da « eccezionale avversità atmosferica » e consentire conseguentemente alle popolazioni ivi residenti di fruire, sotto le previste varie forme e negli specifici settori di intervento, dei benefici recati dalle vigenti norme in materia. (4-18190)

**RAUTI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza delle dimissioni date al comune di Montefiascone (Viterbo) dall'assessore al personale, Lu-

ciano Femminella; dimissioni che - come sottolinea la stampa locale - sarebbero state date « per protestare contro le troppo facili promozioni e le discriminazioni in atto all'interno degli uffici comunali, fra impiegati e funzionari ». Per conoscere, altresì, se non intende - attraverso ispezione ministeriale o inchiesta - acquisire elementi certi su quelle « promozioni » e « discriminazioni » che, ove avvenute in spregio della normativa, dovrebbero essere perseguite a norma di legge. (4-18191)

RAUTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di degrado in cui versa il patrimonio artistico di Ronciglione (Viterbo). Una recente « denuncia », effettuata dal locale « Centro ricerche e studi » ne precisa i termini, sempre più gravi. Vengono anche citati alcuni esempi concreti che, ad avviso dell'interrogante, imporrebbero una severa inchiesta, sia per appurare le responsabilità pregresse e sia per evitare più vaste conseguenze negative in avvenire.

« È il caso della villa tardo-rinascimentale farnesiana di Vignagrande - rileva il "Centro ricerche e studi" - che negli ultimi tempi è stata trasformata in casale di campagna e rimessa per mezzi ed attrezzi agricoli ». La villa, che appartenne ai duchi Farnese, sarebbe stata « letteralmente spogliata dei suoi addobbi architettonici, come il pavimento costituito da innumerevoli maioliche con il giglio farnesiano e uno splendido soffitto di legno a cassettoni con al centro un grande stemma della Casa Farnese, ora entrambi purtroppo distrutti nel nome di cieca ignoranza ». Il centro denuncia, poi, il caso della Chiesa di Santa Maria del Popolo, eretta nel 1400 ed oggi semidiruta « nella quale è stato rinvenuto un rilevante ciclo di affreschi della fine del XV secolo, forse attribuibili a Valentino Pica il Vecchio da Viterbo. Questo storico monumento sta per essere trasformato in un supermercato, in base a quanto previsto dal piano regolatore in corso di approvazione da

parte della regione Lazio ». « È di questi ultimi giorni - scrive il Centro ricerche e studi - quanto avvenuto presso l'antica sede medievale dell'ospedale di Sant'Anna. Nel corso di lavori di ristrutturazione per poterla adibire a nuove funzioni, l'architrave di pietra di un'antica finestra l'unico che riportava l'anno di costruzione dell'edificio, è stato irrimediabilmente rovinato per aprire un più agile passaggio agli operai ». (4-18192)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza dei preoccupanti risultati emersi sulle condizioni ambientali dei fondali del lago di Bolsena (Viterbo). I dati, sono stati rilevati nel corso della cosiddetta « Operazione vulcano » e sono stati adesso portati a conoscenza di tutte le autorità locali interessate dall'ingegner Alessandro Fioravanti, direttore scientifico del Museo territoriale del lago vulsineo. Essi dimostrano che, se non c'è inquinamento batterico, esiste invece il « pericolo alghe », in quanto, a profondità comprese fra i 5 e i 20 metri, settantuno sommozzatori hanno tratto rilevazioni di segno non contestabile, che sono state poi confermate da apposito centro elaborazione.

Si è fatto ricorso - come ha precisato alla stampa l'ingegner Fioravanti - a sommozzatori esperti, abituati ad operare nei laghi del Nord Italia che hanno agito per tre giorni consecutivi in dieci luoghi diversi.

Tre erano gli argomenti oggetto dell'indagine: la visibilità; l'estensione della vegetazione algale; lo sviluppo della stessa. Secondo « parametri » riferiti alla situazione constatata nel lago nel periodo 1962-1965. Ebbene, la comparazione dei dati è stata la seguente: visibilità in metri: 5-10 nel 1962/65, 1-3 metri nel corrente anno; presenza di alghe: fino a 15 metri nel 1962/65, fino a nove metri nel 1986; consistenza ed altezza delle alghe: centimetri 20 e sporadica 24 anni fa; folta e 60 centimetri-1 metro quest'anno.

« È evidente - osserva l'ingegner Fioravanti - che in venti anni il lago è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

profondamente mutato: la visibilità si è ridotta drasticamente e, in conseguenza, le alghe non sopravvivono più a profondità superiore ai 9 metri, mentre sono più rigogliose e diffuse a basse profondità. Sono segni evidenti di eutrofizzazione conseguente all'arricchimento delle acque in elementi nutritivi ».

« È da rilevare - aggiunge l'ingegner Alessandro Fioravanti - che l'inquinamento batterico di qualsiasi tipo sembra praticamente inesistente dato che, nonostante le dure condizioni ambientali di immersione a temperatura dell'acqua di 9°, nessuno dei settantuno sommozzatori ha accusato, anche a distanza di tempo, il minimo disturbo o infezione ».

« Più precisamente - conclude l'ingegner Fioravanti - abbiamo ripreso le ricerche subacquee. Queste sono state concentrate sulle due isole: Martana e Bisentina. In questa circostanza i sommozzatori sono stati coadiuvati da quelli del Gruppo ricerche subacquee del lago di Bolsena, che ha sede a Montefiascone, e da quelli del nucleo dei Vigili del fuoco di Viterbo ».

Sarà estremamente interessante - conclude a questo punto un documentato articolo di Giuseppe Mascolo su *Il Tempo* del 24 s.m. - conoscere anche le risultanze di questa seconda indagine della « Operazione vulcano » per rendersi conto, con maggiore cognizione di causa, di quale effettivamente è lo « stato di salute » del lago di Bolsena. (4-18193)

**RAUTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intende intervenire sui gravi problemi sottolineati con intelligente iniziativa dal Club alpino di Alatri (Frosinone). In una sua « Mostra denuncia », il CAI locale ha documentato al tempo stesso il generale degrado ambientale in atto nella provincia e un suo aspetto specifico, ancora poco noto ma non meno pericoloso, rappresentato dal « degrado della montagna », che si sta spopolando, che rimane abbandonata a se stessa ed appare - ed è -

del tutto indifesa sia dalla speculazione rapinatrice di taluni gruppi economici e sia dall'opera incessante degli agenti atmosferici, non più contrastati o fronteggiati dalla presenza umana su quel territorio. (4-18194)

**PELLEGATTA.** — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione intestata all'appuntato dei Carabinieri in pensione Paita Olinto nato a Carrara il 18 Marzo 1930 e residente in Busto Arsizio, via Rossini 85.

Il decreto di liquidazione dell'interessato, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 22 marzo 1986 e, con elenco n. 193 della stessa data, è stato restituito al Ministero della difesa, tramite la Ragioneria centrale; le particolari condizioni dell'interessato, sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-18195)

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Colombo Maria Luisa nata a Busto Arsizio il 16 marzo 1934 ed ivi residente in via XXIV maggio n. 23, posizione 7166811. (4-18196)

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Sommaruga Renato nato a Rho (Milano) il 19 gennaio 1937 e residente a Busto Arsizio, in via Petrella 15.

L'interessato, è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio è già in possesso dei Tabulati TRC/01-bis dell'INPS di Milano e di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 17 maggio 1980; il Sommaruga è in attesa del relativo decreto. (4-18197)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

BERSELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di motivata richiesta in tal senso di Sicuranza Felice, ispettore addetto all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bologna, in data 21 aprile 1986 il sostituto procuratore della Repubblica di Ravenna, dottor Iacoviello, provvede a sequestrare, a mezzo della Guardia di finanza di Ravenna e presso l'Ufficio IVA di Ravenna, numerose pratiche e svariati documenti compromettenti per il direttore Di Stasio Fulvio;

il suddetto magistrato in pari data fece notificare al Di Stasio una comunicazione giudiziaria per falso ideologico e interesse privato in atti di ufficio;

nella stessa giornata del 21 aprile 1986 veniva eseguita da parte della Guardia di finanza anche una perquisizione domiciliare in Rimini presso l'abitazione del medesimo Di Stasio;

la comunicazione giudiziaria emessa dal procuratore della Repubblica di Rimini ed i provvedimenti di sequestro e di perquisizione provocarono notevole turbamento nell'opinione pubblica che ne fu informata dalla stampa: *Carlino Romagna* del 22 aprile 1986, *la Repubblica* del 23 aprile 1986, *l'Unità* del 25 aprile 1986, *Carlino Romagna* del 25 aprile 1986;

il 24 luglio 1986 ed il 17 settembre 1986, a seguito di motivate altre richieste in tal senso dell'ispettore Sicuranza, la Guardia di finanza di Ravenna sequestrò, sempre su ordine dello stesso procuratore della Repubblica, ulteriori documenti presso il medesimo Ufficio IVA di Ravenna;

per i gravissimi fatti e per gli abusi commessi e che continuerebbe a commettere il direttore del citato Ufficio IVA, l'ispettore Sicuranza trasmise due dettagliate relazioni, rispettivamente il 12 giugno 1986 ed il 26 settembre 1986, al sostituto procuratore della Repubblica dottor Iacoviello, informandone contempora-

neamente, per l'estrema gravità e delicatezza dei fatti e per il provato coinvolgimento di taluni altissimi funzionari locali e centrali del Ministero delle finanze, anche il Ministro delle finanze, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed il Presidente della Repubblica nella sua veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;

il tempo passa ed il capo dell'Ufficio IVA di Ravenna continua, ancora più protetto ad ogni livello, ad esercitare le sue funzioni e, indisturbato, ad abusarne sempre di più, dal momento che nei suoi confronti non è stata disposta da parte del Ministro delle finanze la sospensione cautelare dal servizio prevista dalla legge;

in data 16 settembre 1986 fu inviata a Roma una apposita commissione ministeriale d'inchiesta che però si è dimostrata particolarmente accomodante e disponibile nei confronti di quanti avrebbero dovuto essere oggetto dell'inchiesta medesima;

in data 11 ottobre 1986 l'ispettore Sicuranza è stato convocato al Ministero delle finanze nell'ufficio del direttore generale delle tasse il quale, sostanzialmente, ha tentato di trasformarlo in accusato da accusatore quale era;

non risultano peraltro effettuati ulteriori sostanziali atti istruttori da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Ravenna, la cui inerzia non appare francamente comprensibile;

in funzione di ciò, l'ispettore Sicuranza, con esposto 21 ottobre 1986, trasmesso per conoscenza anche al CSM, ha denunciato al Procuratore generale della Repubblica di Firenze il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Iacoviello, per l'inerzia da lui dimostrata nel condurre l'istruttoria nei confronti del direttore dell'Ufficio IVA di Ravenna;

risulterebbe peraltro che il capitano della Guardia di finanza, che in data 21 aprile 1986 eseguì in Rimini la perquisi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

zione domiciliare presso l'abitazione del capo dell'Ufficio IVA, fosse addirittura amico del medesimo direttore -

per quale motivo il Ministro delle finanze non abbia ritenuto di sospendere cautelativamente, e nell'interesse esclusivo dell'Erario, almeno il direttore dell'Ufficio IVA di Ravenna nonostante l'ampia documentazione in suo possesso da cui emergevano i gravi fatti accaduti;

se e quale procedimento penale, in quale fase e presso quale autorità giudiziaria, risulti al Ministro di grazia e giustizia pendente in relazione ai fatti di cui sopra. (4-18198)

NUCARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è vero che nessuna obiezione ha ritenuto di proporre al *plenum* del C.S.M. pur avendo ricevuto in anticipo la motivazione della proposta della 3<sup>a</sup> Commissione di quell'Organo, per tutelare il prestigio di tre magistrati che da anni svolgono funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia dirigendo importanti Uffici senza mai demeritare, i quali, in occasione dell'esame delle loro domande per essere assegnati alla Procura generale della Corte di Cassazione, sono stati pretermessi con la offensiva motivazione che non erano meritevoli per il lungo tempo in cui hanno svolto servizio al Ministero e per la mediocrità dell'attività che ivi si svolge, malgrado l'articolo 199 dell'Ordinamento giudiziario preveda che il servizio dei magistrati prestato al Ministero è parificato, ad ogni effetto, a quello prestato negli Uffici giudiziari;

se è vero che il mancato intervento presso il C.S.M. è dipeso dal fatto che l'onorevole Ministro ha in animo di sostituire i magistrati del Ministero con funzionari civili i quali, non si sa con quale competenza, dovrebbero occuparsi di affari legislativi, inchieste e procedimenti disciplinari a carico di magistrati, estradizioni, grazie, libere professioni, etc.

(4-18199)

MACALUSO. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere - premesso che

per indicazioni di taluni organi amministrativi della città di Palermo l'ex prefetto a riposo dottor Giorgiani Franco, circa quattro anni or sono è stato prescelto quale Commissario straordinario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Palermo;

lo stesso ex prefetto l'anno scorso in occasione della gestione degli esami di ammissione per l'anno accademico 1985-86 venne incriminato dalla magistratura con atti di rubrica penale:

a) n. 1000/86 R.G. Procura della Repubblica di Palermo;

b) n. 2250/86 R.G. Tribunale istruttoria penale Palermo

con riferimento specifico all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio) -:

se il Ministro in relazione alle tormentate vicende della città di Palermo, considerata la diffusione della notizia dell'avvenuta incriminazione del Giorgiani data dalla stampa cittadina (*Giornale di Sicilia* e giornale *l'Ora* e altri organi di informazione, *Giornaleradio*), non ritenga di indicare il prefetto di Palermo dottor Finocchiaro a dare le dovute disposizioni statutarie agli organi competenti (rappresentanti degli enti) al fine di convocare le persone designate che costituiranno il nuovo consiglio di amministrazione dell'ISEF di Palermo ed immetterli nella pienezza dei loro poteri statutarî;

nel caso di reiezione della superiore richiesta o di inevasa risposta, quali notizie è in grado di fornire in merito alle persone che hanno interesse alla protezione del dottor Giorgiani perché rimanga ad amministrare l'ISEF di Palermo malgrado inquisito dal magistrato e quali sono i motivi di una sua ostruzionistica presenza in seno all'ISEF di Palermo;

ciò chiede l'interrogante al fine di evitare che con l'inaugurazione del nuovo anno accademico che avverrà entro la prossima settimana, nel caso in cui non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

fosse risolto il caso ISEF-Palermo posto all'attenzione di tutte le autorità del Governo e del prefetto di Palermo, interverrebbe sicuramente la dovuta protesta alla presenza della stampa cittadina con la denuncia delle complicità del Governo e dei responsabili dell'ordine pubblico. (4-18200)

CARADONNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - premesso che una nota di stampa ispirata dalla « Farnesina » ha informato che entro la metà dell'anno prossimo la Libia pagherà i debiti commerciali con l'Italia sui quali non vi siano contestazioni -:

qual è l'ammontare globale dei debiti commerciali della Libia con l'Italia; quale l'ammontare dei debiti non contestati e, separatamente, di quelli contestati, specificando per questi ultimi le basi vere o presunte del contenzioso.

(4-18201)

CARADONNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che

il 3 giugno scorso l'allora capo di stato maggiore dell'aeronautica militare, generale Basilio Cottone illustrò le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dell'arma parlando al Centro alti studi della difesa (C.A.S.D.);

il generale Cottone sottolineò, tra l'altro, la necessità di sensori e di *transponder* collocati nello spazio, di armi « intelligenti » ad altissima probabilità di danno per ogni singolo colpo, nonché di un sistema antimissilistico in grado di neutralizzare i missili tattici lanciati da eventuali aggressori;

queste puntualizzazioni vanno in ampio terreno di coincidenza tra le esigenze di difesa del nostro paese e gli obiettivi del progetto statunitense di difesa spaziale (S.D.I.) -:

come è possibile conciliare le esigenze denunciate dal generale Cottone con la posizione assunta dal ministro interrogato che, anche dopo l'insuccesso del vertice USA-URSS, continua a dichiararsi fa-

vorevole ad una partecipazione italiana al progetto statunitense di difesa spaziale che sia limitata allo stato di studio teorico e di laboratorio. (4-18202)

CARADONNA. — *Al Ministro dello interno.* — Per conoscere - premesso che l'industria statunitense Thermedics Inc. sta avviando la produzione, per conto della *Federal Aviation Administration*, di un rilevatore di esplosivi la cui sensibilità consente di segnalare istantaneamente, da parecchi metri di distanza, la presenza di ordigni e persino di proiettili di pistola. Il predetto apparato è in grado di individuare una singola molecola di esplosivo tra cento miliardi di molecole di altra natura presenti nell'aria ambientale -:

se non si ravvisi l'opportunità di seguire da vicino questo progetto di produzione, si da essere in grado di dotare del nuovo apparato, in tempi brevi, i reparti della polizia di Stato addetti alla prevenzione e repressione del terrorismo. (4-18203)

CARADONNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso che il cantiere britannico Swan Hunter ha costruito una nuova edizione della nave portacontenitori *Atlantic Conveyor* che venne affondata dall'aviazione argentina nel 1982 nelle acque delle isole Falkland. La nuova nave è stata costruita con accorgimenti che consentono di trasformarla in 24 ore in una nave portaelicotteri dotata di pista, officina, depositi, pompe del carburante e di ogni altra attrezzatura necessaria per l'impiego militare -:

se non si ravvisi la convenienza di adottare questa poco dispendiosa soluzione per le nuove costruzioni di navi portaelicotteri. Una intesa in merito tra il Dicastero della difesa e quello delle partecipazioni statali (ramo cantieristico navale) consentirebbe di disporre in caso di necessità di navi portaelicotteri ausiliarie da adibire alla difesa dei convogli di navi mercantili. (4-18204)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

**RAUTI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sta seguendo - e, in caso affermativo, tramite quale ufficio e con quali intendimenti - la vicenda che si collega al « recupero » dell'edificio e, in genere, della zona dell'ex-ergastolo di Santo Stefano, l'isolotto vicino a Ventotene (Latina). Le cronache laziali, infatti, informano che l'assessore alle politiche comunitarie ed alla condizione giovanile Tommaso Viola ha visitato insieme al vice presidente del consiglio regionale Gabriele Panizzi, al direttore dell'ente provinciale per il turismo Piergiacomo Sottoriva ed al sindaco di Ventotene Beniamino Verde l'ex ergastolo di Santo Stefano.

La visita ha avuto luogo in seguito ad una riunione « svoltasi nei giorni scorsi alla Amministrazione provinciale (di Latina) ed in quella occasione l'assessore Viola espone alla Commissione cultura la necessità di 'un intervento graduale per arrestare il degrado e consentire il recupero del complesso settecentesco' sulla cui utilizzazione si sta discutendo ». La visita a Santo Stefano è servita a far maturare l'esigenza di un intervento urgente in quei settori dell'ex carcere minacciati da crolli e la consapevolezza di essere dinanzi ad un monumento che non può essere abbandonato alle erbacce, al vandalismo ed ad ogni sorta di intemperie. La decisione ora alla amministrazione provinciale dopo la relazione di Viola.

Si chiede di conoscere, dunque, ciò premesso, se, intanto, non si intende intervenire - o sollecitare l'intervento - per evitare che il « complesso » in questione continui ad essere abbandonato ad un degrado che poi comporterà spese maggiori di recupero; ma - più vastamente - se non si intende intervenire data la enorme rilevanza - storica, architettonica e culturale - del problema. (4-18205)

**BERSELLI.** — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che da recenti notizie di stampa è emerso che il direttore amministrativo dell'USL n. 40 Rimini ha in-

viato una lettera ai capigruppo dei partiti presenti nel comitato di gestione invitandoli a segnalare i nominativi di avvocati, ingegneri ed architetti a cui affidare incarichi professionali -:

se non ritengano che il caso sopra riportato si risolve in una vera e propria inaccettabile lottizzazione della sanità pubblica;

quali iniziative urgenti di loro competenza intendano porre in essere;

quali altre procedure analoghe siano state eventualmente adottate da altre unità sanitarie locali della Repubblica;

se, in relazione al fatto di cui sopra, sia pendente un procedimento penale, in quale fase e presso quale autorità giudiziaria. (4-18206)

**CHELLA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che

al cantiere navale di Chiavari SpA è stato approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1976 un piano di ristrutturazione aziendale;

il termine di ultimazione di detto piano è stato prorogato con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei quali, datato 28 marzo 1983, prevede oltreché una modifica del piano stesso anche un contributo ammissibile di 1.965 milioni e la concessione di garanzia sussidiaria dello Stato ai sensi della legge 1101/71 e successive modifiche ed integrazioni;

il piano di ristrutturazione rischia di venire pregiudicato dai contrasti sorti tra la azienda e il comune di Chiavari, il quale risulterebbe contrario alla realizzazione di un particolare tipo di piattaforma di alaggio e che detta azienda (localizzata in un'area come quella del Tigulio in grave crisi occupazionale) a causa dei ritardi dell'attuazione del piano ha attualmente tutto l'organico in cassa integrazione -:

quali iniziative intenda assumere a salvaguardia sia del piano di ristruttura-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

zione aziendale approvato e dei relativi contributi statali, sia dei livelli occupazionali;

se non ritenga di convocare le parti (azienda, comune, sindacati), per verificare in particolare la volontà dell'Azienda a proseguire nel piano di ristrutturazione e negli investimenti relativi, e le intenzioni del comune circa l'utilizzo industriale dell'area e la realizzazione della piattaforma di alaggio. (4-18207)

CHELLA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

con decreto ministeriale 24 aprile 1985 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico l'intero complesso della Valdaveto-Monte Penna-Monte Zatta « per gli aspetti della montagna appenninica, ricca di zone verdi con specie endemiche rare e caratteristiche configurazioni morfologiche, che vengono qui ancor più resi suggestivi da cime che offrono punti panoramici di eccezionale bellezza. Le alture su cui si snodano antichi percorsi per l'oltreggiogo, si alternano a valli, corsi d'acqua, laghetti e ambienti palustri, ecc. »;

che in tale complesso, dichiarato di notevole interesse pubblico, è compresa la zona dell'Alta Valle del torrente Gromolo che risulta effettivamente pregiata sia per le considerazioni descrittive espresse nel decreto ministeriale citato sia perché è da ritenersi nicchia ecologica sinora sufficientemente preservata e raro biotopo floro-faunistico;

tale zona, situata nel comune di Casarza Ligure, è stata soggetta recentemente, ad opera di privati e dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 aprile 1985 e della legge n. 431 del 1985, a pesanti opere di disboscamento, a rilevanti movimenti di terra con ruspe e buldozer con l'apertura di strade e con la creazione di spianate dall'uso non ben

chiaro (o fin troppo chiaro vista la costruzione di *bungalows* abusivi ad opera dello stesso privato in una località poco distante e sempre nel medesimo comune di Casarza Ligure);

tali opere oltre che alterare profondamente il paesaggio, l'ambiente, la flora e la fauna, rischiano di alterare altresì, e in maniera sconsiderata, l'assetto idrico della zona e le sorgenti del torrente Gromolo che sono tributarie di importanti acquedotti potabili ed irrigui;

tali manomissioni dell'ambiente e tali violazioni di precise disposizioni di legge sono state segnalate ripetutamente, a partire dal giugno 1986, a varie pubbliche amministrazioni fra cui il comune di Casarza Ligure, la Sovraintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria, il Ministero per i beni culturali e ambientali —:

quali provvedimenti il Ministro ha assunto e/o intende assumere affinché gli abusi segnalati siano trattati secondo quanto previsto dalla legislazione esistente, amministrativa e penale, ed affinché si provveda alla rimessa in pristino della località citata. (4-18208)

CARADONNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che

mesi addietro il ministro della protezione civile avviò uno studio sulla fattibilità di un eliporto su pontone galleggiante sul Tevere, a Roma, dinanzi al palazzo di Giustizia, quindi nei paraggi della sede dell'ufficio promotore del progetto;

il predetto eliporto avrebbe dovuto consentire al ministro interrogato di trasferirsi sul posto di eventuali calamità evitando gli intralci del traffico cittadino —:

a quali conclusioni è approdato lo studio di quel progetto e se sono state prese in considerazione, in via alternativa, soluzioni più economiche. Ad esempio og-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

gi sono disponibili varie versioni di sistemi individuali di propulsione a razzo che consentono a persone fortemente motivate di trasferirsi a bordo di un elicottero in volo stazionario partendo dal suolo oppure dal balcone di un edificio. (4-18209)

**BERSELLI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

incapacità imprenditoriali e gestioni clientelari hanno fatto sì che in qualche anno la Cognetex di Imola (Bologna) ha registrato una riduzione occupazionale di circa 500 unità;

in allegato alla Relazione previsionale e programmatica per il 1987 è stata presentata una relazione programmatica per le Partecipazioni Statali in cui per il « settore meccano-tessile » ENI-Savio è tra l'altro scritto: « ... per quanto riguarda le unità produttive da ridimensionare, quella di Genova sarà a regime nel 1987 avendo ceduto parte dello stabilimento alla ELSAG, mentre su Imola verrà concentrata la produzione del filatoio unificato con realizzazione di un nuovo layout »;

dall'esame di tali documenti si ha purtroppo la conferma che l'indirizzo seguito è quello di ridimensionare la Cognetex con ulteriori pesanti tagli occupazionali;

il problema occupazionale in Imola sta diventando sempre più drammatico in quanto, oltre alla Cognetex, è ora in crisi acutissima anche la Benati che è la più rilevante realtà privata della zona;

soltanto per lo stabilimento di Por-denone sono previste interessanti diversi-

ficazioni mentre per la Cognetex non risulta in tal senso programmazione alcuna;

se non ritenga che la Cognetex possa venire interessata ai programmi triennali dell'ENI che prevedono « un progetto per nuovi materiali organici ed inorganici che in un'ottica di massimo sfruttamento delle sinergie interne si propone il consolidamento della presenza del gruppo in settori nuovi e con buone prospettive occupazionali. Il progetto riguarda settori di utilizzo molto diversi (trasporti, costruzioni, meccanica, elettronica, processistica ed energia » -:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere al fine di assicurare il rilancio della Cognetex ed una ripresa occupazionale in tale azienda. (4-18210)

**DEL DONNO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che al signor Vincenzo Pasquale Carbonella nato il 26 dicembre 1909, orfano di guerra, residente a S. Severo, via dei Quaranta 31 è stata rigettata l'istanza documentata per la reversibilità della pensione paterna. Il motivo addotto dalla Direzione provinciale del tesoro di Foggia - ufficio I, prot. 28162 - recita: « trattasi di domanda prodotta oltre i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e, pertanto intempestiva ». Il Carbonella afferma invece che la domanda è stata spedita tre giorni prima della scadenza e la direzione provinciale del Tesoro di Foggia, per errore, ha contato la data di arrivo e non di partenza -:

se intenda effettuare un controllo al riguardo e quali iniziative ritenga di prendere. (4-18211)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**PAZZAGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle dichiarazioni che sarebbero state fatte durante un recente convegno tenuto a Vasto sul tema « L'amministrazione pubblica fornisce servizio o restrizioni alla libertà dei cittadini? », da parte dei ministri per la funzione pubblica e dell'ambiente che, secondo quanto riportato dalla stampa (giornale *Il Centro* del 20 ottobre 1986) suonerebbero come pesante censura nei confronti del Parlamento e della amministrazione dello Stato.

Si chiede di conoscere se non ritenga di dover intervenire nei confronti dei Ministri citati che pur fanno parte del Parlamento da essi censurato. (3-03038)

**CRUCIANELLI, TREBBI ALOARDI E MASINA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

da notizie di stampa sul caso Hasenfus, il mercenario catturato dai Sandinisti mentre tentava di portare armi ai *contras*, emerge il nome Luis Pasoda Cariles che per conto della CIA nel Salvador « dirigeva i voli dalla base militare di Ilopingo e faceva da collegamento tra l'ambasciata USA ed il personale addetto alle operazioni segrete »;

il suddetto Luis Pasoda Cariles è un famoso terrorista cubano che nel 1976 fu responsabile di un attentato aereo nell'isola di Barbados contro un aereo di linea cubano in cui morirono settanta persone —:

quali notizie al riguardo risultino al Governo;

quali siano le valutazioni del ministro sui fatti che, ad avviso degli interroganti, se dovessero rivelarsi veri, com-

prometterebbero non poco le campagne contro il terrorismo internazionale che vede gli stessi Stati Uniti d'America in prima fila. (3-03039)

**NUCARA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza che il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 luglio 1986, nell'esaminare le domande di rientro in ruolo ed assegnazione alla Procura Generale della Cassazione di due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con incarico di direzione di uffici e di altro magistrato addetto allo Ispettorato generale di detto Ministero, con incarico di ispettore generale capo, ha pretermesso gli stessi per il lungo servizio prestato al Ministero di grazia e giustizia ove si svolge una « mediocre attività »;

b) quali osservazioni ha ritenuto di proporre al C.S.M., anche attraverso il nuovo ufficio « per i rapporti con il C.S.M. » istituito con recente decreto ministeriale presso il gabinetto, per ricordare a detto organo di autogoverno della magistratura, che presiede alla tutela del prestigio dei magistrati, che i giudici ordinari addetti al Ministero di grazia e giustizia occupano posti previsti nell'organico di cui alla tabella allegata alla legge 14 aprile 1927, n. 514 e successive modificazioni od integrazioni e che l'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede espressamente che il servizio dai magistrati prestato al Ministero è, « ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli Uffici giudiziari »;

c) se è a conoscenza che numerosissimi magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, anche tra i più esperti, hanno avanzato domanda al C.S.M. per rientrare in ruolo ed essere destinati ad uffici giudiziari perché stanchi di essere mal considerati, male trattati con imposizione di firme di presenza che mal si concilia con il loro *status* di magistrati o, quanto meno, con la pretesa di lavoro

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

straordinario pomeridiano non pagato, riduzione di ferie, etc.;

d) quali iniziative intende intraprendere per frenare la fuga dei magistrati dal Ministero, per evitare discriminazioni tra di loro (tra quelli che, a vario titolo, prendono indennità e quelli che da tali privilegi sono esclusi) e per tutelare la loro professionalità ed il loro prestigio di fronte ad affermazioni come quelle di cui alla delibera del C.S.M. di cui sopra. (3-03040)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in risposta alla interrogazione n. 4-12648, è stato ammesso il fenomeno dell'aumento degli operai agricoli clandestini in Puglia, dovuto tra l'altro all'inesistenza di norme adeguate con particolare riferimento alla disciplina del collocamento —:

quali iniziative il Governo ha adottato ovvero intende adottare per una disciplina organica del collocamento che non prescinda dalle esigenze dell'agricoltura moderna che determini il superamento di un fenomeno particolarmente grave, che, stando ai più recenti dati, manifesta significativi incrementi. (3-03041)

AGOSTINACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la regione Puglia ha stanziato miliardi in favore di associazioni, enti ecc. per progetti tendenti alla valorizzazione del patrimonio culturale della Puglia; che esistono atti deliberativi con la indicazione specifica delle somme stanziare e degli enti beneficiari —:

il numero dei progetti presentati; le somme erogate; in base a quali criteri sono stati stanziati finanziamenti per somme ingenti;

altresì quali interventi sono stati effettuati sulla base delle indicazioni di chi

ha fruito dei cospicui contributi; se siano stati effettuati controlli sulla destinazione dei finanziamenti. (3-03042)

MACALUSO, RALLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione del Ministero della pubblica istruzione di confermare il dottor Franco Giorgiani quale rappresentante del Governo nel costituendo consiglio di amministrazione dell'ISEF (Istituto superiore di educazione fisica) malgrado risulti inquisito per interesse privato in atti d'ufficio con rubrica: 1000/86 RG procura Repubblica Palermo; n. 2250/86 RG Tribunale istruttoria penale con l'imputazione di violazione dell'articolo 324 codice penale;

se è a conoscenza che il Ministero della pubblica istruzione (divisione istruzione universitaria) è stato già informato dell'inchiesta della polizia giudiziaria sull'ISEF, con le interrogazioni: a) numero 3-02398 del 17 gennaio 1986; b) numero 4-14852 del 16 aprile 1986; c) n. 5-02817 dell'8 ottobre 1986; con le quali il ministro della pubblica istruzione è stato informato della decisione della procura della Repubblica di Palermo di formalizzare il procedimento penale a carico del suddetto rappresentante governativo in seno all'ISEF di Palermo —:

se il Presidente del Consiglio è a conoscenza di quali protezioni goda il dottor Giorgiani e quali siano i motivi per cui il Ministero della pubblica istruzione insista sulla sua presenza in seno all'ISEF e se non ritiene invece che il rappresentante del Governo in un istituto di educazione fisica, dovrebbe essere un tecnico, quale un docente anche di altra materia;

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di accordi politici intervenuti fra il PSI e la DC, al fine di favorire la permanenza del detto Giorgiani nella ge-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

stione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo;

se infine, il Presidente del Consiglio non ritenga doveroso stimolare l'iniziativa del prefetto di Palermo al fine di convocare gli organi legali, democratici statuari, onde procedere alla nomina dei rispettivi rappresentanti che costituiranno

il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ISEF di Palermo, risolvendo così la annosa questione della precarietà che ha determinato la caduta di livello di una nobile istituzione educativa, ricca di glorie e di nobili tradizioni e finita a livello di basso mercato clientelare, oggetto di baratto nelle mani di spregiudicati uomini politici della città di Palermo. (3-03043)

\* \* \*

**INTERPELLANZA**  
—

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali, per conoscere la posizione del Governo in ordine alla emanazione delle residue norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige, questione che sta creando ten-

sione e inquietudine soprattutto per alcune norme che riguardano il bilinguismo. La questione da tempo pende all'esame della Commissione affari costituzionali e in quella sede più volte da parte degli interpellanti e per loro sollecitazione da parte dello stesso presidente della Commissione è stata fatta richiesta al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di chiarimenti fin qui non ottenuti.

(2-00985)

« BOZZI, STERPA, BIONDI ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1986

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma